ANNO 65° GENNAIO 1940 FASCICOLO 1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. II

ANNO 65°

(52° della Collezione)

52
1940
65.2

SOMMARIO

PAG

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Sacro Concistoro - Esortazione Apostolica - Lettera Apostolica - Epistola - Allocuzioni 3

S. Congregazione Concistoriale. — Facoltà concesse ai Vicari castrensi o Cappellani militari 4

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Cozza L., Intorno ad una sospensione 9

I. Questione di diritto 10

II. Questione di fatto 13

III. Risposta diretta alle obiezioni 18

Norme pratiche per il riconoscimento e legittimazione di prole nata prima della celebrazione del matrimonio (in copertina, p. 2).

LEGISLAZIONE CIVILE

Legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico 21

Capo I. Disposizioni generali 21

Capo II. Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose . 22

Recensioni: Faber G., 24

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

Il Monitore Ecclesiastico

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1940 - XVIII

65° DALLA FONDAZIONE

25

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a

Ephemerides Liturgicae n. **1/16013.**

Norme pratiche per il riconoscimento e legittimazione di prole nata prima della celebrazione del matrimonio

Quando i contraenti dichiarano di legittimare la prole nata prima della celebrazione del loro matrimonio, il Parroco deve assicurarsi se si tratta di figli naturali o adulterini.

A) *Se si tratta di figli naturali il Parroco*:

1) deve esigere l'attestato di Nascita e di Battesimo dei figli da legittimare ed esaminare attentamente se i nominativi dell'atto civile di nascita rispondono a quelli dell'atto di Battesimo.

2) celebrato il Matrimonio dei genitori e firmato dagli stessi il riconoscimento dei figli, deve inviare *subito* al Parroco del luogo di Battesimo dei figli legittimati il certificato di Battesimo degli stessi colla nota dell'avvenuto riconoscimento e legittimazione in forza del S. Matrimonio e la indicazione della data e luogo dello stesso Matrimonio.

) deve avvertire il Parroco del luogo del Battesimo dei figli legittimati, che dopo aver eseguito la relativa annotazione di legittimazione sul proprio Registro Parrocchiale dei Battesimi, ne mandi avviso all'Archivio della rispettiva V. Curia per l'annotazione anche sui registri duplicati della stessa Curia.

B) *Se si tratta di prole adulterina*: il riconoscimento ammesso dall'articolo 250 (Nuovo Cod. Civ., libro I) non può avvenire in forza del Matrimonio Canonico. Quindi il Parroco non segnerà tale riconoscimento sulla copia del Matrimonio religioso da inviarsi alla Casa Comunale per la trascrizione agli effetti civili, ma presenterà alla Ven. Curia (Ufficio Matrimoni) domanda di legittimazione da inoltrarsi alla S. Sede con tutti i dati necessari.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

SACRO CONCISTORO. — Nel Sacro Concistoro che ebbe luogo il lunedì 11 dicembre 1939, fu nominato Camerlengo del S. Collegio per quest'anno l'E.mo Card. Rossi. Fu data quindi relazione delle cause di Canonizzazione delle Beate Maria Pelletier e Gemma Galgani; poi il S. Padre assunse a Camerlengo di S. R. Chiesa l'E.mo Card. Lauri. L'E.mo Card. Salotti, dimesso il titolo di S. Bartolomeo all'Isola, optò per la sede suburbicaria di Palestrina e similmente l'E.mo Card. Sibilia alla chiesa suburbicaria di Sabina e di Mandela, dimesso il titolo di S. Maria Nuova. Il S. Padre provvide le chiese vacanti e pubblicò le provviste fatte in antecedenza. L'E.mo Card. Tisserant dimise il titolo dei Ss. Vito Modesto e Crescenzia e optò a quello di S. Maria sopra Minerva. Finalmente avvenne la prestazione del giuramento e la postulazione dei Pallî.

ESORTAZIONE APOSTOLICA ai Sacerdoti e Chierici chiamati al servizio militare. 8 dicembre 1939.

LETTERA APOSTOLICA con la quale viene istituita la nuova Nunziatura Apostolica dell'Uruguay. 10 novembre 1939.

EPISTOLA all'E.mo Card. Leme da Silveira Cintra nel mandarlo Legato al III Congresso Eucaristico Nazionale Brasiliano da celebrarsi nella citta di Recife. 22 luglio 1939.

ALLOCUZIONI. — I. In risposta a S. E. il Sig. Dino Alfieri, Inviato Straordinario e Ambasciatore del Governo Italiano nell'udienza concessagli per la presentazione delle Lettere Credenziali. 7 dicembre 1939.

II. In S. Maria Maggiore, dove s'era recato per la prima volta, rispondendo al devoto indirizzo letto dall'E.mo Card. Arciprete della Basilica in nome del Capitolo ch'era presente. 8 dicembre 1939, festa della Concezione Immacolata.

III. Alle Loro Maestà Vittorio Emanuele III ed Elena e al loro corteo, nell'occasione che gli Augusti Sovrani d'Italia fecero solenne visita al Vaticano e furono ammessi all'udienza del S. Padre, 21 dicembre 1939.

IV. Alle medesime Loro Maestà i Sovrani d'Italia, nella visita che il Santo Padre volle restituire loro al Palazzo del Quirinale, il 28 dicembre 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

FACOLTA' CONCESSE AI CAPPELLANI MILITARI

(*Acta Ap. Sed.*, 1939, p. 710)

INDEX FACULTATUM *quae a SS. D. N. PIO Div. Prov. Papa XII Vicariis castrensibus seu Cappellanis maioribus, quocumque vocantur nomine, in omnibus nationibus aut regionibus in quibus status belli aut militum ad arma convocatio adest vel forte aderit, conceduntur, habitualiter subdelegandae suis cappellanis militaribus aliisque, si velint, sacerdotibus utriusque cleri ratione militiae sibi subditis, dummodo idoneis et dignis, in favorem tum ipsorum sacerdotum et clericorum tum militum aliorumque fidelium exercitum terrae, maris et aëris comitantium, atque perdurante praesenti bello dumtaxat valiturae:*

1. Sacrum bis litandi diebus dominicis aliisve festis de praecepto et, urgente necessitate conficiendi nempe Ssmam Eucharistiam in communem utilitatem, etiam diebus ferialibus servatis rubricis et ieiunio.

2. Litandi Sacrum loco honesto atque decenti, etiam sub dio et in navi, remoto quovis irreverentiae periculo iustaque de causa, servatis vero cautelis, quoties Missa litatur sub dio, ad impediendam fragmentorum Ssmae Eucharistiae dispersionem causa ventorum, ad hoc adhibito tentorio ad tria latera altaris descendente.

3. Gaudendi personali indulto altaris privilegiati, quoties Missae sacrificium in suffragium animarum illorum, qui in bello ceciderunt, applicant.

4. Legendi diebus dominicis et festis Domini Missam *de Ssma Trinitate;* per Octavam Paschalem Missam Dominicae Resurrectionis; aliis vero festis duplicibus I et II classis Missam *de Beata Maria Virgine,* pro diversitate temporis adsignatam; in unoquoque casu cum *Gloria* et *Credo,* addita oratione *tempore belli;* reliquis autem diebus vel enunciatam Missam *de Beata Maria Virgine* cum oratione *tempore belli,* vel Missam *tempore belli* cum oratione *de Sancta Maria,* vel Missam *de Requie.*

Quod si Missam celebrare maluerint festi vel feriae currentis et paramenta coloris ritui respondentis praesto non sint, liceat uti paramentis albi coloris.

5. Benedicendi paramenta necnon utensilia ad sacrificium Missae necessaria, quando sacra unctio non exquiritur.

6. Adhibendi formulam breviorem cum renovanda sit consecratio altaris portatilis.

7. Celebrandi Missam absque ministro inserviente, si hic haberi nequeat.

8. Omittendi « Passionem » diebus quibus legi oporteat, recitando loco

Evangelii ultimam tantum partem Passionis, et Dominica Palmarum Evangelium Benedictionis Palmarum.

9. Adhibendi formulam breviorem Benedictionis Palmarum, recitando scilicet orationes « Petimus », « Deus qui dispersa », « Deus qui olivae ramum » (hic benedicuntur et distribuuntur rami) et in fine orationem « Omnipotens ».

10. Celebrandi Missam feria V in Coena Domini.

11. Perangendi feria VI in Parasceve sacros ritus, incipiendo tamen a detectione Crucis, et Ss. Speciebus ad altare delatis, Missam prosequendo incensationibus omissis.

12. Permittendi ut in sacellis militibus destinatis etiam in navibus, loco tamen apto et decenti, sub peculiari vigilantia cappellani militaris, Ssmae Eucharistiae Sacramentum adservetur, dummodo altare in quo ciborium collocabitur sit decenter instructum et sacra supellectili sufficienter praeditum, ibidem Missae sacrificium semel saltem in hebdomanda celebretur, eiusdem ciborii clavis caute custodiatur, lampas coram Sanctissimo indesinenter collucescat et Sacrae Species frequenter iuxta rubricas renoventur.

13. Excipiendi sacramentales confessiones omnium fidelium, qui in exercitu militant vel exercitui quovis modo sunt addicti, captivorum, si forte et ipsi in captivitate sint detenti, et, in locis bellici territorii tantummodo, omnium fidelium ad se accedentium, eosque absolvendi ab omnibus casibus et censuris quomodocumque reservatis, iniunctis de iure iniungendis, cum onere tamen intra semestre ab absoluto bello ad Sacram Poenitentiariam pro mandatis sub poena reincidentiae recurrendi, si de censuris specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatis atque de illa, de qua in Decreto S. Poenitentiariae « Lex sacri caelibatus » diei 18 aprilis 136 agatur. Haec autem valeant etiam pro absolutionibus impertiendis, de quibus infra n. 14.

14. Imminenti aut commisso praelio:

a) meminerint sacerdotes se, licet ad confessiones non adprobatos, facultate gaudere omnes milites immediate ante praelium vel in praelio dimicantes, prout in mortis periculo constitutos, absolvendi, particulari quidem absolutione, a quibusvis peccatis et censuris, iniunctis de iure iniungendis;

b) liceat iisdem sacerdotibus absolvere a quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant, eosque ita absolutos, ad S. Mensam Eucharisticam, per modum Viatici, admittere. Ne omittant vero poenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi;

c) liceat denique impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria hac formula: « *Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, Indul-*

gentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum vobis concedo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ».

Quoniam vero occasione belli ipsae civitates, quae liberae seu apertae vocantur, aëreis incursionibus expositae inveniuntur, ne christifideles religionis subsidiis in vitae discrimine destituantur, liceat sacerdotibus, instante mortis periculo durantibus praefatis incursionibus, eosdem a quibusvis peccatis et censuris reservatis et notoriis, etiam formula generali eadem ratione de qua sub n. 14 absolvere, eisdemque impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria de qua supra.

15. Adhibendi, in administrando Baptismate adultis, formulam pro parvulis adsignatam.

16. Concedendi infirmis ut Ssmam Eucharistiam quotidie recipere possint etiamsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.

17. Reducendi divinum Officium aut illud commutandi, quando ob aliquod legitimum impedimentum recitari nequeat, in alias pias preces iuxta rerum adiuncta praescribendas.

18. Dispensandi super lege ieiunii et abstinentiae.

19. Concedendi ut praeceptum paschale adimpleri possit toto anni tempore.

20. Benedicendi unico signo crucis et gratis quocumque titulo:

a) obiecta pietatis eisque applicandi Indulgentias Apostolicas, necnon coronis eas, quae a S. Birgitta nuncupantur;

b) coronas iuxta typum coronarum Ssmi Rosarii B. M. V. confectas, eisque adnectendi Indulgentias a Patribus Crucigeris nuncupatas;

c) Crucifixos eisque applicandi sive sacrae *Viae Crucis* Indulgentias pro legitime impeditis a visitandis eiusdem *Viae Crucis* stationibus, sive Indulgentiam plenariam a quocumque ex fidelibus in mortis articulo constitutis lucrandam.

21. Ditandi numismata ah hoc praescripta singulis scapularium benedictionibus ita ut eadem deferentes gratias et Indulgentias lucrentur scapularium, quin haec ex panno confecta prius receperint.

Ut vero etiam fidelibus, qui captivi sive apud exercitum sive apud civitates detinentur, pro viribus auxilium et solacium afferatur, quae Benedictus XV f. r. superiore immani bello opportune statuerat, ab Augusto Pontifice iterum praescribuntur fideliterque exsequenda mandantur.

Quapropter:

1. Ordinarii dioecesani et Vicarii castrenses seu Cappellani maiores, sub quorum iurisdictione captivi inveniuntur, quamprimum sacerdotes eligant ut curam captivorum gerant, unum aut pro necessitate plures eorum linguae satis peritos; quos, si nullum habeant intra dioecesis suae fines, ab aliis Ordinariis mutuentur. Hi vero libenter idoneos suppeditent.

2. Sacerdotes ad id munus electi nihil reliqui faciant quod ad capti-

vorum utilitatem tum animi tum vitae corporisque pertineat; consolentur, assideant, a necessitatibus variis — iisque interdum acerbissimis — allevent.

3. Exquirant praesertim et percontentur, utrum litteris an alio modo, captivi familias de se certiores fecerint. Quod si negaverint se fecisse, suadeant, ut saltem apertas chartulas tabellarias (vulgo *cartes postales, Postkarten, Post cards*) statim mittant, quibus suos de propria valetudine doceant.

4. Verum, si captivi aut imperitia scribendi aut ex morbo vel accepto vulnere, aut quavis alia de causa, a simili litterarum commercio prohibeantur, sua ipsi manu delecti sacerdotes, eorum vice ac nomine, caritate permoti, scribant, et diligenter studeant — opem, si casus ferat, ab Apostolicae Sedis Legatis petentes — ut epistolae eo tute perveniant quo destinantur.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 8 Decembris 1939.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis*

L.✠S.

V. Santoro, *Adsessor.*

ANNOTAZIONI. — Questo importante documento pontificio, com'è facile rilevare, consta di due parti: I. Elenco delle facoltà concesse ai Vicarî castrensi ovvero ai Cappellani militari maggiori pel tempo di guerra; II. Norme per l'assistenza dei prigionieri di guerra. Diciamo una parola su ciascuna di esse con qualche riferenza del *Monitore* ad atti simili emessi in occasione della grande guerra.

I. — *Soggetto* delle facoltà sono i Vicarî castrensi o i Cappellani capi, sotto qualunque nome siano chiamati. Le facoltà, quanto al *luogo,* si estendono a tutte le nazioni o regioni nelle quali esiste già o per avventura sia per esistere lo stato di guerra o la chiamata alle armi; quanto al *tempo* hanno da valere soltanto durante la presente guerra.

È concesso ai Vicari castrensi o Cappellani capi di *sottodelegare* dette facoltà ai proprî Cappellani militari e, a loro arbitrio, anche a sacerdoti dell'uno e dell'altro clero a loro soggetti in ragione del servizio militare, purchè giudicati idonei e degni.

L'atto pontificio mira ad uno *scopo* di bene in pro degli stessi sacerdoti e chierici, come anche dei militari e dei fedeli che accompagnano l'esercito di terra, di mare e di aria. Al medesimo fine tendono le norme riguardanti i prigionieri.

Analizzando ora le facoltà concesse, le vediamo contenute in ventuno articoli, dei quali i primi sette riguardano la *S. Messa* e cose che occorrono alla sua celebrazione, e precisamente: la binazione (v. *Monitore* 1915, p. 348), il luogo della celebrazione (v. *Monitore* 1915, p. 147), l'altare privilegiato (v. *Monitore* 1915, p. 101), certe Messe speciali (v. *Monitore* 1915, p. 301), la benedizione

dei paramenti e degli oggetti sacri, la consacrazione dell'altare portatile e l'inserviente della Messa.

I quattro articoli che seguono si occupano di alcune *funzioni particolari* della Settimana Santa: la lettura del « Passio », la benedizione delle palme, le funzioni del Giovedì Santo e del Sabato Santo.

L'art. 12 concerne la *riserva* del SS. Sacramento (v. *Monitore* 1915, p. 347).

L'articolo che segue immediatamente ha per oggetto il sacro ministero delle *confessioni* verso i fedeli che si trovano in condizioni ordinarie (v. *Monitore* 1915, pp. 69, 202, 302; 1916, p. 14).

Il 14° articolo in tre paragrafi distinti parla del sacro ministero *in procinctu*, cioè nella imminenza della battaglia e durante la medesima, e partitamente dell'assoluzione sacramentale e comunione (v. *Monitore* 1915, p. 113, 148, 202, 301), e della benedizione apostolica (v. *Monitore* 1915, p. 348).

Da notare, nell'ultimo capoverso dell'art. 14, la facoltà per qualunque sacerdote di assolvere ed impartire la benedizione apostolica durante le incursioni aeree.

L'art. 15 si riferisce al rito del *battesimo* di adulti.

Dai sacramenti passando ai *sacramentali* e a punti di *disciplina*, il venerato documento negli ultimi sei articoli tocca per ordine i seguenti oggetti: Comunione non a digiuno, ufficio divino (v. *Monitore* 1915, p. 348; 1916, p. 183), digiuno naturale e astinenza, precetto pasquale, benedizione di oggetti di pietà, corone e crocifissi (v. *Monitore* 1915, p. 102, 301, 348; 1916, p. 10, 93), benedizione di medaglie e scapolari (*Monitore* 1915, p. 18, 102, 440; 1916, p. 93).

Qui termina l'elenco delle facoltà, ed è ovvio notare come esse siano maggiori di quelle della grande guerra e permettano l'esercizio più pieno d'una vita religiosa e cristiana anche in mezzo al frastuono e al pericolo delle armi.

Nulla è detto intorno ai funerali dei militari, avendo la S. C. del Concilio definito già fin dal 7 luglio 1915, nella risposta in *Vercellen*, che il diritto esclusivo spetta ai cappellani addetti agli ospedali militari (v. *Monitore* 1915, p. 400; 1916, p. 120, 122) (1).

II. — Le norme per l'assistenza dei prigionieri di guerra si compendiano in quattro punti: il primo definisce il compito degli Ordinarî diocesani e dei Vicarî castrensi o Cappellani capi, il secondo i doveri dei sacerdoti deputati all'assistenza; i due ultimi riguardano la corrispondenza epistolare.

Quasi nei medesimi termini esse furono emanate sotto Benedetto XV il 21 dicembre 1914, dalla S. C. degli Affari Straordinari, quando ne era Segretario Mons. Eugenio Pacelli, ora nostro Pontefice Pio XII.

---

(1) Per il diritto alle distribuzioni di un capitolare che si trova in servizio militare, vedi *Monitore*, 1916, p. 190.

NOTE E DISCUSSIONI

INTORNO AD UNA SOSPENSIONE (*)

1. Negli atti di un Sinodo Diocesano, tra le altre, si legge questa disposizione:

« Art. 347. Chiunque venga meno a questo grave dovere (*omelia festiva in tutte le Messe*) se non è stato legittimamente impedito, *toties quoties*, il giorno seguente rimane sospeso dalla celebrazione della messa ».

Contro tale disposizione fu osservato quanto segue:

Sembra che la sospensione stabilita per un'unica omissione di omilia nelle feste di precetto sia invalida.

Infatti da una parte la sospensione anche per un giorno solo dalla celebrazione della Messa costituisce una pena grave, la quale, a norma del c. 2218, sopratutto il parag. II, presuppone un peccato grave; dall'altra parte la omissione per una volta sola dell'omilia non può mai costituire peccato grave.

D'Angelo: « I Dottori, pur ammettendo parvità di materia nell'obbligo dell'omilia non sono concordi nel determinarla. S. Alfonso (*Morale*, III, 269; *Homo Apost.*, VII, 4) le cui sentenze sono informate a savia e prudente benignità, stima non improbabile l'opinione di Bonacina e di Palao, i quali giudicano non grave l'omissione d'un mese, se continua, di tre mesi se discontinua, nel corso di un anno. *Parroco e Parrocchia*, parte II, vol. II, pag. 27-28. Vedi pure: *Wernz-Vidal*, IV, 639, 3, pag. 36.

Lo stesso si ricava dal c. 2382 il quale stabilisce espressamente che il Parroco sia punito a norma dei cc. 2182, 2185, se trascura GRAVEMENTE la predicazione nelle domeniche e nelle altre feste. GRAVE TRASCURATEZZA: dunque c'è anche una trascuratezza non grave ».

Infine non sembra ci sia una proporzione tra la pena stabilita da detto Sinodo nel c. 347 per l'omissione d'una sola omelia, con la pena stabilita nel 362 § 2 per l'omissione della catechesi agli adulti.

(*) Per una singolare coincidenza questa questione è stata contemporaneamente (20 novembre 1939) proposta col titolo « De legis obligatione » nell'adunanza del Caso Morale in Roma. La soluzione del nostro egregio collaboratore rispecchia le condizioni locali, considera l'obbligo dell'omelia piuttosto in rapporto all'ufficio di parroco e procede con metodo e con intento apologetico. Gli aspetti e le conclusioni, espresse o sottintese, della soluzione romana sono un po' diversi. Nel prossimo fascicolo ne riferiremo il riassunto, onde i lettori abbiano una visione più completa della questione.

2. Ciò posto, si domanda:

I) *Ha sconfinato il Vescovo nell'esercizio della sua potestà coattiva?*

II) *Sono giusti gli appunti mossi in proposito?*

Trattandosi di una legge sinodale, che interessa tutto il Clero, curato e non curato, crediamo molto utile studiare la questione in un orizzonte più ampio, perchè gli interessati sappiano, in conseguenza, regolarsi, evitando angustie di coscienza, dato che trattasi non di un principio teoretico, ma d'una verità pratica.

I. — QUESTIONE DI DIRITTO

3. L'Autorità suprema della Chiesa sta alla legge divina, sia naturale che positiva, come l'Autorità diocesana sta alla legge universale ecclesiastica.

In nulla può derogare al Diritto divino il Romano Pontefice; nulla può contro il Diritto ecclesiastico il Vescovo. Il potere del primo si limita a chiarire o determinare meglio il pensiero e la volontà di Dio, per ottenerne una più facile attuazione. Diritto e dovere dell'Ordinario è di curare l'esatta osservanza delle leggi ecclesiastiche, c. 336. Per questo è in sua facoltà introdurvi quelle aggiunte, che le circostanze particolari della Diocesi, a suo giudizio, esigono, c. 356.

4. Conseguentemente le leggi diocesane non sono altro, il più delle volte, che una parafrasi più o meno ampia ed elegante delle leggi universali della Chiesa, come queste, alla loro volta, lo sono della legge divina; di modo che, se si studiano un po' a fondo, vi si scopre subito la loro fonte. Giuste perciò e appropriate sono le parole di S. Alberto Magno: *Lex naturae comitatur omnem legem et ideo haec manet in omni lege* (1).

5. Considerando la natura umana non sempre docile e proclive a piegare la sua alla volontà altrui, anche quando condizioni naturali, sociali, civili o religiose mettono un individuo in stato d'inferiorità verso un altro, ogni legge cadrebbe nel vuoto e quindi sarebbe perfettamente inutile, se di pari passo col potere legislativo non andasse il potere coercitivo.

Giustamente perciò il Codice stabilisce: « *qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere* », c. 2220.

6. Questa potestà l'hanno indubbiamente i Vescovi. « *Ius ipsis (Episcopis) et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda* », c. 335.

Il c. 2221 specifica ancora più e meglio l'ampiezza di tale potestà: *Legislativam habentes potestatem possunt intra limites suae iurisdictionis, non solum*

---

(1) PRUMMER, *Manuale Th. Mor.*, vol. I, n. 154 in nota.

legem a se vel a decessoribus latam, sed etiam, ob peculiaria rerum adiuncta, legem tam divinam, quam ecclesiasticam a superiore potestate latam, in territorio vigentem congrua poena munire aut poenam lege statutam aggravare.

7. Il Codice registra due categorie di pene, alle quali l'Ordinario può far ricorso, quando lo creda opportuno. Una contiene le pene medicinali, o censure, aventi per scopo precipuo la correzione del reo, e sono la scomunica, la sospensione e l'interdetto. L'altra è formata dalle pene vendicative, che mirano principalmente all'espiazione della colpa, perciò al castigo del reo.

8. In virtù del c. 1336 il Vescovo, per tutta la sua Diocesi, ha il diritto e il dovere di stabilire quanto « *ad populum in christiana doctrina instituendum spectat* ».

Conseguentemente può imporre il testo, il metodo e la durata del tempo, sia per la catechesi agli adulti e il catechismo ai piccoli, sia per l'omelia festiva.

Se lo crederà opportuno, l'Ordinario può astringere all'insegnamento religioso anche il Clero Regolare. Poichè in quelle cose, in cui il Diritto assoggetta i Religiosi alle leggi episcopali, li assoggetta pure alle relative pene stabilite contro i trasgressori, c. 619; ne deriva che se il Vescovo in materia di omelia o catechesi fulmina delle pene, queste colpiscono pure i Religiosi, se colpevoli. Si vedano sopratutto i cc. 1333, 1334, 1335.

9. Quale obbligo importano le varie leggi episcopali emanate nell'esplicazione del ministero pastorale? I principi giuridici, che regolano le leggi dell'Autorità pontificia, presiedono alle leggi vescovili. Ogni legge emanata dalla competente autorità, purchè giusta, implica il dovere di osservarla.

Tale dovere può essere grave o lieve. Ordinariamente è grave, quando ci troviamo in materia grave; lieve, quando la materia è lieve.

10. Elementi di giudizio sono pure le circostanze, che accompagnano la legge, sopratutto il fine inteso dal legislatore. Scrive in proposito il Maroto: « *Se il fine, che si propone il legislatore è di grande importanza ed egli giudica che non si può conseguire se non obbligando* sub gravi, *allora, pur trovandosi in materia lieve, l'obbligo è grave* » (2).

11. Non mancano, in proposito, gli esempi, primo fra tutti il pomo da Dio vietato ad Adamo, al fine di provare la sottomissione della creatura al Creatore.

In qualche luogo la legge militare ha proibito sotto pena di morte i piccoli furti, per il motivo dei gravi danni, che diversamente ne sarebbero derivati (3).

Ancora che cosa sono le poche gocce di acqua, che il sacerdote deve infondere nel calice per il santo Sacrifizio? Che cosa è una lieve infrazione del digiuno eucaristico? Eppure... eppure sono altrettante leggi che scientemente violate importano colpa grave.

---

(2) *Institutiones J. C.*, Tomus I, 205, A.

(3) Scavini, *Theologia Mor. Universa*, Lib. I, n. 212;

Parimenti, per ragione dello scandalo, il Vescovo potrebbe proibire *sub gravi* al sacerdote anche il semplice ingresso nelle bettole (4).

12. Da ciò si raccoglie che quando oggetto della legge è una materia sotto ogni riguardo leggiera, manca l'appoggio di un precetto grave; vi può essere invece se interviene un fine speciale o altra circostanza aggravante.

Scrive anche qui in proposito il Maroto: *Legislator non potest rem, quae undequaque levis est, sive ex obiecto, sive ex fine, sive ex circumstantiis, sub gravi praecipere; e contrario est, si res etsi ex obiecto sit levis, gravis evadat vel ex fine vel ex circumstantiis* (5).

Il principio è comunemente ammesso da tutti gli Autori (6).

13. Tuttavia, quando pure il reato rimanga nei confini della colpa lieve, non ne deriva che esso non sia passibile di pena. La giustizia divina se punisce le colpe gravi con l'inferno, ha pure creato il purgatorio per le colpe veniali. Nè il purgatorio, per la qualità e l'intensità delle sue pene, non è cosa da pigliare a gabbo. Eppure è risaputo e molti esempi se ne citano, che in purgatorio si va per mancanze leggerissime!

Anzi, bene spesso anche su questa terra, Dio ha fatto sentire il braccio della sua giustizia punitrice per cose, che all'occhio umano potevano sembrare inezie, e quindi trascurabili agli occhi dell'Altissimo.

14. Dovrebbe la giustizia umana fare diversamente? Un male non prontamente combattuto, può diventare inguaribile, quando al primo suo manifestarsi si nicchia, illudendosi che, per il momento, non c'è nulla di grave. Quindi niente di straordinario se qualche volta il Superiore nel reprimere certi abusi o per vincere qualche trascuranza ecc., che potrebbero portare a delle conseguenze non lievi aggrava un tantino la mano. Il provvedimento è legittimo e.... canonico.

Dice infatti Ballerini, citato da Scavini: *Si censura feratur ad breve tempus ob culpam levem, non tam censura dicenda esset, quam quaedam inhabilitas* (7).

Lo stesso Scavini più esplicitamente afferma che, in qualche caso « *sufficere potest culpa venialis* » per incorrere la sospensione, la quale però « *in eo casu non habetur ut proprii nominis censura* » (8).

S. Alfonso: *Ceterum pro culpa levi imponi poterit levis censura, puta levis suspensio, leve interdictum personale* (9).

---

(4) Scavini, ivi.

(5) *Institutiones J. C.*, Tom. 1, n. 206.

(6) Vedi Scavini, op. cit., n. 212; Prummer, op. cit., n. 206; Ferreres, *Compendium Th. Mor.*, I, n. 170.

(7) Op. cit. lib. I, n. 823, in nota.

II. — QUESTIONE DI FATTO

15. Nella cornice di questi principi inquadriamo la legge sinodale incriminata. Essa avrà un maggior risalto e se ne vedrà meglio la portata, quando, per sfondo, poniamo le circostanze speciali, che l'hanno determinata.

1° *Ambiente contrario.* Sanno tutti le condizioni nelle quali, dal 1860 all'avvento del Fascismo, venne a trovarsi l'istruzione religiosa in Italia. Bandito dalla scuola il catechismo, poco o male insegnato nelle chiese, avversato, in casa e fuori casa da professionisti, studenti e operai infeudati alle sette, ben pochi erano quelli, che ne avevano una conoscenza, sia pure superficiale.

La stampa, il teatro, il cinema, l'emigrazione all'interno e più ancora quella all'estero, fattori molto influenti nella vita dei popoli, avendo tutti una marca spiccatamente antireligiosa, hanno seminato a larga mano l'odio, l'avversione e il ridicolo su tutto ciò che sapeva di Dio. Se il popolo non ha perduta del tutto la fede, è stato veramente un miracolo. L'ha conservata la sua fede il popolo; ma quale fede! Fede esteriore, chiassosa, festaiola, non fede cosciente, ordinata e fortemente radicata nell'intimo dell'anima.

Nessuna meraviglia. Questa fede è arrivata alle generazioni attuali non attraverso l'istruzione, ma in forza di una consuetudine, che si è cristallizzata in un miscuglio di pratiche esteriori, spesso prive di ogni alito di vita veramente spirituale.

Tutti però possono vedere che il fondo buono ancora c'è nelle nostre popolazioni, per cui un più adeguato cibo spirituale potrebbe richiamarle ad un tenore di vita religioso e morale più elevato. A ciò si arriva con una più regolare, metodica e assidua cultura religiosa.

2° *Rimedi.* Il Vescovo ha emanato le sue disposizioni, all'indomani della Visita Pastorale. Sembra dunque che abbia visto e toccato con mano la necessità per il popolo di una migliore cultura religiosa.

Ma... ma, dolorosa constatazione! A tanta ignoranza purtroppo corrisponde nello stesso popolo una deplorevole apatia verso la.... scuola. Ne è prova che la messa parrocchiale si diserta troppo facilmente, appunto per evitare l'omelia, che, in qualche modo, ne allunga la durata. Per ovviare all'inconveniente, non opportuno, ma necessario fu il provvedimento di imporre l'omelia in tutte le messe festive. In tal modo con l'omelia in ogni messa festiva, la catechesi pomeridiana agli adulti e il catechismo ai ragazzi, in forma più metodica e assidua si può combattere e vincere l'ignoranza religiosa.

---

(8) Scavini, ivi, n. 858.
(9) Pighi, *Cursus Th. Mor.*, lib. III, n. 404.

3° *Utilità massima dell'omelia.* Rimane pur sempre saldo il principio, e i Parroci non lo dimenticheranno, che « *institutionem catecheticam fundamentum est totius vitae christianae* », però, per circostanze particolari, non temiamo di affermare che fra i tre elementi, di cui consta l'istruzione religiosa, quello su cui, OGGI, bisogna maggiormente battere è l'omelia.

Infatti i ragazzi è cosa facile averli al catechismo; di più il catechismo l'hanno pure in iscuola e, attraverso i Circoli e i Ricreatori festivi, vi si possono perfezionare.

La catechesi, di più recente istituzione, non è abbastanza nelle buone grazie del pubblico. L'elemento campagnuolo che senza dubbio ne avrebbe più bisogno, non ritorna una seconda volta in paese; di modo che essa è frequentata, per lo più, da quel solito gruppo di devoti, i quali forse ne hanno meno bisogno di tutti. Con ciò, naturalmente, non perde nulla della sua importanza e utilità, perchè il popolo, diversamente educato e meglio allettato, potrebbe tenerla nel suo giusto conto, in un secondo tempo almeno.

Fortunatamente la messa festiva è rimasta salda nell'estimazione dei fedeli, e, nei paesi specialmente, la frequentano i contadini, la frequentano i paesani, anche i più intellettuali. Gli intellettuali e i campagnuoli è difficile iscriverli nei quadri dell'Azione Cattolica. Poichè la messa li capta tutti, l'omelia assume un'importanza di primo piano. Essa trova un uditorio abbondante e digiuno di istruzione religiosa, per cui, se il Parroco si prepara come si deve e sa rendersi gradito, grande profitto spirituale ne verrà alle anime.

Se dunque la messa è una... mistica rete, così atta a pesche prodigiose, è giusto, se pure non vogliamo dire doveroso, vigilare e impedire che soffra interruzione, e per ciò stesso diminuzione, nel suo proficuo lavoro.

4° *Sanzione penale.* Ciò può essere assicurato mediante un provvedimento penale, che avalli la continuità di esercizio. Abbiamo in merito dei precedenti, che dicono molto.

La necessità e l'utilità dell'istruzione omiletica fu avvertita e valutata da parecchi decenni. Pio X con uno dei suoi primi atti, l'Enciclica « *Acerbo nimis* » del 15 aprile 1905, tra le altre cose fece obbligo a tutti i sacerdoti di tenere una breve spiega del Vangelo in ogni messa festiva. Il provvedimento, avvalorato dalle calde esortazioni dei Vescovi, fu preso a cuore. Si andò avanti benino, per un po' di tempo; poi si cominciò a rallentare e in certi luoghi si ritornò allo *statu quo ante.*

Venne il Codice, e poichè in esso le disposizioni di Pio X entrarono quasi alla lettera, si ebbe un altro attimo di fervore, cui subentrò, dopo non molto, il solito collasso.

L'indolenza, come ognun sa, tende sempre ad avere il sopravvento sulla coscienza, ed a ciò ogni pretesto, sul principio, è buono; poi subentra l'abitudine e la coscienza vi si addormenta sopra. Con tutta probabilità quindi sa-

rebbe avvenuto lo stesso delle disposizioni sinodali, ma non avverrà, in grazia della sanzione, che fa da svegliarino.

16. Opportuna dunque la disposizione del Sinodo e diciamo anche giusta.

Pretendere un'adequazione assoluta tra la colpa e la pena è cosa impossibile, o l'uno o l'altro estremo ne patirà in eccesso o in difetto; per cui, quando potrà raggiungersi quella certa equità, che è compatibile con i mezzi di cui si dispone, può bastare.

Esaminiamo ora la questione nostra. Nella omissione dell'omelia abbiamo certamente la violazione di una legge? Il Vescovo è nel suo diritto di punire i trasgressori? Certamente.

Infatti i sacri canoni parlano di stretta obbligazione e di dovere gravissimo ([10]); se l'Istruzione della S. C. del Concilio del 12 gennaio 1935 ricorda ai Vescovi l'ufficio gravissimo, che essi hanno di moltiplicare la loro sorveglianza e la loro cura per raggiungere un maggior incremento nell'istruzione del popolo, può almeno sospettarsi l'esistenza di una colpa grave.

Il Bucceroni, già al suo tempo scriveva: *Si Parochus transitorie infirmatur, excusari potest* ([11]).

Il Ferreres ritiene che l'omissione intacca un gravissimo dovere; Cappello: *Obligatio urget sub gravi* ([12]); D'Angelo: *Dall'obbligo di far l'omelia non può scusare qualsivoglia pretesto, non lo scarso numero di fedeli, non la predicazione fatta da altri in parrocchia nella Quaresima o nell'Avvento, non le faccende della stagione* ([13]). Il Cappello, dopo aver accennato, quasi con le stesse parole, e negando loro ogni peso, ai pretesti vari, riferiti dal D'Angelo, aggiunge: *quod intelligi debet non modo de omissione perpetua aut frequenti, verum de quacumque omissione, nisi excuset aliqua causa iusta* ([14]).

17. Attraverso il velo di queste citazioni, trasparisce, sì e no, un'ombra di colpa non leggiera, tanto che il Cappello potè scrivere: *Si parochus vel una vice omittat absque causa per se vel per alium concionari, certe peccat, saltem venialiter* ([15]). Questo *saltem* evidentemente, lascia intravvedere il dubbio della colpa grave.

Abbiamo accennato alla specie teologica della colpa; ma ne avremmo potuto fare anche a meno; perchè a noi basta constatare l'esistenza della specie morale: la colpa c'è e non indifferente; nessuno può revocarlo in dubbio. Se così, se il Superiore è del parere che deve perseguirla questa colpa, chi potrà vietarglielo?

([10]) C. c. 1329 e 2182.
([11]) *Institutiones Th. Mor.*, vol. II, n. 240.
([12]) *Compendium Th. Mor.*, vol. II, n. 130.
([13]) *Summula J. C.*, vol. II, n. 531.
([14]) *Doveri e Diritti parrocchiali*, pag. 69.
([15]) Op. cit., n. 531, 4°.

Del resto, come nel campo fisico, così anche nel morale la regola del « *principiis obsta* » è molto e molto preziosa. I precedenti ce lo dimostrano, e non aggiungiamo altro.

18. La sospensione della celebrazione della messa per un solo giorno è la pena più blanda, che ci possa essere. Prima di tutto si fa notare che essa non è affatto una censura, ma una pura e semplice pena vendicativa; di più, nella graduatoria ascendente delle pene vendicative, proprie dei chierici, descritte dal Codice, tiene il secondo posto. La prima consiste nella limitazione di libertà nell'esercizio del ministero sacerdotale; per il caso nostro è fuori luogo. Inoltre, così come è espressa nell'elenco, mostra una enorme latitudine, mentre nella legge sinodale ha il minimo della durata: UN SOLO GIORNO! e... se ne vorrebbe impugnare la validità! Ma, di grazia, se ne indichi, se possibile, un'altra più leggiera!

19. Il Vescovo può punire, con la perdita totale delle distribuzioni corali del giorno, quel capitolare, che, non impedito legittimamente, si assenta dalla predica, che abbia luogo « *continuo post chorum* » nella propria chiesa e quando, a norma del c. 1346, sia stato ciò comandato ([16]). In proposito si citano varie decisioni, emanate dalle Sacre Congregazioni del Concilio e dei Vescovi e Regolari ([17]).

Un altro esempio ben più significativo. In virtù di abbastanza recenti dichiarazioni della S. C. del Concilio ([18]), chi manca ad una sola ora canonica, perde tutti i frutti prebendali, corrispondenti all'intera giornata, i quali potrebbero oscillare tra le cinque e le otto lire, per una prebenda comune congruata. Qui si badi:

a) si perde l'ora canonica, quando si arriva in coro, finito il *Gloria* del primo salmo;

b) ciò può accadere senza colpa alcuna: un amico, che ti ferma per istrada, una visita inopportuna, l'orologio che ti inganna, ecc. possono farti arrivare in ritardo;

c) se ne vuole di più? Non vado al coro, perchè chiamato al letto di un ammalato, perchè debbo prendere parte a un convegno di Azione Cattolica? Sarò.... punito lo stesso!

d) l'omissione dell'ora canonica non pregiudica a nessuno; altri supplisco e la officiatura non mancherà di nulla nel suo ordinario svolgimento; ma con tutto ciò la multa non si condona.

20. Nel caso dell'omelia invece avviene:

a) un impedimento giusto esime dalla pena;

b) la sua omissione non viene compensata da altri;

c) pregiudica ai terzi. Il popolo ha diritto al pascolo della parola divina

---

([16]) WERNZ-VIDAL, *Jus Can. De Rebus*, IV, 2°, n. 644

([17]) Ibid.

([18]) In Toletana et aliarum, 10 lug. 1920, e in Abulen et aliarum, 15 mar. 1924.

e ne ha grande bisogno. Onde per il Parroco, stante il beneficio che si gode, vi è violazione di giustizia;

d) bastano magari *dieci minuti* per soddisfare al dovere.

Onde, se si trascura, bisogna dire che vi è proprio la cattiva volontà, col disprezzo almeno implicito della legge. Come dunque scandalizzarsi o dolersi per una pena, che in sostanza è per lo meno uguale, se pure non inferiore, a quella cui sottostanno i Capitolari, quando anche SENZA L'OMBRA DI COLPA ALCUNA, mancano al coro per brevi minuti?

21. Aggiungiamo un'altra cosa. Se la pena duole e il condannato strilla, vuol dire che si è colpito nel segno, il che, invero, fa onore al legislatore, il quale, quando deve imporre una pena, ha cura di scegliere quella, che vendicando la legge violata, si mostra anche più adatta a correggere il reo. Al contrario se la pena è irrisoria, tanto da portare al disprezzo della legge, vale meglio non irrogarla affatto.

22. Di più nella sospensione non è tanto il danno materiale, cioè la perdita dell'elemosine della messa, che si rimpiange, quanto forse la nota di umiliazione che l'accompagna. E ciò rende efficace il rimedio e assicura all'omelia quel ritmo costante, che la sua necessità richiede.

23. Una multa pecuniaria, che forse arride a qualcuno, non riuscirebbe nell'intento. Nel caso, come avverrebbe l'esazione? A tenore del c. 2297, si dovrebbe consegnare all'Ordinario per la debita erogazione. Il reo quindi verrebbe a tradire se stesso, il che non accade nel fatto della sospensione.

Del resto tale pena c'è, stabilita dal Codice: c. 2381, *et quidem latae sententiae*. In virtù di tale disposizione di diritto comune, il beneficiario — e beficiario è il Parroco — quante volte viene a mancare a tutti o a qualcuno dei suoi doveri « *eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii pro rata illegitimae absentiae, eosque tradere debet Ordinario* ».

Vorremmo sapere quanto, per questo cespite, ha finora incassato l'Ufficio Amministrativo Diocesano; eppure la residenza in genere, il catechismo, la catechesi e l'omelia in specie quanti strappi hanno ricevuto! Una disposizione identica dell'Ordinario, a rincalzo del Codice, riuscirebbe perfettamente superflua. Mentre la legge nuova della sospensione, anche di un giorno solo, è come il colpo di frusta, che, pur schioccando in aria, mantiene il cavallo al galoppo.

In tutti i modi, non è il c. 483, che dà facoltà all'Ordinario, proprio in questa materia, di obbligare i negligenti a compiere il loro dovere « *gravibus quoque statutis poenis* »? E dunque?

III. — RISPOSTA DIRETTA ALLE OBIEZIONI

24. Alla luce dei principi e degli argomenti esposti sembra potersi dire che nessuno scantonamento c'è stato da parte dell'Ordinario. Il che si vedrà molto meglio, esaminando le obiezioni esposte nel caso.

1° *L'invalidità della sospensione*. Tenendo presente quanto abbiamo scritto

sopratutto al n. 14, tutte le ragioni addotte per infirmare la validità della pena sancita nell'art. 347 del Sinodo, cadono da sè. Infatti, senza attardarci nell'inquirere sulla gravità o meno tanto della « *pena* », quanto della « *colpa* », allorchè vediamo S. Alfonso affermare che anche per una colpa leggiera può infliggersi UNA LIEVE SOSPENSIONE, che altro c'è da chiedere? Vi può essere una sospensione più piccola di quella *di un solo giorno?*

Con S. Alfonso s'accorda Ballerini, citato sopra. Qui aggiungiamo Ferraris ([19]): « *Nihil prohibet, quin propter levem, sive venialem culpam, quandoque imponatur suspensio levis, v. g., suspensio a missa celebranda per unum aut alterum diem* ». Ferraris poi cita come consenzienti Pirhing, Layman, Suarez e Navarro.

Quando ad una tesi viene a mancare il sostegno dell'argomento principe o della verità del presupposto, a che valgono le altre prove secondarie, addotte per confermarla? Tuttavia soffermiamoci un po' su di esse.

2° *L'omissione di tre mesi.* Oggi S. Alfonso ([20]), di fronte ai tempi mutati, assai tristi per l'istruzione religiosa, e di fronte alle pressanti raccomandazioni della S. Sede e dei Vescovi, non esiterebbe un momento a ritirare la sua adesione all'opinione di Bonacina e Palao. Egli è il Dottore, che mai si è irrigidito nelle sue posizioni. Nella seconda edizione della sua Teologia Morale, a soli cinque anni di distanza dalla prima, riformò ben NOVANTANOVE quistioni! Sarebbe stato irremovibile su di una opinione, dopo il cammino di ben due secoli? No! Nella campagna contro l'ignoranza religiosa odierna sarebbe stato certamente uno dei primi.

Nè sarebbe potuto avvenire diversamente, poichè con i tre mesi discontinui di Bonacina, i due di vacanza ([21]) con qualche altro di malattia (poichè quanto dicesi dell'omelia deve ritenersi anche per la catechesi e il catechismo) a ben poco si ridurrebbe l'insegnamento effettivo. Per cui addio « *bonifica integrale* » nel campo della fede!

3° *L'autorità del Wernz-Vidal.* — Si è messa pure avanti l'autorità modernissima di Wernz-Vidal; ma se ci abbiamo saputo leggere, pare che il loro pensiero sia ben altro. Trascriviamo il passo: « *Quodsi rectores parochiarum etiam exemptarum aut monasteriis unitarum, ubi ab Episcopo moniti trium mensium spatio muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasticas seu alias ad ipsius Episcopi arbitrium debuerunt cogi, ita ut etiam, si ei sic expedire visum fuerit, ex beneficiorum fructibus alteri, qui id praestet, honesta aliqua merces persolvatur, donec principalis ipse resipiscens Officium suum impleat.... Quam prae-*

([19]) *Prompta Biblioth.*, alla parola « Censura », n. 17.

([20]) Vedasi quanto al riguardo abbiamo scritto sul *Monitore*, 1938, pag. 38, n. 22.

([21]) Chi tiene l'interim della Parrocchia, facilmente se ne scusa, o per l'incapacità o per il soverchio lavoro straordinario.

cedentem disciplinam magis practice ordinavit Codex: can. 2182 et sq., ut possit deveniri ad parochi remotionem ».

Non vi si dice affatto che per arrivare alla colpa grave si richieda il mese continuo o tre discontinui; ma semplicemente questo: i Parroci dopo tre mesi di colpevole negligenza, se, ammoniti, non si sono emendati, dal Vescovo debbono essere trattati colla maniera forte, non esclusa la rimozione dalla Parrocchia. Sicchè se dopo un certo periodo di alternative tra queste « *piccole sospensioni* » e l'omelia fatta, non si smette il facile e comodo sistema, il Vescovo deve passare alle censure vere e proprie; e non bastando neppure queste, senz'altro si viene alla remozione, a norma dei sacri canoni.

Posto ciò, la sospensione in parola, può benissimo prendere il ruolo di « MONITO »; forte sì, ma sempre monito.

4° *Il canone* 2382. — Questo canone viene addotto come obiezione, in quanto espressamente stabilisce che il Parroco sia punito a norma dei cc. 2182-2185, se trascura *gravemente* la predicazione nelle domeniche e nelle altre feste. *Grave trascuratezza*: dunque ci è anche una trascuratezza non grave. Perfettamente e d'accordo. La grave si punirà con pene via via più gravi, fino a raggiungere la massima: la remozione. La lieve sí punirà con una pena lieve. Tale ci sembra la sospensione di un solo giorno dalla messa, che potrebbe essere il primo gradino di quella scala, che, dietro la spinta della contumacia giunge fino all'ultimo, la perdita del beneficio.

5° *La sproporzione delle pene.* — L'ultimo argomento è questo: « Non sembra ci sia una proporzione fra la pena stabilita nel c. 347 per l'omissione di una sola omelia, con la pena stabilita nel c. 362 § 11, per l'omissione della catechesi agli adulti ». A controbattere questa affermazione ci basta una semplice operazione aritmetica, una piccola divisione.

SEI GIORNI di sospensione per SEI OMISSIONI *anche non consecutive* di catechesi portano ad *un giorno di sospensione* per *ciascuna omissione*. Parimenti per ogni omissione di omelia abbiamo un giorno di sospensione. Eguale pena: dunque la proporzione non manca.

Ci sarà, se mai, una diversità di metodo, ma la sostanza non muta. Nel caso dell'omelia omessa, la pena si applica subito; in quello della catechesi ritarda un pochino; però, raggiunto il termine fatale, di seguito, l'una dopo l'altra, si scontano tutte le omissioni avvenute.

25. A proposito di questa diversità di metodo, ci sia lecito congetturarne i motivi, che hanno guidato il legislatore:

a) l'omelia — vedi n. 16 sopratutto — ha una speciale importanza e necessità, almeno locale, per cui si è creduto doveroso assicurarle la massima continuità;

b) ciò è tanto vero, che mentre per il catechismo dei bambini e la catechesi degli adulti sono state concesse dispense o interruzioni, per l'omelia niente;

c) quindi si può giustificare appieno il metodo diverso, senza per altro scorgervi traccia di qualche anomalia canonica.

26. Si potrà tuttavia sussumere che se le omissioni invece di sei fossero solamente CINQUE, le precedenti rimarrebbero impunite; ecco quindi la sproporzione.

La pena, che si commina, vuole sempre implicitamente contenere in sè la figura di « monito », per cui, se essa produce il suo effetto, fermando il suddito, magari sull'orlo della colpa, niente di meglio può desiderare il legislatore, il quale, nello stabilire una pena ha di mira questa finalità: impedire al suddito di cedere alla tentazione, anzicchè vederlo soffrire, dopo essere caduto. Onde se il sacerdote negligente, avanti di raggiungere il traguardo della sospensione, s'arresta, la legge ha già ottenuto il suo scopo.

27. Nè crediamo che, per le omissioni impunite, sia il caso di rimproverare il legislatore per la sua indulgenza. Indulgenza alla fin fine più che giustificata, senza tuttavia essere incoerente. Mancando infatti la « eadem ratio », è giusto che non ci sia la « eadem legis dispositio ». La differenza tra l'una e l'altra materia c'è ed è rilevante abbastanza; l'abbiamo detto più volte, perciò non vi insistiamo.

28. Aggiungiamo solamente che per raggiungere la parità assoluta ci sarebbero due vie: o portare a SEI le omissioni della omelia, come per la catechesi, o calare a UNA le omissioni della catechesi, come per l'omelia. A qualcuno potrebbe piacere la prima via; ma nel caso nostro l'Ordinario potrebbe optare per la seconda; e poichè l'unica voce che ha peso è quella dell'Ordinario, prudenza vuole di acquietarsi e.... TACERE.

Can. Dott. LUIGI COZZA

LEGISLAZIONE CIVILE

Tutela delle cose d'interesse artistico o storico (*)

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089)

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Sono soggette alla presente legge le cose immobili o mobili, che presentano interesse artistico storico, archeologico o etnografico compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del ministro per l'educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3. — Il ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4. — I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non

---

* Abbiamo riferito a suo tempo (vedi *Monitore* 1939, pag. 205) le « Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia », emanate in data 24 maggio 1939 dalla S. Congregazione del Concilio. Ne è un bel riscontro e un complemento la legge civile del 1° giugno 1939 sulla « Tutela delle cose d'interesse artistico o storico », con la quale è stata coordinata ed aggiornata la legge del 20 giugno 1909, n. 364, circa le antichità e le belle arti, come pure tutte le modifiche e le disposizioni successive in tale materia.

comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5. — Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6. — Sono soggette alla vigilanza del ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7. — Il ministro per l'educazione nazionale vigila perchè siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8. — Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9. — I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10. — I provvedimenti, adottati dal ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II. — *Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose.*

Art. 11. — Le cose previste dagli art. 1 e 2 appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla sopraintendenza competente.

Art. 12. — Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente sopra-

intendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perchè le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13. — Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14. — Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli art. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15. — Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli art. 2, 3 e 5.

Art. 16. — Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17. — Nei casi di cui agli art. 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L'ammontare della spesa è determinato con decreto del ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18. — I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente sopraintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli art. 2, 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del sopraintendente, il ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19. — Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purchè ne sia data immediata comunicazione alla sopraintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20. — Il sopraintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli art. 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al sopraintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

Trascorso tale termine senza che il ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21. — Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22. — Con disposizione dei competenti sopraintendenti sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli art. 1, 2 e 3.

(*continua*).

RECENSIONE

FABER G., *Il prezioso Sangue*. Considerazioni sul prezzo della nostra salvezza. Traduzione del Salesiano Eugenio Pilla. In-8° di pp. 337. Torino, S. E. I., 1939. — L. 8.

« È un libro d'oro, scrive nella sua introduzione Mons. Ernesto Coppo, è un libro dal quale le anime possono ricavare un inesauribile alimento al proprio amore verso Gesù ».

Facciamo nostro l'encomio del Rev.mo Vescovo. Tutte le opere del Faber sgorgano dal tesoro del suo cuore e leggendole si ha l'impressione di essere di fronte a un'anima candida, amante di Dio e degli uomini e sempre ottimista. Così che la loro lettura fa anche per questo lato del bene, eccitando nel lettore il desiderio di diventare migliore.

La nuova traduzione della bell'opera risponde a un desiderio sentito dei lettori del P. Faber, perchè rende bene il pensiero dell'A. in una lingua prettamente italiana: l'aver poi diviso i lunghi, forse troppo lunghi, capitoli in numerosi paragrafi preceduti dai titoli che compendiano il contenuto dei singoli, facilita la lettura e la comprensione dell'opera, tanto degna d'esser letta e meditata.

CARLO BERSANI, C. M.

Nihil obstat quominus imprimatur: F. CARPINUS, *rev. del.*

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

IL CARDINALE

CASIMIRO GÉNNARI

(1839-1914)

Gloria magna est sequi Dominum.
Eccli., XIII, 38

ROMA
TIP. SOC. EDITRICE DEL LIBRO ITALIANO
1940

Nello scorso anno 1939 *ricorse il centenario della nascita e il venticinquesimo della morte del Card. Gennari. Dal 27 dicembre* 1839 *al* 31 *gennaio* 1914 *questo pio e dotto uomo trascorse un'esistenza santa ed operosa dedita pienamente a Dio nel culto della scienza e della virtù, alla santificazione propria, al decoro del sacerdozio ed a vantaggio della Chiesa e delle anime: e con tale vigore che oggi, alla distanza di cinque lustri, ne perdura ancora vivo il ricordo e l'ammirazione.*

Le due date non sono passate inosservate. Il Rev. P. Albergamo, O. F. M., ne fece un cenno ne L'Avvenire *di Roma del* 24 *giugno* 1939 *con un articolo pieno di affetto e di commossa venerazione.*

A Conversano, che fu sede vescovile del Cardinale, per iniziativa di S. E. Mons. Falconieri, il 31 *dicembre, coll'intervento di parecchi Vescovi della regione, delle pubbliche autorità e del Seminario Regionale, fu celebrato un solenne Pontificale di suffragio e Mons. Pasquale Antonelli, già segretario del Gennari, tenne un discorso intessuto di ricordi personali, presentando l'esimio Porporato come padre, guida e luce ed esaltandone le virtù ed il gran bene operato.*

In tale occasione l'E.mo Card. Maglione, a nome del Santo Padre fece pervenire al Comitato promotore della celebrazione una Lettera di plauso per l'iniziativa, con queste espressioni di lode al Card. Gennari:

" Egli congiungendo all'elevatezza dell'ingegno squisitezza di sentimento e ardore fattivo, seppe creare istituzioni benefiche che fioriscono ancora, come pure seppe diffondere una luce di dottrina e di virtù che a molti segnò la via sicura per innalzarsi nella contemplazione delle verità e nella attuazione degli ideali evangelici. Egli fu un alto ingegno a servizio di un nobile cuore per la causa di Dio, per il progresso della religione e per il trionfo dei principî eterni, che assicurano agli individui e alle collettività la felicità, la sicurezza e la pace ".

Il Monitore, *che al Card. Gennari deve la sua esistenza e la fama che ancora gode, non poteva essere estraneo a un così importante avvenimento. È per questo che al finire dell'anno doppiamente giubilare ripresenta, dopo tanti*

anni, agli occhi de' suoi lettori le venerate sembianze del suo fondatore con i brevi cenni biografici che l'accompagnano.

Eccola, l'immagine. Gli occhi, il volto, tutta la persona del Gennari rivelano il lume dell'intelligenza e la dolcezza del cuore che ne improntarono l'intera vita e che svelandone l'interna bellezza ne rendono più caro il temperato fulgore.

La biografia vorrebbe pure dar maggiore risalto a questo mite fulgore, perchè ai superstiti che ebbero in venerazione il pio Cardinale lampeggi di rinnovata luce.

Il merito di questo tenue omaggio non è tutto nostro, ma si deve anche alla pietà di congiunti e di antichi discepoli del Gennari, che nel segreto del cuore e nel silenzio dei lunghi anni trascorsi rimasero fedeli alla sua illustre memoria. Quasi un anno fa uno dei suoi intimi d'un tempo ci scriveva: '' Sono assai lieto dell'avere voi accolta la mia proposta per una commemorazione di quel santo e dotto Cardinale che fu Casimiro Gennari. La pubblicazione che voi promettete di fare troverà il plauso generale di quanti ebbero la fortuna di conoscere quel grande Prelato e di usufruire delle opere sue ''.

Ma quel che più importa, i congiunti e i discepoli, insieme alla incoraggiante proposta, che corrispondeva all'intimo nostro desiderio, ci fornirono pure un discreto numero di documenti manoscritti e stampati e varie informazioni orali, che ci hanno resa possibile l'esecuzione e consentito di dare ai seguenti cenni qualche sapore di novità. Non potemmo pubblicare questa nostra modesta commemorazione entro il termine previsto; ma l'aver dovuto differire ci portò il vantaggio di aumentare alquanto il materiale documentario.

Queste pagine che ne abbiamo potuto ricavare, se anche non rispondono all'attesa di chi le ha richieste e le attende, siano almeno un omaggio sincero, benchè tenue, alla santa memoria del Card. Gennari, siano, secondo una bella frase (Iudith, XVI, 23) *un'offerta « in anathema oblivionis », contro la caducità del tempo, che ogni cosa più fulgida e cara suole coprire di polvere e d'oblio.*

ASSESSORE DEL SANT'OFFIZIO

L SACERDOTE

Nell'elogio funebre recitato a Lecce in morte del Card. Gennari il canonico De Sanctis tra l'altro disse: « Nelle brulle rocce della Calabria non è interrotta la nobile tradizione di menti elette irradiate dagli splendori della scienza e di cuori generosi temprati alla fibra di apostoli; nella terra dei Bruzi palpitano sacerdoti dotti, veri ministri del Signore, che sanno essere la luce del mondo e il sale della terra, ministri che al pari di Gesù prima d'insegnare con la parola e la dottrina, edificano con l'esempio e divengono grandi ».

Pur nella enfasi oratoria, queste parole sono vere, sia che si tratti in genere della terra calabra e lucana, che in ogni tempo ha dato egregi uomini all'Italia e alla Chiesa, come in particolare del Card. Gennari, suo illustre figlio e bell'esempio di cristiana grandezza. La grandezza di lui ci sembra espressa in quel detto della sapienza umana e divina: « Gloria magna est sequi Dominum » (Eccli., XXIII, 38) che S. Ambrogio (De Abr. Patr., I, 2) spiega con le note parole: « Hoc quod pro magno inter septem sapientum dicta celebratur, *Sequere Deum,* perfecit factoque sapientum dicta praevenit ». Il Gennari ha seguito Iddio — cosa comune a molti — in un modo non comune nello stato ecclesiastico; l'ha seguito fedelmente da sacerdote, da Vescovo, da Cardinale: questa è la sua pura invidiabile gloria, è il contrassegno che lo ha distinto, si può dire, fin dai primi anni e gli rimase impresso per tutta la vita.

Casimiro Gennari vide la luce il 27 dicembre 1839 in Maratea, grossa borgata della provincia di Potenza sul Mar Tirreno nel golfo di Policastro, da Nicola e Gaetana Crispino. La sua famiglia era tra le più cospicue del Comune ed informata a sentimenti liberali e patriottici. Un suo prozio, Mons. Onofrio Gennari, morto in Napoli nel 1805, era Vescovo di Montemarano (sede soppressa ed aggregata a Nusco). Il padre aveva fatto gli studi giuridici a Napoli ed iniziato in Potenza l'esercizio professionale, ma accusato di Carboneria nel periodo della restaurazione borbonica era stato obbligato di ritirarsi a Maratea.

Fin dallo svegliarsi della ragione il fanciulletto sembrò attingere dalla madre piissima insieme con la gentile educazione quella pietà che poi ebbe sempre tanto cara. L'ingegno ebbe acuto e penetrante, il cuore affettuoso e puro, l'indole svegliata e volenterosa, e ciò gli valse a rendere presto frutti eccellenti di quei germi di sapienza e di virtù che l'educazione domestica gli aveva infusi nell'animo.

Mostrando una rara attitudine ed inclinazione agli studi, dopo le prime scuole fu inviato a Salerno per compiervi gli studi secondari nel Reale Collegio, che era diretto dai Padri Gesuiti. Non tardò a farsi notare per la dolcezza dell'indole, pel candore dell'anima e dei costumi e per l'acume dell'ingegno. I suoi superiori e maestri ne andavano superbi e gli avevano posto un singolare affetto. Di frequente il Padre Ministro, postillando le sue lettere alla famiglia, ne elogiava la pietà e diligenza, chiamandolo volentieri « benedetto angeletto », « pianta del paradiso e non di questa terra » e « il vostro e nostro Casimiro ». In una di tali lettere informava il padre che il figlio aveva conquistato il premio dei Gigli d'oro, distinzione singolarissima di quel tempo, della quale il giovinetto non aveva fatto parola ai genitori: esempio di modestia straordinaria per la sua età e condizione.

Si avvicinava intanto l'età della scelta dello stato. Le naturali qualità e disposizioni, l'educazione ricevuta in famiglia, il genere degli studi e la formazione che attualmente gli veniva impartita, contribuirono assai ad inclinare Casimiro allo stato ecclesiastico, per il quale sentiva una forte attrattiva. Non aspirava tanto ad aggregarsi al clero secolare quanto ad entrare in una comunità religiosa; e siccome la Compagnia di Gesù gli era più vicina e più conosciuta ed amata, per la consuetudine d'ogni giorno e per gli esempi di dottrina e di virtù che gli davano i suoi precettori, perciò egli la prescelse e dopo aver riflettuto ed essersi consigliato e raccomandato a Dio nella preghiera, se ne aprì col padre e gliene chiese il consenso.

È stato scritto che il padre di Casimiro di fronte a lui prese l'atteggiamento di reciso assoluto diniego e ciò per la ragione che essendo l'unico figlio maschio voleva dargli stato nel secolo e così perpetuare la famiglia. Invece, probabilmente non gradiva che Casimiro entrasse in una comunità religiosa, perchè era lo stesso che perderlo per sempre; ma non si oppose in seguito alla sua entrata nel clero secolare, e quando il giovane assecondandone il desiderio chiese di entrare nel seminario di Cassano sua diocesi, Nicola preferì mandarlo a Napoli, dove avrebbe compito meglio gli studi, gli somministrò il denaro e gli aiuti necessari, allora e per tutto il tempo del suo tirocinio.

Napoli fu dunque prescelta: Napoli, capitale del Regno, metropoli del Mezzogiorno, fornita in ogni tempo di sacerdoti esimi per virtù e per sapere, era un luogo quanto mai adatto allo scopo; giustamente quindi Napoli fu chiamata la patria del suo ingegno, la culla del suo sacerdozio.

Quando il pio giovane vi si recò nel 1858, contava diciannove anni. Fece il corso de' suoi studi sacri da alunno esterno in un collegio per giovani che aspiravano al sacerdozio, diretto con molto onore e con pari profitto dai Padri della Compagnia di Gesù. V'erano superiori e maestri celebri, quali i Padri Pesatore e Ferrante, e sotto la loro guida e magistero il Gennari percorse egregiamente la sua carriera. Gli giovò poi moltissimo per la formazione

dello spirito l'essersi aggregato alla cosidetta *Congregazione dei Chierici forestieri*, nobile istituzione che accoglieva il fiore delle diocesi meridionali e sotto la direzione del piissimo canonico Francesco De Felice contribuiva efficacemente alla formazione d'un clero degno.

Gli studi teologici di Casimiro ebbero un ottimo esito, com'era del resto da aspettarsi. Ma come egli stesso ebbe poi a dire, non conseguì alcuna laurea, nè in teologia nè in diritto canonico, le quali a quel tempo si conferivano ancora, almeno nominalmente, dalla Regia Università, nè vi pensò più in seguito.

Mentre il giovane avanzava negli studi, avanzava pure negli ordini sacri. L'anno 1860 fu ammesso alla prima tonsura, indi agli ordini minori; nel 1861 fu promosso al suddiaconato, l'anno seguente al diaconato. L'ordinazione sacerdotale non gli fu conferita in Napoli, ma a Cosenza, dal suo Vescovo diocesano Mons. Bombini, che vi si era rifugiato qualche anno prima e che volle per sè il piacere d'imporre le mani a quel suo eletto ed amato figlio.

Appena ricevuta la sacra ordinazione D. Casimiro lasciò Cosenza e raggiunse Paola, disegnando di raggiungere quanto prima Maratea per mare ed ivi celebrare la prima Messa. Ma le gravi condizioni atmosferiche che impedivano la navigazione non glielo permisero e nella sua lunga forzata attesa ebbe il compenso di poter dire la sua prima Messa nella patria di S. Francesco di Paola, il Santo della carità.

Diventato ormai sacerdote, libero di sè, in condizioni agiate e in seno alla famiglia che molto lo amava, D. Casimiro correva il pericolo di darsi facilmente ad una vita comoda e senza cure nè noie. Egli se ne guardò bene, e sorretto da quello spirito sacerdotale che aveva attinto negli anni di preparazione, si diede fin dal principio ad una vita di intensa azione, allo scopo di spargere in bene delle anime quei tesori spirituali che il Signore gli aveva conferito in larga misura. Ne' suoi propositi di apostolato fu assecondato dal suo buon parroco D. Luigi Marini d'Armenia e dal vicecurato di S. Lucia.

Si propose come regola di condotta di non ambire nè cercare, anzi di rifiutare qualunque funzione, carica o ministero al quale fosse annesso un lucro materiale, pago del benessere che gli veniva dalla famiglia; quanto al resto, non vi fu ministero che egli non accettasse con gioia pur di far del bene alle anime.

Dato che la popolazione di Maratea era in gran parte agricola e nelle domeniche e feste ascoltava la Messa di buon mattino e poi si recava ai campi per rimanervi fino a sera, D. Casimiro due ore prima del levar del sole si portava alla chiesa parrocchiale, riceveva le confessioni, celebrava e predicava. La sua predicazione in forma di omelia o di catechismo era, si può dire, d'ogni giorno; ve n'era una speciale, detta la serotina, che usava tenere la sera del sabato e della domenica. Sovente dava pure corsi di predicazione straordinaria; pia pratica del mese di maggio, quaresimali, esercizi spirituali e missioni al popolo, Per queste ultime si univa a qualche altro buon sacerdote e insieme

percorrevano i paesi della Lucania e della Calabria, riportandone benedizioni e larghi frutti di salute fra quelle buone e semplici popolazioni.

Per la gioventù ebbe cure speciali. Adattato a sala di adunanze il piano superiore della sagrestia di S. Lucia, vi raccoglieva l'Oratorio serale della Congregazione di S. Luigi. La sua presenza assidua e la sua infuocata parola erano un forte stimolo per quella gioventù ad imitare le virtù del loro angelico Patrono ed a schivare le insidie ed i pericoli della loro età. Di questo santo apostolato scrive Mons. Lamberti, successore del Gennari nella sede di Conversano: « Ancor giovane, non pago di condurre i suoi coetanei a virtù, di innamorarli di Gesù e della Chiesa, pose studio speciale nel togliere loro di mano libri cattivi e pericolosi, lietissimo quando copia di avvelenati volumi comprati anche con suo grande dispendio, portava a casa e bruciava ».

Se lo zelo attivo di D. Casimiro otteneva effetti prodigiosi, bisogna però dire che il segreto della sua efficacia consisteva in buona parte nell'andare unito all'esempio d'una vita edificante e veramente sacerdotale, che da sè sola valeva quanto e più d'una tacita ma eloquente predicazione Il barone Luigi De Matteis, che lo conobbe a fondo fin da quei primi anni, scrisse più tardi di ritenere ciò « invidiabile fortuna », aggiungendo quanto segue: « Quel semplice sacerdote era l'esempio, il lustro, l'orgoglio di quel clero, era l'infaticabile apostolo, l'ammirazione e l'edificazione di quel popolo ».

È del tutto fuori dall'ordine di idee e di fatti che abbiamo seguito finora la strana avventura che toccò al Gennari in questi primi anni. La riferiamo con le stesse parole d'una persona di Maratea.

« Il giovane sacerdote aveva il pio costume di recarsi ogni sera a visitare la miracolosa statua della B. V. del Rosario, veneratissima da tutto quel popolo, nella chiesa delle Suore della Visitazione. Una sera dunque mentre usciva dalla chiesa fu aggredito da malviventi i quali, non si sa se per prendersi un barbaro gusto o per quale altra ragione, lo afferrarono e con funi lo legarono ad uno dei grossi alberi che tuttora esistono sul sagrato della chiesa. Rimase così per parecchie ore solo, legato, impotente a muoversi, ma nella più grande pazienza, finchè un uomo che passava a caso di là vedendolo, e mosso a compassione, lo sciolse ed egli se ne andò libero. E mentre si attendeva che quei tali dovessero pagare alla giustizia il fio della loro audacia, furono invece da lui generosamente perdonati ».

Un'opera di genere tutto speciale e che non doveva morire con lui, ideò D. Casimiro in quei primi anni di sacerdozio. Nelle sue frequenti peregrinazioni e nelle abituali relazioni col clero dei dintorni, egli ne aveva conosciute a fondo le spirituali necessità, accresciute dall'isolamento proprio dei sacerdoti in cura d'anime specialmente in campagna, e riflettendo al modo di venir loro in aiuto, ebbe la santa ispirazione di fondare un bollettino che periodicamente fornisse

loro un prontuario delle discipline ecclesiastiche e li aiutasse nel governo di sè stessi e delle loro parrocchie. Di qui ebbe origine il *Monitore Ecclesiastico*.

A quanto pare, la nascita del *Monitore* si deve pure occasionalmente ad un fatto in apparenza spiacevole, ed è che, morto Mons. Bombini, fu nominato Vescovo di Cassano, nella cui circoscrizione era Maratea, Mons. Alessandro M. Basile, Redentorista, il quale si diede con lena a risvegliare la vita cristiana nel clero e nel popolo, che in causa dei gravi torbidi politici aveva lungamente languito. Ora il nuovo Pastore, fosse per misura disciplinare, oppure per mettere alla prova il suo clero, fece ritirare le pagelle di confessione Anche il sacerdote Gennari fu colpito da questa disposizione e, paralizzato nella sua principale attività, si volse a cercarne un'altra. Questa fu di chiudersi in una vita di ritiro e di studio, che gli servì di preparazione all'uscita del *Monitore*.

Comunque sia di ciò, il fatto è che nel 1873 o 1874 Mons. Basile fu in Maratea per la visita pastorale e certamente in quella occasione il Gennari dovette manifestargli l'idea del periodico. La dovette manifestare anche a Mons. Cione, Vescovo di Policastro, che egli conosceva, perchè di frequente passava per Maratea. Il *Monitore* uscì di fatto poco appresso, nel 1876, con la benedizione del Sommo Pontefice e portando nella testa le parole: « Opera promossa dai Vescovi di Cassano e di Policastro ».

Il nuovo periodico, per quanto apparso in forma modesta, piacque subito per lo scopo e per il metodo ed ebbe un'accoglienza cordiale, come di amico, specialmente dal clero parrocchiale, che ne aveva più bisogno e cominciò presto a sentirne il beneficio. Mons. Tripepi, scrivendone nel suo periodico « Il Papato », 1876 n. 284, lo chiama fin d'allora « pubblicazione opportunissima e di grande utilità per il clero » e aggiunge che le sue varie rubriche « offrono veramente a tutti gli ecclesiastici la conoscenza dei documenti più necessari e l'offrono con egregio metodo, con degna dottrina, con giudiziosa disposizione, con opportunità manifesta ». Naturalmente la lode risale dal periodico al suo ideatore, fondatore e principale sostenitore.

Uno dei primi e più immediati effetti della provvida pubblicazione fu il contributo che diede all'opera di risveglio e di ricostruzione religiosa nelle due diocesi di Cassano e di Policastro. Quali e quanti ne dovesse apportare in seguito al clero di tutta l'Italia, forse allora nemmeno il suo autore se lo immaginava.

Il Vescovo di Cassano non potè a meno di riconoscere il valore del giovane sacerdote e se ne valse preponendolo alla Conferenza dei Casi Morali del Clero. Mons. Pistocchi, già Vicario Generale di Cassano ed allora Vescovo di S. Marco e Bisignano, volle nominarlo canonico *ad honorem* della sua Cattedrale di S. Marco. Onori certo meritati dall'umile sacerdote, che preludevano ad altri assai maggiori.

IL VESCOVO

Nell'avviare la pubblicazione del *Monitore*, dedicandovi tempo, sostanze e salute il Gennari, come ebbe più tardi a dire, era mosso anche dalla speranza che i superiori sapendolo occupato non lo avrebbero distolto da' suoi studi e ministeri e l'avrebbero lasciato nel suo tranquillo angolo di Maratea. Avvenne invece tutto il contrario. Per mezzo del *Monitore* la fama della sua dottrina e del suo zelo varcò presto i confini della sua patria e si estese in tutta Italia; dovunque, anche nelle più alte sfere ecclesiastiche, si acquistò una grande stima, e, nonostante la sua ripugnanza, questa gli aprì la via alle cariche ed agli onori supremi.

Leone XIII conosceva il Gennari, sopratutto attraverso il periodico e attendeva l'opportunità di ricompensarne il lavoro, esaltarne il merito e giovarsi de' suoi doni in più largo campo. Quando dunque si rese vacante la sede vescovile di Conversano, pose gli occhi su di lui e disegnò di nominarlo Vescovo di questa sede. Appena che il Gennari per mezzo di un prelato suo amico ne ebbe sentore non si può dire quanto ne fu sgomento: « La sua lettera mi ha fatto sorgere dubbi tormentosissimi... Io non sono atto a governare o ad amministrare checchessia. Sono fatto per la solitudine, nella quale mi adopero, secondo le mie forze, pel bene del clero e di queste anime. D'altra parte il chiamarmi ad altri offici sarebbe far morire quel piccolo periodico che sto compilando... Quel timore poi concepito dalla sua lettera mi ha così sconcertato, che a solo pensarci mi fa tremare. Per carità scongiuri la tempesta, che potrebbe scoppiare improvvisa... ». E si adoperò a tutto potere onde il pericolo fosse stornato,ma Leone XIII tenne fermo. Scrisse allora ad un amico: « È scoppiata la tempesta e ne è uscita una nomina a Vescovo di Conversano ». Egli fu preconizzato nel Concistoro del 13 maggio 1881. Due giorni dopo in Roma, nella chiesa di S. Alfonso all'Esquilino ricevette la consacrazione episcopale.

Non è esatto, sia detto di passaggio, ch'egli avesse mai promesso al padre di non abbandonare le sorelle Angiolina e Rosina, che pure amava moltissimo, e che per tale motivo avesse tentato di rinunziare. Le ragioni della rinunzia consistono nella sua profonda umiltà e nella preoccupazione per l'avvenire del *Monitore*. D'altra parte egli non era uomo da sottrarsi a un dovere per vedute temporali o affetti familiari.

Promosso all'episcopato alla maniera degli antichi Padri, cioè dopo averlo meritato e ricusato, Mons. Gennari lo riguardò non già come un onore, ma

come un peso ed uno stimolo a soffrire e ad immolarsi, non come una fortuna, ma come un posto di sacrificio, che l'obbligava, come scrive S. Francesco di Sales, a vivere una vita tutta celeste, elevata al disopra del mondo e dei sensi. Dal giorno della consacrazione prese a considerare Conversano quale sua seconda patria e senza rimpiangere il passato, fece quanto scrive l'Apostolo, « ad ea quae sunt priora extendens seipsum » (Philip., III, 13).

Per meglio conoscere le sue pecorelle, appena entrato in diocesi aprì la Visita Pastorale e la compì recandosi in persona in ogni singola parrocchia. Predicò ovunque e gli fu dato di estirpare abusi ed introdurre benefiche istituzioni.

Volgendo quindi le sue cure ad altri bisogni, volle condurre a termine i restauri della Cattedrale, fece riparare altre chiese ed una ne eresse dalle fondamenta in onore di Maria. Ma più ancora degli edifici materiali standogli a cuore gli spirituali, volle risvegliare nelle parrocchie la vita religiosa, anche là molto scaduta per la infelicità dei tempi, e all'uopo scelse fra i migliori sacerdoti quelli che destinava al ministero delle anime in qualità di curati, vicecurati e coadiutori.

Altrettanto fece per il Seminario diocesano, contando di allevarsi una nuova generazione di pii e zelanti sacerdoti per riempire i vuoti che la morte aveva fatto nelle file del clero e sopperire alle esigenze dei tempi nuovi. Provvide perciò con ottimi soggetti al governo, insegnamento e spirituale direzione degli alunni. Essendovi poi chierici, cui la povertà non consentiva di versare la pur modestissima retta di convittore, stabilì di tenerli tutto il giorno con sè nell'episcopio e nell'intento di formarli a quella solida pietà che è indispensabile ad ogni buon sacerdote, ogni giorno li faceva assistere alla sua Messa e per turno si faceva rendere conto del soggetto della meditazione, che poi egli con molto garbo sapeva applicare ai doveri del buon seminarista. Inoltre, ad ottenere una migliore disciplina, a sue spese innalzò d'un piano il palazzo vescovile riprendendolo dalle fondamenta e nel nuovo fabbricato sistemò gli alunni poveri, denominandolo appunto *Ospizio dei chierici poveri*.

In fatto di scelta dei giovani aspiranti al sacerdozio seguiva la norma dei migliori Pastori di diocesi: più sollecito della qualità che del numero, escludeva dal santuario chi mancava di vocazione e di spirito ecclesiastico, senza però trascorrere ad un eccessivo rigore.

Un altro campo nel quale spiegò il suo zelo fu quello, sempre sconfinato per un pastore d'anime, della carità. « Con impareggiabile dolcezza e affabilità, scrive il suo immediato successore, benignamente accoglieva tutti, a tutti era largo di conforto e di aiuto. A giovani egli distribuì abiti, libri, sussidi, patrimoni sacri, soccorsi d'ogni maniera. Molti tenne a scuola o in istituti a sue spese, fino a corsi terminati. Altri avviò al sacerdozio, fornendoli del necessario. Giovinette ottennero da lui letto e corredo per collocarsi in onesto matri-

monio. Madri ebbero di che nutrire e vestire i loro figli e di che provvedere ai bisogni di casa; infermi soccorsi di cibo e medicine; poverelli la pigione di casa, onde non esser gettati sul lastrico ».

La sua multiforme attività per il bene delle anime non mancò di richiamare prima l'attenzione ed indi l'ammirazione dell'intera diocesi, ed il clero stesso vedendolo instancabile all'opera, diceva: « Questo Vescovo fa per davvero ». E i frutti di rinnovamento non tardarono a venire.

Ma ciò era lungi dall'esaurire l'attività di Mons. Gennari. Oltre ad essere il Pastore d'anime egli rimaneva sempre lo studioso, il direttore del *Monitore*. Chi lo conobbe da vicino scrisse de' suoi anni di episcopato: « La sua povera stanza sembrava il tempio della scienza sacra. Libri, quaderni, manoscritti, bozze di stampa, periodici, lettere erano schierate e disposte sul tavolo e un po' dappertutto sui pochi modestissimi mobili ed egli, appena aveva un po' di tempo libero, lì in mezzo a preparare o correggere sermoni e lettere pastorali, a svolgere casi e consultazioni, a sbrigare l'enorme corrispondenza, a correggere bozze e a redigere il *Monitore*, cosa questa che volle tutta e sempre per sè, da sacerdote, da Vescovo e da Cardinale, fino alla morte ».

Nella sua funzione di capo della diocesi Mons. Gennari ebbe necessariamente frequenti relazioni con le autorità civili. Rispettoso ed ossequiente verso di loro, le appoggiò secondo l'occasione nei limiti consentiti dalla sua posizione e dalla coscienza del suo dovere, non esitando al bisogno, di levare coraggiosamente la voce. D'altronde, memore del detto dell'Apostolo « Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus » (II Tim., II, 4), fu sempre alieno dal parteggiare e dall'immischiarsi nelle faccende politiche. Animato sempre da spirito benevolo e conciliativo, più tardi, quand'era già Cardinale, ne diede una prova spezzando una lancia in favore della conciliazione tra Chiesa e Stato, ed uno dei maggiori giornali liberali di Roma gli rese questa leale testimonianza: « Egli apparteneva alla tendenza moderata del Sacro Collegio e fu uno dei primi a patrocinare l'intervento dei cattolici alle urne politiche con un opuscolo che destò molto rumore. Era grandemente stimato dal Papa e dai suoi colleghi, sopratutto per il suo temperamento alieno da qualsiasi intrigo e disposto a indulgere facilmente ».

Se Mons. Gennari era d'indole mite e schiva di mettersi in mostra, tuttavia occorrendo non dubitò di levare alta la sua voce e di esporre sè stesso per la salvezza altrui, come avvenne nell'occasione d'una violenta sommossa popolare scoppiata in Conversano.

Era il 20 maggio 1886. Per una delle solite beghe di partito, i contadini rientrati dalle campagne avevano presa d'assedio ed incendiata la sede municipale e scorrazzavano furibondi per le vie della città. Il fuoco divampando minacciava il teatro e già lambiva la chiesa di S. Francesco. Mentre i signori del paese « vittime designate al furore popolare » erano rifugiati e nascosti nelle proprie

NEO CARDINALE

case e la stessa forza pubblica era ridotta all'impotenza, Mons. Gennari, appena avvisato, in compagnia d'un canonico e del segretario accorse, penetrò nella chiesa e tra il fumo raggiunto a tastoni l'altare, riuscì a mettere in salvo il SS. Sacramento. Scese poi in mezzo alla folla inferocita e a stento la indusse a smettere i vandalismi. Le fiamme intanto propagandosi lambivano già l'insegna d'una bottega che era piena di petrolio e d'altre materie infiammabili. Egli se ne avvede, ed afferrato lo schienale d'una seggiola infranta sale sulle spalle del canonico e dopo molti sforzi riesce a buttare a terra l'insegna avanti che succedesse un nuovo disastro.

Questo atto fu altamente lodato. Il R. Prefetto di Bari gli scrisse una nobile lettera di ringraziamento. Il Consiglio Comunale di Conversano si adunò in Seduta straordinaria « in una delle sale del Palazzo Vescovile, adibito provvisoriamente ad uso dell'Ufficio Comunale attesa la distruzione del Palazzo Municipale » per decretare un voto unanime di plauso al Vescovo per il suo « atto di abnegazione e di eroismo », e nel verbale che se ne stese fu proclamato che al nome del Gennari « tra tanti titoli sarà associato quello più immortale di salvatore della Città nostra ». Gli fu esibita anche una decorazione civile, ma egli modestamente se ne schermì.

Salvo questo doloroso episodio, non sembra che la città e la diocesi di Conversano abbia causato dolori e noie speciali al suo Vescovo. Se non che la stessa condizione di Pastore con le inerenti sollecitudini del governo, gli esterni contrasti ed i timori interni — « foris pugnae, intus timores » dei quali parla S. Paolo (II, Cor., VII, 5) — a lungo andare si aggravarono tanto da diventare un peso insopportabile. Per questo Mons. Gennari definiva l'episcopato un « pelagus laborum et aerumnarum abyssus ». Per buona sorte la sua imperturbata serenità, la carità inesausta verso le anime a lui affidate, il pieno abbandono di sè in Dio gli faceva lietamente affrontare e vincere ogni più dura prova. A due mezzi specialmente egli ricorreva nelle sue difficoltà, la preghiera ed il consiglio: « Con la preghiera e col consiglio non si sbaglia », era la sua massima.

La sua pietà ed orazione aveva del singolare. Al pari di S. Alfonso de' Liguori, col quale aveva più d'un tratto di somiglianza, egli era devotissimo del SS. Sacramento e di Maria V., pregava in privato ed in pubblico ed all'orazione dava parecchie ore del giorno e della notte.

Quanto al consiglio, egli, uomo di vasta dottrina e di provata esperienza, non disdegnava di chiederlo ad altri, fossero anche persone semplici e alla buona, e vi si atteneva, preferendo il parere altrui ai proprii lumi, appunto conforme a quel detto dello Spirito Santo: « Ne innitaris prudentiae tuae » (Prov., III, 5).

Un'altra forza interiore che sorreggeva Mons. Gennari nel suo arduo compito era l'amore. Egli amava sinceramente e soprannaturalmente i suoi buoni diocesani e così rimase fedele alla sua mistica sposa, non atterrito per l'au-

mento del lavoro quando nel 1886, per la morte di Mons. Pedicini, fattasi vacante la diocesi di Bari, per un anno e mezzo ne tenne l'amministrazione, nè lusingato allorchè nel 1892 il Papa gli offrì di promuoverlo alle sedi riunite di Trani, Barletta e Bisceglie.

V'ebbe in occasione di questa traslazione uno scambio di lettere tra l'Uditore di S.S. e Mons. Gennari, che gli fece osservare: « Benchè sia disposto sempre a compiere il volere di Sua Santità, riconoscendo in esso la volontà di Dio, posso dirle che con dispiacere lascerei questa diocesi di Conversano della quale sono contento e da cui ricevo, nel generale, ricambio di benevolenza. Dopo undici anni che l'amministro, le povere mie fatiche or mi danno di raccoglierne qualche frutto e sarebbe non lieve pena e discapito se dovessi allontanarmene ». Altra difficoltà, la compilazione del periodico: « Mal potrei proseguirlo in una diocesi più vasta, che richiederebbe cure più gravi e più assidue ». Anche la diocesi di Conversano, costernata del pericolo di perdere il suo buon Vescovo unì le proprie preghiere alle sue suppliche, e il fatto è che Mons. Gennari non venne trasferito. La gara d'affetto tra i diocesani e il Vescovo fece dire a questi: « Dalla mia diocesi ho ricevuto tratti molti di docilità e di benevolenza, ed ora soprattutto di sentito amore ».

Infatti la sua condotta, le sue fatiche, le sue opere parlavano troppo alto in suo favore perchè i sacerdoti e i fedeli insieme ad una grande stima e venerazione come di santo, non gli portassero un sincero profondo amore; e l'amore dei figli era un balsamo al cuore del padre.

Ma intanto erano passati quasi quindici anni e il peso dell'episcopato con la sua grave responsabilità s'era fatto intollerabile all'umiltà e delicatezza di Mons. Gennari. « Quando sarà, andava ripetendo, che io possa dare un sospirone cento volte più grande di quello che diede S. Alfonso quando fu accettata la sua rinunzia? ».

Quel giorno venne finalmente ed i suoi voti furono adempiti. Nell'ottobre del 1895 il Card. Rampolla, Segretario di Stato, invita Mons. Gennari a portarsi a Roma perchè il Papa doveva conferire con lui. Vi si reca, si presenta a Leone XIII; questi lo accoglie con dimostrazioni di paterna benevolenza e gli dice: « Abbiamo maturamente considerato ed abbiamo stabilito di nominarvi Assessore del S. Uffizio ». Mons. Gennari, sebbene bramoso di deporre l'onore e il peso della diocesi, in quel momento provò un senso di terrore e di sgomento; ma il Papa, che lo aveva appunto chiamato a Roma perchè non rifiutasse, come aveva fatto per Trani, l'obbligò di presenza ad accettare. Un mese dopo veniva ufficialmente annunziata la nomina.

Il giorno che Mons. Gennari partì per Roma, con moto spontaneo tutti i negozi di Conversano furono chiusi e le autorità cittadine gli fecero scorta d'onore fino al treno.

A breve distanza di tempo il nuovo Assessore del S. Uffizio fu nominato

canonico dell'Archibasilica Vaticana, quindi elevato alla sede titolare arcivescovile di Lepanto, la cui provvista, fatta precedentemente, fu notificata da Leone XIII nel Concistoro del 19 aprile 1897. Nel medesimo Concistoro veniva preconizzato Vescovo di Conversano Mons. Antonio Lamberti, canonico teologo della metropolitana di Bari. Con questa nomina terminava l'amministrazione diocesana che Mons. Gennari aveva tenuto fino allora. Ma tra le sue nobili fatiche di Roma egli non cessò d'interessarsi della sua antica diocesi, mantenendo assidua relazione epistolare col successore e con le persone più qualificate del Clero e del popolo di Conversano.

IL CARDINALE

Fu Leone XIII che all'aurora del suo Pontificato riconobbe il nascente genio del Gennari coll'elevarlo all'Episcopato, e fu pure lui che al suo tramonto ne coronò la maturità col supremo onore della Porpora. Ciò fece nel Concistoro del 15 aprile 1901, creandolo Cardinale Prete del titolo di S. Marcello al Corso. Con lui furono pubblicati altri dieci Cardinali: Sanminiatelli Zabarella, Della Volpe, Dell'Olio, Martinelli, Skrbensky, Riboldi, Kniaz de Kozielsko Puzina, Bacilieri, Cavagnis e Tripepi.

L'elevazione del Gennari sollevò un coro unanime di approvazione e di plauso e se ne previde un gran bene per la Chiesa.

Da Conversano, presieduta dal Vescovo, partì per Roma una numerosa deputazione di sacerdoti e di laici. Un'altra ne venne da Maratea in compagnia del vecchio parroco D. Marini, giubilante per la gloria del suo illustre figlio, ch'egli aveva battezzato e prediletto sempre.

I Napoletani poi, i quali consideravano la gloria del Gennari quale gloria propria in quanto « potevasi dire che Napoli fosse la patria del suo ingegno », improvvisarono la pubblicazione d'un numero speciale del bollettino diocesano « La Settimana Religiosa », cordiale spontaneo, tutto spumeggiante di meritate lodi al nuovo Cardinale. Merita che se ne faccia un cenno.

Vi si inneggia al « Porporato, che non desiderò mai onori eppure li ebbe tutti ». Uno degli scrittori lo dice « vero tipo di operaio da semplice sacerdote, di zelantissimo pastore da Vescovo, di alto e sapientissimo Prelato da Assessore, oggetto di affettuosissima venerazione de' suoi innumerevoli ammiratori, fra i quali siamo superbi di annoverarci anche noi ». Un altro saluta in lui « un astro che sorge luminoso nel cielo della Chiesa militante » e del « laborioso e saggio Porporato » esalta « la non comune dottrina, la prudenza e saggezza degli atti, la squisita bontà delle maniere disposata a dottrina e prudenza ». « A tutti è nota la sua scienza, scrive un terzo, a tutti è nota la sua modestia mirabile, per la quale egli solo fra tutti pare che non sappia o non voglia ri-

conoscere il suo altissimo valore. I tratti della sua persona non fanno che accrescere in me quel senso di venerazione che già sentivo e sento potente ». Un altro stima « invidiabile fortuna » l'avere conosciuto ed ammirato il Cardinale fin dai primi anni del suo sacerdozio. Altri finalmente racconta: « Quando ebbi l'onore di vedere l'illustre Prelato in Vaticano fui compreso da quel senso di venerazione che si sente alla presenza di una grande anima che velandosi di umiltà lascia, senza volerlo, trasparire la luce di che ridonda. Dissi allora e lo ripeto anche ora: Se egli è tanto benevolo con chi è tanto piccolo e con le piccole cose, quanto dovrà essere grande il suo cuore! ».

Se gli ammiratori del Gennari esultavano in questo modo della sua elevazione, egli però non ne era abbagliato e nella grandezza del suo cuore riteneva doversi giovare della nuova posizione per servire sempre più e sempre meglio alla causa della S. Chiesa, della quale fu sempre devotissimo figlio.

Il campo di studio e di lavoro che gli si apriva dinanzi nella sua nuova posizione era quanto mai vasto e gravoso per lui che per ingenita virtù e per abito acquisito non era solito assumere un incarico alla leggera, ed accettato che l'avesse lo assolveva con la serietà dell'uomo di studio e con la coscienza dell'uomo di Dio.

A poco a poco fu fatto membro delle Congregazioni del S. Uffizio, dei Sacramenti, dei Religiosi, di Propaganda Fide, degli Affari della Chiesa Orientale e dei Sacri Riti. Gli fu affidato il protettorato di parecchi Ordini ed Istituti, ai quali tutti fu prodigo di consigli, di direttive, di incoraggiamenti e, ad un bisogno, di materiali soccorsi. Ricordiamo tra gli Ordini i Servi di Maria, i Chierici Regolari Minori o Caracciolini, i Frati Bigi del Ven. P. Lodovico da Casoria, le Povere Ancelle della Madre di Dio, le Suore Compassioniste Serve di Maria, le Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato a San Giorgio a Cremano, le Suore di Nostra Signora al Monte Calvario di S. Norberto, le Suore Bigie Elisabettine, le Ancelle del Sacro Cuore di Napoli e le Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Lecce.

Di queste ultime fu il primo Cardinal Protettore e la sua memoria presso di loro è sempre in benedizione: « Qual Padre non meno illuminato che tenero ha guidata e sorretta la nostra Comunità col consiglio e coll'interessamento alacre per lo spazio di ben dodici anni. Ogni venerdì si degnava di venire alla nostra Casa di Roma in via Merulana per farci una breve conferenza, a cui spesso partecipavano anche le studentesse pensionanti convittrici. I temi preferiti erano la perfezione della vita cristiana e religiosa, la grandezza e profondità dell'amore di Gesù Cristo per le anime nostre e il dovere di corrispondervi. Ogni anno per la festa di S. Francesco di Sales celebrava nella nostra cappella e prima della Comunione, preparate da un suo fervorino, ci faceva emettere i santi voti ».

Simile testimonianza hanno reso le Suore di N. S. al Monte Calvario. I

NEGLI ULTIMI ANNI

Frati Bigi della Carità e le Suore Bigie Elisabettine di P. Lodovico, memori della sua antica amicizia pel Ven. Fondatore lo chiesero come Protettore a Pio X e fu loro accordato il 7 dicembre 1903: « Potemmo così sempre meglio sperimentare la sua benevolenza paterna ».

Fu pure affidato al Card. Gennari il protettorato della Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani ed il Collegio Apostolico Leoniano di superiore educazione ecclesiastica. Questo Collegio, nato per volere di Leone XIII dalla Scuola Apostolica del P. Valentini ed al Pontefice sommamente caro, era ai primordi della sua vita. Il Card. Gennari contribuì a fornirgli un eccellente Rettore e a munirlo di sante leggi, ebbe parte alla gloria che s'acquistò nella sua breve esistenza, ed in morte gli legò la sua ricca libreria.

Non meno di Leone XIII, Pio X fin da quando era Patriarca di Venezia aveva in grande stima il Card. Gennari, e in una lettera che tuttora esiste lo ringrazia del « nuovo tratto di cortese gentilezza » per averlo onorato « col prezioso regalo della sua bellissima opera sulle Consultazioni Morali », si congratula con lui « pel diritto che si è acquistato alla gratitudine specialmente dei Vescovi e del Clero in cura d'anime » e gli augura dal Cielo « la retribuzione per tanti suoi meriti ».

Divenuto Pontefice il Card. Sarto nello svolgimento del suo programma « Instaurare omnia in Christo » ebbe nel Card. Gennari un valoroso, costante e devoto collaboratore.

Uno dei primi atti di Pio X fu quello di promuovere la Comunione frequente e di ammettere i fanciulli alla mensa eucaristica fin dalla loro prima età. È considerevole la parte che vi ebbe il Gennari. Dopo avere replicatamente sostenuta la duplice tesi nel *Monitore* ed in separati opuscoli, vi contribuì direttamente con elaborare i relativi decreti, che poi furono fatti di pubblica ragione, « Sancta Tridentina Synodus » e « Quam singulari ».

Risale pure sino ai primordi del Pontificato di Pio X la parte che il Gennari ebbe nella codificazione del Diritto Canonico. Fu lui a suggerirne l'idea a Leone XIII, il quale però gli rispose che egli era troppo vecchio per un'opera di tanta mole e che ne lasciava la cura al suo successore. Il Gennari tornò sull'argomento con Pio X ed ebbe buona fortuna. Il Papa gl'indirizzò una lettera in cui loda il suo « santo suggerimento » circa un'opera « troppo necessaria » e lo prega di « preparare un brevissimo Motu Proprio da spedirsi a tutti quegli E.mi Cardinali e Consultori che in seguito designeremo insieme come i più abili per tale lavoro ». Il Gennari eseguì il volere del Papa e preparò il Motu Proprio « Arduum sane munus », al quale seguì la Costituzione Apostolica « Providentissima ». La Commissione Cardinalizia risultò composta degli E.mi Ferrata, Gennari, Cavicchioni e Vives y Tuto, con l'incarico « ut paratos canones diligenter perpenderent, eosque iudicio suo immutarent, emendarent, expolirent» .

Lo studio profondo e diuturno cui il Gennari attese nel trattare sul *Monitore* le più svariate questioni di Diritto Canonico, specialmente quelle che oggi sogliono ricorrere, fu la precipua cagione che nella sua mente fece maturare e quindi proporre l'idea della codificazione ed aggiornamento delle leggi ecclesiastiche. L'opera immane non richiese meno di quattordici anni. Quando finalmente nel 1918 fu promulgato il Codice, la stampa meritamente esaltò quale autore principale il Card. Pietro Gasparri, al quale rimane intatta la sua gloria. Tuttavia non bisogna dimenticare la parte che vi ebbe il Gennari prima nel caldeggiarne l'idea poi nel lavorare per un decennio al suo compimento.

Va pure annoverato fra i meriti del Gennari l'appoggio che egli diede fin dal suo nascere alla Pontificia Opera della Preservazione della Fede, che oggi noi vediamo giunta a tanta floridezza ed attività.

Finalmente ricorderemo, tra le sue particolari benemerenze la causa di canonizzazione di S. Rita di Cascia ch'egli promosse vigorosamente, adoprandosi di più a diffonderne la divozione col pregevole opuscolo « La Santa degli impossibili ». Questo scopo se lo era prefisso fin da quando, Vescovo di Conversano, dovette istruire il processo per un miracolo avvenuto colà e che fu dedotto per la causa di canonizzazione. Se egli si adoperò tanto per l'esaltazione della Santa, come si legge nella prefazione di detto opuscolo, fu in adempimento di un voto per averne ottenuto un insigne beneficio che a lei lo legava per tutta la vita; ma quale fosse questo beneficio non lo rivelò mai ad alcuno.

Ricorderemo finalmente che Pio X, quando nel 1908 con la Costituzione Apostolica « Sapienti consilio » dispose il riordinamento della Curia Romana e ne rinnovò il personale, diede un nuovo saggio della stima che aveva del Gennari costituendolo Prefetto della S. Congregazione del Concilio.

Quello che abbiamo detto finora è solo un'ombra di quanto il Card. Gennari fece per la Cattedra Romana durante il suo cardinalato. In qual modo e con quale esito vi abbia atteso lo dicono le gravi meritate parole che un giornale cattolico di Roma ne scrisse all'indomani della sua dipartita: « La morte del Card. Gennari è un vero lutto della Chiesa e dell'Italia Meridionale, onorate ed illustrate dalla sua dottrina e dalla sua integrità incomparate. La sua fedeltà al magistero del Papa, senza riserve e senza condizioni, fece di lui uno dei più saldi e sicuri sostegni della Gerarchia e della disciplina ecclesiastica, come la sua sapienza di teologo e di letterato e la virtù sua di sacerdote e di Vescovo ne lo aveva reso ornamento e decoro ».

Parecchio tempo dopo una pia religiosa, incontratasi con un sacerdote che era molto addentro nei segreti di coscienza del Cardinale, gli disse di averlo conosciuto e d'averne ricevuto insigni benefici insieme alla sua Comunità. Il sacerdote, come scosso da arcani ricordi, esclamò: « Oh! che perdita, che perdita! Il Card. Gennari è morto vittima per la S. Chiesa; non posso pensarci » e così dicendo si allontanò turbato e commosso.

L'UOMO

La fine del Card. Gennari è ormai prossima; ma prima di parlarne ci piace dare uno sguardo all'uomo, presentando o ritornando sopra qualche aspetto della sua vita, delle sue opere, delle sue virtù.

Nella incertezza della morte, già nel 1903 aveva steso il suo testamento, nel quale non aveva dimenticato nessuno, dai parenti ai domestici, dalla città natale alla cattedrale di Conversano e alla chiesa di S. Marcello, dal Collegio Leoniano all'Opera della Preservazione della Fede e ai poveri. Alla vigilia della morte v'introdusse a voce le opportune varianti. « Avendo sempre avanti a sè, scrive il suo segretario, che quello che aveva avuto dalla Chiesa doveva andare alla Chiesa e quello che gli proveniva dalla casa doveva andare alla casa, le sue ultime disposizioni furono: la ricca biblioteca al Collegio Leoniano, due borse di studio per due giovani suoi paesani avviati al sacerdozio, un corso di esercizi ogni anno alla sua città natale e il rimanente, somma non indifferente, all'Opera della Preservazione della Fede. Non lasciò legati di nessun genere, perchè da Prefetto della S. C. del Concilio aveva visto che non erano adempiuti dai superstiti. Lasciò invece l'elemosina per tremila Messe da celebrarsi appena morto. A tutti i familiari assegnò una pensione ».

Uomo di rara modestia quale era, ne diede una prova rilevantissima col non servirsi mai del suo periodico — mezzo efficacissimo di propaganda, se lo avesse voluto, anche in proprio favore — per far lume intorno alla sua persona, a' suoi meriti, alle sue promozioni. Si direbbe che il *Monitore* andasse « d'umiltà vestito » al pari del suo fondatore. Quando questi fu promosso Vescovo, Assessore del S. Uffizio, Canonico Vaticano, Cardinale, Prefetto della S. C. del Concilio e il *Monitore* ne diede l'annunzio, lo fece sì, ma senza alcun rilievo nemmeno tipografico, come se non si trattasse di cosa sua. E se nel 1881 parlò un po' più a lungo della sua nomina a Vescovo, lo fece modestamente nell'interno della copertina e solo per avvisare i lettori che in seguito a tale nomina forse avrebbe dovuto sospendere la pubblicazione.

« Temperamento mite, scrive un suo segretario, aveva qualche scatto, che per riflesso di virtù subito reprimeva. Una volta, per esempio, fu interpellato se voleva optare per una diocesi suburbicaria che era vacante. Ricordandosi di quando era Vescovo di Conversano, rispose subito con un rifiuto. Quando poi gli fu annunziato chi l'aveva accettata scattò dicendo: — Ma che è un Mongibello! Ma si riprese subito facendo un grande elogio dell'E.mo collega, che veramente,

se lo meritava. Quando, sia da Assessore del S. Uffizio come da Cardinale riceveva qualche lettera anonima su persona a sè nota, la chiamava e con bel garbo gli leggeva la lettera e subito la cestinava. Era di umore sempre uguale, aveva l'aspetto di S. Alfonso, atteggiato sempre come lui. Ne imitava la vita; ogni anno si recava a Pagani presso i PP. Redentoristi e vi si tratteneva per un corso d'esercizi spirituali ».

A proposito di S. Alfonso, più d'un tratto di somiglianza è stato osservato tra il Cardinale e lui.

Come S. Alfonso, il quale diceva che non bisogna stare cinque minuti senza lavorare, il quale anzi « perpetuo se voto obstrinxit nullam temporis iacturam faciendi », il Gennari non perdeva, si può dire, un minuto di tempo, e quando non studiava pregava. « Per lui la giornata era sempre breve. Alle cinque del mattino era in piedi e prolungava la sua meditazione e le sue preghiere sino alle sette, ora della sua Messa; e quando per ufficio non andava fuori, prolungava il suo studio sino alla mezza. E così al giorno, dopo la sua breve passeggiata tornava a tavolino sino alle nove. Quindi con tutti i domestici rosario nella cappella e meditazione. E dopo altre sue lunghe preghiere private le poche ore di sonno ».

Il suo vitto era frugale. Alieno per natura da vini, liquori, caffè, prolungava il digiuno fino al pomeriggio. Soltanto dopo che fu Vescovo di Conversano cominciò a prendere una tazza di caffè quando, dopo la passeggiata vespertina, era di ritorno a casa, onde tenersi desto per lo studio della sera. Negli ultimi anni, già da Cardinale, trasportò questa tazza di caffè al mattino dopo la Messa. Non prese mai latte, nè ebbe mai il dolce a tavola. Condiva i suoi pasti frugali con un po' di frutta secca e qualche legume. Nelle vigilie la piccola refezione ed un solo pasto al giorno; in quella del Natale il digiuno prolungava fino a dopo le Messe di mezzanotte. Da giovane secolare e da sacerdote usò fare l'intera Quaresima di magro. Se doveva predicare usava farsi preparare una minestra di legumi, che riteneva per il cibo più sostanzioso, in ciò seguendo il consiglio di suo padre che gli ripeteva il motto latino « inter legumina fabas ».

Per il mantenimento suo e della casa e per altre spese che si era addossato, come la stampa del *Monitore*, egli dall'annua rendita prelevava il puro necessario ed il rimanente distribuiva di nascosto ai poveri per mezzo di persone fidate, le quali solo dopo la sua morte svelarono i segreti della sua carità e distacco. La vigilia stessa del suo transito fu sorpreso a chiudere in una busta tremila lire, da erogarsi in elemosina per una persona bisognosa. In servizio della carità dava volentieri, insieme al danaro, il suo tempo e le sue giuste comodità. Molti ricorrevano a lui per consiglio, guida, conforto e soccorso: famiglie nobili decadute, sacerdoti in miseria, chierici che frequentavano licei ed università ed erano a corto di mezzi, fanciulle pericolanti, orfani, famiglie cui scadeva

IN CAMPAGNA

la pigione, opere di beneficenza. La porta era sempre aperta a tutti, e il Cardinale per non rimandare nessuno interrompeva i suoi poveri pasti, accorciava di più le ore de' suoi brevi riposi. Perciò giustamente la sua casa fu chiamata « un santuario di pietà, un asilo di beneficenza ».

Benchè di buona famiglia e Principe di Santa Chiesa, fu veduto indossare abiti rattoppati e calze sdruscite. E una volta che certe buone religiose si per misero di offrirgli della biancheria, non negò di averne bisogno, ma impose loro per obbedienza di non più pensare a provvederlo in qualsiasi modo.

Un genere di carità che il Card. Gennari esercitava spesso e volentieri, l'abbiamo già accennato, era l'interessamento vivo, paterno, scrupoloso col quale assisteva le Religiose affidate alla sua protezione. Partecipava alle loro vicende liete o tristi con premura senza parzialità e con zelo per l'esatta osservanza di ogni punto della regola. « Una volta, racconta una Suora di N. S. al Monte Calvario, avendo saputo che in giorno di domenica e di Esercizi spirituali probabilmente ci sarebbe mancata la Messa, si recò la sera precedente al Monastero per assicurarsene, offrendo sè stesso in mancanza d'altro sacerdote. Presiedeva e funzionava nelle cerimonie della vestizione e professione e nel capitolo che le precedeva usava una grande prudenza e delicatezza ed era attentissimo perchè le aspiranti avessero tutte le qualità richieste dalle regole e dallo spirito proprio dell'istituto, altrimenti non permetteva *in coscienza* la loro ammissione ».

Questa spirituale carità egli proseguì fino alla morte e si potrebbe dire anche dopo. Una certa suora dimorante a Maratea in causa di malattia fu consigliata dal medico di lasciare quella sede, cosa che dispiaceva alle superiore e alla suora, che desiderava fare la loro volontà. Riusciti vani tutti i tentativi pensò di raccomandarsi alla s. m. del Cardinale, il quale due mesi prima di morire le aveva detto in tono perentorio: — Lei dovrà stare a Maratea per molti anni e ci dovrà star bene. Si recò per nove sere consecutive alla tomba di lui e la sua preghiera fu esaudita. Dieci anni dopo era sempre in perfetta salute.

Il buon Cardinale accettava sempre gl'inviti per funzioni nelle chiese di Roma, per potere, diceva, esercitare il ministero.

Da Cardinale non ha mai confessato; ha però predicato. Come oratore non aveva una comunicativa molto felice, ma sapeva attrarre a sè l'uditorio e nei fervorini di prima Comunione faceva piangere a calde lagrime.

Quanto fosse grande la sua divozione al SS.mo Sacramento lo dicono i decreti sulla Comunione frequente e sull'età della prima Comunione dei bambini, ed i commenti che ne pubblicò. All'adorazione del SS.mo esposto era solito stare a lungo, come estatico, ginocchioni sul nudo pavimento. Celebrava il santo Sacrificio con una piena di sentimenti che gli si manifestavano in viso. Era insaziabile l'affetto col quale parlava dell'infinito amore di Dio.

Non meno ardente era il suo amore verso la benedetta Madre di Dio. Non si può dire quanto egli operò e soffrì per erigerle un tempio nella sua diocesi nativa. I discorsi che pubblicò in opuscolo pel giubileo dell'Immacolata sono tutti perfusi di dottrina e di filiale pietà. E per lui fu una vera gioia quando nel 1897 in Conversano gli fu dato d'incoronare la venerata e prodigiosa effigie di Maria, fonte di Pietà e Madre nostra.

Se a quanto si è detto si unisce la sua fedeltà alla celebrazione della S. Messa, al coro ed alla recita del divino Ufficio, alla visita del SS.mo, alla meditazione e alla lettura spirituale, al rosario, la sua dignità ed esattezza nelle sacre funzioni, le sue regolari confessioni ed i ritiri annuali, si può agevolmente credere al giudizio che ne diede un suo ammiratore: « Egli è fra i molti Principi di Santa Chiesa che hanno praticato in grado sublime le virtù pastorali e sacerdotali e, pur potendo vivere fra gli agi e le comodità, emulò i più rigidi claustrali nella pratica delle virtù ecclesiastiche ».

Finalmente che dire della dottrina ascetica del Card. Gennari? Egli l'ha disseminata largamente nel suo periodico, ne' suoi opuscoli, nella sua predicazione. Per quel che riguarda la direzione spirituale, la svolse per mezzo della corrispondenza epistolare. Ma è troppo esiguo il numero di lettere spirituali che abbiamo in mano, per poterne dare una relazione proporzionata al suo valore. In compendio, riferiremo quanto scrive un eminente discepolo del Gennari. « Penso che il suo ascetismo, tanto quello vissuto da lui, quanto quello che insegnò, possa ad evidenza rilevarsi da tutta la sua vita, dal suo conversare, dalla sua impareggiabile modestia, dalla sua ieratica figura, dalla sua grande umiltà, da quel senso di venerazione che ispirava alle persone che lo consultavano o gli parlavano, delle quali io sono una ».

LA MORTE

Nell'autunno d'ogni anno il Cardinale era solito trascorrere un mese a Maratea con i suoi parenti in una vecchia torre in riva al mare. Lo faceva per rinfrancare le forze e godere un po' di quiete e di solitudine, lontano dalle prementi cure quotidiane, nella libera semplicità dei campi; sempre però tra gli studi e i lavori prediletti, passando molte ore al tavolino. Vi si recò l'ultima volta nell'autunno del 1913, riavendosi presto da un malessere che lo aveva preso qualche tempo prima.

Tornato a Roma riprese le solite occupazioni e così durò sino alla fine di gennaio. Forse non presagiva la fine imminente; ma era solito dire che è bella e preferibile la morte subitanea perchè non è di peso a nessuno, a condizione però di esservi ben preparato. Questa morte Iddio serbava al suo servo fedele, che da tempo vi si preparava.

Era il 29 gennaio, festa di S. Francesco di Sales, ed egli si era recato di buon mattino dalle Suore Salesiane di Lecce in via Merulana. « Venne perchè ci amava, racconta una suora, ma tutte ci accorgemmo che stava male e temevamo che non riuscisse a finire la S. Messa. Eppure il fervorino che pronunziò sui voti e sull'amor di Dio aveva più del serafico che dell'umano. Il suo volto infiammato e direi trasfigurato faceva un commovente contrasto col fisico già tanto sofferente da obbligarlo ad appoggiarsi forte all'altare per potersi reggere in piedi. Per l'ultima volta lo vedemmo scendere le scale a fatica e il cuore ci fu purtroppo presago di una imminente sventura. Il giorno seguente venerdì, non venne e il sabato 31 gennaio, quando nel pomeriggio la superiora volle recarsi in persona per chiedere notizie di sua salute, lo trovò purtroppo che era appena spirato ».

Di ritorno infatti dalla funzione presso le Salesiane, il Cardinale sentendosi indisposto e affaticato, coll'aiuto del segretario e dei domestici si era messo a letto. Fu subito mandato a chiamare il medico di casa, il quale non dissimulò la gravità del male. Fu tenuto un consulto di medici, ed anche questi convennero nel dire che il caso era gravissimo e che si trattava di asistolia. Il 30, poichè il male non presentava ancora sintomi preoccupanti, l'infermo ne approfittò per mettere in ordine le sue carte e prendere alcune disposizioni in previsione della prossima fine. Il 31 sopravvenne un violento attacco mortale. Il pio infermo mantenne sino agli estremi piena lucidità di mente. Chiese da sè e ricevette gli ultimi sacramenti, a cui si aggiunse una particolare benedizione del Santo Padre. Lo assistevano amorosamente il suo confessore, P. Rosa, S. I., il Parroco di S. Rocco, Mons. Franceschini, il segretario D. Mazzotta, il nipote Donato Marini d'Armenia, i famigliari ed una suora infermiera. Il Cardinale con la massima tranquillità d'animo espresse al nipote le sue ultime volontà, confortandolo nel dolore della separazione, e dopo una breve agonia alle ore 13,30, composte le sue braccia in croce, serenamente spirò.

La notizia della morte si diffuse rapidamente e destò un generale compianto. Persone d'ogni grado e stampa d'ogni partito resero lodi senza contrasto all'uomo eminente che si era studiato di vivere ed operare nell'oscurità anche quando la sua lucerna fu posta sul candelabro a splendere nella Chiesa di Gesù Cristo. Giustamente si pensava, come bene fu scritto di lui, che « la sua figura resterà fra le più dolci nella storia della Chiesa, cui egli consacrò tutte le energie del suo zelo apostolico, tutte le speculazioni della sua mente dotta e prudente, tutte le ascensioni del suo spirito temprato a una singolare pietà ».

Grande fu l'accorrere di prelati, sacerdoti, religiosi, suore, dignitari, diplomatici, signori e persone del popolo sia a visitarne la salma, sia ad accompagnarla dalla casa a S. Marcello e da Roma alla sua ultima dimora.

La sua benedetta salma, rivestita secondo il ceremoniale d'uso degli abiti violacei con rocchetto e mantelletta, fu esposta fra quattro grossi ceri ardenti nella sua modestissima camera da letto, dove rimase fino alla sera della domenica, quando fu rinchiusa in duplice cassa e trasportata nella sala del trono.

« Il volto del defunto, scrive un suo amico, conservava la sua dolce fisionomia, con una espressione di grande tranquillità; e tutta la figura ricordava lui, quando nel trattare o parlare con chicchessia teneva le mani raccolte e quasi nascoste nelle maniche della sottana e dondolava leggermente il capo con gli occhi socchiusi per abituale modestia, e le labbra atteggiate a dolce sorriso. Spirava dalla salma tutta un'aria di quella grande e bella serenità in cui il Cardinale era vissuto, con cui egli aveva poco prima resa la sua bell'anima al Creatore ».

A vegliare la salma dell'amato Cardinale Protettore nei tre giorni che restò in casa si alternarono con grande pietà le Suore Compassioniste, le Salesiane di Lecce, le Ancelle del Sacro Cuore di Napoli, le Suore di N. S. al Calvario, i Padri Cappuccini, i Frati Bigi coi loro alunni e il Collegio Leoniano.

I solenni funerali ebbero luogo il martedì mattina, 3 febbraio, nella chiesa di S. Marcello, titolo del defunto.

Da palazzo Borghese, allora dimora del Cardinale, la salma fu trasportata nella predetta chiesa. Il carro funebre era fiancheggiato da otto alunni del Collegio Leoniano con le torce. Seguivano i parenti, il segretario, il gentiluomo dell'estinto, alcuni prelati e sacerdoti ed i famigliari. Alla soglia della chiesa attendevano cinquanta religiosi Servi di Maria con a capo il Priore Generale P. Alessio Lépicier in pluviale che diede la prima assoluzione. Collocato il feretro sul letto funebre circondato da cento ceri e da quattro torcieri, ebbe principio la Messa, che fu pontificata da Mons. Lamberti, Vescovo di Conversano. La Cappella Sistina eseguì la Messa a quattro voci di Mons. Perosi sotto la direzione del medesimo. Onorarono di loro presenza le solenni esequie i Cardinali Merry del Val, Pompilj, Ferrata, Martinelli, Gasparri, Lugari, Granito di Belmonte, Cagiano de Azevedo, Van Rossum, Cassetta, De Lai, Bisleti, Rinaldini, Vico, Della Volpe, Lorenzelli, Falconio, Billot e Vannutelli, il quale alla fine impartì l'assoluzione al tumulo. Furono inoltre rappresentati i Cardinali Agliardi, Gotti e Di Pietro. Erano presenti il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Prelati, Capi d'Ordine, rappresentanze di Ordini religiosi maschili e femminili, di Seminari ed Istituti, del Capitolo cattedrale di Conversano e della cittadinanza di Maratea.

Compiuto il rito, la salma partì per Napoli, dove giunse a mezzanotte. Fu uno spettacolo inatteso e commovente vedere ivi raccolti, nonostante l'ora tarda, buon numero di sacerdoti, di suore e di signori convenuti per dare l'ultimo saluto al caro estinto. Napoli esprimeva così il lutto per la perdita del suo figlio d'un tempo, di uno dei più illustri uomini del Mezzogiorno d'Italia.

Alcuni di questi amici e ammiratori del defunto e le Suore Compassioniste si unirono ai parenti del Cardinale nello stesso treno e l'accompagnarono fino a Maratea.

Nella città nativa la dimostrazione assunse proporzioni imponenti.

Le ossa del Cardinale riposano nella cappella di famiglia, composte in un semplice e decoroso sarcofago.

Contemporaneamente il 4 marzo, a Lecce nella chiesa delle Scalze fu celebrato un funerale che riuscì un filiale tributo d'amore e di riconoscenza delle buone Suore Salesiane verso il loro padre e benefattore.

Dominava il portale della facciata questa bella iscrizione del Canonico Teologo E. Grande Montenegro: « *Cives hospitae advenae frequentes adeste. Sodalitas sacrarum virginum Salesiana iusta funebria persolvit protectori suo aequo provido D. Casimiro Gennari, S. R. E. Cardinali, qui pietatem in Deum fovit provexit, ecclesiasticum ius et ethicen christianam scriptis quam plurimis pertractavit, clarus domi forisque, nuperrime Romae diem supremum obiit* ».

Il Vescovo diocesano, Mons. Gennaro Trama pontificò, presente l'intero Capitolo e tutto il Seminario, e quindi impartì l'assoluzione. La chiesa era rigurgitante di popolo e di molte rappresentanze.

Il Canonico Luigi de Sanctis, parroco di S. Maria delle Grazie, lesse un commovente elogio del defunto, esaltandone le grandezze secondo il testo: « Qui fecerit et docuerit hic magnus ».

Riuscì del pari solenne il funerale che Mons. Lamberti e i Conversanesi vollero celebrare, nel trigesimo della morte, per l'antico pastore e fu lo stesso Vescovo che tenne un eloquente discorso.

Lutto di veri amici fedeli oltre la vita, pianto di anime pie, le cui lacrime sono preziose e profumate quanto i più eletti aromi: chi mai non vorrebbe averne in copia a scaldare la fredda pietra del suo sepolcro?

L'EREDITA'

A somiglianza di quegli uomini che lo Spirito Santo (Eccli., XLIX, 1) chiama « viros gloriosos in generatione sua », il Card. Gennari scomparendo sopravviveva nella doppia eredità de' suoi scritti e del suo esempio.

Quando diciamo « scritti » intendiamo sopratutto il *Monitore Ecclesiastico*. È vero che egli pubblicò anche numerosi volumi, vari di mole e di argomento e tutti pregevolissimi; ma in massima parte fanno capo al periodico e ne derivano, sebbene più d'una volta ritoccati, corretti ed ampliati. Parliamo dunque del *Monitore* e vediamo a qual prezzo lo conservò in bene del clero.

La sera precedente alla sua morte il Cardinale attendeva ancora a rive-

derne le bozze, compiacendosi al pensiero che il suo *figlio prediletto*, com'ei lo chiamava, era « ben visto da tutti che lo leggevano » e che la terza serie stava per iniziare un nuovo volume. Gli era facile in quell'estrema giornata richiamarsi alla mente le varie vicende per le quali esso era passato, dal modesto foglio in sedicesimo di Maratea grano di senapa che, benedetto da Pio IX in sul nascere, era via via cresciuto fino a diventare il fascicolo di ventiquattro pagine di Conversano e che negli ultimi anni, a Roma, si erano raddoppiate, mentre crescevano in proporzione i mezzi per mantenerlo e diffonderlo in mezzo al clero.

Secondo il programma iniziale, la nuova effemeride doveva restringere in poche pagine « quel meglio che va sparso nei grandi organi di pubblicità », senza gravare, in grazia del « minimo suo costo », la borsa del clero « stremato e impoverito ».

Il fondatore vi rimase fedele e dopo l'esperimento di nove anni ebbe la soddisfazione di potere scrivere: « La nostra idea fu quella di offrire al clero impoverito d'Italia, in poche pagine e con lievissimo dispendio, tutte le cognizioni utili e necessarie pel retto adempimento dei suoi gravi doveri e che nella mutata condizione dei tempi han bisogno di norme e di avvedimenti un po' diversi dagli antichi ». L'idea « non era stata peranco attuata da alcuno »; ma era tanto opportuna che dopo il *Monitore* non pochi altri periodici congeneri la fecero propria, « benchè peraltro parecchi di essi dal nostro abbiano tolta la idea e in gran parte ancor le materie »: osservazione fatta con la larghezza d'animo di chi senza finzione apprende la sapienza e senza invidia la comunica.

Il medesimo programma riappare al principio della seconda serie: « Ci studiamo di formare del nostro periodico, quanto sia più possibile, un manuale compiuto per la pratica dei sacri ministeri e per l'amministrazione ecclesiastica quale si richiede pei tempi nostri ». E con uno sguardo ai trent'anni trascorsi il Cardinale aggiunge: « Il favore generale non venne mai meno alla nuova pubblicazione, neanco col sorgere dopo di essa di una quantità straordinaria di periodici congeneri in tutti i luoghi e di ogni sesto, molti dei quali dal nostro *Monitore* col concetto tolsero anche le materie ».

Non mancarono al *Monitore* le crisi ed al suo fondatore i momenti di trepidazione. Quando fu nominato Vescovo fu sul punto di doverlo smettere; dubitò del suo avvenire quando si tentò di promuoverlo alla sede di Trani; nel 1899 vide l'inizio della seconda serie « non senza qualche trepidazione che, per cause indipendenti da volontà, non avesse il *Monitore* a cessare prima di vederne il compimento ». Ed aggiunge: « Dio però non lo permise e la voce del suo Vicario in terra ci confortò a superare ogni ostacolo e menare innanzi questa pubblicazione dalla quale il clero, come per lo addietro, potrebbe ricavare qualche vantaggio ».

Come si scorge in tutto questo l'amore che il Card. Gennari nutriva verso

il suo *figlio prediletto,* e di più il suo amore al clero e alla Chiesa, ai quali lo lasciava in eredità!

Per questo, da Cardinale, sotto il peso sempre crescente del lavoro, mantenne il suo periodico nelle medesime condizioni di prima, anzi lo migliorò, dando più ordine e precisione ai punti del programma tradizionale.

Facilmente s'immagina la fatica che gli doveva costare la sua compilazione, se si pensa che egli la volle sempre quasi tutta per sè. « Io, scrive uno de' suoi segretari, lo aiutavo facendo i riassunti delle cause rotali e della Segnatura Apostolica, come pure la cronaca ecclesiastica e la cronachetta religiosa e politica; ma il lavoro principale e più importante, cioè le consultazioni e le questioni, lo faceva tutto lui. La s. m. di Pio X, vedendo le sue continue occupazioni, gli dette la facoltà di dispensarsi, quando lo credesse, dalla recita dell'Ufficio divino. Ebbene, posso attestare ch'egli non si dispensò neppure una volta ».

Quando il Card. Gennari improvvisamente venne meno al peso della vita e delle fatiche, il *Monitore* corse lo stesso pericolo. Molti si chiesero incerti ed ansiosi se la rivista avrebbe potuto continuare l'opera sua. Ma un gruppo di ammiratori si strinsero intorno al suo feretro e confortati dalla parola del Santo Padre, che indicò per nuovo direttore Mons. Luigi Lavitrano, ora Cardinale Arcivescovo di Palermo, s'imposero come dovere di far sì che « l'opera sia sempre degna del fondatore, perseveri nella via da lui tracciata, abbia sempre davanti i suoi insegnamenti e sia fedele interprete della sua volontà ». Sotto la direzione di Mons. Lavitrano la ripresa fu quanto mai promettente. Si veda l'annata 1914 con la sua copiosa e scelta materia, tutta compresa in soli dieci fascicoli, per la ragione che si cominciò a numerare le annate non più dal marzo, come per l'avanti, ma dal gennaio, secondo il calendario civile.

Mons. Lavitrano continuò nella direzione per cinque anni, sebbene si fosse nel duro periodo della guerra mondiale, ed egli fosse quasi subito nominato Vescovo di Cava e Sarno. Si dimise solo nel 1919, costretto dalle cure pastorali. Gli successe il compianto Mons. Ubaldo Mannucci, che fin dalla morte del Gennari aveva dedicato al *Monitore* « la maggior somma di studio e di lavoro ». Fu in quest'anno che Benedetto XV sul frontespizio della copia offertagli in omaggio, alle parole « Pubblicazione fondata ecc. » aggiunse: « e proseguita con particolare autorizzazione della Santa Sede ».

Mons. Mannucci, tra difficoltà sempre rinascenti diresse il *Monitore* per più di dieci anni. Alla fine del 1930, assorbito da altre cure e lavori, non potendo più oltre continuare, si ritirò e gli fu sostituito Mons. Silvio Romani, il quale munito di solida cultura e d'una varia esperienza acquistata in un decennio di vita parrocchiale e di Curia diocesana, nei viaggi e nella vita forense ed universitaria, riuscì a portare innanzi onorevolmente la rivista per sette

anni. Se non che le molte e gravi responsabilità che si vennero via via accumulando lo indussero a rassegnare le dimissioni.

Dal 1938 il Monitore è affidato alla cura dei Preti della Missione.

In Italia e fuori sono andate sempre più crescendo le riviste ad uso del clero, ed alcune sono assai ben fatte. Ma al loro fianco l'eredità del Card. Gennari resta. Anche per l'avvenire il *Monitore,* giovandosi del privilegio di vivere vicino alla Cattedra di Pietro, accanto alle Congregazioni Romane, ai tribunali ed uffici ecclesiastici, ed a persone di provata scienza e pietà, proseguirà il suo compito a vantaggio del clero, pel quale il fondatore lo ha ideato.

L'altra eredità lasciata dal Card. Gennari è la nobiltà dell'animo e lo splendore delle virtù. Crediamo superfluo insistervi, poichè già bastantemente appaiono da tutta la precedente, per quanto semplice, esposizione.

Non vogliamo tuttavia omettere a questo proposito un bel pensiero, che servirà di conclusione.

S. Ambrogio (De Noe et archa, c. IV) scrive: « Iustus non generationis nobilitate, sed iustitiae et perfectionis merito laudatur. Probati enim viri genus, virtutis prosapia est, quia sicut hominum genus homines, ita animarum genus virtutes sunt. Etenim familiae hominum splendore generis nobilitantur, animarum autem clarificatur gratia splendore virtutis ».

Questa nobiltà dell'animo, questo splendore di virtù il Cardinale Gennari, come abbiam veduto, lo ebbe e lo spese interamente nel seguire Dio e nel servire la Chiesa. Questa è la sua lode, la sua gloria: « Gloria magna, est sequi Dominum ».

Se tale gloria si riverbera sul paese e sulla gente dai quali egli è nato, esercita pure su chiunque una segreta virtù d'attrazione.

Possa ognuno di noi raccogliere questa preziosa eredità, affinchè, come dice il medesimo S. Padre (De Sancto Joseph, I), « dum iustos legendo cognoscimus, velut quemdam nobis innocentiae tramitem virtute eorum reseratum, imitantibus vestigiis persequamur ».

Esterno TOMBA DI FAMIGLIA *Interno*

DATE CRONOLOGICHE

27 dicembre 1839. — Nascita, in Maratea (Potenza).

1851-1857 (?). — Studi classici a Salerno nel Reale Collegio-Convitto.

1858-1863. — Studi teologici a Napoli presso i PP. Gesuiti.

17 giugno 1860. — Prima Tonsura e Ordini minori, in Napoli, da Mons. Camillo Monteforte, Vesc. tit. di Sidonia, nel suo Oratorio privato.

30 marzo 1861. — Suddiaconato, in Napoli, nella chiesa della Missione a S. Nicola da Tolentino, da Mons. Vincenzo Spaccapietra, C. M., Arcivesc. tit. di Ancira.

19 aprile 1862. — Diaconato, in Napoli, da Mons. Gennaro Maria Acciardi, Vesc. di Anglona e Tursi, « in nostro habitationis sacello ».

Quaresima (?) 1863. — Presbiterato, in Cosenza, da Mons. Michele Bombini, Vesc. diocesano di Cassano al Jonio.

5 gennaio 1876. — Pio IX benedice il *Monitore Ecclesiastico*.

1 marzo 1876. — Prima uscita del *Monitore Ecclesiastico*.

13 maggio 1881. — Elezione a Vescovo di Conversano.

15 maggio 1881. — Consacrazione episcopale, in Roma, nella chiesa di S. Alfonso all'Esquilino: Vescovo consacrante, E.mo Card. Edoardo Howard, Vescovi conconsacranti Mons. Francesco Saverio Levillieux, Arcivesc. di Chambery, e Mons. Erberto Vaugan, Vesc. di Salford.

15 novembre 1895. — Nomina ad Assessore del S. Uffizio. Dimora a Palazzo del S. Uffizio.

6 febbraio 1897. — Nomina ad Arcivescovo di Lepanto.

15 aprile 1901. — Elevazione a Cardinale dell'Ordine dei Preti, col titolo di S. Marcello al Corso. Dimora a Palazzo Venosa in Corso Umberto I.

18 aprile 1901. — Membro delle SS. CC. del Concilio, dei Vescovi e Regolari, dell'Indice e della Concistoriale.

21 gennaio 1903. — Membro della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

8 febbraio 1904. — Membro della Sacra Visita Apostolica.

2 aprile 1904. — Membro della P. Commissione per la codificazione del Diritto Canonico.

11 maggio 1904. — Membro della Commissione speciale per la revisione dei Concili Provinciali.

9 agosto 1904. — Membro della Commissione per la P. Opera della Preservazione della Fede in Roma.

12 agosto 1904. — Membro della Commissione per esaminare le relazioni dei Visitatori Apostolici in Italia.

7 luglio 1905. — Membro della S.C. di Propaganda Fide.

20 novembre 1905. — Membro della S.C. per gli Affari di Rito Orientale.

12 marzo 1908. — Membro della Commissione speciale riguardanti i rapporti tra l'Autorita civile e le Curie episcopali.

11 aprile 1908. — Membro della S.C. dei Riti.

20 ottobre 1908. — Prefetto della S.C. del Concilio e membro delle SS.CC. dei Sacramenti e dei Religiosi.

31 gennaio 1914. — Morte in Roma, a Palazzo Borghese.

3 febbraio 1914. — Funerali in Roma a S. Marcello e trasporto della salma a Maratea.

DOCUMENTI

I.

STUDI A SALERNO

Dall'opuscolo « Solemnis praemiorum distributio in Regio Salernitano Lyceo et Collegio Societatis Iesu » del 1853, che riferisce il risultato del saggio annuale degli alunni sia del R. Liceo e Collegio S. Luigi sia delle Scuole pubbliche dei Padri Gesuiti, si rileva questa votazione del Gennari, allievo della classe suprema di grammatica (*):

« In soluta numeris latina scriptione proxime accessit » al secondo premio.

« In graeca scriptione praemium tulit numisma argenteum, ipsi ab altero eiusdem meriti, qui meliori donatus fuerat, remissum ».

« In italica scriptione proxime accessit » all'unico premio.

Nel « Saggio di Belle Arti che espongono al pubblico gli alunni interni » il suo nome figura per un saggio di disegno rappresentante uno « Studio di mani ».

Insieme ad un compagno viene ammesso al grado di candidato alla Reale decorazione del Giglio d'Oro, del quale sono fregiati « a guiderdone del merito nella pietà e nelle lettere gli egregi giovanetti alunni del Reale Collegio Picentino ».

Alla onorificenza del Giglio d'Oro si riferisce anche la lettera che segue, del Padre Ministro al babbo di Casimiro, nella quale si parla pure della sua condotta e vocazione.

Gentilissimo Sig. D. Nicola

Infermo benchè di leggera indisposizione non potetti risponder subito alla sua gentilissima.

Il Giglio d'oro non ha che fare colle Medaglie che siamo usi dare al finire dell'anno scolastico. Poichè queste sono un premio dato da noi a coloro che meglio degli altri scrivono di un tema proposto, questo è una decorazione che noi diamo a nome del Re, il quale con ministeriale del 30 Giugno 1841 estese a tutti i Collegi nostri la facoltà di dare la decorazione del Giglio d'oro nel modo stesso che al nostro Collegio de' Nobili di Napoli. Per aver la Medaglia basta superare in un Tema i Competitori, per avere il Giglio d'oro si richiedono lunghe prove di specchiati costumi, sicchè in questa ultima distribuzione appena a due si è conceduto per la prima volta, ed ad altri tre se ne è confermato l'uso. Ed appunto perchè questo è decorazione data a nome del Re, e non

(*) Il Gennari lasciò scritto d'aver fatto quasi tutto il corso degli studi presso i Padri Gesuiti, quello di lettere nel Collegio Convitto di Salerno e quello di scienze sacre nel Collegio di Napoli dal 1858 in poi. Si noti che a quel tempo il corso di grammatica o di lettere comprendeva le classi infima, inferiore, media e suprema, l'umanità e la retorica; venivano poi la filosofia e la giurisprudenza. Se, omettendo la classe infima, supponiamo che il Gennari abbia percorso in altrettanti anni le altre cinque classi di grammatica e quelle di filosofia e giurisprudenza, si può concludere che egli fu alunno del Collegio di Salerno dal 1851 al 1857, e che da Salerno passò immediatamente a Napoli, per farvi altri cinque anni di studi sacri.

a nome nostro, si fa pagare allo stesso individuo che ne è fregiato il costo del giglio che è di argento dorato.

Tanto riguardo al Giglio. E di questo benedetto angioletto che le dirò? Egli è pianta del Paradiso, e non di questa Terra. Io non conosco, nè posso conoscere le mire della divina Provvidenza sopra di lui, ma se dal presente si può congetturare il futuro, credo che il Signore lo voglia tutto per sè. Ed io, che l'amo come un figlio, mi consolo delle benedizioni che il Signore versa sopra di lui, e spero che DIO benedetto il faccia cosa tutta sua e per sempre.....

Gradisca V. S. i sinceri miei ossequi e mi abbia

D. V. S.

Salerno, 17 Giugno 1854. Infimo Servo

Clemente M.a Negri, S. I.

A S. E. il S. D. Nicola Gennari

Nota. — Il Il medesimo P. Clemente M. Negri in altra lettera del 26 giugno 1854 a D. Nicola chiarisce il suo pensiero a proposito della vocazione di Casimiro, scrivendo: « .... io non dico affatto, che Casimiro pensi chiudersi in un Chiostro, solo dico. che quantunque io *non possa sapere* le mire della divina Provvidenza sopra di lui, pure se si può *argomentare* dal presente suo stato non mi farebbe meraviglia se mai il Signore il chiamasse a perfetto suo servizio; anzi io parlava ancor più generalmente dicendo: pare che il Signore il voglia cosa tutta sua in qualunque modo ciò succeda, che io non posso conoscere.... ».

II.

NOMINA A VESCOVO DI CONVERSANO

RELAZIONE DELL'UDITORE S.S. AVANTI L'ELEZIONE A VESCOVO

« .... qualitates R. D. Casimiri Gènnari Presbyteri Cassanensis Dioeceseos eidem Conversanen. Ecclesiae ex benignitate Sanctitatis suae praeficiendi.

.... Ad recensitam Ecclesiam promovendus est R. D. Casimirus Génnari ex legitimis, catholicis honestisque parentibus in civitate Maratheae, Cassanensis dioeceseos progenitus, et in quadragesimo secundo aetatis suae anno constitutus, Sacro dum ditatus Presbyteratus Ordine, ad ecclesiasticas peragendas functiones sedulum impendit animum. In verbi Dei praedicatione, praesertim quadragesimali tempore et mense Mariano, aeque ac in catechizandis rudibus assiduus, Capellae serotinae in urbe patria Congregationis puerorum a Sancto Aloisio, et collationum casuum moralium Praefecti munere perfunctus, Canonicus ad honorem Cathedralis S. Marci renuntiatus est. Vir doctrina, gravitate, prudentia, morum honestate rerumque usu praeditus, dignus eapropter censendus, qui memoratae Conversanen. Ecclesiae in Episcopum praeficiatur ».

« Praemissa desumpta sunt ex processu confecto coram R. P. D. Carolo Laurenzi Episcopo Amatensi et S. S. Auditore cuius in manibus fidei professionem emisit ».

LETTERA AD UN AMICO

Mio dilettissimo D. Peppino *Riservatissima*

Con altra mia Vi parlava di una sformata tempesta che mi si stava addensando sul capo. Ora voglio mettervi a parte della mia indicibile costernazione. Leggete la copia che dietro Vi trascrivo di alcune corrispondenze intervenute in questo mese fra me ed

un Vescovo che non posso nominare (*), e ditemi se non ho ragione di stare in agonie! Per carità datemi un consiglio come regolarmi pel caso che veramente, per mia somma sventura, la tempesta scoppi. Io mi veggo del tutto incapacissimo di fare ciò che forse da me si richiederà. L'altrui bontà verso di me mi trascinerà forse all'eterna rovina! — Non chiamate questi vani timori. Ho letto che i Santi si appigliavano agli estremi mezzi per esimersi da questi uffici — ed essi erano Santi!! — E che ne sarebbe del povero *Monitore*? Come accomodare tante pendenze? Oh Dio! che angustie!

La presente sia sotto strettissima riserva: fatela solo ostensiva al degnissimo Sig. Canonico cui riverisco e prego di aiuto e segretezza. Compiacetevi poi rimandarmela.

Pregate assai per me: ora sì che ne ho bisogno urgentissimo; perchè il Signore allontani da me tale procella! Sono sempre

Vostro aff.mo
Sac. Cas. Gennari

Maratea 24 Giugno 1880

P. S. - Ditemi in che sensi potrebbesi fare la rinunzia perchè sia efficace. Sarebbe rimetterla all'Uditore SS.? E' bene pensarci prima perchè il colpo potrebbe essere improvviso. Dicono i giornali che per la fine di questo mese si dovrà tenere un nuovo Concistoro per provvedere le sedi vacanti e *per dare Coadiutori a Vescovi che li hanno chiesti.*

Consigliatemi come fareste per Voi posto nella mia circostanza.

LETTERA DEL VESCOVO NN. AL SAC. CASIMIRO GENNARI

Mio carissimo amico *Roma* 12 *Giu.* 1880

Son qui da pochi giorni per affari di Diocesi, e vi starò tutta la settimana entrante e qualche dì dell'altra. Dovendo dare una precisa risposta sul conto vostro, mi interessa di sapere a rigore di posta la vostra età, dove avete fatti i vosti studi, specialmente sacri, e se siete laureato in qualche facoltà. Per non far rumore mi son diretto a Voi stesso, sicuro che manterrete il più rigoroso segreto, ed il riguardo alla mia compromissione. È N.N. che scrive al suo pregevolissimo amico Casimiro Gennari, per dargli prova che da vicino e da lontano è sempre lo stesso nella stima delle non comuni qualità e virtù di lui.

Col riscontro che mi aspetto al più presto possibile, mi farete il favore di restituirmi la presente letterina.

Vi abbraccio caramente ecc..

Copia

RISPOSTA DI CAS. GENNARI AL VESCOVO N.N.

Eccell. Rev.ma Maratea 15 Giu. 80

Rispondo subito alla veneratiss. Sua de' 12, ringraziandola della fiducia, di che mi ha onorato, ed assicurandola in pari tempo della mia scrupolosa riservatezza.

(*) Il Vescovo innominato probabilmente fu Mons Luigi Carvelli, Vescovo di Mileto, il quale da Vicario Generale era stato in Maratea. L'amico al quale il Gennari si rivolgeva era forse D. Giuseppe Camele di Lagonegro ed il canonico il Can. Picardi dello stesso Comune, entrambi collaboratori del *Monitore* nei primi anni. Questo gruppo di lettere sono una fulgida prova della virtù e del valore del Gennari, come anche della stima nella quale era tenuto.

In quanto alla mia età, sono nato qui in Maratea il 27 Dicembre 1839: ho perciò 40 anni e mezzo. Il corso degli studi l'ho fatto quasi tutto presso i Padri della Compagnia di Gesù; quei di lettere nel Collegio-Convitto di Salerno da convittore; quelli di scienze sacre nel Collegio Napoletano da esterno dal 1858 al 1862, ed espulsi i Gesuiti dal detto Collegio, li ho continuati coi medesimi Professori privatamente.

Non sono laureato in nessuna facoltà. Mi sembra averle detto altra volta che terminato il corso degli studi sacri mi stava apparecchiando pei gradi accademici che conferiva l'Università di Napoli; ma quell'anno appunto fu abolita la facoltà di sacre scienze; onde andarono a vuoto i miei progetti. Avrei potuto darli appresso innanzi all'Almo Collegio de' Teologi di Napoli; ma occupato sempre nelle cose del ministero, non ho badato più a ciò.

Ma perchè Le si richiedono notizie sul conto mio? — La sua lettera mi ha fatto sorgere dubbi tormentosissimi! Con quella fiducia con che V. E. si è rivolta a me, con la stessa io mi rivolgo a Lei, supplicandola vivamente a far intendere con bel garbo a chi Le ha parlato di me, che io non sono atto a governare o ad amministrar checchessia. Sono fatto per la solitudine, nella quale mi adopero, secondo le mie forze, pel bene del Clero e di queste anime. Chiamarmi ad altri offici è lo stesso che violentare la mia natura, è mettermi in gravissima costernazione, è un espormi a commettere sbagli ed errori moltissimi con danno mio e degli altri.

Voglio sperare che l'E. V. accolga questa mia caldissima preghiera che Le fo con la massima istanza. E se non vuol svelarmi quel motivo, mi rassicuri almeno che questi miei timori non han fondamento, siccome mi giova credere, conoscendomi privo di ogni titolo a considerazione alcuna.

Le bacio intanto ecc....

ALTRA LETTERA DI CAS. GENNARI AL MEDESIMO

Eccell. Rev.ma — Maratea 16 Giu. 80

Alla lettera che ieri Le diressi raccomandata fo seguire la presente per interessarla maggiormente a esaudire la calda preghiera che in essa Le rivolgeva. — Debbo aggiungere che io non sono per nulla esercitato nella procedura canonica, e mi recherebbe non piccolo fastidio l'applicarmici. D'altra parte, il chiamarmi ad altri offici sarebbe far morire quel piccolo periodico che sto compilando, e che pure provvede all'utile di circa 3500 ecclesiastici. Altri soggetti assai più idonei di me non mancano in nessun luogo, i quali potrebbero con assai maggior successo servir la Chiesa.

Quel timore poi concepito dalla Sua lettera mi ha così sconcertato, che a solo pensarci mi fa tremare. Per carità, mi aiuti con tutti i mezzi, di che Ella può disporre! Scongiuri la tempesta che potrebbe scoppiarmi improvvisa! So che Ella ha bontà grande per me, e mi ha mostrato sempre particolare benevolenza. Deh! per questa bontà e benevolenza mi restituisca la pace che ho già smarrita, e mi dica una parola che mi rassicuri!

Certo che sarà per accogliere le mie calde istanze ecc....

RISPOSTA DEL VESCOVO N.N. A CAS. GENNARI

Mio carissimo amico — Napoli, 22 giu. 1880

Son qui da ieri reduce da Roma. Puntualmente ricevei là le due pregevoli vostre, l'ultima delle quali datata 16 andante. Vi prego di non porvi in agitazione di animo. Se è volontà di Dio,che dobbiate reggere una diocesi, il Signore non vi mancherà di

aiuti e di risorse che vi saran necessarie nel governo. Non siete perito nella parte pratica del Diritto: ma dovreste far da Vicario o da Vescovo? Non vi allarmate: al Vostro ingegno e ai Vostri studi, non vi sarà difficoltà che v'inceppi. D'altronde ingiunto io a scrivere sul vostro conto, potea non dire quanto mi costa per conoscenza propria e per coscienza, e di un amico che per le sue splendide qualità mi son fatta una legge di sempre amare e stimare? Pazientate di mettervi un poco nei panni miei. Che se poi non succederà nulla, adoreremo entrambi i giudizi di Dio. Intanto continui ad operare quel bene che sta operando con felice successo, e non si dia pensiero e tortura di nessun'altra cosa. L'età e gli studi mi obbligarono a dirigermi a voi stesso, altrimenti non avreste saputo nulla. Temetti di dirigermi ad altri. sapendo che son rari gli uomini discreti e riservati: e tante volte un piccol rumore ha fatto abortire la scelta di soggetti degni, destatesi le basse passioni dell'invidia, della gelosia, o dei rancori di famiglia, che li han fatti credere tutt'altri di quel che erano, e quindi incurati e negletti.

Vi abbraccio caramente ecc...

LETTERA DELL'UDITORE S.S. DOPO LA NOMINA

M.to Re.ndo e Pregiat.mo Sigr Don Casimiro — Roma, Vaticano 2 aprile 1881

È stata riferita al S. Padre la sua istanza, ma non con il successo che Ella ne sperava. Sua Santità mi commette di risponderle, che intende di tener ferma la nomina già fatta, ma che Le manda una speciale ed amorevole Apostolica Benedizione per rianimarla nel suo sgomento e disporla ad accettare la legittima missione a cui Iddio La destina per oracolo del suo Vicario. Dopo ciò non dubito che Le tornerà la piena calma di spirito.

Aggiungo anche una mia parola d'incoraggiamento alle espressioni di vera e benevola stima con cui godo di raffermarmi

Suo Dev.mo ed Aff.mo Servo
† Carlo M.a Laurenzi, Udit. di S. S.

Al Re.mo Signore
Sig. Don Casimiro Gennari
Cassano all'Jonio
Maratea

III.

SOMMOSSA DI CONVERSANO

REGIA PREFETTURA
della
PROVINCIA DI TERRA DI BARI
GABINETTO

Ill.mo e Reverendissimo Signore — Bari delle Puglie 6 Giugno 1886

So con quanta carità ed abnegazione Ella nei momenti del massimo disordine in codesto Comune la sera del 20 decorso maggio percorrendo le strade cercò calmare l'impeto selvaggio della plebe e chiamare al soccorso per estinguere gli incendi appiccati ai pubblici edifici.

Di ciò Le manifesto ammirazione e ringraziamento.

Dell'opera santa e coraggiosa codesta cittadinanza dovrà serbarLe duratura riconoscenza.

Intanto restaurato l'impero della Legge; tratti gli arresti e sottoposti al processo gli autori ed i complici degli atti selvaggi e criminosi, conviene provvedere alla duratura pacificazione degli animi, eliminando tra le varie classi della cittadinanza i germi di quella discordia ch'è stata poi la prima causa dei disastri accaduti.

So che Ella ha già tentato di compor gli animi a concordia fra il Sindaco ed i membri del Consiglio Comunale ed altri principali cittadini.

Io La prego di proseguir l'opera, specialmente nel proposito di far continuare l'Amministrazione Municipale, senza attriti, fra gli uomini che la compongono e con la benevolenza della popolazione.

Io confido che per la benefica influenza che Ella ha finora esercitato e per la riverenza in cui è tenuta dalla cittadinanza possa conseguire lo scopo benefico e civile; ed attendendo una sua gradita risposta Le ne anticipo i ringraziamenti.

Con ogni ossequio.

Il Prefetto
A. Calenda

Ill.mo e Reverendissimo
Monsignor Vescovo
di
CONVERSANO

IV.

PROPOSTA DI NOMINA ALLE SEDI DI TRANI, BARLETTA E BISCEGLIE LETTERA DELL'UDITORE S. S.

Monsignore Ill.mo e Rev.mo *Riservatissima*

La Santità di Nostro Signore, che nel prossimo Concistoro vuol provvedere di un novello Pastore le unite archidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, prima di prendere ogni deliberazione in proposito, mi ha dato ordine di interpellare la S. V. Ill.ma e Rev.ma se sarebbe disposta ad accettare una traslazione alle stesse sedi. Qualunque poi sia per essere la risposta di V. S. vuole il S. Padre ch'Ella conservi con altri il più assoluto segreto della cosa.

In attesa di un suo cortese riscontro godo segnarmi con sensi di ossequiosa venerazione.

della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Umilissimo Devotiss. Serv.
† J. Arcivesc. di Seleucia Udit.. di S. S.

Roma, Via Condotti n. 61-A
18 Novembre 1892

Rev.mo Mgr. Casimiro Gennari
Vescovo di Conversano

MINUTA DI RISPOSTA ALLA PRECEDENTE

Eccell. Rev.ma

Compreso di viva gratitudine per l'alta degnazione usatami dal S. Padre di farmi interpellare se io sia in grado di accettare il trasferimento alle Sedi unite di Trani, Barletta e Bisceglie, rispondo alla sua veneratissima dopo avere implorati i lumi del Signore.

Benchè io sia disposto sempre a compiere il volere di Sua Santità, dovunque Gli piaccia di mandarmi, riconoscendo in esso la volontà di Dio, pure, quanto a me, posso dirLe che con dispiacere lascerei questa Diocesi di Conversano, della quale sono contento, e da cui ricevo nel generale ricambio di benevolenza. Dopo undici anni, da che l'amministro, le povere mie fatiche or mi danno di raccoglierne qualche frutto; e sarebbe non lieve pena e discapito se dovessi allontanarmi. Si aggiunga che le cure della Diocesi mi lasciano qui dei ritagli di tempo libero da poter compilare un piccolo periodico, diretto alla istruzione del Clero per i tempi difficili che volgono, che reca forse qualche giovamento in Italia e fuori: questo periodico mal potrei proseguirlo in una Diocesi più vasta che richiederebbe cure più gravi e più assidue.

Sommetto umilmente tutto ciò all'alta saggezza di Sua Santità, pregando che voglia averlo in benigna considerazione.

Terrò tutto in assoluta segretezza.

Colgo intanto volentieri questo incontro per offerire all'E. V. Rev.ma l'umile mia servitù mentre con sensi di sincero ossequio e di profonda venerazione mi onoro dichiararmi ecc.

ALTRA LETTERA DELL'UDITORE S.S.

Monsignore Il.mo e Rev.mo

Il S. Padre ha reputato degne d'esser prese in considerazione le ragioni addotte dalla S. V. Ill.ma e Rev.ma per rimanere in codesta sede di Conversano. Egli è pur proclive a render paghi i voti di codesti suoi diocesani, che con reiterate e grandi suppliche dimandano che loro non venga tolto un pastore così amato e venerato. In conseguenza mi ha dato ordine di significarle che Egli lascia pienamente libera V. S. nella scelta di passare o no all'archidiocesi di Trani e di invitarla a dare una risposta definitiva per condurre sollecitamente a termine la provvista della vacante archidiocesi.

Attendo con premura un suo cortese riscontro e godo segnarmi con sensi di ossequiosa venerazione

† J. Arcivesc. di Seleucia Udit. di S. S.
della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Umilissimo Devotissimo Servitore

Roma, Via Condotti n. 61-A
7 decembre 1892

Ill.mo e Rev.mo
Monsignor Casimiro Gènnari
Vescovo di Conversano

MINUTA DI RISPOSTA ALLA PRECEDENTE

Eccell. Rev.ma

Rispondo subito al venerato foglio di V. E. del 7 volgente.

Sarei stato pronto di accettare la sede di Trani solo per compiere il volere del S. Padre, nel quale riconosco la volontà di Dio. Ma poichè Sua Santità si degna di lasciarmi pienamente libero nella scelta di passare o no alla detta Archidiocesi io non esito un momento a scegliere di rimanere in questa mia Diocesi di Conversano, dalla quale ho ricevuto tratti molti di docilità e di benevolenza, ed ora soprattutto di sentito amore.

Prego intanto l'E. V. Rev.ma di presentare al S. Padre i miei fervidi ringraziamenti per la considerazione avuta di me che nulla merito, ed anche per aver fatto buon viso alle mie ragioni ed alle suppliche di questi miei diocesani.

TERZA LETTERA DELL'UDITORE S.S.

Monsignore Ill.mo e Rev.mo

Ho ricevuto la sua pregiata lettera del 21 corr.e e l'altra inclusa pel S. Padre. Non ho mancato di rimettere subito quest'ultima nelle mani di Sua Santità, che ha assai gradito i sensi di attaccamento e di filiale devozione espressi dalla S. V. e mi ha dato ordine di significarLe questo Suo gradimento e di inviare a Lei ed alla intera diocesi, da cui ha testè avuto una prova così bella di affetto, una speciale Benedizione pegno d'ogni più eletto favore del Cielo.

Anch'io da mia parte La ringrazio degli auguri che ha voluto farmi e li ritorno a V. S. con pienissimo ricambio.

Godo segnarmi con sensi di ossequiosa venerazione

Umilissimo Devotissimo Servitore
della S. V. Ill.ma e Rev.ma
† J. Arcivesc. di Seleucia Udit. di S. S.

Roma, 28 decembre 1892

V.

NOMINA AD ASSESSORE DEL S. UFFIZIO

LETTERA DEL CARD. RAMPOLLA

Ill.mo e R.mo Signore

Nell'udienza di questa mattina il S. Padre ha espresso il desiderio di avere un abboccamento colla S. V. Ill.ma e Rev.ma.

Mi affretto quindi a renderLa di ciò intesa, e ben sicura che non tarderà Ella a

recarsi in Roma per corrispondere all'augusto desiderio di Sua Santità, godo confermarmi con sensi della più profonda stima

Di V. S. Ill.ma e Rv.ma

Roma 19 ottobre 1895

servitore

M. Card. Rampolla

Mgr. Casimiro Gennari

Vescovo di Conversano

VI.

LETTERE DI PIO X AL CARD. GENNARI (*)

E.mo e R.mo Signor mio Oss.mo.

Veramente confuso pel nuovo tratto di cortese gentilezza onde nella sua bontà volle onorarmi col prezioso regalo della sua bellissima opera sulle Consultazioni Morali, le presento i più vivi ringraziamenti.

Mi congratulo poi coll'Eminenza Vostra pel diritto che si è acquistata alla gratitudine specialmente dei Vescovi e del Clero in cura d'anime, che hanno bisogno quasi tutti i dì di consultare quest'opera per avere in mille casi una direzione sicura.

E mentre Le auguro dal Cielo la retribuzione per tanti suoi meriti, Le bacio umilissimamente le mani e con profonda osservanza mi confermo

Dev.mo obblig.mo servitor suo

† Giu. Card. Sarto Patr.

All'Eminentissimo

Sig. Card. Casimiro Gennari

Roma

Eminentissimo Signor Cardinale,

Facendo tesoro del santo suggerimento, che l'Eminenza Vostra mi ha dato, conviene dar principio all'opera troppo necessaria dello studio per la compilazione del Codice Canonico; e perciò prego l'Eminenza Vostra di preparare un brevissimo Motu-Proprio da spedirsi a tutti quegli E.mi Cardinali e Consultori che in seguito designeremo insieme, come i più abili per tale lavoro.

Mi perdoni se abuso della grande sua bontà, e accolga l'Apostolica Benedizione, che Le impartisco con particolare affetto.

Dal Vaticano li 11 Gennaio 1904

Pius PP. X

All'Eminentissimo

Sig.r Card. Casimiro Gennari

(*) La seconda fu pubblicata anche nel *Monitore* 1917, p. 269.

PUBBLICAZIONI DEL CARD. GENNARI (*)

1. « *Il Monitore Ecclesiastico* ». Pubblicazione mensile ad uso del Clero.
2. *Consultazioni Morali, Canoniche, Liturgiche. Due volumi.* Tradotta in francese.
3. *Quistioni Teologiche Morali,* di materie riguardanti specialmente i nostri tempi. Tradotta in francese.
4. *Quistioni Canoniche,* di materie riguardanti specialmente i nostri tempi. Tradotta in francese.
5. *Quistioni Liturgiche,* riguardanti specialmente i nostri tempi. Tradotta in francese.
6. *Sulla Comunione frequente e sul decreto « Quemadmodum ».*
7. *Sulla età della prima Comunione dei fanciulli.* Breve commento del decreto « Quam singulari Christus amore ».
8. *Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri.*
9. *Sulla rimozione amministrativa dall'officio e dal beneficio curato.* Commento del decreto « Maxima cura ».
10. *Sulla privazione del beneficio ecclesiastico e sul processo criminale dei chierici.*
11. *Circa la composizione sui beni e sugli oneri ecclesiastici.*
12. *L'immacolato concepimento di Maria,* in relazione con la sua vita. Tradotto in diverse lingue.
13. *Del falso misticismo.*
14. *Sui doveri dei cattolici nelle rappresentanze politiche ed amministrative.*
15. *Breve commento della nuova legge sugli Sponsali e sul Matrimonio.* Tradotta in diverse lingue.
16. *Dei fondamenti della fede cattolica.* Catechismo apologetico di Religione.
17. *La Santa degli Impossibili.* Novelle grazie straordinarie ottenute ad intercessione della S. Rita da Cascia.

(*) Vedi pure il *Monitore* 1913, p. 534.

BIBLIOGRAFIA

Subito dopo la morte del Card. Gennari i suoi congiunti furono solleciti di raccogliere notizie e documenti per farne compilare la Vita. Proposero quindi la cosa ad un bravo ed affezionato discepolo del Cardinale il quale accettò di gran cuore; ma per le altre gravi occupazioni sopravvenute gli mancò il tempo e non se ne fece nulla. Per maggior disgrazia poi i documenti andarono perduti.

Quelli che si sono potuti salvare sono compresi nel seguente elenco delle fonti, che ci hanno servito per questa commemorazione.

Il *Monitore*, qua e là in vari luoghi, ma specialmente, per quel che riguarda la morte del Cardinale, il fascicolo di dicembre 1913, da p. 523 a 537, articoli *Il nostro lutto, Note biografiche e bibliografiche, I funerali.*

Solenni funerali in suffragio ecc., celebrati in Lecce il 4 marzo 1914 ecc., con *Elogio funebre* del Can. Luigi De Sanctis ecc., Lecce, Stabil. Tip. Sociale, 1914.

Elogio funebre letto da Mons. Antonio Lamberti nei funerali di trigesima celebrati in Conversano ecc., Putignano, Tip. Ed. « La Italiana », 1914.

In memoria dell'E.mo Cardinale Casimiro Gennari, del P. Clemente Perniciaro, dei Bigi, 1914.

La Settimana Religiosa di Napoli. L'intero fascicolo del 21 aprile 1901, pubblicato in occasione dell'elevazione di Mons. Gennari a Cardinale.

L'articolo dell'*Osservatore Romano*, 18 aprile 1901, *I nuovi Cardinali* e gli articoli pubblicati nel 1914 dal *Corriere d'Italia*, Roma 1 e 4 febbraio, dal *Giornale d'Italia*, Roma, 1 febbraio, dalla *Libertà*, Napoli, 3 febbraio, dal *Mattino*, Napoli, 4-5 febbraio, in occasione della morte e dei funerali del Cardinale.

L'articolo dell'*Ordine*, Lecce, 17 ottobre 1930, *Il Card. Gennari e il suo eroismo sacerdotale in Conversano.*

P. B. Albergamo, O. F. M., *Il Card. Casimiro Gennari gloria della Lucania*, ne *L'Avvenire*, Roma 24 giugno 1939.

Un gruppo di appunti, notizie, lettere, documenti manoscritti ed informazioni orali.

Questa somma di materiale la dobbiamo ai signori Marini d'Armenia, nipoti del Card. Gennari, a' suoi antichi segretari, Mons. Francesco di Domenico, Mons. Pasquale Antonelli, D. Pio Mazzotta, alle Suore Salesiane dei SS. Cuori di Lecce e alle Suore di N. Signora al Monte Calvario. Inviamo a tutti i nostri più vivi ringraziamenti.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

Instructio circa quasdam caeremonias et iuramentum super Ritibus Sinensibus

Plane compertum est in Orientalium Regionibus nonnullas caeremonias, licet antiquitus cum ethnicis ritibus connexae essent, in praesentiarum, mutatis, saeculorum fluxu, moribus et animis, civilem tantum servare significationem pietatis in antenatos vel amoris in patriam vel urbanitatis in proximos.

Quapropter hoc S. Consilium Christiano Nomini Propagando, Summo Pontifice Pio XI f. r. approbante, novas super hac re annis 1935 et 1936 impertiit Ordinariis Manciuriae et Imperi Iaponici, iuxta can 22, normas hodiernis rerum adiunctis magis congruentes.

Nuper vero E mi Patres eidem S. Consilio Christiano Nomini Propagando praepositi, in generali consessu, die 4 vertentis mensis Decembris celebrato, consideraverunt an aliis quoque in locis, ubi similes rerum adiunctorum mutationes decursu temporum advenisse constaret, similis agendi ratio admittenda esset.

Argumentis itaque hinc inde attente perpensis, prudentium atque experientium virorum sententia exquisita, iidem E.mi Patres, quae sequuntur censuerunt esse declaranda:

1 Cum Sinense Gubernium pluries aperteque enuntiaverit omnibus esse liberum quam malint religionem profiteri et alienum esse a sua mente de rebus religiosis leges aut iussa edere; ideoque caeremonias, quae in honorem Confucii a publicis Auctoritatibus sive peraguntur sive iubentur, non fieri animo tribuendi religiosum cultum, sed hunc solum in finem ut foveatur et expromatur in virum clarissimum dignus honor et in traditiones patrum debitus cultus: licitum est catholicis adesse actibus honoris, qui ante Confucii imaginem vel tabellam, in monumentis confucianis vel in scholis perficiuntur.

2. Ideoque non habendum est illicitum imaginem Confucii, vel etiam tabellam eius nomine inscriptam, in scholis catholicis collocari, praesertim si Auctoritates id iusserint, aut eam capitis inclinatione salutare. Si quando timeatur scandalum, declaretur recta catholicorum intentio.

3. Tolerandum ut catholici magistratus et alumni, si publicis caeremoniis adsistere iubeantur quae speciem praeseferant superstitionis, intersint quidem, dummodo, ad mentem can. 1258, passive se habeant signaque illius tantum obsequii faciant, quod ut mere civile iure haberi possit; declarata, ut supra, sua intentione, si quando hoc necessarium apparuerit ad falsas interpretationes sui actus removendas.

4 Inclinationes capitis atque aliae civilis observantiae manifestationes ante defunctos vel defunctorum imagines, et etiam ante tabellam defuncti, simplici nomine inscriptam, uti licitae et honestae habendae sunt.

Considerantes praeterea iidem E.mi Patres iuramentum super ritibus sinensibus a Summo Pontifice Benedicto XIV per Constitutionem *Ex quo singulari* diei 11 Iulii 1742 omnibus sacerdotibus « in Sinarum Imperio aliisque ei conterminis sive adiacentibus Regnis ac Provinciis » imperatum, non plene congruere cum recentibus normis ab hac S. Congregatione datis, atque insuper idem iuramentum nunc temporis uti disciplinare instrumentum omnino esse superfluum, cum notum sit antiquas de ritibus sinensibus controversias esse pacatas, et, ceterum, missionarios et alios sacerdotes nulla indigere iuramenti coactione ut promptam filialemque praestent S. Sedi obedientiam: censuerunt dispensandum esse ab obligatione illius iuramenti, ubicumque, sive in Sinis, sive alibi illud in usu esset; firmis manentibus ceteris praescriptis Summi Pontificis Benedicti XIV, quatenus recentioribus Instructionibus non sint immutata, prae primis prohibitione super ritibus sinensibus disputandi.

Quam Emorum Patrum sententiam, Ss.mo Domino Nostro Pio Prov. Div. Papae XII, ab infrascripto Cardinali huius S. Congregationis de Propaganda Fide Praefecto, in audientia diei 7 mensis Decembris relatam, Sanctitas Sua in omnibus dignata est approbare et ratam habere.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 8 mensis Decembris A. D. 1939, in festo Conceptionis Immaculatae B. M. V.

PETRUS Card. FUMASONI BIONDI, *Praefectus*
✠ Celsus Costantini, Archiep. tit. Theodos., *Secretarius*

ANNOTAZIONI. — Per farsi un'idea conveniente dell'importanza e del significato della presente *Istruzione* e di qualche altro recente documento emesso dalla S C. di Propaganda Fide, è utile metterli in relazione con l'antica controversia dei Riti Cinesi e con la Costituzione Apostolica di Benedetto XIV « Ex quo singulari » dell'11 luglio 1742, che vi pose fine.

I Riti Cinesi hanno un doppio oggetto, il culto del filosofo Confucio, che fiorì 500 anni avanti Gesù Cristo, e degli Antenati, e consistono in cose ed atti esterni, come templi, tabelle, incenso, inchini, prostrazioni ecc., che agli occhi di noi occidentali hanno tutto l'aspetto di atti di culto religioso E realmente

essendo essi Riti e Cerimonie antichissime, sorte e continuate a praticarsi in un paese pagano e vastissimo qual è la Cina, non può non darsi che in tanto decorrere di secoli non vi si fossero inseriti elementi superstiziosi, e come tali destassero la diffidenza dei primi Missionari d'Europa.

I Riti Cinesi diedero infatti origine ad una lunga e funesta controversia, causata da una diversa valutazione, se cioè dovessero considerarsi, come volevano alcuni, quali atti di culto puramente civili e per ciò stesso tollerarsi, anzi adottarsi come mezzo di penetrazione apostolica, ovvero quali atti di culto religioso e in conseguenza non ammettersi e distoglierne anzi i Cinesi convertiti come da atti nei quali alla fede fosse mescolata la superstizione.

Benedetto XIV nella Costituzione « Ex quo singulari » così ne parla: « Occasionem dissidiis eiusmodi dederunt Caeremoniae quaedam et Ritus, quibus Sinenses ad Confucium philosophum et Maiores suos honoribus persequendos uti consueverunt; cum nonnulli ex Missionariis contenderent eas esse Caeremonias et Ritus mere civiles, adeoque concedendos iis qui, relicto idolorum cultu, christianam religionem complectebantur; contra vero alii eos, utpote superstitionem olentes, sine gravi religionis iniuria permitti nullo modo posse asserent » [1].

La citata *Costituzione* di Benedetto XIV ci fa assistere alle diverse fasi della controversia, da quando fu deferita al giudizio della Santa Sede sino alla sentenza finale.

Una prima sentenza fu data sotto Innocenzo X (1645) dalla S. C. di Propaganda Fide, che giudicò « ritus eosdem superstitione revera infectos ». Nell'anno 1656, regnando Alessandro VII, la Congregazione della S. Inquisizione ad alcuni dubbi proposti dalla S. C. di Propaganda Fide rispose sentenziando, « prout varia diversaque ratione fuerat sibi de eisdem Caeremoniis expositum, alias quidem tamquam mere civiles et politicas, esse permittendas, alias vero minime tolerari posse » Un terzo decreto, relativo alla proposta di nuovi dubbi, ed emanato sotto Clemente IX (1669), confermava i due precedenti. Faceva però questa riserva riguardo al culto di Confucio: « Non tamen per haec censendam esse damnatam praesentiam illam, seu assistentiam mere materialem, quam cum Gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitus secluso, eisdem superstitiosis actibus quandoque praestari contingat a christianis »; e quanto al culto reso agli Antenati: « Per praemissa nihilominus non vetari, quominus erga defunctos peragi possint alia, si quae sint, ab iis gentibus peragi consueta, quae vere superstitiosa non sint nec superstitionis speciem praeseferant, sed intra limites civilium et politicorum Rituum contineantur ».

---

(1) Per questa e per le seguenti citazioni vedere: *Benedicti XIV P. O. M. Bullarium*, Tom. I, Prati, Typ. Aldina Alberghetti et Soc., 1845, p. 216 sqq.

Lungi dal finire, essendosi anzi inasprito il dissidio, dovette intervenire di nuovo Innocenzo XII e, morto questi, il suo successore Clemente XI, il quale nel 1704 approvò le precedenti risposte delle Sacre Congregazioni « ad omnia et singula quaesita proposita, quibus Ritus Sinenses, utpote superstitione imbuti, prohibebantur », comandando la promulgazione della decisione apostolica al Card. de Tournon, Commissario e Visitatore Apostolico in Cina, aggiuntovi un decreto che ne esigeva l'osservanza universale. La promulgazione fu fatta il 25 gennaio 1707. Ad un nuovo tentativo di elusione, circa sei anni dopo (25 settembre 1710), Clemente XI oppose un decreto della S. C. dell'Inquisizione, col quale comandava « omnimodam et inviolabilem observationem responsorum alias in causa Rituum seu Caeremoniarum Sinensium a S. Congregatione datorum et a Sanctissimo approbatorum », ingiungendo inoltre a chiunque di non pubblicare, sotto qualunque colore o pretesto « libellos, relationes, theses, folia, scripta quaecumque in quibus ex professo, vel incidenter de Ritibus Sinicis huiusmodi, vel de controversiis desuper, seu illorum occasione exortis quomodolibet tractetur », senza averne prima ottenuta espressa e speciale licenza dalla S. Sede.

Ma riuscito vano anche questo nuovo decreto, Clemente XI, in data 19 marzo 1715, pubblicò la Costituzione Apostolica « Ex illa die », con la quale un'altra volta confermò solennemente le predette risposte della S. Inquisizione, « easque exacte et adamussim observari mandavit, praeclusis omnibus iis effugiis, quibus perfectam earum observantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuissent »; di più imponeva ai Missionari la prescritta osservanza sotto vincolo di giuramento, e del giuramento allegava la formula.

Con questo atto solenne Clemente XI sperava d'aver composto o troncato il dissidio; ma non fu così. Per mala sorte avvenne che nel frattempo Mons. Mezzabarba, Patriarca Alessandrino e Commissario Pontificio, « in iis angustiis positus », come dice Benedetto XIV, giudicò dovere concedere alcune permissioni in fatto di Riti Cinesi e le inserì nella Lettera Pastorale data dal Macao il 4 novembre 1721. Questo documento, che doveva essere usato con la massima cautela e riservatezza, fu invece reso di pubblica ragione e il Vescovo di Pechino anzi lo pubblicò, imponendone l'osservanza con due Lettere Pastorali del 6 luglio e del 23 dicembre 1733.

Clemente XII non potendo tollerare che si abusasse in tal modo delle permissioni del Mezzabarba, « muneri suo maxime interesse iudicavit binas illas Epistolas damnare ac penitus reprobare » e lo fece, quando l'autore era già defunto, con Breve Apostolico del 26 settembre 1735, nel quale riservò a sè e alla Santa Sede la facoltà di dichiarare ai cristiani della Cina la sua mente e il pensiero della medesima S. Sede intorno alle predette permissioni. Sorpreso dalla morte avanti d'aver compiuto l'opera, se ne occupò il successore Benedetto XIV con la ricordata Costituzione « Ex quo singulari » del 12 luglio 1742, nella quale

dopo aver richiamata tutta la serie dei fatti e riportati gli atti pontifici sopra menzionati, dichiara che i detti permessi del Mezzabarba non sono mai stati approvati dalla S. Sede, anzi sono contrari alle decisioni pontificie, li riprova perciò ed annulla, ne condanna la prassi e ne proibisce l'uso; si richiama poi all'osservanza pura e semplice della Costituzione « Ex illa die » di Clemente XI, e ne prescrive di nuovo il giuramento, inserendo in più nella nuova formola la condanna dei permessi del Mezzabarba, con queste frasi: « Ac insuper, quantum in me est, numquam patiar ut Ritus et Caeremoniae Sinenses in Literis Pastoralibus Patriarchae Alexandrini Macai datis permissae ac a SS. D. N. Benedicto Pp. XIV damnatae, ab eisdem christianis ad praxim deducantur ».

Sulla fine del grave documento Benedetto XIV si rivolge ai Vescovi e Missionari cinesi esortandoli alla disciplina: « Regionum earumdem Pastores intelligant, planeque sibi persuadeant obligationem qua ipsi tenentur vocem nostram audire et sequi ». E rispondendo a una facile obiezione del danno che la decisione pontificia avrebbe inferto alle novelle cristianità, ricorda che l'ubbidienza alla Chiesa e lo studio di conservare pura la fede cristiana, anzi le stesse persecuzioni sanguinose non possono che richiamare le benedizioni celesti, e con ciò la prosperità, sulle Missioni: « Confidimus quoque, Dei favente, ex eorum (Pastorum) cordibus inanem illum metum sublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum observantiam infidelium conversio retardetur. Nam haec a divina gratia sperari potissimum debet: quae quidem ab eorum ministerio longe non aberit, si christianae religionis veritatem impavide praedicaverint, atque ea puritate qua ipsis ab Apostolica hac S. Sede tradita est, parati quoque ad eam propugnandam sanguinem effundere, exemplo Ss. Apostolorum aliorumque christianae fidei clarissimorum propugnatorum, quorum sanguis tantum abfuit ut Evangelii cursum interciperet, aut retardaret, ut potius vineam Domini florentem magis et fidelium animarum copiosiorem effecerit ».

In tal modo si chiuse il lungo e doloroso episodio.

A due secoli di distanza i Riti Cinesi si ripresentano ma in forma ben diversa, in un gruppo di documenti emessi in questi ultimi anni dalla S. C. di Propaganda Fide. Il primo è una risposta del 28 maggio 1935 (2) agli Ordinari del nuovo regno della Manciuria, che avevano domandato come regolarsi su tale materia coi loro fedeli. La S. C. rispose che dovevano regolarsi secondo la dichiarazione ufficiale data dal governo mancese, secondo la quale le Cerimonie in onore di Confucio non hanno alcun carattere religioso. La stessa risposta venne pure comunicata ad alcuni Vicari Apostolico della Cina, che a più forte ragione si trovavano nelle medesime condizioni.

Il secondo documento è l'Istruzione del 26 maggio 1936, diretta al Delegato Apostolico nel Giappone intorno ai doveri dei cattolici giapponesi verso la patria (3). In base al principio sopra enunciato di Clemente IX (1659), si di-

(2) Non figura negli *Acta Ap. Sedis*, ma ne parla *L'Osservatore Romano* del 17 dicembre 1939 e vi allude la presente Istruzione.

chiarano leciti ai cattolici certi atti pubblici in quanto e per quel tanto che sono cerimonie puramente civili, manifestazioni di ordine nazionale, od atti di pietà filiale verso gli Antenati, privi di carattere e contenuto religioso.

Viene in terzo luogo la presente Istruzione. Nella prima delle due parti in cui è divisa, richiamandosi ai due documenti del 1935 e 1936, estende le norme già dettate per la Manciuria ed il Giappone agli altri paesi di Oriente dove risultasse una eguale condizione di cose a proposito di pubblici onori civili resi a Confucio e agli Antenati. E ciò in ragione del radicale mutamento avvenuto, da due secoli a questa parte, nel pensiero e nei costumi privati e pubblici del popolo cinese e in ragione del carattere puramente civile delle onoranze a Confucio e ai Defunti, che si è fatto sempre più chiaro. Infatti, come è stato scritto (4), « da tempo lo Stato cinese non ha più nessuna pretensione di fare della religione o d'imporre atti religiosi ai suoi sudditi. Colle nuove idee penetrate in Cina dall'Occidente nel secolo scorso e molto più nel secolo presente, un'ondata di laicismo, d'indifferentismo e di ateismo è passata e passa tuttora sulla Cina. I giovani intellettuali... hanno vergogna di prostrarsi dinanzi a quegli idoli dinanzi ai quali si erano prostrati i loro antenati durante tante generazioni ». E perchè non attribuire in parte questo cambiamento alle dottrine cristiane in tanti anni lentamente assorbite dal popolo cinese? Quindi se questo, in forza del suo tenace tradizionalismo, rimane ancora ligio a certi riti ed usanze, esse non hanno più il senso che avevano al tempo di Benedetto XIV e l'usarne o solo parteciparvi riesce innocuo alla fede e religione cristiana.

Che realmente debbano considerarsi quali cerimonie civili risulta da aperte dichiarazioni fatte dalle autorità cinesi al riguardo di Confucio nel 1914, nel 1917 e nel 1934; come pure dalla testimonianza d'uno scrittore missionario (5), che scrive: « Non est ratio dubitandi quin in honoribus Confucio tributis nonnisi cultus profanus exerceatur, licet eius celebratio, saltem ex parte, talis sit qualis nostris consuetudinibus non correspondet ».

La seconda parte dell'Istruzione si riferisce al giuramento sui Riti Cinesi ordinato da Clemente XI e confermato da Benedetto XIV, come è stato detto sopra. La S. C. di Propaganda Fide ne dichiara tolto l'obbligo, perchè non si accorda in tutto alle recenti norme date dalla medesima S. Congregazione e perchè, quale mezzo disciplinare per ottenere l'obbedienza alle prescrizioni della Santa Sede intorno ai Riti Cinesi, è divenuto inutile.

Ciò nonostante, alcune prescrizioni di Benedetto XIV rimangono intatte, e la S. C. di Propaganda Fide ricorda specialmente la proibizione di agitare controversie sui Riti Cinesi: cosa per sè facile ora che gli antichi dissidî sono cessati e per questa parte non sono più in conflitto le ragioni dell'apostolato missionario con quelle della fede cattolica.

---

(3) Cfr. *Acta Ap. Sedis* 1936, p. 406; *Monitore Eccl.* 1936, p. 355.

(4) Vedi *Gli onori resi a Confucio e ai Morti in Cina* ne *L'Osservatore Romano*, l. c.

(5) Il P. Teodoro Grentrup, S. V. D., ne *L'Osservatore Romano*, l. c.

NOTE E DISCUSSIONI

De legis obligatione

QUAESTIO (*).

Synodali cuiusdam diocesis lege statutum est ut diebus dominicis ceterisque per annum festis, singuli sacerdotes, licet extradioecesani, Missam in ecclesia vel oratorio publico aut semipublico celebrantes, debeant textum Evangelii brevi homilia explanare, nisi alius sacerdos id durante Missa efficiat. Si quis vero legem huiusmodi violaverit, nisi gravissima causa loci Ordinario postridie deferenda impeditus fuerit, suspensionis poenam a Missae celebratione pro die immediate sequenti ipso facto incurrit.

Tantam imperii acerbitatem aegre fert Lucius sacerdos, quippe qui existimet unicam omissionem aptam gravis praecepti materiam non constituere. Hinc, cum semel, ob fidelium exiguitatem, homiliam omiserit, neque Ordinarium certiorem fecit neque suspensionis poenam sustinuit.

Quaeritur:

1. — Quid sit lex et quomodo distinguatur.
2. — Quaenam et quanta sit legis obligatio.
3. — Quid ad casum.

SOLUTIO

Ad 1. — *Quid sit lex et quomodo distinguatur.*

1) Omnibus profecto nota est classica legis definitio a S. Thoma tradita: « *Ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata* » (1).

Dicitur: a) *ordinatio,* quia lex essentialiter consistit in norma seu dispositione, quae obligationem aliquid faciendi vel omittendi inducit, omnesque actiones in finem dirigit;

b) *rationis,* et quidem practicae seu regulantis, quae intellectus et voluntatis actum simul complectitur, quatenus in lege ferenda necessario concurrere debet intellectus seu ratio, quae universas actiones moderatur ac dirigit;

c) *ad bonum commune,* quia lex directe et immediate consulit bono totius communitatis eoque mediante dirigitur quoque in bonum singulorum;

(*) È la questione della quale parla il *Monitore,* 1940, p. 9, nei termini nei quali fu proposta all'Adunanza del Caso Morale di Roma il 20 novembre 1939. È stata presa dal *Bollettino del Clero Romano,* 1940, p. 8. Confrontare le due soluzioni.

(1) *Summa theol.,* 1-2, q. 90, art. 4.

d) *ab eo qui curam communitatis habet,* nam is tantum valet imponere communitati aliquam normam vere obligantem, qui eiusdem communitatis regimen et administrationem obtinet;

e) *promulgata,* seu communitati intimata, ita ut subditi probe cognoscant normam obligatorio modo proponi a competente Superiore ideoque fideliter eam esse servandam.

Haec legis definitio plane congruit cum notione egregie data a Suarez, qui legem definit: *Iussum legitimi Superioris, propter bonum subditorum, commune ac stabile, rite promulgatum* ([2]).

Utrum promulgatio, quae sedulo distinguenda est a mera *divulgatione,* sit de essentia legis, an potius requiratur ut conditio necessaria ad externam efficaciam inducendam, controvertitur. Si lex sumatur in suo esse *completo* et *formali,* promulgatio videtur dicenda de essentia legis; secus non ([3]).

Huc spectat can. 8, § 1, qui ait: « *Leges instituuntur, cum promulgantur* ». Lex enim perficitur seu constituitur qua vera norma, ita ut vim obligandi inducat, ex promulgatione; nam subditi eam tamquam obligatoriam cognoscere nequeunt, nisi certo et manifeste legislator suam obligandi voluntatem communitati patefecerit. Idque fit promulgatione rite peracta.

2) Ex tradita legis notione proxime liquet eam distingui tum a *consilio, adhortatione* etc., quae nullam obligationem proprie dictam secumferunt, tum a *praecepto* ratione subiecti, finis et auctoris ([4]).

Item ex ipsa definitione legis luculenter patet quaenam sint eiusdem conditiones essentiales. Lex debet esse honesta, iusta, possibilis et utilis. *Honesta,* quatenus nihil contineat contra ius divinum sive naturale sive positivum; *iusta,* quatenus in bonis et oneribus communibus distribuendis servetur iustitia tum legalis tum commutativa tum distributiva; *possibilis,* quatenus servari possit absque nimia difficultate, iuxta notum principium: *lex non obligat cum gravi incommodo; utilis,* quatenus revera consulat, saltem indirecte et mediate, bono seu fini communitatis assequendo.

Pariter ex dictis constat quodnam sit, in genere, obiectum legis et quodnam eiusdem subiectum.

3) Praecipuae divisiones legis sunt istae:

a) Ratione *auctoris,* lex dividitur in *divinam* et *humanam,* prout immediate a Deo vel ab homine procedit. Deus est *primus* Legislator, ante quem nullus alius exsistit aut concipi potest; *supremus,* contra quem nemo legitime et valide quidquam agere valet; *universalis,* cuius imperio omnia subiiciuntur.

([2]) Cfr. *De legibus,* lib. I, cap. 12, n. 2 ss.

([3]) Cfr. S. Thom., 1-2, q. 90, art. 4; Suarez, op. cit. lib. I, cap. II; D'Annibale, Summula, I, n. 162.

([4]) Cfr. Suarez, op. cit. lib. I, cap. I, n. 4 ss.; Bened. XIV, *De Synodo dioec.,* lib. XIII, cap. 4, n. 9.

Lex *divina* distinguitur in *aeternam, naturalem* et *positivam*. Prior ex S. Thoma est: « ratio divinae sapientiae, secundum quod est directiva omnium actuum et motionum » (5). Altera, a Deo necessario fertur et promultur lumine rationis seu, ut egregie docet Angelicus, est « participatio legis aeternae in rationali creatura » (6). Positiva, libere a Deo fertur diversisque modis, atque externe promulgatur; dividitur in *mosaicam,* quam Deus populo electo per Moysen dedit, et *evangelicam,* quam Christus ipse tulit.

Lex *humana* distinguitur in *ecclesiasticam* et *civilem,* prout ab ecclesiastico vel a civili legislatore fertur.

b) Ratione *materiae,* lex dividitur in *praecipientem, prohibentem* et *permittentem*. Praecipiens seu *affirmativa* iubet actum, qui est bonus in se vel saltem ex adiunctis, ita ut aliquid conferat in communitatis utilitatem. Prohibens seu *negativa* actum vetat, qui malus est, vel indifferens, si tamen bono communitatis propter adiuncta adversetur. Permittens respicit actum indifferentem, qui nec praeceptus nec prohibitus est.

c) Ratione *obligationis,* lex distinguitur in moralem, *poenalem* aut *mere poenalem* et *mixtam,* prout obligat tantum ad sui observantiam vel solum ad poenam subeundam in casu transgressionis vel ad utrumque.

d) Ratione *effectus* seu *efficaciae,* lex dividitur in *mere iubentem* vel *prohibentem, irritantem* et *inhabilitantem* (cfr. can. 111), prout simpliciter actum facit praeceptum vel vetitum, aut nullum atque irritum, aut personam incapacem reddit ad actus quosdam ponendos. Les irritans respicit directe et immediate actum, cui tollitur valor, quem de se haberet; v. g. forma canonica de matrimonii celebratione (can. 1094 ss.) est lex irritans. Inhabilitans ea dicitur lex, quae directe et immediate afficit personam, cui aufertur capacitas iuridica in ordine ad certos actus ponendos. Huiusmodi sunt impedimenta matrimonialia dirimentia (cfr. can. 1036).

Ad 2. — *Quaenam et quanta sit legis obligatio.*

1) Primus et immediatus effectus legis est *obligatio moralis,* seu vinculum quo subditi, sub culpa theologica, tenentur illam servare. Quaelibet sane lex humana, modo sit iusta, obligat in conscientia; idcirco, secundum Angelicum, lex dicitur a *ligando* (7). Vis autem efficaciter obligandi in legislatore humano unice ex lege divina procedit, sive positiva, ubi agitur de Ecclesia, sive naturali, ubi agitur de societate civili. Hinc manifeste patet quaenam sit vera legis humanae causalitas, quodnam verum solidumque obligationis fundamentum.

Inter legem *afirmativam* et *negativam* hoc datur discrimen: illa obligat *semper,* sed *non pro semper,* ut aiunt; haec, contra, obligat *semper et pro semper.*

---

(5) *Summa theol.,* 1-2, q. 93, art. 1.

(6) l. c., q. 91, art. 2.

(7) *Summa theol.,* 1-2, q. 90, art. 1.

2) Legislator humanus obligare potest *sub poena* (omissa consulto hic quaestione utrum dentur leges mere poenales, necne), et *sub culpa,* et quidem *sub gravi* vel *sub levi.*

Generatim loquendo, gravitas vel levitas obligationis pendet tum ex gravitate vel levitate materiae, tum ex voluntate legislatoris ([8]).

3) Ut lex obliget *sub gravi,* materia *gravis* sit oportet simulque legislator eam *sub gravi imponere voluerit.* Utraque conditio copulative requiritur, ita ut si alterutra desit, obligatio in conscientia aut nulla aut levis erit. Ratio *prioris* conditionis est, quod minus rationabile foret, sub gravi praecipere ea quae levia sint, perspectis obiecto, fine et circumstantiis. Materia legis sensu lato et formali accipienda est, quatenus considerentur etiam peculiares circumstantiae ac potissimum finis legis, isque maxime proximus seu intrinsecus. Ratio *secundae* conditionis est, quia obligatio quaevis statuitur voluntate Superioris, qui potest rationabiliter, etiam in materia gravi, solum sub levi praecipere, quoties nempe huiusmodi levi obligatione finis intentus efficaciter obtineri queat.

4) Regulae practicae ad dignoscendum utrum lex humana obliget sub gravi an sub levi, hae praecipuae sunt:

a) In primis ad *verba,* quibus legislator utitur, sedulo attendendum. Nam si materia est capax gravis obligationis, et legislator suam voluntatem expresse manifestet per verba « *iubemus, praecipimus, prohibemus,* etc. », censetur sub gravi iubere seu illam obligationem imponere, quam materia ipsa patitur, nisi aliud diserte exprimat.

b) Ubi agitur de lege *ecclesiastica* gravitas obligationis desumi potest ex comminatione poenae sive latae sive ferendae sententiae. Hodie, attento can. 2218, § 2, qui ab omni poena immunes decernit quotquot a gravi imputabilitate excusantur, omittendae sunt variae distinctiones quae ante Codicem proponi solebant.

c) Ubi agitur de lege *civili,* gravitas poenae non semper et necessario indicium est gravis obligationis in conscientia. Immo plures Auctores censent per gravem poenam legi civili appositam significari huiusmodi legem esse mere poenalem. Alii tamen aliter sentiunt apteque distinguunt inter varias leges variosque casus ([9]).

d) Gravitas obligationis, pro lege sive ecclesiastica sive civili, desumitur ex peritorum iudicio, ex usu et persuasione timoratorum, ac demum ex consuetudine, quae profecto est « *optima legum interpres* » (can. 29).

([8]) Cfr. Suarez, op. cit., lib. III, cap. 25, n. 7; Vermeersch, *Theol. moralis,* I, n. 252; Cappello, *Summa Iuris Canonici,* I, n. 75, ed. 3ª.

([9]) Cfr. S. Alph, lib. I, n. 141 ss.; Suarez, op. cit., lib. III, cap. 25, n. 2 ss.; Génicot-Salsmans, *Theol. mor.* I, n. 107; Vermeersch, I, n. 253.

Ad 3. — *Quid ad casum.*

1) Complura reperiuntur in casu, quae accuratas postulant animadversiones.

Episcopus praecipere potest sive decreto sive lege dioecesana ut in Missis quae, fidelibus adstantibus celebrantur diebus festis de praecepto in ecclesiis vel oratoriis publicis, brevis fiat Evangeli explanatio: qua Episcopi praescriptione tenentur etiam religiosi, licet exempti, in suis ecclesiis ad normam can. 1345. Iuberi non potest lege dioecesana, i. e. modo stabili, ut id ipsum fiat a singulis sacerdotibus litantibus in oratorio semi-publico, v. g. alicuius collegii seu communitatis (cfr. can. 1188, § 2, 2°); ad summum in aliquo casu particulari, iusta et gravi causa suadente, peculiari decreto id praecipi posset.

Praedicta lege dioecesana certe tenentur etiam sacerdotes extradioecesani seu non incardinati, si incolae vel advenae sint in dioecesi, quatenus domicilium aut quasi domicilium in ea acquisierint (cfr. can. 91 et 92). Huc spectat Decretum « *Cum plures* » S. Congregationis Concilii diei 22 febbraio 1927, n. IX, c) ([10]).

Si presbyteri sint peregrini et obiter tantum in dioecesi versentur, controvertitur utrum praefatae legi subsint, necne. Probabilius affirmandum, perspecto can. 14.

Omissio homiliae una alterave vice diebus dominicis ceterisque festis de praecepto peccatum grave non constituit, ne pro ipsis quidem animarum rectoribus, quibus peculiaris incumbit obligatio, iuxta S. Alphonsum (lib. III, n. 269), qui tenet graviter parochum peccare, si per unum mensem continuum aut per tres menses non continuos, sine iusta causa, omittat. Alii Auctores mitiorem adhuc sequuntur sententiam ac diuturnius tempus ad culpam gravem postulant ([11]). Poena suspensionis a Missae celebratione pro die immediate sequenti ipso facto incurrenda, in casu non sustinetur ex praescripto can. 2218, § 2, cum omissio explanationis Evangelii semel facta reatum gravem nullatenus constituat. Nec requiritur profecto causa *gravissima* ut quis legitime excusetur a lege observanda. Nam si lex urget sub levi, sufficit causa levis; si urget sub gravi, per se et generatim loquendo, sufficit quaelibet causa proportionate gravis.

2) Agendi ratio Lucii improbanda est. Sane perperam egit, cum homiliam omisit ob exiguum fidelium numerum, quia huiusmodi ratio iusta et sufficiens *per se* non est; item male se gessit eo quod consulto Ordinarium certiorem facere omiserit, nulla causa legitima praepeditus.

Felix M. Cappello S. I., *Censor.*

([10]) In *Actis Apost. Sedis*, XIX, p. 100.

([11]) Cfr. Berardi, *Theologia pastoralis*, p. 67, ed. 4ª; Lehmkuhl, *Theol. mor.* II, n. 645; Cappello, *Summa Iuris Canonici*, II, n. 531.

Tessera del P. N. F. agli ex seminaristi.

Avendo la Segreteria di Stato di S. S. chiesto per il tramite della R. Ambasciata d'Italia perchè fossero impartite precise disposizioni in merito, ha ricevuto dalla R. Ambasciata d'Italia la seguente risposta:

« Il Duce ha autorizzato l'accoglimento delle domande di iscrizione al P. N. F. avanzate dai giovani che dopo aver iniziati gli studi in Seminario o negli Istituti Religiosi, sono tornati alla vita civile ».

Gli interessati dovranno presentare la relativa domanda alla locale Federazione, documentando la loro precedente appartenenza al Seminario o all'Istituto Religioso.

Circa la figura giuridica del Procuratore di Giustizia.

Ad illuminare la figura giuridica del *Promotore di Giustizia* nelle cause matrimoniali apporta sostanziale contributo la sentenza *Lycien* coram R. P. DD. Andrea Jullien del 27 novembre 1937 che reca le firme anche degli Uditori Quattrocolo e Wynen.

La fattispecie della contesa (matrimonio preteso nullo per pazzia dell'uomo e accusato come tale dal promotore diocesano dietro denuncia dei parenti dello sposo la vigilia della morte di questi) non c'interessa direttamente; ma sono le argomentazioni, corroborate da profonda dottrina, del Giudice Rotale che gettano una luce vivissima su punti essenziali dell'attuale processo matrimoniale. In modo speciale si noti la qualifica di *vero ed unico attore* del promotore in tali cause mosse *ex officio* e la figura di *intervenientes accessorii* dei denunzianti; la qualifica di *dominus actionis* del promotore in qualunque grado del giudizio: la inevitabile cessazione della lite quando questo unico attore recede; ecc. Il lettore intelligente troverà tanti altri punti interessanti nel tratto che segue, ma forse la parte della sentenza più chiara e più ricca di conseguenze pratiche apparirà a molti quella in cui si sottolineano i rapporti tra Promotore ed Ordinario e si dice che *causa ex officio* si può muovere soltanto nell'*interesse pubblico* e non già nell'interesse dei soli coniugi. Giudicare poi di tale pubblico interesse « pertinet *ex divina institutione* cum ordinaria potestate, sub auctoritate tamen Romani Pontificis, ad Episcopum ».

Egli infatti è il solo competente a giudicare se nel caso concreto *il pubblico bene* esiga o no l'accusa di un matrimonio. Siccome poi il pubblico bene si identifica con l'« *amotio scandali* » il Vescovo potrà (e dovrà anche) ordinare al promotore di giustizia l'accusa di un matrimonio solo quando 1°) sia assolutamente eliminato anche il più lontano pericolo che dall'accusa stessa possa nascere ammirazione tra i fedeli (quasi ad esempio la Chiesa non tuteli sufficientemente il Vincolo matrimoniale, come non è raro nelle cause di vizii di con-

senso) oppure che i fedeli stessi prendano malo esempio — scandalo in senso stretto — al vedere per es. liberi da un vincolo divenuto ora ad ambedue odioso, due coniugi che hanno profanato e solo perchè hanno profanato il sacramento, patteggiando ad esempio l'esclusione della prole o l'esclusione dell'indissolubilità. Tale scandalo non suole mancare nelle cause dei vizi di consenso per condizioni, esclusioni, simulazioni, perchè all'osservare che un uomo e una donna sono ora liberi da un vincolo pesantissimo e ingrato e possono passare a nuove e più felici nozze proprio perchè hanno profanato il primo matrimonio celebrato in chiesa apponendo condizioni turpi, molti se non tutti si sentiranno tentati di fare essi stessi altrettanto (o se non sono più in grado di farlo essi di consigliarlo a parenti o amici!) per avere domani in caso di cattiva riuscita del matrimonio una facile via d'uscita. È evidente che se ciò si generalizzasse, l'indissolubilità e la stessa *pratica serietà* del matrimonio ecclesiastico diverrebbero presto un mito, con universale iattura della famiglia e della società.

Quindi, quando il caso presenta simili pericoli è addirittura fuori luogo parlare di bene pubblico quale impulso all'accusa; il bene pubblico infatti reclama a gran voce che simili processi non nascono mai, e tanto meno *d'ufficio,* ma che siano senz'altro banditi.

Posto che nel caso concreto il pericolo suaccennato per la natura dell'impedimento non esista, l'Ordinario dovrà altresì verificare se sussistono le altre positive circostanze che possono giustificare l'accusa d'ufficio e cioè 1) la *pubblica conoscenza* della nullità di un dato matrimonio (conoscenza che quando si tratta di certi impedimenti prima o poi non può mancare ad esempio nel *ligamen,* nella *consanguinitas* ecc.); 2) conseguentemente l'esigenza del bene pubblico acchè sia eliminato lo scandalo di due usurpatori del titolo di sposi, ed essi vengano smascherati e separati. Oppure, se anche non si verifichi appieno questa rivolta della pubblica opinione verso gli pseudoconiugi, convenga che alcune persone, le quali si trovano oggi, in una posizione irregolare perchè sussiste ancora esternamente uno pseudo vincolo, conosciuto come invalido, (si badi bene come *invalido* non come *dubbiamente valido*), possano regolarizzare la loro condizione conforme al loro stesso desiderio conseguente al pentimento del fallo commesso. Naturalmente tutte queste circostanze presuppongono che la fondatezza della causa e la gravità degli argomenti su cui si fonda siano fuori dubbio, altrimenti è persino inconcepibile la pubblicità ed il conseguente disordine sociale.

Circostanze queste ultime assai difficili a verificarsi in genere e che sembrano persino *inverosimili* nella maggior parte dei casi (pur così spesso messi innanzi) di condizioni o intenzioni turpi o simulazioni ecc.

Ma ecco il testo.

« *An appellatio prosequenda sit ex officio, in casu.* Quaesitum nempe videtur an Turnus Rotalis ex *officio possit compellere Promotorem justitiae Rotalem ad appellandum, in casu. Siquidem pro responsione affirmativa allegari possent haec*:

1) Cum bonum publicum, tum rationes familiae X urgent ne ob difformes sententias incerta diutius pendeat quaestio an actio Promotoris justitiae ad nullitatem matrimonii X-Y declarandam, admittenda sit, in casu. necne.

2) Praeterea, deficiente quocumque alio qui possit aut velit appellare, si Promotor justitiae a *Iudice compelli non possit* ad appellandum, pro arbitrio suo impedit quominus causa regulariter terminetur, maioreque pollet potestate quam judices, a quorum sententia pars qui se gravatam sentit potest appellare, quando, ut in casu, desunt duae conformes.

3) Vi art. 27 et 118 Normarum S. R. Rotae, hanc potestatem adigendi Promotorem justitiae ad appellandum, videntur habere ratione boni publici tuendi Ponens et Turnus Rotalis.

Verum non obstantibus rationibus allegatis, Iudices etiam Rotales non posse adigere Promotorem Justitiae ad appellandum, in casu, DD. PATRES respondendum censuerunt.

Prae oculis habeantur: can. 1586; can. 1971, cum responsionibus datis a Comm. Pont. Interpr.; — art. 27 et 118 Normarum N. S. T.; — art. 35, 37 par. 4, 38-41, 46, 65, 91 par. 2, 190 par. 2 Instructionis editae die 15 augusti 1936 a S. C. de Disciplina Sacramentorum ad pertractandas causas de nullitate matrimoniorum. Instructio illa heic allegatur:

1) quia, quamvis data sit Tribunalibus dioecesanis, tamen confecta S. Congregationis auctoritate, « maiorem *et lucem affert et efficentiam parit* praeceptis Codicis » (cfr. Motu Proprio Benedicti XV, *Cum Juris*, 15 septembris 1917), quae a *N. S. T. servanda sunt* (1); — 2) quia eadem est natura muneris quo funguntur Promotor justitiae in Tribunalibus dioecesanis et Promotor justitiae apud N. S. T.

Quibus in jure perpensis, considerentur haec de officio Promotoris justitiae in curiis dioecesanis, quoad matrimonia accusanda. Promotor justitiae pendet tum ab Ordinario tum a Judice, diverso tamen respectu. Enimvero ad tuendum bonum publicum, Promotor justitiae matrimonia accusat, ut *nempe scandalum ratione matrimonii irriti amoveatur*. Atqui tueri ac promovere bonum publicum in dioecesi pertinet, *ex divina institutione cum ordinaria potestate, sub tamen auctoritate Romani Pontificis, ad Episcopum*, cuius est observantiam legum ecclesiasticarum urgere, advigilare ne abusus in ecclesiasticam discipli-

---

(1) Questa sentenza è stata emessa prima della pubblicazione del Motu Proprio « Qua Cura » di Pio XI (8 dicembre 1938) e perciò si allega con molta acutezza la sopradetta ragione.

Dopo il « Motu Proprio » (che si chiude con la clausola amplissima: « Haec statuimus non obstantibus quibuslibet in contrarium facientibus, *licet speciali mentione dignis* ») non vi è più alcun dubbio se la Instructio del 15-8-1936 abbia o no vigore anche nei Tribunali Apostolici. Dice infatti: « Quam (Instructionem) hisce Apostolicis Litteris Motu Proprio datis *confirmatam volumus pro omnibus tribunalibus valituram*, salvis pro Tribunalibus Apostolicis eorumdem peculiaribus normis ».

nam irrepant, praesertim circa administrationem Sacramentorum..., curare ut puritas fidei ac morum in clero et in *populo conservetur* (cfr. can. 329, par. 1 et 336). Consequenter non judicis ut sic, *sed Ordinarii est* perpendere: utrum ratione assertae nullitatis *matrimonii adsit scandalum; utrum bonum publicum seu amotio scandali postulet ut accusatio matrimonii instituatur, necne; pro prudentia sua decernere quid agendum in casu a Promotore justitiae, nam Ordinarius accusationem non debet ipse instituere, sed rem defert Promotori justitiae sui tribunalis* (art. 40 Instruct. cit., et cfr. can. 1586). Quapropter Lex jubet denuntiationem nullitatis matrimonii fieri, non iudici, sed Ordinario vel Promotori justitiae, can. 1971, par. 2. *Deinde Ordinario, non judici, reservatur examinare an conditiones jure requisitae adsint necne, ac iubere accusationem a Promotore institui. Ad Ordinarium igitur, non ad judicem, spectat solutio quaestionum hac de materia ortarum; puta, si Promotor justitiae, non obstante denuntiatione sibi facta ad normam canonis* 1971, par. 2, *pro conscientia sua credit accusationem non esse promovendam; Ordinarius decreto suo rem definit.* Is qui se decreto Ordinarii gravatum sentit, *recursum interponere potest, non ad Tribunal, sed ad Sacram Congregationem pro adiunctis competentem* (can. 1601). Itaque solutio difficultatum quae hac de materia oriri possunt, non pendet definitive ab arbitrio *Promotoris justitiae.*

Introducta accusatione per libellum Promotoris iustitiae ad normam canonis 1706 (et cfr. propter analogiam can. 1955), Judex munere suo fungitur, seu ad normam can. 1709, ss., procedit. Cum autem causae istae matrimoniales publicum Ecclesiae bonum et animarum salutem respiciant, Iudex etiam ex officio procedere potest, quo melius administretur iustitia ad pertractandam causam introductam (can. 1618-1619). At vero, ut par est, vi canonis 1618, Iudex sub colore *officii nequit proprio arbitrio introducere coram Tribunali suo causas matrimoniales absque legitimo actore,* cfr. can. 1970; *et in casu canonis* 1971, par. 2 *legitimus accusator est Promotor justitiae, cui reservatur accusatio, sub auctoritate Ordinarii.*

Causa introducta, Promotor justitiae agit partem *actoris, servando sub moderatione iudicis regulas processuales;* puta, comparet ad litem contestandam; inducit testes; proponit vinculi Defensori articulos pro interrogatoriis; tradit defensiones scriptas; jus habet respondendi animadversionibus Defensoris vinculi, etc. (cfr. art. 71, par. 2; 123, par. 1; 180 par. 2, cit. Instructionis S. C. de Disc. Sacram). Operae praestandae a Promotore justitiae accusatore concurrere possunt, etiam per patronum, *ii qui interveniunt in causa, interventu quidem accessorio, ut supra expositum est in disceptatione primi dubii.*

At Promotor justitiae potest recedere ab accusatione, antequam sententia proferatur, aut, lata sententia, non appellare, aut appellationem *motam non prosequi, si sibi constiterit, factam accusationem sustineri non posse vel in jure vel in facto.* Cfr. cit. Instruct., art. 41; art. 46; cit. Dec. Rotae Culmen. n. 9. Verum si de ratione qua Promotor ita cessat ab accusando nascitur quaestio,

puta, an id expediat bono publico, solutio pertinet ad *Ordinarium,* qui, matrimonio legitime *accusato a Promotore, non amittit officium suum invigilandi in bonum publicum; nec ideo amittit potestatem decernendi utrum Promotor justitiae recedere possit ab accusatione, an eam prosequi debeat, salvo, ut supra dictum est, recursu adversus decretum Ordinarii ad S. Congregationem competentem.*

Pressius vero consideretur oportet casus in quo Promotor justitiae, lata sententia sibi contraria, *recusat appellare. Siquidem ii qui Promotori adhaeserunt per interventum accessorium, absque igitur jure accusandi nullitatem matrimonii, carent jure appellandi adversus sententiam illam.* Lex enim quae denuntiantibus negat *actionem seu jus accusandi,* non parum sibi contradiceret si iisdem concederet, etiam titulo *oppositionis tertiorum,* ius appellandi, seu jus accusandi matrimonium in nova instantia. — Dicetur: appellatio est species defensionis, quae igitur competit cuivis qui se per sententiam gravatum sentit, in juribus suis. RESP.: attenta lege, can. 1971, par. 2, agitur de causa quae exclusive agitur a Promotore justitiae, nomine boni publici, nec ideo versatur *de jure eorum qui propter utilitatem privatam interveniunt in causa. Non habent litis consortium cum Promotore, nec inter eos et Promotorem haberi potest communio appellationis;* itaque, eo non appellante, illi non possunt appellare.

Promotore non appellante, si nec pars conventa velit appellare, nec Defensor vinculi debeat aut velit appellare, causa finita est: deficit actor, nec quisquam iure appellat; sed *nemo judex sine actore, sine appellante.* Siquidem de causis matrimonialibus *nulla lata est lex qua Promotor justitiae* semper teneatur ad causam prosequendam usque ad ultimam possibilem instantiam, sin minus ad appellandum a quavis sententia sibi contraria, etiam si causam judicio Ordinarii introduxerit: *nec talis lex lata est quoad causas criminales.* Adesse quidem possunt duae sententiae difformes, puta, altera pro Promotore seu pro nullitate matrimonii quod accusavit, altera contra accusationem Promotoris, seu pro validitate matrimonii; at non semper interest boni publici tertiam obtineri sententiam, ita ut res duplici conformi sententia tandem definiatur. Non raro enim contingit in causis matrimonialibus motis ab alterutro coniuge ut, lata priore sententia pro nullitate ,altera vero pro validitate, actor non prosequatur causam, quae revera non videtur probabilis. Similiter Promotor justitiae potest recedere a causa appellanda vel prosequenda, quia moraliter certus est, propter motiva in sententia exposita aut propter adiuncta nova, non amplius expedire bono publico ut causam prosequatur. Contra, ii qui Promotori adhaeserunt existimare possunt eum, non appellando seu non prosequendo, officio suo deesse. *At preces eorum nequit Judex audire seu admittere ut appellationem legitimam, cum iidem ius non habeant accusandi matrimonium in sede appellationis.* Rem vero deferre possunt ad Ordinarium, ut ostensum est.

Quae hucusque dicta sunt de munere Promotoris justitiae in curiis dioecesanis, dicantur, servata proportione, de Promotore justitiae Rotali. Hic enim coram N. S. Tribunali *continuat* judicium institutum in tribunali inferiori; eadem enim est actio pro bono publico tuendo (cfr. Regulae servandae apud N. S. T., ed. 1910, par. 39, par. 2). Solutio autem quaestionis an Promotor justitiae Rotalis teneatur appellationem prosequi adversus sententiam tribunalis inferioris aut appellare a Sententia Rotali, ad normam supra expositorum non pendet ab iis qui unam potestatem judicialem habent, seu non pendet a Ponente nec a Turno, — nec ut par est pendet ab Ordinario Curiae inferioris, — sed pendet a Dicasterio Curiae Romanae, quod sit hoc de capite tuendi boni publici competens ».

Convenzione tra la Santa Sede e il Governo Italiano riguardante il Cappellano Maggiore Ordinario Palatino.

Il giorno 13 giugno 1939 tra la S. Sede rappresentata da S. Em. il Card. Maglione Segretario di Stato, e il Governo italiano, rappresentato da S. Ecc. il Conte B. Pignatti Morano di Custoza ambasciatore d'Italia presso la S. Sede, fu stipulata una Convenzione avente per oggetto la giurisdizione e i privilegi del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore e in applicazione dell'art. 29, lettera *g*) del Concordato dell'11 febbraio 1929. La Convenzione fu approvata con legge, composta di 15 articoli del 30 novembre 1939, e fu ratificata il 2 febbraio 1940, presenti le due alte parti, in una sala dell'appartamento dell'E.mo Card. Segretario di Stato.

Essa riconosce sul Re e sulla Famiglia Reale la esclusiva potestà di giurisdizione, in materia spirituale, al Sommo Pontefice. Il Cappellano Maggiore di S. Maestà, Ordinario Palatino, viene delegato alla cura spirituale in genere, alla istruzione catechistica ed alla amministrazione dei Sacramenti ai Sovrani ed alla Famiglia Reale, eccettuato il matrimonio, che è di esclusiva spettanza del Sommo Pontefice. Stabilisce che siano comprese nella giurisdizione del Cappellano Maggiore di S. M., e quindi sono esenti da quella dei Vescovi locali, le chiese, con relative sacrestie, contenute nelle diverse ville dei Sovrani ed in particolare le chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino ed il Santo Sudario in Roma. Le chiese dei Reali Palazzi che hanno anche giurisdizione parrocchiale (San Gottardo in Milano, S. Francesco di Paola in Napoli e la cappella di S. Pietro nel palazzo reale di Palermo) rimangono invece nei riguardi della cura d'anime, sotto la giurisdizione dei Vescovi locali.

L'Abbazia *nullius* ed il Capitolo Palatino di Santa Barbara in Mantova vengono a cessare, non verificandosi le condizioni di esistenza previste dal citato art. 29 del Concordato. Però tra i beni della basilica di S. Barbara viene fatta una conveniente ripartizione per provvedere alle necessità della basilica stessa e alla mensa del Cappellano Maggiore.

Allo stesso Cappellano Maggiore vengono riconosciuti particolari privilegi, tra i quali principalmente le insegne vescovili e la facoltà di amministrare la cresima nei luoghi della sua giurisdizione.

Nulla è innovato quanto al presente Cappellano Maggiore Mons. Beccaria, mentre è stabilito che per l'avvenire la nomina del Cappellano Maggiore verrà fatta da Sua Maestà il Re Imperatore, previe confidenziali intese con la Santa Sede.

DUBBI

1.

Condizioni per l'acquisto dell'indulgenza della Porziuncola.

Il decreto del 10 luglio 1924 circa l'indulgenza della Porziuncola al n. VIII dice che per acquistarla si richiede *a parte loci* che siano esposte ai fedeli le reliquie di S. Francesco e della Madonna od almeno le immagini e che si facciano pubbliche preghiere a vari scopi e che il rito si concluda con le Litanie dei Santi e la benedizione eucaristica. Si domanda: Se in una chiesa che gode il privilegio di questa indulgenza non si espongono le reliquie e non si fanno le preci comandate, i fedeli andando a farvi le visite acquistano l'indulgenza plenaria, oppure no? Ossia, quelle prescrizioni *a parte loci* sono legge precipiente soltanto o anche irritante come quelle *a parte fidelium?*

Le norme da seguirsi nell'acquisto dell'indulgenza della Porziuncola sono contenute nel citato Decreto del 10 luglio 1924 ai numeri VII, VIII e IX, e riguardano rispettivamente il giorno da scegliersi (VII), le cerimonie da compiersi (VIII) e le condizioni da osservarsi (IX). Quanto alle cerimonie, prima del citato decreto si esponeva soltanto il Crocifisso fra due ceri su una mensa apparecchiata appositamente. La S. Penitenzieria ha voluto la reliquia o l'immagine di S. Francesco e della Madonna degli Angeli e le altre funzioni a ricordare espressamente l'origine della indulgenza e i principali intercessori e a dare una solennità e un carattere più spiccato di supplica ed intercessione alla sacra cerimonia; ma, come scrive il *Monitore* del 1930, p. 47, « non può aver subordinato a ciò il lucrarsi della indulgenza stessa. È un autorevole *precetto* che riguarda i rettori della chiesa, non i fedeli; tanto meno è una condizione *sine qua non* per questi ». È quanto dicono pure le *Collationes Namurcenses*, t. XIX, p. 214, citate in nota da A. Gougnard nel suo Trattato delle Indulgenze, Malines 1933: « Il decreto non presenta queste prescrizioni come una condizione *sine qua non* ».

Sono invece obbligatorie *ad validitatem* le preghiere prescritte da parte dei fedeli; non le « publicae preces » delle quali parla il n. VIII, ma quelle private e personali determinate dal n. IX e consistenti almeno in sei *Pater, Ave* e *Gloria* per ciascuna visita; queste preghiere, riconfermate dalla S. Penitenzieria con risposta del 13 gennaio 1930 (v. *Monitore* 1930, p. 41), sono obbligatorie in modo che non si acquisterebbe l'indulgenza sostituendone altre, anche se più lunghe.

LEGISLAZIONE CIVILE

Tutela delle cose d'interesse artistico o storico (*)

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089).

CAPO III. — *Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose.*

SEZIONE I. — *Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.*

Art. 23. — Le cose indicate negli art. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24. — Il ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25. — Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26. — Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale.

Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27. — E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

Il ministro per l'educazione nazionale può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

Art. 28. — Le disposizioni degli art. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in genererale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29. — Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alle demolizioni di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

E' nullo ogni patto contrario.

(*) Cfr. il *Monitore* 1940, p. 21.

Sezione II. — *Delle cose appartenenti a privati.*

Art. 30. — Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunciare al ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede.

Art. 31. — Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32. — Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data delle denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33. — Il diritto di prelazione può essere esercitato dal ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34. — Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

CAPO IV. — *Disposizioni sulla esportazione ed importazione.*

Sezione I. — *Esportazione.*

Art. 35. — E' vietata l'esportazione dal regno delle cose indicate nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 36. — Chiunque intenda esportare dal regno cose di cui all'art. 1 deve ottenerne licenza.

A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37. — Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime lire 20.000, 8 per cento;
» successive lire 80.000, 15 per cento;
» » » 100.000, 20 » »
» » » 300.000, 25 » »
sul resto 30 per cento.

Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore determinato dal ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso è stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

Art. 38. — Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, può di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39. — Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il ministro ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 40. — Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.

Art. 41. — Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

Sezione II. — *Importazione temporanea.*

Art. 42. — Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.

(*continua*).

RECENSIONI

EISENHOFER L., *Compendio di liturgia*. Torino, Marietti, 1940. In-8°, XX-228 pp., L. 10.

Condensare in poco più di duecento pagine una materia come la liturgia non è un impresa facile, sopratutto quando si tratta di preparare, come nel caso nostro, un lavoro per gli studenti, per i quali anche la minima indicazione può essere utile per ulteriori sviluppi e ricerche personali.

Compendiando i due volumi di Liturgia del Prof. Thalhofer, rifatti e completati nel 1912, il Dott. Eisenhofer ha reso un ottimo servizio alle scuole teologiche. Le quattro edizioni, dal 1923 ad oggi apparse nella lingua originale, ne attestano la buona riuscita.

Dopo un'*introduzione* (p. 1-22) su lo scopo, le fonti, la storia della liturgia come scienza, l'A. tratta della *liturgia generale* (le forme della liturgia, i luoghi e la suppellettile del culto, l'anno ecclesiastico), e della *liturgia speciale* (S. Messa, Sacramenti, Sacramentali, Breviario).

Ha escluso la parte rubricale e ceremoniale, ed è stato un bene nel senso che volendo trattare della liturgia-scienza e della liturgia-prassi, sovente si finisce per essere incompleti e scorretti in ambedue i sensi o si rischia di compilare zibaldoni in buona parte inutili.

Sarebbe stato opportuno eliminare ancora dalla versione italiana parecchia bibliografia tedesca e sostituirla con indicazioni di opere più accessibili ai giovani ed ai professori dei nostri Seminari.

Il manuale, sarà una buona « guida », come lo ha definito P. Pio Alfonso, O. S. B., per gli insegnanti, e per gli alunni una introduzione ai libri liturgici, che il ministero sacerdotale pone loro di continuo tra le mani.

V. ODERISI.

MILLOT MGR., *Le meilleur moment pour être prêtre*. In-16°, IX-194 pp. Paris, Téqui, 1938. Fr. 12.

Sono raccolti episodi veri, attinti dalla più varia esperienza, per dimostrare la bellezza della vocazione al sacerdozio, l'opera del sacerdote e l'esistenza attuale degli eroi del sacerdozio.

Pagine vive perchè permeate di vita vissuta; nate e dettate dalla convinzione profonda nella incomparabile bellezza del sacerdozio cattolico. « Une vie est belle quand elle rapproche de Dieu. Or y a-t-il ici bas un homme qui tienne de plus près à Dieu que le prêtre? ». Questa frase che è come il succo di tutto il libro può ben servire di ammonimento a tanti che del sacerdozio conoscono, si può dire, nulla di nulla. Il mondo che oggi è così proteso alla ricerca dell'utile, deve convincersi di una cosa: che nessuno è tanto utile agli uomini quanto il sacerdote, il sacerdote, s'intende, che sia davvero « alter Christus ».

PAOLO ROASENDA

VIGLINO C., *La Ragionevolezza dell'Eucaristia e altri scritti religiosi*, 1938, In-16° 175 pp. Domodossola, S.A.L.E. L. 5.

Il libro si divide in due parti composte di sei capitoli ciascuna.

Parte prima: La ragionevolezza dell'Eucaristia — I. Che cos'è la Comunione? II. L'Eucaristia non ripugna alla ragione. III. Precisazioni (Con una lettera di U. Janni). IV. Problemi Eucaristici (in una discussione con U. Janni). V. Il Dogma cattolico della transubstanziazione. VI. Su l'essenza del corpo glorioso.

Parte seconda: Altri scritti Religiosi. - I. L'unione delle Chiese. II. L'importanza pratica dell'infallibilità pontificia. III. Apologetica affrettata. IV. Tre cose corte (corta vista, corta pazienza, corta vita). V. Don Bosco o la furberia della semplicità. VI. Il Cottolengo fuori legge.

Il cap. I. « Che cos'è la comunione », è una breve risposta a un articolo di una rivista protestante, e confuta e rettifica la concezione « *mistica o spiritualistica pura* » del prof. Mario Rossi, il quale, combattendo le altre due concezioni: la « *intellettualistica* » che considera la Comunione come un'unione semplicemente simbolica del fedele con Cristo, e la « *realistica* » che afferma la presenza reale di Gesù nelle specie sacramentali e l'unione sostanziale del corpo del fedele con quello di Cristo, ammette sì che la Comunione è un'unione vera e reale e non solo simbolica dell'anima del fedele con quella di Gesù, ma nega, come superflua, l'unione corporea del fedele con Lui e la presenza reale di Gesù nelle sacre specie. Il pane e il vino cioè, sarebbero corpo di Cristo semplicemente come simbolo.

Per il resto chiamiamo l'attenzione specialmente sul capitolo che parla dell'unione delle Chiese e sull'altro che parla dell'importanza pratica dell'infallibilità pontificia che costituiscono una chiara e inconfutabile dimostrazione del primato e del magistero infallibile di Pietro e dei suoi successori.

Nel complesso l'Operetta è solidamente logica, analitica e dimostrativa. La discussione del Viglino col pastore valdese Ugo Janni, uomo di elevata cultura, è sempre cortese e interessante. In essa il chiaro autore mantiene sempre inalterata la sua calma e dà prova del più profondo e sano senso filosofico, apologetico e critico.

S. F.

« *La Collana azzurra* », Casa Editrice « La Sorgente », Milano.

Lo scopo che la Casa Editrice milanese « La Sorgente » si è prefisso nel promuovere e curare l'edizione della nuova « Collana azzurra » (così detta dal colore esterno della copertina dei volumi e dalla serenità interna che ne spira) è stato di offrire alla gioventù divertenti e belle, ma sopratutto sane e istruttive letture. Il criterio al quale perciò si è ottenuta, come giustamente è stato scritto è di « imprimere nella gioventù motivi di franchezza, di fiducia, di coraggio, di giocondità a quanto è destinato ad essere pascolo della mente giovanile », esercitando così un ministero di arte e di apostolato avente l'impronta della fede e dell'ideale e il motto simbolico « Dio, Patria e Famiglia ».

La Collana si è già arricchita di parecchie perle, cioè di eccellenti vodumi. *Il Re della luce* di D. Pilla è un quadro colorito e vivissimo d'un bambino cieco del tempo e del mondo nel quale viveva N. S. Gesù Cristo, *Un grande Italiano* di R. Uguccioni ci ripresenta l'immortale figura dell'Educatore della gioventù, D. Bosco Santo, in *Usignuoli nella tormenta* di D. Pilla si affacciano due giovinetti in cammino attraverso

la fosca tormenta di vento e di neve verso il sole e la pace, *Aurora sulle ambe* di R. Uguccioni è la storia di un generoso fanciullo in cerca del padre tra le ambe africane, mentre su di queste si leva l'aurora dei nuovi destini. *L'avvoltoio sul nido* di R. Uguccioni, è un racconto russo in cui si narra l'avventura drammatica di un bambino rapito e finalmente ritrovato, e *La terribile bonaccia* di E. Garro è la vicenda di un viaggio fortunoso di due giovani fratelli alla conquista d'una pingue eredità.

In questi racconti v'è il pensiero, lo studio costante di educare allettando e a questo scopo servendosi dei mezzi più idonei secondo una penetrante cognizione dell'animo giovanile. Così insieme alla eleganza vistosa dei volumi vediamo usata la vivacità e festosità della narrazione e scelti argomenti che colpiscono fortemente la fantasia giovanile. Infatti nei giovani è per mezzo dell'immaginazione che si arriva all'intellingenza, al cuore.

Un plauso a questa Collana, che a raggiungere un alto scopo di civile cristiana educazione si giova dell'apostolato e dell'arte saggiamente alleati.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

SOCIETÀ EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

DISCORSO tenuto la vigilia del S. Natale, 24 dicembre 1939, ai Cardinali, Vescovi e Prelati della Curia Romana in occasione degli auguri presentati per le Ss. Feste. In esso il Papa accenna alle presenti gravi condizioni di guerra, indica cinque punti fondamentali di una pace giusta e durevole, ricorda il messaggio di pace a Lui inviato dal Sig. Roosevelt, Presidente della Confederazione degli Stati Uniti d'America, ed annunzia che il medesimo Presidente invierà a suo rappresentante presso la Santa Sede col rango di Ambasciatore straordinario, ma senza titolo formale, l'onorevole Myron Taylor.

DISCORSO nella ricorrenza del primo anniversario della morte di Pio XI, fatto l'11 febbraio al pellegrinaggio lombardo, presenti gli E.mi Cardinali Schuster e Caccia Dominioni. Data l'importanza dell'Oratore, del soggetto e della circostanza, ne riferiamo il compendio.

Il Papa, dopo aver detto che la presenza di una così numerosa rappresentanza della regione lombarda gli era di conforto, perchè essa si associava al suo vivissimo rimpianto per un Pontefice di indelebile memoria, ha soggiunto che nei fasti della storia della Chiesa il nome di Pio XI è segnato come centro di nuovi tempi, chiusura e sigillo di un passato non meno glorioso che tempestoso, principio e augurio di un avvenire, che dal passato attinge la forza e il balzo verso più vaste e profonde vittorie della Fede.

Pio XII ha rilevato che il motto « Pax Christi in Regno Christi » fu l'impresa del pensiero di Pio XI, del suo volere e dell'opera sua. Nato con cuore ardimentoso, con una mente aperta ai più larghi orizzonti con una sagacia penetrativa dei meandri delle cause e degli eventi umani, con la vigile imperturbabilità sostenute dallo sguardo fisso al Cielo, Pio XI, assiso sul soglio di Pietro come sulla vetta più alta delle Alpi da lui salite, volgeva gli occhi sul mondo turbato dei popoli fra loro in contrasto, dimenticni di Dio e del Cristo pacificatore, ed invocava quasi stella polare del suo pontificato la pace di Cristo nel regno di Cristo. A questa pace egli dedicò la sua vita e la sua morte; e fin dal primo giorno, in cui apparve vestito di bianco, fu veduto dall'alta loggia della Basilica Vaticana benedire l'Italia e il mondo, tutti abbracciando nel nuovo e immenso suo cuore paterno.

Egli volle nelle anime la pace di Cristo; la volle fra i dotti e i semplici, fra la scienza e la fede, fra il capitale e il lavoro, fra l'abbondanza e il bisogno, fra la ricchezza e la povertà, fra la politica e la morale, fra i potenti e i deboli, fra i persecutori e gli oppressi, fra l'Oriente e l'Occidente.

Fu grande nell'opera. Intrepido nunzio di pace fra i bagliori e i terrori della guerra, come fra le tempeste delle Alpi, tornò nunzio di pace anche all'Italia, per dare ad essa, Patria sua dilettissima, la pace di Cristo nel regno di Cristo, sanando un lungo e doloroso dissidio che separava l'uno dall'altro « di quei che un muro ed una fossa serra ».

Pio XII ha quindi proseguito illustrando l'opera che Pio XII eseguì per promuovere l'educazione della gioventù, per la difesa della santità del matrimonio cristiano, per ampliare l'istruzione del clero a favore delle scienze e degli studi e per elevare lo zelo nei fedeli al sacerdozio. Concludendo poi ha detto che se l'ultimo sacrificio che Dio chiese allo scomparso Pontefice fu il togliergli l'alba del memorando giorno del decennale degli auspicati Patti Lateranensi, a lui tanto cara e desiderata, certo un'aurora più bella e radiosa gli concesse il Signore in quella vigilia della stellante festa della Immacolata Vergine di Massabielle; e il cordoglio della sua scomparsa rimase tutto nel mondo, ma non toccò il suo grande spirito che già esultava nel premio del servo buono e fedele.

Il Pontefice ha quindi parlato dell'opera di Sant'Ambrogio dicendo che Roma si associava a Milano nelle celebrazioni centenarie del grande dottore ed apostolo, che egli invoca come gran protettore della pace, della Chiesa e del mondo.

ALLOCUZIONE in lingua spagnola in occasione dell'udienza concessa a S. E. il Sig. Luis Cruz Ocampo, Ambasciatore della Repubblica del Cile. 30 dicembre 1939.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Transvaallensis Septemtrionalis (de Pietersburg)*. La Prefettura Apost. del Transvaal Settentrionale affidata alla Congregazione Cassinese della primitiva osservanza, O. S. B., è eretta in Abazia « nullius » sotto il nome di Pietersburg; la chiesa del S. Cuore è costituita in chiesa abaziale ed ivi è fissata la sede per l'Abate. 13 giugno 1939.

II. *De Benkoelen (Palembangen)*. La Prefettura Apost. di Benkoelen nell'isola di Sumatra è innalzata al grado e dignità di Vicariato Apost., da denominarsi in avvenire di Palembangen. 13 giugno 1939.

III. *De Monte Currie (De Kokstad)*. La Prefettura Apost. di Monte Currie nell'Africa Meridionale, conservati i medesimi confini, è eretta in Vicariato Apost. sotto la nuova appellazione di Kokstad. 11 luglio 1939.

IV. *De Peng-Yang seu De Heijo*. Dalla Prefettura Apost. di Peng-Yang in Corea viene eretto il nuovo Vicariato Apost. di Heijo. 11 luglio 1939.

V. *De Yangku*. La Prefettura Apost. di Yangku in Cina è elevata al grado e dignità di Vicariato Apostolico. 11 luglio 1939.

VI. *De Multan*. La Prefettura Apost. di Multan in India, dove è costituita la gerarchia ecclesiastica, viene eretta in diocesi. 20 luglio 1939.

VII. *De Wukow*. La Prefettura Apost. di Wukow in Cina viene eretta in Vicariato Apostolico. 20 luglio 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. I. Il santuario del Sacro Cuore in Bussana Nuova (diocesi di Ventimiglia) costruito dal parroco Francesco Lombardi e consacrato cinquant'anni fa, è arricchito del titolo e dei privilegi di basilica minore. 20 agosto 1939.

II. Il tempio di Nostra Signora delle tavole, in città e diocesi di Montpellier (così detto da un dipinto su tavola in legno del sec. XI) viene eretto in basilica minore, in riguardo alla divozione del popolo, al rinnovarsi delle antiche corporazioni operaie ed al fatto che la città ha adottato di nuovo come suo stemma la venerata immagine di Maria, col motto: « Virgo Mater Natum ora, ut nos iuvet omni hora ». II ottobre 1939.

III

DE NOBILITATIS PRIVILEGIO IAM ORDINIS PIANI PROPRIO ABOLENDO

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam. — Litteris suis Apostolicis sub anulo Piscatoris obsignatis die decima septima m. Iunii, an. MDCCCXLVII ac die pariter decima septima mensis Iunii, an. MDCCCXLIX, necnon decreto ex Aedibus in Quirinali dato die XI m. Novembris an. MDCCCLI, Praedecessor Noster Pius Pp. nonus Equestrem Ordinem creavit atque instituit, *Pianum* nuncupatum, qui tribus Equitum classibus constaret. Apostolicis autem Litteris praelaudatis statutum etiam fuit Equites in primam eiusdem Ordinis Classem cooptatos privilegio nobilitatis in filios quoque transmittendae, illos vero, qui secundae Classis insigni honestati essent, nobilitatis titulo ad personam tantummodo gavisuros esse. Quod, habita praesertim temporum nostrorum ratione, minus opportunum videtur, cum ceteri, etiam potiores, Equestres Ordines, quorum insignia a Romanis Pontificibus conferuntur, nullo modo nobilitatis privilegio aliquo fruuntur. Itaque, omnibus rei momentis attente perpensis, Nos, ut huiusmodi iure Ordo quoque Pianus ceteris Equestribus Ordinibus adaequetur Pontificiis, motu proprio statuendum censemus ut, iis abolitis quae iam Litteris Apostolicis supradictis decreta fuerant, ex nunc et in posterum omnes et singuli, in quamlibet ex tribus classibus praefati Ordinis Piani classem adsciti, insignibus tantum ac titulo proprio Classis, absque ullo nobilitatis iure privilegioque licite uti, frui possint et queant. Contrariis non obstantibus quibuslibet; decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; sicque iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his a quoquam, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI m. Novembris, an. MCMXXXIX, Pontificatus Nostri primo.

A. Card. MAGLIONE, *a secretis Status.*

ANNOTAZIONI. — Come riferisce G. Moroni nel suo *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,* tom. LII, p. 272 sgg. e LIII, p. 51 e sgg., l'Ordine equestre Piano fu istituito dal Pontefice Pio IX di s. m. con la Lettera Apostolica *Romanis Pontificibus* de' 17 giugno 1847 « per incitamento e stimolo d'onore a quelli che si rendono insigni e lodevoli per le loro gesta nella civile società, in premio della virtù », ripristinando, sotto altre forme, l'antico Ordine dei *Pii Cavalieri* che, fondato da Pio IV nel 1659 venne a mancare nel XVIII secolo. Divise l'Ordine, che dal proprio nome denominò *Ordo Pianus,* in due gradi o classi, cioè di cavalieri di prima e di cavalieri di seconda classe. Ai primi concesse la nobiltà trasmissibile ai figli, ai secondi la nobiltà personale.

G. Labus in *Enciclopedia Ecclesiastica,* (ed. Vallardi) afferma che questo Ordine viene conferito anche ad acattolici. Dice pure che al presente è diviso in quattro classi, ma realmente sono tre, come si può vedere dall'*Annuario Pontificio,* che così le enumera: 1° Cavalieri Gran Croce; 2° Commendatori con placca e Commendatori; 3° Cavalieri.

Nella serie degli Ordini Equestri Pontifici occupa un posto onorevole, cioè il terzo su cinque. Vengono prima l'Ordine Supremo del Cristo e l'Ordine dello Speron d'Oro, seguono l'Ordine di San Gregorio Magno e l'Ordine di San Silvestro Papa.

Pio IX « stabilì per insegna dei decorati dell'Ordine — così il Moroni, l c., — una stella d'oro ad otto punte smaltate color ceruleo o meglio azzurro, tramezzato da raggi d'oro, con in mezzo una piccola medaglia a tondino di smalto bianco, in cui è scritto a lettere d'oro: *Pius IX*. La medaglia o tondino ha un cerchio, nel quale con lettere azzurre è l'epigrafe: *Virtuti et merito* ✠. Nel rovescio, sopra il medesimo tondino, parimenti smaltato bianco, a lettere d'oro si legge: *Anno 1847*. Dispose il Pontefice che i cavalieri di prima classe debbano portare l'insegna o decorazione al collo appesa ad una benda o striscia o fascia o fettuccia di seta azzurra o cerulea con linee rosse agli orli; che i cavalieri di seconda classe debbano portare la medesima decorazione, ma di forma più piccola, al sinistro lato del petto, pendente da fettuccia della stessa qualità, ma più stretta. Inoltre il Papa per privilegio accordò ai cavalieri di prima classe di poter portare sul sinistro lato del petto una gran medaglia o *crachat* d'argento con l'istessa insegna equestre, dichiarando che questi cavalieri non potessero usare tal medaglia o *crachat* senza speciale facoltà sua e de' suoi successori. Quindi Pio IX colla Lettera Apostolica, *Apostolico moderamini convenit,* del 2 giugno 1847, primo anniversario di sua coronazione, per dare un munifico attestato di benevolenza ai pontificii cubicularii laici o *Camerieri segreti e di onore del Papa,* volgarmente detti di *spada e cappa,* dichiarò che potrebbero essere insigniti dell'Ordine equestre Piano, quante volte forniti della nobiltà dei natali e pei loro servigi resi al Pontefice ne venissero da questi creduti degni ».

Con la presente disposizione pontificia l'Ordine Piano viene pareggiato agli altri Ordini Equestri Pontifici per quanto riguarda il privilegio della nobiltà ereditaria e personale che resta abolito come non conforme ai nostri tempi e per la ragione che non esiste in alcun altro Ordine. All'infuori di ciò i membri dell'Ordine Piano usufruiscono sempre delle insegne e del titolo della rispettiva classe e godono l'onore di appartenere ad uno degli Ordini Pontifici più cospicui.

EPISTOLE. — I. A S. E. R.ma Mons. Giovanni Panico, Delegato Apostolico in Australia, nell'inviarlo Legato al Congresso Eucaristico di Wellington nella Nova Zelanda, che avrà luogo ai primi di febbraio 1940. 20 novembre 1939.

II. A S. E. il Sig. Franklin Delano Roosevelt, Presidente della Confederazione degli S. U. d'America, in risposta al suo cordiale messaggio al S. Pontefice. 7 gennaio 1940.

MESSAGGIO RADIOFONICO in lingua inglese inviato il 1° febbraio 1940 ai fedeli della Nuova Zelanda adunati a Wellington pel Congresso Eucaristico.

Sacra Penitenziaria Apostolica

(OFFICIO DELLE INDULGENZE)

I

SUMMARIUM INDULGENTIARUM ET PRIVILEGII A SUMMIS PONTIFICIBUS VENERABILI ARCHICONFRATERNITATI DOCTRINAE CHRISTIANAE IN ECCLESIA S. MARIAE DE PLANCTU URBIS CANONICE ERECTAE NECNON CONFRATERNITATIBUS IPSO IURE EIDEM AGGREGATIS (1) CONCESSORUM.

A) *Indulgentiae*

I. *Indulgentia plenaria,* suetis conditionibus lucranda;

1) ab universis christifidelibus, die ingressus in Confraternitatem;

2) ab omnibus et singulis Confratribus, *a*) die festo principali Confraternitatis, *b*) diebus festis: Paschae Resurrectionis. Nativitatis Domini, Pentecostes, Epiphaniae, Ascensionis, Circumcisionis, Corporis Christi, Assumptionis et Imm. Conceptionis B. M. V., S. Mariae de Planctu (tit. ecclesiae Archiconfraternitatis), S. Ioseph, Ss. App. Petri et Pauli, Omnium Sanctorum, S. Caroli Borromaei, S. Iosephi Calasanctii et S. Roberti Bellarmino.

II. *Indulgentia plenaria in mortis articulo* a Confratribus lucranda, si confessi ac sacra Communione refecti vel saltem contriti, Ss.mum Iesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem de manu Domini, tamquam peccati stipendium, patienter susceperint.

III. *Indulgentiae Stationum Urbis* a Confratribus acquirendae diebus tantum Stationum in Missali Romano descriptis, ad normam Decreti S. Paenitentiariae Ap. diei 12 Aprilis 1932 (*Acta Apost. Sedis,* vol. XXIV, p. 248), ea tamen lege ut praedictas Indulgentias in ecclesia Confraternitatis ipsi acquirere valeant tum tantum cum nullae in loco ecclesiae stationales inveniantur (Cfr. Declaratio Decreti circa Indulgentias Stationibus adnexas diei 25 Februarii 1933; *Acta Apost. Sedis,* vol. XXV, p. 27).

IV. *Indulgentiae partiales,* saltem corde contrito a Sodalibus lucrandae:

1) *decem annorum,* si de civitate exeant ut in villis et agris christianam doceant cathechesim;

2) *septef annorum, a*) si confessi sacram Synaxim susceperint die et loco in quo Confraternitas constituitur; *b*) si civitatem percurrant, viros, mulieres et pueros ad religiosam instructionem ducturi; *c*) si Ss.mum Sacramentum ad aegrotos delatum comitati fuerint; *d*) semel in mense, si confessi sacra Communione reficiantur; *e*) si, sacerdotali charactere insigniti, concionem aliquam seu instructionem religiosam in quadam ecclesia vel oratorio Confraternitatis habuerint;

3) *trium annorum,* si ad coemeterium defunctos Sodales consocientur, vel funeri in eorum suffragium explendo adstiterint, pro eorum anima devote orantes;

4) *trecentorum dierum, a*) si pie curent ut pueri, famuli aliique sacrae intersint cathechesi; *b*) si visitent aegrotos Consociatos; *c*) si officiis aut con-

(1) Can. 722, § 1.

ventibus Confraternitatis seu processionibus ab eadem de consensu Ordinarii institutis interfuerint;

5) *centum dierum,* si publice vel privatim christianam tradant catechesim diebus ferialibus.

B) *Privilegium*

Missae omnes, quae pro anima alicuius Sodalis in Dei gratia vita functi a quocumque Sacerdote ad quodlibet altare celebrantur, ita illi animae suffragari possunt ac si in altari privilegiato litatae fuissent.

Die 21 Decembris 1939

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a Ss.mo D. N. Pio Pp. XII sibi tributarum, praesens Summarium, ex authenticis documentis excerptum, revisum et recognitum, approbat, idemque tamquam unicam syllogem Indulgentiarum et privilegiorum, hucusque ab Apostolica Sede Archiconfraternitati, de que supra, concessorum, habendum esse declarat atque imprimi et publicari permittit. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

II

ORAZIONE A N. S. GESÙ CRISTO CROCIFISSO INDULGENZIATA

PREGHIERA A GESU' CROCIFISSO

O Gesù, che per il tuo ardentissimo amore verso di noi, hai voluto essere crocifisso e versare il tuo preziosissimo Sangue a redenzione e salvezza delle anime nostre, riguarda a noi qui raccolti nel ricordo della tua dolorosissima passione e morte, fiduciosi nella tua misericordia; purificaci, con la tua grazia, dal peccato, santifica il nostro lavoro, dona a noi e ai nostri cari il pane quotidiano, addolcisci le nostre pene, benedici le nostre famiglie e concedi ai popoli, afflitti da dure prove, la tua pace che solo è la vera, affinchè, obbedendo ai tuoi precetti, perveniamo alla gloria celeste. Così sia.

Die 15 Ianuarii 1940

Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XII, in audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, benigne largiri dignatus est partialem quingentorum dierum Indulgentiam omnibus christifidelibus qui Feria sexta in Parasceve, hora decima quinta, qua D. N I. C. in Cruce expiravit, supra relatam orationem pia mente ac saltem corde contrito recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I — DE EXCUSATIONE A CHORO

D. An excusatio a choro, de qua in canone 420 § 1 n. 4 [1], extendatur ad servitium paroeciae non capitularis.

R. Negative.

II — DE INDULGENTIIS LUCRANDIS

D. An confessarii, vi canonis 935 [2], commutare possint visitationem ecclesiae determinatae, etiam ad lucrandas indulgentias *toties quoties* et *Portiunculae* nuncupatas.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 19 mensis Ianuarii, anno 1940.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

L ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Seminari

AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVE SCUOLE, NUOVI CORSI O NUOVE CLASSI.

L'Ufficio Centrale per gli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica richiama l'attenzione degli Ecc.mi Ordinari sull'obbligo che gli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ec-

---

(1) « Can. 420 § 1. Ita excusantur a choro ut percipiat fructus praebendae ac distributiones quotidianas... 4° Vicarius paroecialis aliusve e Capitulo sive parochus sive coadiutor ab Episcopo deputatus, dum paroecialibus vacat officiis ».

(2) « Can. 935. Pia opera ad lucrandas indulgentias iniuncta, confessarii possunt in alia commutare pro iis qui, legitimo detenti impedimento, eadem praestare nequeant ». È ovvio avvertire che la visita della chiesa è solo una delle condizioni per guadagnare l'indulgenza, che l'obbligo della visita a chiesa determinata può essere commutata, quando è impossibile per legittimo impedimento, e che questa risposta della S. Commissione comprende nella commutazione le indulgenze *toties quoties* e l'indulgenza della Porziuncola, che per il loro carattere e scopo tutto speciale facevano pensare di esserne eccettuate.

clesiastica hanno di chiedere a questo Sacro Dicastero la previa autorizzazione per l'apertura di nuove scuole, nuovi corsi e nuove classi.

Tale richiesta dovrà essere corredata del parere dell'Eccell.mo Ordinario del luogo, il quale specificherà se l'apertura della nuova scuola, del nuovo corso, delle nuove classi risponde a reali necessità in relazione all'ambiente e in rapporto all'esigenza di altri Istituti similari, regi o privati, e se l'Istituto offra sufficienti garanzie di riuscire con frutto.

La Sacra Congregazione dei Seminari se riterrà opportuno concedere il nulla osta suddetto, lo comunicherà con rescritto alla direzione dell'Istituto, la quale inoltrerà la pratica con i documenti di cui all'unito elenco, al competente Regio Provveditore agli Studi che penserà a trasmetterla con suo parere al Regio Commissario dell'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio.

Elenco dei documenti necessari per ottenere dalle Autorità scolastiche civili l'autorizzazione di apertura di nuove scuole, nuovi corsi o nuove classi.

1. — Nulla-osta della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi - Ufficio Centrale per gli Istituti d'istruzione e di educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

2. — Domanda in carta da bollo di L. 6 diretta al R. Commissario dell'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio (E. N. I. M. Roma Via della Stelletta, 23).

3. — Programmi d'insegnamento e di esame con la specificazione della durata dei corsi.

4. — Elenco dei Professori con i titoli di studio da ciascuno posseduti e le indicazioni circa la non appartenenza alla razza ebraica e - qualora trattasi di personale laico - circa l'iscrizione al P. N. F.

5. — Pianta dei locali disegnata e firmata da un tecnico.

N. B. - Qualora la domanda di apertura non sia fatta da un Istituto, ma da persona privata in nome proprio, anche se religiosa, ai suddetti documenti dovranno unirsi i seguenti:

1) certificato di nascita; 2)certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di buona condotta morale politica; 4) certificato del casellario giudiziario.

Questi quattro doumenti dovranno essere in carta da bollo debitamente legalizzati.

NOTE E DISCUSSIONI

Spunti di diritto matrimoniale *

(*continuazione*)

Premesse. - *Lo stato d'animo da avere di fronte ad un matrimonio*

2. — Una delle frasi ch'è più facile udire anche da bravissime persone quando si parla di processi matrimoniali è la seguente: « Se un matrimonio è nullo si dovrà pure riconoscerlo per tale ». Sembra una verità lapalissiana e lampante su cui non ci sia nulla da ridire, eppure ad analizzarla bene si constaterà che contiene e suppone molti errori: è come quei vasi, di cui parla il Manzoni, che stanno nelle farmacie con di fuori vistose etichette e di dentro non contengono nulla oppure soltanto muffa e ragnatele.

Vediamo un poco i vari significati che può avere la frase. Astrattamente: se un matrimonio come qualunque altro contratto o come qualunque altro Sacramento è nullo, perchè non riconoscerlo come tale? Potrebbe avere lo stesso valore della frase « Se un testamento è nullo perchè non dichiararlo tale? ». È una espressione che potrebbe dar luogo a infiniti ragionamenti e si vedrebbe che non è detto che tutto quello che è *vero* a questo mondo *può* o *conviene* e tanto meno *deve* essere dichiarato e riconosciuto per tale. Tante infatti sono le cose vere che non solo non si è obbligati a dire o dichiarare ma che anzi si è obbligati (si badi bene *obbligati anche moralmente*) a tacere: e questo non già perchè ogni verità in sè stessa non meriterebbe di essere posta in luce, ma per evitare danni maggiori che deriverebbero dalla sua rivelazione. Questo impone appunto una delle principali regole della prudenza: « un bel tacer non fu mai scritto »; « il silenzio è d'oro » e così via.

Ma siccome non esiste *il matrimonio* come ente astratto, esistono bensì *i matrimonii* in concreto A, B, X, Y, il quesito o l'assunto citato per aver qualche senso deve essere inteso così « *Il matrimonio tale è nullo, dunque è giusto che sia dimostrato tale* ». È lecita questa affermazione?

Occorrerà distinguere i vari casi ed i vari impedimenti.

1) Vi sono impedimenti per così dire lampanti e che si possono toccare con mano cioè si possono provare in modo inoppugnabile senza discussione o dubbio possibile, sono per esempio gli impedimenti di *consanguineità* di *ligamen* per precedente matrimonio — vivente coniuge — per *ordine sacro*: *in tali*

---

* Cfr. il *Monitore*, 1939, p. 350.

casi appunto non occorre un processo, basta una sentenza dell'Ordinario dietro sommaria indagine a dichiarare nullo il matrimonio (c. 1990-1992).

2) Vi sono poi i casi di incapacità asserita, età, impotenza, pazzia: qui si richiede il processo; la nullità del matrimonio impugnato potrà essere (eccetto che nel caso dell'età in cui si può avere ordinariamente la certezza preventiva) più o meno probabile ma non mai o quasi mai assolutamente certa.

3) Vi sono infine le specie più frequenti ed insidiose, ove cioè l'ammirazione e lo scandalo raramente non nascono dal processo, dei *difetti di consenso* ove cioè la nullità asserita risale soltanto alla volontà del contraente. Abbiamo però qui due categorie di cause da tener ben distinte: quelle « vis et metus » (che costituiscono quasi il 50 % delle cause matrimoniali) nelle quali cioè il coniuge asserisce che la sua volontà ha subito da parte di una o più persone un timore grave ed ingiusto per cui è stato obbligato a scegliere il matrimonio. Ognuno vede che questa categoria di cause può in qualche modo, quando si tratti *di vero timore grave e generalmente di matrimonii* recenti con brevissima coabitazione avvicinarsi alle cause di incapacità, nel senso che il nubente al momento del suo matrimonio si trovava inabilitato, a causa del timore, od esprimere un consenso libero e pertanto giuridicamente accettabile dalla Chiesa. Nessuno ignora altresì che la indagine sui caratteri obbiettivi del *metus*, se cioè esso fu veramente « *gravis* » *fu* « *ingiusto* », *fu* « *ab extrinseco* » è una delle indagini più difficili ad ardue, sicchè non è raro osservare un rispettabile collegio giudicante ritener nullo un dato matrimonio ed un altro parimente o forse ancora più rispettabile giudicarlo valido: rari sono i casi in cui le sentenze su detto capo siano pienamente unanimi e uniformi, il che prova ad esuberanza che circa tale capo si dovrà al massimo parlare di « matrimonio *dubbio* » mai di matrimonio « *nullo* » prima che siano uscite due sentenze conformi di nullità non appellate dal difensore del vincolo.

4) Ma l'altra serie di vizi di consenso in cui sussiste il maggiore pericolo è quella delle intenzioni o condizioni antimatrimoniali, quei casi in cui il coniuge dice — dopo naturalmente che ha litigato con l'altro e generalmente che se ne è separato unendosi illecitamente con altra persona — che il suo matrimonio è nullo perchè egli ha simulato il consenso, perchè egli intendeva e forse anche aveva pattuito l'esclusione della prole, il divorzio ecc. Si può in tali casi parlare di matrimonio *nullo?* No assolutamente; al massimo si può parlare di matrimonio *messo in dubbio* dal coniuge o dai coniugi interessati. Infatti nella maggior parte per non dire nella totalità dei casi si tratterà da parte del coniuge della esclusione dell'« *exercitium iuris* » e non dello « *ius radicale* » o in parole più povere dell'intenzione di violare un obbligo assunto con la celebrazione del matrimonio (generare prole, osservare la fedeltà coniugale, ecc.) piuttosto che dell'intenzione di non assumere tale obbligo. Perciò tirando le somme, non siamo autorizzati a dire: Il matrimonio A o B è nullo, quindi deve esser di-

chiarato tale se non nella categoria 1, e talvolta forse nella categoria 2 e più raramente ancora nel caso di « vis et metus » flagrante ed evidente; ma negli altri casi — e sono quelli appunto da eliminarsi — dicendo così, commetteremmo *una deplorevole inversione di criteri*: prenderemmo per dimostrato ciò che non lo è; daremmo la sentenza prima del processo; distruggeremmo la fondamentale presunzione per cui ogni matrimonio certamente celebrato è valido fintanto che non è stato dimostrato giuridicamente nullo. A questa doverosa presunzione sostituiremmo la presunzione opposta, cioè quella a favore del divorzio: « il matrimonio A è nullo a meno che non venga dimostrato valido » e così cadremmo in quella serie di deleteri mali che sono stati toccati nello « *spunto* » precedente. È appunto questo sentire sulle labbra di tante persone, anche rispettabilissime, anche piissime, la frase: « *il matrimonio A-B è nullo, dunque perchè non dichiararlo tale?* » che prova come l'atmosfera divorzistica che impregna la nostra moderna società, si è infiltrata « sensim sine sensu » anche tra i buoni; perchè, a meno che colui che dice tale frase abbia avuto una rivelazione divina che gli abbia detto autoritativamente « il matrimonio A è nullo » come può arbitrarsi di ritenerlo tale, mentre l'avvenuta celebrazione del matrimonio in questione e seguente sua consumazione LO OBBLIGA ANCHE MORALMENTE a crederlo e dirlo valido fino a che un'autorità competente non abbia pronunciato il contrario?

Dunque non si dica: « Il matrimonio A o B *è nullo* », ma al massimo si dica: « Ci sono seri argomenti che fanno *dubitare* della validità del matrimonio A o B ».

Esiste il diritto di far appurare tale dubbio mediante processo da parte del coniuge o dei coniugi, oppure anche esiste il dovere da parte dell'Autorità ecclesiastica di chiarire detto dubbio?

Questioni queste molto complesse alle quali occorre rispondere dopo aver fatto varie importanti distinzioni ed aver premesso diverse considerazioni.

In primo luogo c'è da considerare lo stato spirituale del coniuge in casi simili, all'effetto di vedere se la coscienza gli imponga di accusare il suo matrimonio. È precisamente questa esigenza *di coscienza* che viene di solito invocata dai coniugi e dai loro patroni: si fa un gran parlare di bene delle anime, di tranquillità di coscienza, di pace con Dio, ecc. e sotto queste venerande etichette si cerca spesso di nascondere molta merce di contrabbando.

Quando un coniuge si può trovare nella necessità morale di accusare il suo matrimonio? In altri termini quando esso ha il dovere di smascherare il suo connubio, perchè esso in realtà non è che un concubinato? Quando l'uomo ha il dovere di separarsi dalla moglie che in realtà non è nè può essere tale?

Per rispondere occorre tener presenti le categorie degli impedimenti accennate sopra. Il caso può verificarsi nella prima categoria, quando per es. lo sposo che era in buona fede apprende che sua moglie (tale apparente) è le-

gata dal vincolo di un precedente matrimonio, è sua consanguinea in grado non dispensabile ecc. Allora non può continuare a convivere con lei e deve chiedere la dichiarazione di nullità, che si avrà in genere col processo sommario perchè appunto si tratta di incapacità *certa* e di prova evidente.

Ma ogni qual volta nasce un vero processo formale tale obbligo non esiste nè può — almeno in genere — esistere. Infatti il processo intanto si fa in quanto si deve dimostrare una cosa dubbia: ora, essendo dubbia la nullità, il coniuge deve presumere valido il suo matrimonio e quindi può lecitamente convivere. Poniamo il caso di un matrimonio in cui uno dei coniugi crede o l'altro o sè stesso impotente e quindi nullo il coniugio, finchè tale impotenza — eccettuati casi poco verosimili e rarissimi — non sarà stata dichiarata dal giudice in modo esecutivo, non potrà dire certamente inesistente il vincolo. Similmente nell'*amentia* il coniuge sano — che evidentemente è l'unico in grado di avere una responsabilità morale — non potrà arbitrarsi di definire da sè se la pazzia dell'altro è (o meglio fu al momento della celebrazione) veramente tale da rendere invalido il vincolo.

Neppure nel caso della « vis et metus » la persona che lo ha subìto può trovarsi nella necessità morale di accusare il matrimonio in quanto non potrà mai essere certa che il « metus » da lei subìto rivesta tutte quelle qualità che si richiedono acchè esso sia giuridicamente irritante: sia *ab extrinseco, gravis, iniustus* etc. e del resto può sempre adattarsi e sanare l'iniziale invalidità eventuale: tanto meno potrà avere questa certezza nè il conseguente obbligo di accusare il matrimonio l'altro coniuge che non ha subìto il « *metus* ».

Infine nelle specie più insidiose ancora dei vizi di consenso e condizioni, esclusioni ecc. in primo luogo neppure l'escludente può essere certo della nullità del suo matrimonio, giacchè non è tale profondo e spassionato giurista da potere con sicurezza decidere se ha escluso proprio lo « ius radicale » causando la nullità del contratto ovvero soltanto il retto « exercitium iuris » nel qual caso — *di gran lunga più probabile per non dire universale* — il matrimonio resta pienamente valido. Ma anche dato e non concesso che un coniuge potesse essere pienamente sicuro che il suo matrimonio fu nullo per vizio del proprio consenso, può in qualunque momento convalidarlo emettendo un vero consenso; quindi, anche ammessa la nullità del matrimonio e la certezza di questa nullità nel coniuge (come sopra ho detto non soltanto di fatto poco probabile ma quasi inverosimile), se questa nullità perdura e conseguentemente il coniuge si trova in una situazione di coscienza irregolare, ciò dipende da lui e soltanto da lui, nessuno quindi « eum ad peccatum agit sed ipse se cogit ».

Attese queste considerazioni, si può concludere che il conclamato desiderio di provvedere alla propria coscienza di cui hanno piena la bocca i coniugi desiderosi di sottrarsi ad un sacro legame nonchè i loro patroni e benigni tutori è ben raro che esista. Esiste invece il caso — purtroppo frequente

— cui accennammo l'altra volta, di mariti che vivente la prima moglie se ne sono staccati ed hanno stretti illegittimi legami con altra donna (o viceversa per la sposa) e che ora desiderano sistemarsi ottenendo la dichiarazione di nullità del primo matrimonio: ma qui ricadiamo nel caso prospettato nel precedente spunto.

Infine non sarà mai sufficientemente raccomandato al confessore o pastore o predicatore di essere cauto e prudente in questa insidiosa ed arroventata materia. Guai a quel confessore o parroco che al semplice racconto di uno sposo o di una sposa di aver, per es., voluta o pattuita la non procreazione di prole si arbitri di pronunciare la sentenza « Il tuo matrimonio è nullo ». Chi gli dà tale autorità? Chi lo assicura che il penitente ha positivamente escluso lo « ius » (di cui non ha neppure l'idea) o non piuttosto ha escluso soltanto il « rectum exercitium iuris »? (questa esclusione è pienamente sufficiente ad assicurargli il perverso fine voluto).

Il giudice di foro interno per natura sua è inabilitato a pronunciarsi su materie soggette al foro esterno.

Il parroco dunque o il confessore cui si presenti simile coniuge dovrà soltanto riprenderlo del male commesso ed indurlo a retti sentimenti; giammai invece aprirgli quasi la via a profittare del proprio peccato in modo che tenti farsene una chiave d'oro con cui aprire le ferree porte della sua prigione matrimoniale. Sarebbe questo un lavoro non già « in aedificationem » ma « in destructionem » sia rispetto al bene pubblico sia anche — nella maggioranza dei casi — rispetto al bene dei coniugi stessi interessati.

* * *

DUBBI

2.

Circa la copia integrale dell'atto di nascita e la indicazione della razza per gli atti di matrimonio.

Alcuni ufficiali di stato civile richiedono dai parroci che per procedere alle pubblicazioni civili, si domandi la copia integrale dell'atto di nascita degli sposi, ciò che importa una naturale perdita di tempo, essendo in questo caso richiesta l'autorizzazione del Procuratore del Re. Altri poi vogliono che negli atti di matrimonio si esprima la nazionalità e la razza dei contraenti e qualcuno ha persino rifiutato la trascrizione del matrimonio. Quid agendum?

Separiamo le due parti del quesito: 1. Copia integrale dell'atto di nascita; 2. Nazionalità e razza dei contraenti.

1° — Strettamente parlando, non si potrebbe opporre un rifiuto alla richiesta per la copia integrale dell'atto di nascita dei contraenti, invece di contentarsi di un semplice certificato, come si è fatto per l'addietro. Giacchè secondo l'art. 6 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in applicazione all'art. 34 del Concordato, le pubblicazioni civili devono esser fatte a norma del Codice Civile e delle disposizioni per l'ordinamento dello stato civile.

Ora, poste le recenti modifiche all'uno ed all'altro, non crediamo sia il caso di sofisticare se il citato articolo 6 riguardi le disposizioni come erano nel 1929 escludendo qualunque variazione per l'avvenire. Giacchè lo spirito della legge era quello che le pubblicazioni civili dovessero essere regolate dalle leggi civili.

L'inconveniente a cui si fa cenno nel quesito però è stato segnalato da moltissimi parroci per le conseguenze talvolta gravissime, materiali o morali, causate dal ritardo a cui viene sottoposta la celebrazione del matrimonio .Gli uffici dei Procuratori del Re non avevano nel loro bilancio abituale di lavoro una colluvie di domande del genere, e quindi si sono dovuti lamentare gravi ritardi in pratiche che per se stesse hanno abitualmente carattere di sollecitudine ed anche di urgenza.

È stato pure chiesto se nei casi di urgenza l'Ordinario potrebbe far uso di quanto dispone l'art. 13 della suddetta legge, cosa in qualche luogo suggerita dagli stessi ufficiali di stato civile. Certamente questo è rimesso al prudente giudizio degli Ordinari, ma è bene tener presente che questi debbono essere dei casi molto rari e giustificati. Però, per quanto è a nostra conoscenza, il Ministero di Grazia e Giustizia, cui è devoluto l'ordinamento dello stato civile, in seguito a segnalazioni ricevute, ha ordinato che gli ufficiali di stato civile diano corso alle domande di copia integrale dell'atto di nascita, anche senza l'autorizzazione del Procuratore del Re, purchè nell'istanza si dichiari che la copia serve *per uso matrimonio*. Se le nostre informazioni corrispondono a realtà, l'inconveniente può essere eliminato.

2° — Lo stesso non possiamo ancora dire circa la seconda parte del quesito, giacchè lo zelo di alcune autorità civili, ed anche giudiziarie, eccede tuttora nell'interpetrare le disposizioni ricevute.

Dobbiamo anzitutto premettere che il libro I del nuovo Codice Civile, prima di parlare nel capo III « del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile », al capo II art. 80 dice testualmente: « *Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali in materia* ». Ora queste leggi *speciali* (per le quali si distinguono i matrimoni concordatari da quelli puramente civili) sono appunto quelle già pubblicate in applicazione all'art. 34 del Concordato. In esse nessuna menzione è fatta della razza o della nazionalità dei contraenti, nè vi si legge alcuna riserva per l'avvenire. Si sa anzi che nelle adunanze preparatorie alla compilazione delle leggi emanate fu fatto cenno dei matrimoni da celebrarsi colla dispensa di mista religione o disparità di culto, e fu ammesso il riconoscimento.

D'altro canto l'autorità ecclesiastica, e quindi il ministro del culto cattolico, non può, nè deve fare inchieste sulla razza o nazionalità degli sposi, ma ha solo l'obbligo di assicurarsi della capacità dei contraenti, giusta le leggi canoniche, a ricevere il sacramento del matrimonio, che non può venire rifiutato a chi legittimamente lo chiede. Ora le disposizioni canoniche sono perfettamente aliene da simili considerazioni, contrarie allo spirito della Chiesa, nella quale « *non est distinctio Judaei et Graeci, nam idem Dominus omnium* » (Rom. X, 12), diversamente la Chiesa non sarebbe più *cattolica* e verrebbe meno al suo divino mandato.

Partendo da questi principi è chiaro che non si può dar corso alle richieste degli ufficiali di stato civile di aggiungere negli atti matrimoniali l'indicazione della razza, indicazione che del resto mancherebbe di ogni positivo valore, dato che essa non può desumersi da alcun libro parrocchiale, dove non se ne fa mai cenno.

Aggiungiamo che le recenti disposizioni civili, che impongono l'accenno della razza e della nazionalità degli atti dei matrimoni, non vanno applicate a quelli concordatari, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto dirlo espressamente, ciò che non ha fatto. Esse quindi riguardano i così detti matrimoni civili.

E che ciò corrisponda alla realtà viene provato dal fatto che recentemente la Direzione dei Culti presso il Ministero dell'Interno ha fatto un richiamo all'ufficiale di stato civile di Lucca (il quale chiedeva ai parroci del luogo l'inserzione in parola) dicendo che egli aveva esorbitato dalle sue attribuzioni.

Sappiamo pure che la S. Congregazione dei Sacramenti, a qualche Vescovo che domandava chiarimenti circa la richiesta degli ufficiali di stato civile, ha risposto che « *da fonte autorizzata è stato ufficialmente comunicato che tali indicazioni non riguardano i documenti parrocchiali dei matrimoni concordatari* ».

È da augurarsi che venga presto emanata una disposizione generale per togliere ogni equivoco, che purtroppo in qualche luogo ancora perdura.

3.

La colletta « pro pace » in confronto con le collette A cunctis *e « pro Papa ».*

I. — Alcuni pensano che la colletta imperata « pro pace », si possa e si debba omettere quando si dice l'orazione *A cunctis,* perchè in questa è inclusa anche la domanda della pace: « nobis tribue benignus et pacem ». Se non che, nella orazione « pro pace » (colletta, secreta, postcommunio) non c'è qualche cosa di più: « hostium sublata formidine..., christianorum sublata formidine..., christianorum fines ab omni hoste faciat esse securos..., protege ab omnibus impugnationibus..., nullius hostilitatis arma timeamus... » ?

II. — Quando sono contemporaneamente e in egual grado imperate le collette « pro Papa » e « pro pace » (come avviene ora in molti luoghi in causa della guerra) con quale ordine si devono dire? Deve precedere quella per il Papa o viceversa?

I. — Nelle rubriche generali del Messale, Tit. VII, 8, si legge: « Cum vero dicuntur plures Orationes et una Oratio *eadem* sit cum alia ibidem dicenda, Oratio huiusmodi, illa scilicet quae eadem est, non aliae, commutetur cum alia de Communi, vel proprio, quae sit diversa. Idem servetur in secretis, et orationibus post Communionem ».

Secondo gli autori più serii due o più orazioni si debbono ritenere pur uguali:

a) Quando vi è solo la variante di qualche parola.

b) Quando quella parte dell'orazione che si chiama « postulatio » è concepita con le stesse parole, anche se le altre parti sono diverse.

Si devono ritenere per diverse:

a) se la « postulatio » delle orazioni è diversa, benchè le altre parti siano uguali;

b) se la « postulatio » delle orazioni è uguale, ma le altre parti delle orazioni sono totalmente diverse.

Ora dal confronto dell'orazione *A cunctis* con la *Deus, a quo sancta desideria* e relative secreta e postcommunio si rileva che non solo differiscono nella postulazione, ma nel concetto, nelle parole e nella finale.

Si potrebbe obiettare che la colletta *A cunctis* parla di pace spirituale e materiale allo stesso modo della colletta *Deus, a quo sancta desideria;* dice infatti: « a cunctis mentis et corporis periculis vel hostibus..., destructis adversitatibus et erroribus..., a cunctis perversitatibus et adversitatibus ». Ma riflettendo bene si vede che il concetto, lo scopo, come le parole delle due collette, sono alquanto diversi. L'orazione *A cunctis* è diretta « ad poscenda suffragia Sanctorum » e in modo generale contro ogni sorta di mali; l'orazione « pro pace » ha piuttosto il fine di allontanare i pericoli e i danni di guerre materiali e di nemici esterni, specialmente dalle nazioni e territori cristiani, come è stato rilevato sopra nel quesito proposto. Non c'è quindi parità.

Tornando al nostro proposito, gioverà citare il decr. 2986 ad II, del 29 marzo 1851. Alla domanda: « An in Missa, quando dicitur oratio *A cunctis* pro tertia oratione ad libitum vel imperata, possit poni oratio *Ecclesiae tuae,* quod circa finem in verbis cum prima pene concordat », la S. C. dei Riti rispose: « Affirmative ».

Conseguentemente, sebbene sia imperata dalle rubriche l'orazione *A cunctis*, non perciò si può nè si deve omettere la colletta « pro pace ».

II. — Come si può vedere nelle *Ephemerides Liturgicae*, prima che uscissero le *Additiones et Variationes in rubricis* v'era molta incertezza circa l'ordine da tenersi quando si devono dire più collette imperate. Alcuni autori stavano per l'ordine di posizione del Messale: « Ordo Missalis optime tenetur, qui ceterum satis est commodus » (*Eph. Lit.* 1894, pag. 242); altri per l'ordine cronologico, cioè l'ordine del tempo nel quale le collette sono prescritte, che invece altri ritenevano poco serio: « nullam prae se fert gravitatem » (l. c.); altri finalmente stavano per l'ordine di dignità delle grazie che si vogliono ottenere: « Aliqui vero docent collectas esse dicendas iuxta gravitatem gratiae obtinendae, ita ut gratiae spirituales praeferendae sint gratiis temporalibus », per cui « inter collectas, si plures sint dicendae eadem die..., ceteris paribus, ordo dignitatis est sequendus, ita ut gratiae spirituales quaerantur ante temporales, ex. gr. prius pro Papa et postea ad repellendas tempestates » (*Eph. Lit.* 1915, pag. 14 e 16).

A questa incertezza posero termine le *Additiones et Variationes* col prescritto del Tit. VI n. 5. Ne citiamo il tratto che ci riguarda:

« Si ambae collectae sint iussae pro re gravi aut non gravi, prius ponitur, iuxta ordinem Litaniarum, collecta de aliquo mysterio vel sancto, quae praecepta fuerit; postea quae desumenda sit ex Missis votivis diversis vel ex orationibus quae in fine Missalis habentur, servato, si ambae sint huiusmodi, eodem ordine quo in Missali habentur ».

Come si vede, le nuove rubriche hanno preferito l'ordine più naturale di posizione nel Messale, rifiutando gli altri due, e stabilito un triplice grado di precedenza. Secondo questa gerarchia, trovandosi l'orazione « pro pace » tra le Messe votive diverse, sembra debba avere la precedenza sull'orazione « pro Papa », che si trova al n. 4 tra le « Orationes ad diversa » che stanno in fine del Messale.

Sorge però una difficoltà proveniente da questo, che le tre orazioni della colletta « pro Papa » si trovano pure inserite « ad litteram » nella Messa votiva « in die creationis et coronationis Papae », ne sono anzi le orazioni proprie e se poi sono state poste tra le « Orationes diversae » è stato solo per comodità. Per questa singolare circostanza taluni (vedi, ad es., *Palestra del Clero*, 22 novembre 1939, pag. 328) pensano che la colletta « pro Papa » abbia la precedenza su quella « pro pace », altri osservano la coincidenza, che anche nelle Litanie dei Santi la rogazione pel Papa « Ut Domnum Apostolicum » viene prima di quella per la pace « Ut cuncto populo christiano pacem ».

Lasciando da parte la coincidenza, che vale fino ad un certo punto, riconosciamo la difficoltà, e ciò tanto più che questo del Papa è l'unico caso d'una colletta che ritorna in due luoghi diversi nella stessa forma. Ci sono è vero le due Messe votive « pro quacumque necessitate » e « pro remissione peccatorum », che hanno una corrispondente colletta ai numeri 12 e 22 delle « Orationes diversae », ma la loro formola è assai diversa.

A quanto ci sembra però, la difficoltà è già stata autorevolmente risolta nell'Accademia Liturgica nel 1921, quando appunto fu trattata la questione dell'ordine nel quale dire le collette. Il R. P. Battistini epitomatore nel renderne conto sulle *Ephemerides Lit.* 1921, pag. 421, così scrive al nostro proposito: « Si una ex collectis imperatis desumenda sit ex Missis votivis ad di-

versa, altera vero ex orationibus diversis desumenda sit, prius dicetur oratio ex Missis votivis desumpta, ex. gr. '' pro gratiarum actione '', postea recitabitur collecta desumpta ex orationibus diversis, ex. gr. '' pro Papa ''. Neque obstat quod collecta '' pro gratiarum actione '' subrogetur interdum collectae '' ad petendam pluviam, serenitatem, etc. '' quae est ordine posterior quam oratio '' pro Papa '', e della quale scrivono le *Eph. Lit.* 1899, pag. 639: '' Collecta pro gratiarum actione illius (collectae) loco ponitur pro qua dicitur ».

Termina il R. P. Battistini dicendo: « Unusquisque facile intelligit, ordinem a nova rubrica statutum in collectis recitandis esse satis commodum, atque ita cessare tot difficultates quae antea habebantur ob variam liturgistarum opinionem ».

L'intento della nuova rubrica, l'autorità interpretativa dell'Accademia Romana e la competenza liturgica del relatore P. Battistini ci fanno concludere che la colletta « pro Papa » sia stata posta come in proprio luogo al n. 4 delle « Orationes ad diversa », che si debba considerare astraendo dalla sua presenza nella Messa votiva per la creazione e coronazione del Papa e perciò che debba avere il secondo posto quando è recitata insieme alla colletta '' pro pace ''.

4.

Circa l'indulgenza annessa all'orazione « En ego »

Il *Monitore* 1939, p. 358, accenna all'indulgenza annessa all'orazione « En ego »; ma doveva dire chiaramente se si può acquistare solo dai sacerdoti od anche dai fedeli e se per l'acquisto si deve pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

È vero, e quanto non è stato detto allora diciamo ora.

L'indulgenza annessa all'orazione « En ego » non è ristretta ai soli sacerdoti, ma estesa a tutti i fedeli. Si legge infatti nella collezione autentica *Preces et Pia Opera indulgentiis ditata* del 1938: « *Fidelibus* supra relatam orationem coram Jesu Christi Crucifixi imagine pie recitantibus conceditur indulgentia *decem annorum;* indulgentia *plenaria,* si praeterea sacramentalem confessionem instituerint, caelestem panem sumpserint et *ad mentem Summi Pontificis oraverint* ». E con queste ultime parole è risposto affermativamente alla seconda parte del quesito, che cioè nel caso dell'indulgenza plenaria per l'acquisto occorre pregare « ad mentem Summi Pontificis ».

È da notarsi poi che quanto è indicato nei libri di pieta e nel Messale « preghiera da recitarsi dopo la S. Comunione o dopo la Messa » non ha valore precettivo, ma solo indicativo, cioè esprime che il momento più adatto per recitare l'« En ego » può essere quello dopo la Messa o la Comunione, ma non che questa circostanza sia una condizione richiesta per l'acquisto dell'indulgenza, giacchè questa non è mai stata legata alla recita della preghiera « post Missam » o « post Communionem » (v. *Perfice Munus* 10 febbraio 1940).

LEGISLAZIONE CIVILE

Legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (*)

CAPO V. — *Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte.*

Art. 43. — Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del regno.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subìti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli art. 65 e seguenti della legge 25 giugno 1856, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44. — Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45. — Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal ministro, le spese stesse sarano determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46. — Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato. —

(*) Cfr. il *Monitore* 1940, p. 43.

Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fa concessionario e proprietario dell'immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 47. — Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal ministro per l'educazione nazionale.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, s'applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48. — Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immibili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49. — Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 50. — Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI. — *Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico.*

Art. 51. — E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il ministro per l'educazione nazionale sentito il consiglio nazionale dell'edu-

cazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52. — Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1, di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53. — Il ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli art. 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

CAPO VII. — *Disciplina delle espropriazioni.*

Art. 54. — Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55. — Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce e la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56. — Il ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

Art. 57. — Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

RECENSIONI

LAVITRANO LUIGI (Card.), *Ministerium Verbi*. In-8°, 408 pp., Palermo, F. Ciuni Libraio Editore, 1939. - L. 20.

Ecco la « raccolta delle principali Lettere Pastorali che l'E.mo Card. Luigi Lavitrano ha avuto occasione di dirigere ai fedeli delle varie diocesi affidate al suo zelo durante venticinque anni di ministero episcopale ». Nella compilazione è stato seguito l'ordine cronologico inserito nel logico: sono state cioè classificate per ordine di tempo le Lettere Pastorali riguardanti i determinati argomenti che seguono: *Letizia di arrivi e mestizia di commiati* (Prime Lettere Pastorali e Lettere di commiato), *Apostolato catechistico, Unità e armonia di lavoro* (Famiglia parrocchiale, Vita parrocchiale, Ministero parrocchiale), *Purezza di culto e Osservanza religiosa* (il Crocifisso, lo Spirito Santo, ecc.), *Santità di lavoro* (nella pratica delle Devozioni fondamentali, nell'osservanza delle Leggi ecclesiastiche, nell'apostolato dell'Azione Cattolica).

Questa giudiziosa raccolta, curata con amorosa intelligenza dalla Giunta Diocesana di Palermo, forma un magnifico volume. L'elegante edizione vuol essere l'omaggio della diocesi palermitana all'amato Pastore nel suo venticinquesimo di ministero episcopale e decennale di episcopato palermitano: segno insieme di piena interna adesione alla saggia parola del Maestro e Pastore e pubblico solenne impegno di esserne fedele esecutrice. Ma neppur si può negare all'edizione — senza accusa d'ingratitudine e d'egoismo — il nobile e generoso intento di far conoscere, amare e ammirare lo spirito, il cuore e l'opera dell'E.mo Porporato, e sopratutto di estendere anche oltre la cerchia della diocesi i benefici della sua illuminata parola.

Senza rilevare la saggia operosità che s'intravvede fra le righe di queste Lettere Pastorali, ci limitiamo a notarne il contenuto, ben nutrito di pensiero teologico e sociale, adeguato alla realtà della vita e rivestito di nobile forma letteraria. Sono pagine di profondo pensiero e di ardente fede; sono parole di un'alta mente e di un possente cuore.

Per quello poi che ci riguarda in particolare, non abbiamo potuto scorrere senza commozione le pagine che con tanta simpatia l'E.mo Autore dedica al *Monitore Ecclesiastico* (72, cfr. 325-327), al *suo* S. Vincenzo (74) e alle opere vincenziane (26, 43, 72, 107, 161, 224, 268, 379, 385). Da questo foglio vada all'E.mo Cardinale un sentito augurio di lunghissima feconda vita pastorale.

Rel.

MARINI Mons. ERCOLANO, Arciv. di Amalfi, *Gli splendori del credo nella luce della ss. Trinità*. 3ª ediz. ritoccata, in-8°, 495 p. Amalfi, tip. arciv. Andrea De Luca, 1939. - L. 16.

La ss. Trinità nei Sacramenti della Chiesa, 160 p., ibid., 1937. - L. 6.

La ss. Trinità e la vita cristiana. 144 p., ibid., 1939. - L. 6.

La ss. Trinità e la morte cristiana. 52 p., ibid., 1939. - L. 3,50.

1. Del volume sul *Credo* « contemplazione amorosa dell'intima vita beata di Dio, che tutto crea, tutto feconda, tutto santifica », sono state esaurite, in meno di cinque

anni due edizioni. « Cosa non indifferente, osserva giustamente l'Ecc.mo A., se si consideri le non lievi difficoltà, che si oppongono all'acquisto di queste opere dottrinali e al fatto che il libro non ha avuto la periodica propaganda di alcuna Casa editrice ».

In diciassette punti il venerato A., a tutti noto ormai per « Facciamoci santi », la biografia del Prof. Moscati ed altre opere agiografiche e pastorali, espone le verità della fede, secondo l'ordine del Simbolo, alla luce del domma trinitario.

L'esposizione è metodica, chiara, precisa, tutta pervasa da quell'unzione profonda e sentita che scaturisce naturale dalla forte basatura teologica e insieme da un ardente cuore sacerdotale.

Caratteristca la costante divisione e suddivisione in tre punti, il procedimento, diciamo così, trinitario di ciascun argomento, nel quale sembra rivelarsi del dotto ed eloquente A. l'inquadratura scolasticamente solida. E così, ad es., se parla del mistero della SS. Trinità, ce ne presenta la bellezza, la manifestazione, l'azione: la bellezza nell'orma, nell'immagine, nell'essenza; la manifestazione come di mistero intravveduto, rivelato, vissuto; l'azione nella triplice vita interiore liturgica e sociale. Se tratta di Gesù Cristo ne' suoi misteri, ne considera il mistero della persona (Verbo divino, natura umana, unione ipostatica), il mistero della vita (ombra e luce, debolezza e forza, ignominia e gloria), il mistero dell'opera (nell'uomo, nella Chiesa, nel mondo). E così via via, in tutti gli argomenti, presentando aspetti belli, geniali, inattesi e fecondissimi per chiunque volesse attingervi spunti di meditazione e temi di pastorale predicazione.

L'espressione ampia accompagna sempre l'immediatezza del pensiero, corroborato di frequente da citazioni delle fonti della Rivelazione.

Anche quando l'argomento è fornito da un fatto contingente (è un Pastore che parla), come « pel nubrifagio di Amalfi » (p. 109 s.) l'A. ha l'arte di elevare il pensiero stesso e rivestirlo d'una piacevole forma superiore.

Un lavoro, dunque, che ci fa rammaricare soltanto non abbia avuto dal lato editoriale, una pubblicità adeguata al suo alto valore intrinseco.

Alcuni concetti solamente accennati in questo primo volume sono svolti con lo stesso metodo più pienamente nei tre seguenti sulla SS. Trinità in relazione ai sacramenti, alla vita cristiana e alla morte cristiana. Ogni capitolo, ogni pagina è un inno di lode a Dio Uno e Trino.

2. Il primo volume in altrettanti paragrafi considera il mistero trinitario nei singoli sacramenti. Qui sopra tutto, l'A. ha trovato nella Liturgia, fonte inesauribile, elementi preziosi per mostrare l'azione di santificazione delle anime compiuta dalle divine Persone per mezzo dei sacramenti stessi. Assai opportuni i riflessi pratici alla fine dei paragrafi e l'ultimo capitolo *La divozione dei sacramenti*, dal quale mi piace rilevare questo pensiero: « I sacramenti si polarizzano *verso l'Eucaristia*, che è Sacrificio e Sacramento, perciò essi formano insieme con il Sacrificio l'essenza della legge Evangelica » (p. 154).

Pensiero profondo, che la Chiesa dei primi secoli aveva ritenuto come norma perfino nella disposizione dei libri liturgici, riunendo nel *Liber sacramentorum* tutte le preghiere che il sacerdote o il vescovo recitava non solo nella Messa, ma nell'amministrazione dei Sacramenti, coordinati in tal modo all'Eucaristia, centro del culto cristiano.

3. Nel secondo volume, con penetrazione affettuosa il mistero trinitario è trattato in relazione ai due stati della vita cristiana: lo stato *comune* nel suo principio formale, la grazia, nella sua legge, il Decalogo, nel suo programma, le virtù morali (p. 7-64); e lo stato *perfetto* secondo le tre vie, purgativa, illuminativa e unitiva (p. 65-133). Trattazione ampia anch'essa, come l'argomento stesso lo comporta.

4. Complemento naturale del precedente è quest'ultimo volumetto su « la SS. Trinità e la morte », che l'A. contempla nei decreti, negli intenti, nei sorrisi di Dio Uno e Trino. Sono decreti dell'Augusta Trinità che la morte sia il termine del viaggio terreno, sia espiazione, sia presa di posizione nell'eternità; sono suoi intenti che la morte perfezioni l'incorporazione in Cristo, ci avvii alla piena redenzione, ci riconduca al giorno natalizio; sono suoi sorrisi che nella morte si celi l'ultima vittoria, si affacci la serenità finale, si spenga il gemito supremo. Pagine che, svelando senza reticenze o sottintesi il mistero della morte cristiana nella cruda realtà della distruzione e separazione, ne mostra l'aspetto gioioso come di passaggio alla vita migliore del cielo.

Quanto è confortante questo richiamo alla meditazione sul dogma primo e basilare della Rivelazione! Troppo facilmente la pietà del popolo si lascia trascinare verso *le devozioni*, dimenticando del tutto o quasi *la devozione*, in quanto questa parola vuol dire consacrazione perpetua e irrevocabile del cristiano nella sua vita individuale e sociale alla Trinità Augusta.

Se è dovere di noi sacerdoti richiamare le anime alle verità fondamentali della Religione, Mons. Marini, dandone un illustre esempio ha compiuto una vera missione con offrire a tutti nella sua opera una guida, un'ottima guida.

A noi fare in modo che il buon seme cada nel solco della terra buona, irrorata dalla rugiada della grazia e dia frutti ubertosi.

A. B.

Plus R., S. I., *Polvere... ricordati che sei splendore*. Versione del P. C. Testore, S. I. in-16°, 64 pp., Torino, Marietti, 1940. - L. 1,50.

Noi siamo polvere, ma polvere splendente per effetto della divinità che realmente dimora in noi mediante la grazia infusa dal santo battesimo e accresciuta dagli altri sacramenti. Ricordiamolo e sforziamoci di conservare la doppia presenza reale (battesimale ed eucaristica) di Dio in noi, con la fuga coraggiosa del peccato e la cura di una più intima unione con Dio. In tal modo la nostra soprannaturale rilucenza non si spegnerà nè appannerà.

Questa è l'alta verità e l'opportuno insegnamento che il piccolo opuscolo presenta in forma vivace e immaginosa, adatta alla mente del popolo, al quale di preferenza si rivolge.

S. A.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

SACRI CONCISTORI. — Il giorno 7 marzo 1940 nella consueta sala del Palazzo Apostolico Vaticano fu prima tenuto il Concistoro *segreto*, nel quale S. S. Pio Pp. XII provvide di titolare sette chiese arcivescovili, ventidue vescovili e un'abbazia *nullius*, e confermò l'elezione del Patriarca di Babilonia dei Caldei; fu quindi fatta la postulazione del Pallio per sette chiese metropolitane.

Lo stesso giorno, dopo il Concistoro segreto, nella sala delle Beatificazioni ebbe luogo il Concistoro *pubblico* per la canonizzazione delle Beate Maria di S. Eufrasia Pelletier e Gemma Galgani. Prestata l'obbedienza degli E.mi Cardinali al Sommo Pontefice i relativi Avvocati della sacra aula concistoriale Augusto Milani e Luigi Filippo Re furono ammessi alla postulazione delle due cause. A loro rispose il R.mo Mons. Antonio Bacci, Segretario delle Lettere ai Principi, con un discorso letto a nome del Santo Padre, il quale rimandava la decisione della grave causa al prossimo Concistoro semipubblico.

Infatti il 4 aprile ebbe luogo il Concistoro *semipubblico* nell'Aula Concistoriale, alla presenza di venti Cardinali, di due Patriarchi e di oltre sessanta Arcivescovi e Vescovi e Abati Ordinari. Il Santo Padre tenne in latino una breve Allocuzione riassumendo il procedimento delle due cause e invitando i suddetti a esporre il loro parere in merito alla canonizzazione delle due Beate. Terminate le votazioni Sua Santità manifestò la sua soddisfazione per la favorevole unanimità dei votanti, e stabilì il giorno 2 maggio, solennità dell'Ascensione di Nostro Signore G. C., quale giorno della canonizzazione. Dopo l'Allocuzione del Santo Padre il Prefetto delle Cerimonie Apostoliche intimò ai Protonotarî di redigere un pubblico istrumento di quanto si era fatto e detto nel Concistoro: al quale i Protonotari Apostolici risposero con la rituale parola « *conficiemus* », chiamando a testimoni i Camerieri Segreti Partecipanti con le parole « *vobis testibus* ». Fatta quindi la postulazione del sacro Pallio dai nuovi Arcivescovi di Modena e di Ancona, il Santo Padre chiuse la cerimonia impartendo la Benedizione Apostolica.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *S. Ludovici de Maragnano* (*Caxiensis in Maragnano*). Viene staccata una parte di territorio dall'archidiocesi di S. Luigi de Maragnano ed eretta in nuova diocesi, da chiamarsi Caxiense nel Maragnano. 22 luglio 1939.

II. *S. Ludovici de Maragnano, S. Iosephi de Grajahù* (*Pinerensis*). L'archidiocesi di S. Luigi de Maragnano e la prelatura « nullius » di S. Giuseppe de Grajahù vengono smembrate per erigerne la nuova prelatura « nullius » Pinerense. 22 luglio 1939.

III. *Syriae Missio sui iuris* (*Constantinopolitana seu de Istambul*). Tutta la regione di *Hatay*, volgarmente detta il *Sangiaccato di Alessandretta*, recentemente sottoposta alla giurisdizione politica della Turchia, viene ecclesiasticamente staccata dalla Missione « sui iuris » della Siria ed annessa al Vicariato Apostolico di Costantinopoli, od Istambul. 15 ottobre 1939.

IV. *Aleppensis* (*De Istambul*). Vengono separati dal Vicariato Apostolico di Aleppo i territori delle città di *Adana, Mersina* e *Tarso* ed aggiunti, al pari della regione di Hatay, al Vicariato Apostolico di Istambul, per la ragione che da più anni sono soggetti al dominio del Regno di Turchia. 9 dicembre 1939.

V. *Dyrrachiensis* (*Albaniae Australis*). Decreto col quale si stacca dall'archidiocesi di Durazzo una parte di territorio comprendente l'Albania Australe e se ne costituisce una nuova Amministrazione Apostolica denominata « Albania Australe ». 11 novembre 1939.

VI. *Natalensis* (*Caicoënsis*). Dalla diocesi di Natal si separa una porzione di territorio e se ne forma la nuova diocesi di Caico, suffraganea della chiesa metropolitana di Parahibo.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. L'antica chiesa abbaziale della B. V. Maria di Zapopanon dei PP. Minori, in diocesi di Guadalajara nel Messico, viene elevata alla dignità di Basilica Minore. 10 gennaio 1940.

EPISTOLA all'E.mo Card. Maglione Segretario di Stato, perchè si preghi onde ottenere la pace. 15 aprile 1940.

OMILIA detta nella Basilica Vaticana il solenne giorno di Pasqua. 24 marzo 1940.

S. Congregazione del Sant'Offizio

I.

INCOMPETENZA DEGLI APOSTATI « A FIDE » NELLE CAUSE MATRIMONIALI.

DECRETUM

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii habita feria IV, die 19 Ianuarii 1940, proposito dubio:

« An inter acatholicos qui, iuxta decretum S. Officii diei 18 ianuarii 1928,

in causis matrimonialibus agere prohibentur (*), connumerandi sint etiam apostatae a fide ».

E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei ac morum praepositi, omnibus rite perpensis, respondendum decreverunt: *Affirmative.*

Feria V, die 11 Ianuarii 1940, SS.mus D. N. D. Pius, divina Providentia Papa XII, in audientia Exc.mo ac Rev.mo D. Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 15 Ianuarii 1940.

ROMULUS PANTANETTI
Supr. S. Congr. S. Officii Notarius

II.

CONDANNA DELLA STERILIZZAZIONE DIRETTA.

DECRETUM

Proposito Supremae Sacrae Congregationi S. Officii dubio:

« An licita sit directa sterilizatio sive perpetua sive temporanea, sive viri sive mulieris » E.mi ac Rev.mi Patres DD. Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, feria IV, die 21 februarii 1940, respondendum decreverunt:

« *Negative* et quidem prohiberi lege naturae, eamque quoad sterilizationem eugenicam attinet, Decreto huius S. Congregationis, diei 21 martii 1931, reprobatam iam esse ».

Et feria V, die 22 februarii 1940, SS.mus D. N. Divina Providentia Papa XII, in audientia Exc.mo ac Rev.mo Domino Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Patrum E.morum resolutionem adprobavit, confirmavit, et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 24 februarii 1940.

ANNOTAZIONI. — La sterilizzazione *in senso stretto* di cui parla questo decreto, cosa ben diversa dalla mutilazione degli organi genitali, è l'atto che rende infecondo l'uomo o la donna senza sopprimere la capacità di compiere le relazioni sessuali, in quanto lascia integre le glandole germinative proprie dei due sessi; in altre parole è l'atto che « incapacem reddit hominem vel mulierem ad generandum non vero ad coëundum ».

(*) Cfr. il *Monitore* 1939. p. 97

Si danno due specie di sterilizzazione, la diretta e l'indiretta. La sterilizzazione *diretta* può essere tale « ex natura actus », quando l'azione posta ha per effetto immediato e unico la sterilità; può essere tale « ex intentione agentis », quando l'azione, oltre la sterilità ha altri effetti egualmente immediati e l'efficace volontà dell'agente tra questi vari effetti si porta nettamente a produrre la sterilità sia come mezzo sia come fine.

La sterilizzazione *indiretta* è quando l'azione con la quale si effettua la sterilità ottiene anche altri effetti egualmente immediati in linea di causalità, ma si porta unicamente ad uno di questi altri effetti, il quale però trae seco necessariamente la sterilità.

I motivi e i fini pei quali si suole procurare la sterilizzazione diretta (eufemisticamente chiamati *indicazioni*) sono varî: medico, eugenico, sociale, morale. Varî pure sono i metodi per ottenerla: chirurgico, medico chimico, medico radiologico. Essa può essere eseguita per autorità privata vale a dire a titolo individuale e volontario, o per autorità pubblica, cioè per legge imposta anche contro voglia o come pena dallo Stato.

Il presente decreto non contempla la sterilizzazione indiretta, ma la diretta, quella cioè voluta e procurata *per* sè stessa oppure *in* sè stessa come mezzo ad ottenere un altro fine, qualunque esso sia; la dichiara illecita qualunque sia il processo medico o chirurgico usato per produrla e il carattere definitivo o temporaneo dell'operazione; la condanna, qualunque sia l'autorità privata o pubblica donde proviene, senza però toccare la questione tuttora insoluta dagli Autori, se l'autorità pubblica può imporla in pena d'un grave delitto.

La condanna della S. C. del Sant'Officio è un'applicazione alla sterilizzazione dei principî morali comuni che riprovano qualunque sorta di mutilazione diretta. È permessa soltanto la sterilizzazione indiretta, quella cioè accettata solo come inseparabile da un altro effetto unicamente voluto e procurato direttamente e senza del quale è impossibile provvedere al bene del corpo intero.

Finalmente il decreto condanna la sterilizzazione diretta come contraria al diritto naturale. Con questo è resa ormai insostenibile l'opinione teologica secondo la quale la sterilizzazione non si oppone in sè alla legge naturale, in modo che se ne possa fare un uso diretto quando lo richiedano gravi ragioni d'ordine medico, sociale od eugenico. La condanna del Sant' Offizio rivendica il diritto naturale di ciascuno, sia uomo o donna, contro qualunque sterilizzazione diretta praticata per autorità privata ovvero decretata dall'autorità pubblica.

Il presente decreto va messo in relazione con l'Enciclica di Pio XI « Casti connubii » del 31 dicembre 1930 e col decreto del Sant'Officio circa la educazione sessuale e la eugenica del 21 marzo 1931 (1).

(1) Cfr. il *Monitore* 1931, p. 20 e 98.

III.

CONDANNA DI OPERE

Con decreto del 4 marzo 1940, la S.C. del S. Offizio ha dichiarati in precedenza condannati, in virtù del canone 1939 C.I.C., ed ha messi all'Indice dei libri proibiti i seguenti libri di Edmondo Fleg: *L'Enfant prophète; Iesus raconté par le Juif errant.*

Similmente, la S. C. del Sant'Officio, con decreto del 27 aprile 1940 ha dichiarato in antecedenza condannate, a norma del can. 1399 C. I. C., e da inserirsi nell'Indice dei libri proibiti *tutte le opere* di Alfredo Oriani († 1909).

Di questo autore scrive il R. P. Mariano Cordovani in *Osservatore Romano* 28 aprile 1940: « È difficile trovare scrittore più violento, più negatore ed offensivo contro la religione cattolica.... Basterà dire che per l'Oriani l'Eden è leggenda, la creazione è una favola e degrada l'uomo, è mito il peccato originale e la redenzione, il mistero della Trinità è assurdo, la passione di Cristo è volgare e leggendaria, il cristianesimo non può provare la sua derivazione divina, il cattolicismo moderno è idolatrico, Dio è una ipotesi, Cristo un profeta come un altro, che si lascia uccidere per diventare Dio, che è un sognatore di salvazione, che non merita compassione. L'autore arriva ad esaltare la rivolta di Lucifero e a lodare il tradimento di Giuda. E non sono affermazioni semplici di uno che non crede, ma sono invettive blasfeme, lazzi volterriani, empietà orribili. Sotto l'aspetto della moralità la stessa violenza procace e volgare ».

L'Oriani vicino alla morte si riconciliò con la Chiesa, riprovando così i suoi errori e riconoscendo quelle verità e quelle leggi divine che scrivendo aveva offeso.

Sacra Congregazione Concistoriale

PER LE MONDARISO

Roma, 1 *Aprile* 1940.

Eccellenza Rev.ma,

Lo zelo di V. E. Rev.ma in ogni campo di azione che riguarda il bene delle anime, non avrebbe bisogno di ulteriori inviti per rinnovare vive premure presso i parroci della diocesi, affinchè sia intensificata e sempre meglio organizzata l'assistenza religiosa alle operaie lavoratrici in risaia.

L'Istituto di attività sociali, diretto dal Rev.mo P. Giovanni Balduzzi, ogni anno si interessa efficacemente a che dal luogo di partenza, durante il viaggio, sino al luogo di lavoro, queste giovani lavoratrici abbiano la tanto necessaria assistenza religiosa e morale.

Al fine però di coordinare tutte le attività che, per grazia del Signore operano in questo campo, sono a pregare V. E. perchè, come negli anni precedenti, i Parroci delle zone di emigrazione, alla partenza delle squadre di mondariso, facciano precedere funzioni propiziatrici, ritiri spirituali, comunioni generali, ecc., ecc.

Nel contempo sarà opportuno che ciascuna squadra sia accompagnata da una lettera di presentazione e di raccomandazione del proprio parroco diretta al parroco nella cui giurisdizione la squadra dovrà lavorare. Rimetto al riguardo uno schema di lettera di presentazione e di raccomandazione che potrà essere adottata, se così piacerà a V. E. medesima. Tale sistema servirà a coordinare il lavoro di assistenza religiosa, e nello stesso tempo a stabilire un contatto spirituale molto efficace per l'apostolato in risaia.

Con sensi di distinto ossequio mi professo

dell'Ecc. Vostra Rev.ma
come fratello
Cardinale Rossi

Ecco lo schema di lettera accennato sopra:

Parrocchia di ..... (*Diocesi di* .....)

Il sottoscritto Parroco vivamente raccomanda la squadra delle mondariso emigranti dalla propria parrocchia, avente per Prima mondina *la Sig.* ..... *e diretta alla tenuta del* ..... *Sig.* ..... *nel territorio di* (*indicare il paese e la località*) .....

Per ogni occorrenza riguardante l'assistenza religiosa-morale delle proprie parrocchiane, scrivere al sottoscritto, che devotamente ringrazia.

Il Parroco

(La presente pagella di accompagnamento deve essere recapitata al M. R. Signor Parroco del luogo, ove la squadra di Mondariso risiede *durante la monda*).

Sacra Congregazione del Concilio

DIOECESIS C.

IURIS FUNERANDI CANONICOS HONORARIOS

Die 9 Decembris 1939.

Disceptatio. — Statuta Capituli cathedralis *Dioecesis C.*, ab Episcopo anno 1933 approbata, in articulo 123 haec decernunt: « Defuncto aliquo ca-« nonico, etiamsi honorarius aut simpliciter beneficiarius fuerit, quaecumque « sit paroecia in qua decesserit, Capitulum collegialiter procedet ad eius domi-« cilium. Archipresbyter levabit cadaver, quod ad ecclesiam cathedralem defe-retur, ut ibi funera expleantur ».

Animadvertendum in primis est articulum non satis perspicuum videri. Sane clausula illa « quaecumque sit paroecia in qua decesserit », vi verborum paroeciam significat in qua canonicus diem supremum obiit, non autem paroeciam quae est defuncti propria ratione domicilii, ut censet Capitulum.

Praeterea in memorato articulo nihil praecavetur circa electionem alius fortasse a cathedrali ecclesiae funerantis, ad normam canonis 1223 § 1: qua electione admissa, non in cathedrali sed in electa ecclesia iusta funebria canonici quoque residentialis persolvenda sunt.

Denique fieri potest ut canonicus, etiam residentialis, in paroecia valde dissita ab ecclesia cathedrali, rusticationis v. g. vel curationis causa, decedat: tunc eius cadaver, si commode ad ecclesiam cathedralem asportari nequeat, ad normam canonis 1218, in ecclesia paroeciae in qua mors accidit funerandum est. Quod a fortiori valet et de canonicis honorariis, qui iuxta canonem 406 ex aliena quoque dioecesi nominari possunt.

Verum, his quoque missis, articulum 123 Statutorum capitularium, de quo agitur, sustineri non posse videtur.

Siquidem vi Codicis I. C. parochus proprius intentionem habet in iure fundatam funerandi omnes suos paroecianos, nisi ab ipso iure aliud *expresse* decernatur. Hoc eruitur ex canone 462 praescribente: « Functiones parocho « reservatae sunt, nisi aliud iure caveatur... 5° iusta funebria persolvere ad nor-« mam canonis 1216 ». Qui canon haec statuit: « Ecclesia in quam cadaver pro « funere transferri debet, ex iure ordinario est ecclesia propriae defuncti paroe-« ciae, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit », ad normam can. 1223 et sequentium.

Et haec est praecipua exceptio in iure statuta contra regulam generalem de iure parochi omnes suos fideles funerandi, sicuti aliae habentur exceptiones, nonnullorum nempe defunctorum spectata condicione, pro quibus ius ipsum *taxative* ecclesiam funeris designat. Codex autem ecclesiam funeris designat

tantum quoad S. R. E. Cardinales, Episcopos residentiales, Abbates et Praelatos nullius, religiosos et beneficiarios residentiales. Qui postremi, ad normam canonis 1220, « ad ecclesiam sui beneficii transferendi sunt, nisi sibi aliam elege- « rint ecclesiam funeris »; quapropter et canonici residentiales, qui et ipsi sunt beneficiarii residentiales, altioris quidem ordinis, minime vero canonici honorarii. Leges enim, ad normam canonis 18, accipiendae sunt iuxta propriam verborum significationem, non autem extendendae ad alias improprias significationes.

Canonici itaque honorarii, sicuti Episcopi titulares, beneficiarii non residentiales, etc., transferendi sunt, funeris causa, aut in ecclesiam quam ipsimet legitime elegerint, aut, si haec electio defuerit, in ecclesiam propriae paroeciae vel loci in quo mors accidit, iuxta normas communes pro cunctis fidelibus, et canonibus 1216, 1218 contentas.

Nec aliquid contra erui potest ex canone 415 § 2 n. 3 decernente: « Iusta « funebria in ecclesia (*cathedrali vel collegiali*) ad normam iuris peragenda, non « exclusa Missa exsequiali, persolvere ad Capitulum pertinet tantum in casu « quo de funere agatur alicuius dignitatis vel canonici etiam honorarii tantum « vel beneficiarii ».

Nam in citato canone normae tantummodo traduntur quibus relationes iuridicae inter Capitulum cathedrale vel collegiale et parochum eiusdem ecclesiae reguntur, seu inter eosdem ius dicit, quin illum praeiudicium inferatur iuri alieno et in casu aliorum parochorum. Siquidem, iuxta huius canonis praescriptum, si ecclesia, ad quam cadaver canonici honorarii funeris causa ad normam antea expositorum transferri debet, sit ea praecise cuius Capitulo defunctus adscriptus fuit utpote vel a defuncto legitime electa, vel ut defuncti aut loci decessus paroecia, minister exsequiarum non parochus erit vel rector ipsius ecclesiae, sed Capitulum ipsum. In hoc proinde consistit norma peculiaris quoad exsequias dignitatum, canonicorum licet tantum ad honorem, et beneficiariorum, in canone 415 § 2 n. 3 statuta. Id constat ex claris verbis eiusdem canonis: « Si ecclesia cathedralis aut collegialis simul sit paroecialis, relationes iuridi- « cae inter Capitulum et parochum reguntur normis quae sequuntur ». Equidem in huius canonis praescripto Codex non agit de iure funerandi in tota sua extensione, sed tantum de iure iusta funebria in eadem ecclesia *ad normam iuris* persolvendi. Ergo canon supponit cadaver dignitatis, canonici, etc., super quod exsequiae a Capitulo persolvendae sunt, fuisse iam ab iis ad quos spectat, nempe a parocho, *legitime* levatum, et in ecclesiam capitularem funeris causa deductum ad normam canonis 1230 § 1.

Et quia iusta funebria *ad normam iuris* sunt peragenda, canon ipse quodammodo insinuare videtur haec a Capitulo tantum persolvi posse, si et quatenus ius ipsum sinit ut in cathedrali vel collegiali ecclesia peragantur, in casibus nempe a iure permissis.

Neque in contrarium argui posse videtur ex relato articulo 123 Statutorum capitularium, utpote quae ab Episcopo approbata sunt. Statuta namque capitularia, ex eo quod ab Episcopo approbantur, sine cuius auctoritate postea nec abrogari possunt, nec mutari (can. 410), vim legis episcopalis seu dioecesanae non sortiuntur, sunt et manent leges capitulares, quin eorum naturam mutet approbatio data atque recognitio et confirmatio in forma communi (cfr. Wernz-Vidal, *De personis*, n. 674, Ius canonicum).

Quin imo Episcopus per legem dioecesanam derogare nequit iuri communi, nec subducere a iurisdictione parochi personas sive physicas sive morales in genere, sed tantum religiosas familias et pias domos ad normam canonis 464 § 2.

Perperam denique arguitur ex aequiparatione inter canonicos residentiales et honorarios qui, iuxta canonem 407 § 2, « praeter insignia et privilegia seu iura honorifica, obtinent quoque scamnum in choro ». At, praeter haec honorifica, nulla alia iura Codex iis tribuit, immo, et vocem habere in Capitulo (can. 411 § 3) denegat, nec reditus capitulares percipiunt.

Resolutio. — In plenariis autem comitiis, die 9 Decembris 1939 habitis, Emi Patres huius S. Congregationis ad propositum dubium: *An et quomodo articulus* 123 *Statutorum capitularium sustineatur, in casu;* responderunt: *Negative, et articulum* 123 *Statutorum capitularium esse reformandum ad normam iuris.*

Quam resolutionem in Audientia diei 16 eiusdem mensis, referente subscripto eiusdem S. Congregationis Secretario, Ssmus Dnus Pius Pp. XII benigne approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Annotazioni — Il presente documento pontificio parla abbastanza da se. Esamina il caso del funerale di un Canonico onorario e ritenuto che i Canonici onorari non si possono considerare quali beneficiati residenziali della Cattedrale e quindi non si può applicare ai loro funerali il can. 1280 e che pertanto i loro funerali non sono « iusta funebria in ecclesia cathedrali ad normam iuris peragenda » di cui al can. 415 § 2, 4, 5, decide che i funerali di un Canonico onorario devono farsi nella propria chiesa parrocchiale del defunto o nella chiesa da lui secondo i canoni eletta. Stabilisce pure che se gli Statuti, come nel caso contemplato, contengono un articolo che attribuisce al Capitolo il diritto di funerare i suoi Canonici onorari dovunque siano domiciliati o dovunque siano deceduti, tale articolo dev'essere riformato « ad normam iuris » anche se detti Statuti sono stati approvati dal Vescovo.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

DECRETUM

DE RECTA CLERI ORIENTALIS INSTITUTIONE IN TERRITORIIS PATRIARCHALIBUS

Apostolicae Sedi id semper cordi fuit, ut quos sua Dominus benignitate ad sublimem sacerdotii honorem dignaretur vocare, spiritualibus atque ad scientiam pertinentibus disciplinis adprime imbuerentur, quatenus re quidem vera, sal terrae et lux mundi futuri essent atque haberentur.

Maternae huius sollicitudinis circa iuveniles sacros manipulos, spem sanctae Ecclesiae, futuros animarum pastores, haud ultimum sane argumentum his nostris temporibus Litterae Encyclicae exstitere « Ad catholici sacerdotii », necnon Constitutio Apostolica « Deus scientiarum Dominus » f. r. Pp. XI: quorum documentorum alterum morum institutioni, alterum vero rationi studiorum clericalis militiae pressius consuluit.

Sacra haec Congregatio pro Ecclesia Orientali quae sub immediata Summi Pontificis directione, peculiari studio bonum fovet orientalium fidelium, ac proinde eorum praesertim qui, sacerdotali aucti dignitate, per multiplicem miramque varietatem sacrorum rituum, illorum animas ad Deum ducere atque comitari debent, plurimis atque in dies gravioribus regionum ac populorum sibi curae commissorum perspectis necessitatibus, officii sui censet, ut quae supra memoravimus documenta, quantum fieri possit, peculiarem applicationem sortiantur etiam pro iuvenibus levitis orientalibus, quos, praeter officia cuique sacerdoti communia, naturali quadam necessitate, missionales quoque esse oportet erga eos qui catholicam fidem non habeant, simulque apologetas erga dissidentes fratres, apud quos seu quibuscum vivere debent.

His porro, quae quidem gravissimae sunt, aliae quoque non minoris momenti accedunt rationes, si hodierna tempora ac res, quae ubique progrediuntur, prae oculis habeantur.

Si enim, anteactis temporibus, tantum in urbibus hic rerum progressus fieri consuevit, hodie contra, vel in oppidis et in vicis, patenter habetur; ubi quoque propterea sacerdotibus, sanctitate ac scientia praeditis, omnino opus est: huiusmodi nempe qui verbo apostolico, zelo ac doctrina omnibus duces se praebeant, arceantque periculum, ne Christifideles erroris malitiaeque facilis evadant praeda.

Neque vero praetereundum est cuique sacerdoti gravissimum officii munus incumbere praedicandi ubique atque docendi divinam veritatem, iuxta illud « vos estis sal terrae, vos estis lux mundi »: gravissimum profecto munus,

quod si omittere nefas est, adimpleri tamen quidem non potest, nisi sacerdotes scientiae thesauro ac virtutibus eximiis sint praediti.

Quod si in ceteris vitae institutis, utpote iurisperiti, magistratus, medici etc., per plures annos opportunis disciplinarum studiis est incumbendum, praescriptamque lauream oportet adipisci, immo si vel manualium artium cultores, antequam artem exerceant, diuturna indigent praeparatione, multo sane diuturniore ac diligentiore instituto opus est Christi administris, tum ob sublimem sacerdotii dignitatem, tum denique ob eidem adnexum gravissimum pondus, regimen scilicet animarum, de quibus Christo ab iisdem ratio est reddenda.

Neque reapse cogitari possunt sacerdotes — quibus officium est pascere verbo vitae, veritatem docere, dirigere atque firmare per vias iustitiae caritatisque animas a Christo redemptas — minus docti ac parati quam ii, qui corporum solummodo rerumve terrenarum curam susceperint.

Eo igitur consilio ut, quantum fieri liceat, nobilissimum hoc propositum ad effectum deducatur, consulendi nempe sufficienti ac solidae institutioni morali ac doctrinali eorum qui in sortem Domini vocantur, et praecavendi abusus qui, sensim sine sensu, in conferendis sacris Ordinibus haberi forte potuerint, Sacra haec Congregatio, in Plenario Conventu Em.orum Cardinalium, habito die 20 martii a. 1939, totam quaestionem sedulo examinavit, rebusque mature perpensis, haec quae sequuntur statuit ac decrevit:

I. — *De admissione candidatorum*

1° Ut quis in seminarium seu domum religiosam admittatur, ut postea Sacros maiores Ordines recipiat, testimonium exhibeat vitae irreprehensibilis, scripto datum ab ipsius parocho vel Ordinario, quod iidem ne tradant nisi sua onerata coram Domino conscientia.

2° In seminaria ne admittantur qui ex aliis seminariis, monasteriis, piisque institutis dimissi fuerint, nisi prius consulta S. Congregatione pro Ecclesia Orientali.

3° Si quem vero ad Sacros Ordines vocatum non constet, nec idoneum ad munera eisdem inhaerentia — sacramentorum nempe administrationem, praedicationem verbi Dei, christianam catechesim — neque viribus animoque obsistendi separatis ab unitate Ecclesiae sufficienter sit praeditus, is omnino neque in seminariis, neque in domibus clericalium studiorum, neque in religiosis institutis, uti alumnus, retineri potest, neque denique in sacris constitui, ac sacerdotio initiari.

II. — *De alumnorum in seminariis institutione*

4° Tum doctrinalis, tum vero moralis et ascetica alumnorum institutio in seminariis impertienda est, in collegiis nempe seu domibus reservatis tantum

alumnis sacerdotio initiandis, quaeque ad huiusmodi finem apposite constituta et ordinata sint.

5° Expleto superiori curriculo litterarum, ad sacerdotium candidati unum *saltem* annum philosophiae studio, tres vero sacrae theologiae impendere debent, firma tamen studiorum ratione Seminariorum atque Institutorum Religiosorum in quibus cursus philosophicus ac theologicus amplior et perfectior laudabiliter iam absolvitur. Patriarchae erit harum rationem disciplinarum seu, uti aiunt « programma » conficere et ad S. Congregationem pro approbatione transmittere.

6° Peculiari denique sollicitudine S. Congregatio commendat, ut candidati idoneos quoque se reddant ad docendum in scholis publicis, necessariamque attestationem, seu diploma, a civili auctoritate adipiscantur, ita ut ad munus publici magistri eligi possint.

III. — *De ascensu ad Ordines Sacros*

7° Nequit Episcopus manus cuiquam imponere, nisi prius moraliter ac positive certior factus fuerit de canonica idoneitate eligendi; alioquin non modo gravissime peccat, sed et periculo sese committit cum peccatis alienis communicandi. Quamobrem attestationem sibi procuret necesse est Superioris seminarii seu domus vel monasterii, ubi studiorum curriculum candidatus peregerit, necnon sententiam sive iudicium Commissionis, quam vocant, Ordinandorum Examinatricis, uti per ea quae sequuntur, statuitur.

8° Attestatio Superioris seminarii, monasterii seu domus piae, per secretum scrutinium et cum maiore parte suffragiorum exquirenda, in consilio professorum confici debet; inde vero Ordinario, seu Supremo Ordinis Moderatori, si de religioso agitur, scripto communicari, simulque Commissioni Ordinandorum Examinatrici.

9° Antequam Sacros Ordines conferat, Episcopus sedulo quoque perpendat, se, cum ad sacerdotium aliquem admittit, eum acceptare, suoque mancipare servitio, nempe dioecesi atque animabus suae curae commissis, ideoque sibi fieri obnoxium non modo quoad eiusdem statum vel condicionem, sed etiam quoad temporalem substentationem, nisi forte electum substentationis titulum personalem, securum, vereque sufficientem, habere constiterit.

10° Ex hoc gravissimo episcopali officio circa sacerdotum statum ac temporalem condicionem, necessario consequitur Sacros Ordines iis tantum esse conferendos quos animarum bonum expostulat. Sacrilegus reapse abusus plenitudinis sacri characteris censendus est, sacerdotalem conferre ordinem, alicuius familiae seu factionis favore, amicorum vel hominum potentium instantia, vel cuiuslibet humani commodi intuitu.

11° Unusquisque ad Sacros Ordines maiores candidatus, cuiusvis sit aetatis vel condicionis, antequam Ordinem recipiat, coram Commissione Examinatrice se sistere debet, eique de sua ipsius praeparatione satisfacere.

12° Singuli Patriarchatus Commissionem Examinatricem, vi huius Decreti, habento. Haec vero:

a) aliquot membris constare debet nempe 5, 7, 9; numquam tamen minus tribus selectis ex clero saeculari ac regulari, alterius vel proprii ritus;

b) constituatur per Patriarcham una cum Delegato Apostolico; ab eodemque Delegato, nomine huius S. Congregationis, approbetur;

c) examinatores Commissionis studiorum titulum in facultatibus theologicis ac philosophicis regulariter adepti sint, vel saltem bene compleverint integrum studiorum curriculum apud facultatem quamdam seu seminarium, notique sint probata doctrina;

d) Ordinario seu Superiori cuiusvis ordinandi officium sit conventum Commissionis Examinatricis tempestive promovere — nisi forte certa tempora Patriarcha statuerit — ad eamque mittere candidatos. Est autem penes Ordinarium seu Superiorem, ratione temporis vel commoditatis, ad Commissionem alterius Patriarchatus praesentare ordinandos;

e) Commissio sententiam det scripto exaratam duplicique exemplari, quorum alterum servetur in tabulario Eparchiae sive Ordinis ad quem pertinet candidatus, alterum in tabulario seminarii seu instituti ubi studia peracta fuerint;

f) Commissio quoties pro examinibus congregatur, tria saltem membra habeat, et iudicium proferat per suffragium secretum, quod unanimitatem prae se ferre debet ut quis ad Sacros maiores Ordines admitti possit. Candidatus vero qui unanimitatem non retulerit, Commissioni, aliquo elapso temporis spatio, denuo se sistendi ius habet, eique contra sententiam recursus patet ad Sacram Congregationem;

g) in examine coram Commissione subeundo unusquisque candidatus satisfacere debet: 1) de sua ipsius praeparatione morali et ascetica; 2) de scientia practica atque theologica cuiusvis Ordinis suscipiendi; 3) de institutione doctrinali, inspectis in primis theologia dogmatica, morali et sacramentaria, liturgia et iure canonico;

h) huiusmodi examen superandum est antequam candidatus ad Sacros maiores Ordines admittatur, atque iterum, secunda vice, priusquam sacerdotio initietur.

13° Ut vero recens ordinati suo munere, qua par est dignitate, fungi pergant, per integrum quinquennium ab inito sacerdotio tenentur singulis annis Commissioni Examinatrici se sistere, ut diversis sacrarum scientiarum disciplinis, antea opportune designatis, satisfaciant et interesse peculiaribus curriculis seu collationibus, quae locorum Ordinarii ac S. Congregatio quotannis promovere curaverint.

Documentum comprobans exitum annui periculi ad Episcopum, vel si agatur de religiosis, ad Superiorem Ordinis, necnon ad S. Congregationem pro Ecclesia Orientali mittatur.

14° Condicionibus, quas supra recensuimus, circa praeparationem et ascensum ad Sacros Ordines, omnes candidati obstringuntur, sive caelibes sive uxorati advocentur.

IV. — *Derogationes et sanctiones*

15° Quaevis derogatio seu dispensatio ab his quae praesenti decreto statuta sunt, maxime vero circa ea quae attinent ad obligationem ac tempus commorationis in seminario seu domo ecclesiastica, ad sententiam Superioris seminarii seu instituti pii, necnon Commissonis Examinatricis, S. Congregationi reservatur.

16° Qui sine praevia in aliquo seminario seu domo ecclesiastica, praescripta commoratione, vel non obtentis, quae supra enumerantur ac requiruntur, documentis favorabilibus, Sacris maioribus Ordinibus initiatus fuerit, ipso facto ab exercitio ordinis suspensus manet, et ad S. Sedem recurrere debet.

17° Suspensionem item a collatione Sacrorum Ordinum Episcopus ipso facto incurrit, qui scienter Sacros maiores Ordines candidato de quo in num. 16 contulerit.

Quae omnia, relata Ss.mo D. N. Pio, div. prov. Papa XII, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali a secretis die 27 m. Ianuarii a. 1940, Beatissimus Pater adprobare dignatus est et per praesens decretum iussit publici iuris fieri.

Contrariis quibuslibet minime obfuturis.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 27 m. Ianuarii, in festo S. Ioannis Chrysostomi, a. 1940.

EUGENIUS Card. TISSERANT, *a secretis.*

L. ✠ S.

Ioseph Cesarini, *Adsessor.*

ANNOTAZIONI. — Conforme a quanto già fu disposto pel clero occidentale con la « Scientiarum Dominus » del 24 maggio 1931 e l'« Ad catholici sacerdotii » del 20 dicembre 1935 (cfr. *Monitore* 1931, p. 225 e 1936, p. 3, 33, 65) questo importante atto intende provvedere al sempre maggior bene dei cattolici di rito orientale, mediante una congrua preparazione spirituale e dottrinale del giovane clero. La necessità di tale formazione si mostra tanto maggiore oggi, oltre che per la insita dignità dello stato sacerdotale, comune a chiunque ne

sia insignito, pel fatto che i sacerdoti orientali spesso debbono unire il compito di missionari e di apologeti a quello di predicatori e di istruttori, in mezzo al continuo progredire delle popolazioni; sicchè alle nuove e maggiori esigenze non si potrebbe degnamente sopperire senza una competente preparazione e formazione alla pietà ed alla scienza ecclesiastica.

A questo fine la S. C. per la Chiesa Orientale ha disposto innanzi tutto che si usino certe maggiori cautele nell'ammissione degli aspiranti ai seminari ed istituti clericali. In secondo luogo, ammessi che siano i candidati, raccomanda che la loro istituzione morale ed ascetica non comprenda meno di un anno di filosofia e tre di teologia, salvo un più ampio corso di studi là dove fortunatamente esista. In terzo luogo, per la promozione ai sacri Ordini esige il compimento degli studi convenienti, la costituzione d'un titolo patrimoniale per il sostentamento del candidato, la buona testimonianza dei Superiori ecclesiastici ed il previo esame degli aspiranti davanti ad una Commissione esaminatrice, della quale perciò determina l'istituzione ed il funzionamento presso le singole Sedi Patriarcali. Ed anche dopo l'ordinazione sacerdotale non abbandona il giovane levita, ordinando che per cinque anni subisca un esame delle discipline sacre davanti alla detta Commissione esaminatrice.

L'applicazione di queste sapienti disposizioni e la fedeltà in eseguirle darà certo dei risultati benefici, proporzionati alle moderne esigenze, in pro della nobile ed antica Chiesa orientale, per la quale la Santa Sede non ha mai cestosa di avere sollecitudini particolari.

Sacra Congregazione dei Riti

I.

DECRETI

Chicagien. seu *Lauden.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione della B. Francesca Saveria Cabrini, fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore. 21 giugno 1939.

Bergomen. Decreto col quale si riconosce l'eroicità delle virtù praticate in grado eroico dalla Serva di Dio Paola Elisabetta al secolo Costanza, Cerioli, Vedova Buzecchi-Tassis, fondatrice dell'Istituto della Sacra Famiglia. 2 luglio 1939.

Romana seu Sancti Ludovici. Decreto di approvazione di due miracoli proposti per la beatificazione della ven. Filippina Duchesne, della Società delle Suore del Sacro Cuore di Gesù. 28 gennaio 1940.

Vicen. seu Barcinonen. Decreto col quale si approvano due miracoli operati ad intercessione della Ven. Serva di Dio Gioacchina de Vedruna ved. de

Mas, fondatrice dell'Istituto delle Carmelitane della Carità, e proposti per la sua beatificazione. 28 gennaio 1940.

Ruthenen. Decreto di approvazione di due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Maria Guglielma de Rodat, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia. 17 marzo 1940.

Brixien. Decreto del *Tuto* nella causa di beatificazione della Ven. Maria Crocifissa di Rosa, Fondatrice della Congregazione delle Ancelle della Carità. 17 marzo 1940.

II.

USO DEL GRAMMOFONO NELLE SACRE FUNZIONI.

La Segreteria della S. C. dei Riti, interrogata intorno alla liceità dell'uso del grammofono nelle sacre funzioni, ha dato risposta *negativa* in questi termini:

« Sacra haec Congregatio petitioni qua e gratia efflagitatur ut in sacris functionibus usus v. d. dischi grammophonici permittatur, respondendum censuit: *Negative et amplius.*

Die 25 septembris 1939.

firmato HENRICUS DANTE, S. R. C. Subst.

Prot. N. G. 28, 39.

III.

ELEVAZIONE DI RITO DELLE FESTE DEI SS. AMBROGIO E CARLO.

Annuendo all'istanza inoltrata dall'E.mo Card. I. Schuster, Arcivescovo di Milano, in occasione delle feste centenarie dei Ss. Carlo ed Ambrogio, la S. Congregazione dei Riti con decreto del 15 marzo 1939 (v. *Rivista Diocesana Milanese,* marzo 1940, p. 99) ha concesso che l'annua festa di S. Ambrogio e di S. Carlo per tutte le Diocesi, comprese le case religiose anche esenti ed aventi il proprio calendario, della Provincia Metropolitica di Milano, venga elevata al rito doppio di prima classe.

Sacra Congregazione dei Seminari

IL P. ISTITUTO AMBROSIANO DI MUSICA SACRA

Con decreto del 12 marzo 1940, festa di S. Gregorio Magno, la S. C. dei Seminari, aderendo alla relativa istanza inoltrata dall'E.mo Card. Schuster, Arcivescovo di Milano, ha riconosciuto alla Scuola Ambrosiana di Musica Sacra, fondata nove anni addietro il titolo di Istituto Pontificio di Studi Superiori con la facoltà di conferire i gradi accademici. Eccone i termini precisi:

« Itaque haec S. Congregatio Pontificium Institutum Ambrosianum Musicae Sacrae cum iuribus et officiis ceterarum Facultatum Studiorum Ecclesiasticorum, Mediolani erigit et erectum declarat, ea tamen lege ut in eodem Insti-

tuto gradus academici conferantur adamussim secundum Statuta Pontificii Instituti Musicae Sacrae in Urbe erecti; quocum Institutum ipsum Ambrosianum perpetuo consociatum censeatur, servatis ceteris de iure servandis etc. ».

Praefectus: J. Card. PIZZARDO
Secretarius: E. Ruffini.

Sacra Penitenzieria Apostolica

(*Ufficio delle Indulgenze*).

INDULGENZE ANNESSE ALLE LITANIE PENITENZIALI AMBROSIANE.

In seguito ad istanza dell'E.mo Card. I. Schuster, Arcivescovo di Milano, la S. Penitenziaria Apostolica in data 19 febbraio 1940 ha concesso in perpetuo le seguenti indulgenze:

1. *Plenaria* a christifidelibus confessis ac sacra Synaxi refectis lucrandam, si pium exercitium « delle Litanie Penitenziali » nuncupatum, quod in paroecialibus archidioecesis Mediolanensis ecclesiis, tempore Adventus et Quadragesimae, feriis Quatuor Temporum etc., iuxta ritum in Breviario Ambrosiano praescriptum peragi solet, devote participaverint et ad Summi Pontificis mentem preces fuderint.

2. *Partialem septem annorum* a fidelibus acquirendam, qui saltem corde contrito eidem pio exercitio devote interfuerint.

Dataria Apostolica

CONDIZIONI RICHIESTE NEL CONFERIRE IL CANONICATO TEOLOGALE.

DECLARATIO

Quae in *Motu Proprio* Pii fel. rec. Pp. XI « Bibliorum scientiam » diei 27 Aprilis 1924 (*Acta Apost. Sedis*, 16, 1924, pag. 181) sub II * statuta sunt, de requisitis in eo cui conferendum sit Beneficium in quo canonice insit onus Sacrae Scripturae populo explanandae, ita sunt interpretanda, ut, ceteris paribus, ille, etiam Doctori in Sacra Theologia (de quo in Canone 399, § 1), praeferatur, qui Laurea aut Licentia in Re Biblica insignitus sit.

Ex Audientia Ss.mi diei 8 Aprilis 1940.
F. Card. TEDESCHINI, *S. R. E. Datarius*.

L. † S.

(*) Ecco l'articolo II: « Beneficium, in quo canonice insit onus Sacrae Scripturae populo explanandae, ulli ne conferatur, nisi, praeter alia, sit is licentia aut laurea in re biblica potitus ». Cfr. il *Monitore* 1924, p. 129.

NOTE E DISCUSSIONI

Il Card, Gennari scrittore

Il Supplemento al Fascicolo di gennaio 1940, *che il* Monitore *ha pubblicato in memoria del Card. Gennari suo fondatore, ha incontrato il favore e l'approvazione dei lettori e ci sono pervenute lodi e consensi da Roma, da Napoli, da Conversano, da Maratea e da altri luoghi ancora. L'*Osservatore Romano *dell'*11 *aprile ne ha riportato un bel compendio. Il Rev.mo Mons. Vittorio Bartoccetti della S.C. dei Sacramenti ne ha preso lo spunto per uno studio sulla vita e sulle opere del Cardinale, comparso su* L'Avvenire *di Roma del* 1° *maggio. Crediamo far cosa non solo grata ma utile ai lettori riportandone quasi per intero la parte che illustra il Gennari come scrittore.*

Ora che ci resta del Card. Gennari? Molto, e cioè 38 annate del *Monitore*, in cui sta il più della sua produzione, e poi diversi opuscoli su materie di morale, diritto, liturgia. Il meglio dei vari scritti del *Monitore* fu raccolto in vari volumi ora del tutto esauriti: *Consultazioni morali, canoniche, liturgiche, Questioni teologiche, morali, canoniche, liturgiche.*

Quali caratteri presentano i suoi scritti? Le *Consultazioni* sono più ricche di erudizione e costituiscono sui vari soggetti quasi sempre una breve ma esauriente monografia; le *Questioni* invece sono quasi sempre soluzioni brevissime di casi pratici e riportano testi e dottrina solo per quanto è indispensabile.

In ambedue i casi come in ogni scritto del Gennari si riscontrano gli stessi pregi, che sono come uno specchio genuino delle qualità del suo spirito. Non per nulla si è detto: « lo stile è l'uomo », e tutto il Gennari si riflette e vive nelle sue opere. Semplicità e sostanza che abborre da quanto non sia necessario. Come nella sua vita egli si curò più di sapere — e sapere piuttosto *multum* che non *multa* — in luogo di preoccuparsi della documentazione ufficiale della sua scienza a mezzo di lauree o di altri titoli accademici; così i suoi studi sono eminentemente funzionali, per usare una parola cara ai moderni architetti, contengono cioè quel tanto d'erudizione e di dottrina che è necessaria e non più. Ma quella che contengono è tutta « *vital nutrimento* », dottrina soda, sicura, ben digerita e rivissuta dall'autore e pertanto mai noiosa o ingombrante come in tanti e pur grandi dotti di diritto. Il Gennari non è mai un elencatore di opinioni altrui o un trascrittore di più o meno concordi pareri su una data questione, ma giunge sempre alla sua conclusione con garbo,

senza pretese, ma con *sicurezza,* con l'appoggio di ragioni sempre solide e piane che appagano il lettore, tanto rispondono al buon senso ed alla realtà vera e non sognata delle cose.

Perchè profondi e vissuti, i suoi concetti sono chiari, facili, limpidi, tanto che il lettore spesso crede che non abbia costata nessuna fatica l'esprimerli e forse che non occorra un gran talento per giungere a conclusioni così naturali e sensate. È la *difficilis facilitas* degli alti ingegni, che semplificano e ordinano qualunque cosa tocchino e trovano il bandolo nelle più arruffate matasse, quasi facessero un gioco.

In particolare, nelle varie centinaia di risposte alle *Questioni* è dato apprezzare tale limpida chiarezza in un brevità così parsimoniosa, che credo sia impossibile dire le stesse cose con un minor numero di parole.

Lo stile del Gennari è sempre uguale, senza sprazzi e bagliori improvvisi, ma ordinato e illuminato da un mite e accogliente chiarore. È come un corso d'acqua alpina che si avvia lento e uguale senz'onde alla foce.

Si cercherebbe invano negli scritti del Gennari l'ombra soltanto della polemica. Quanto è vigoroso ed acuto, altrettanto è oggettivo ed impersonale; lo si direbbe totalmente privo di fiele, libero da quell'amor proprio scientifico tante volte inevitabile ed anche legittimo, che è quasi incarnato in ogni studioso, e forse nei giuristi più che in altri studiosi, anche perchè le loro convinzioni sono il frutto sudato di lunghe fatiche e sono state spesso consacrate in scritti, decisioni, sentenze che portano la loro firma.

Non che il Gennari abdichi alla sua libertà di studioso neppure dinanzi all'opinione di autorità del campo canonico; modestamente, ma con tutta chiarezza fa le sue riserve e giunge alla conclusione che gli sembra più ragionevole, anche se non può sempre appoggiarla con grandi firme.

Il suo temperamento lo portava alle soluzioni miedie ed equitative, che sono di gran lunga le più felici; ma non segnava, come fanno gli orecchianti del diritto, la giusta linea nel mezzo meccanicamente tra le opposte dottrine: la segnava là dove va segnata. Tante volte egli poteva passare per ardito, tal altra per timido, ma in realtà era solamente giusto ed oggettivo.

Il segreto infine del successo dei suoi scritti — successo che li rende oggi non meno freschi di quanto fossero vari decenni fa — è, oltre il suo naturale ingegno ed il suo equilibrio spirituale, l'essere nati dalla preghiera e dalla riflessione onesta e laboriosa. Il suo motto era, nella vita di governo come in quella di studio: « Con la preghiera e col consiglio non si sbaglia ». E non è il minore degli insegnamenti quello che egli dà ai cultori del diritto e della morale, che cioè queste scienze vanno apprese, oltre che coi mezzi umani, coi mezzi soprannaturali, vanno vivificate dal soffio divino, dal desiderio cioè di servire alla gloria di Dio ed al bene delle anime; vanno inoltre considerate non come un lusso o come un esercizio accademico e astratto, ma messe a diretto

contatto con le necessità della vita ecclesiastica, come un mezzo, uno strumento di elevazione individuale e sociale. In questo gli scritti del Gennari, oltre ad essere preziosi per il loro valore intrinseco, lo sono come scuola per il nostro clero studioso.

Infine non è fuori luogo notare lo spirito sinceramente patriottico del Gennari, che gli fece sospirare la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, quella Conciliazione che a noi è stato dato vedere e applaudire. Egli tendeva per temperamento ad un sano ottimismo, malgrado non pochi dei suoi contemporanei inclinassero a vedere tutto nero nell'avvenire. Così si studiò di interpretare nel senso più benigno il nuovo Codice penale italiano, nato sotto l'ispirazione della massoneria nel 1890 e contenente articoli temibili per il clero. Così il Gennari concludeva il suo studio: « Sono queste le considerazioni che noi presentiamo ai nostri lettori ecclesiastici, pregandoli a ponderarle accuratamente ed a smettere quella *stolta paura* che è la più temibile tentazione in un uomo di Chiesa. Si confortino nel Signore. Operino prudentemente, ma secondo coscienza e senza omettere nessuno dei propri doveri: e nel resto si abbandonino nelle mani della Provvidenza. Anche in questo, come in tante altre cose, il tempo gli ha dato ragione.

Per questo spirito di sodo criterio e di afflato spirituale i suoi scritti, sempre giovani, non saranno mai raccomandati abbastanza.

La Pia Unione dell'amore riconoscente

Nel fascicolo del *Monitore* di dicembre 1939, p. 349, riferendo il decreto della S. C. del S. Offizio che dichiara non essere lecito promuovere tra i fedeli le forme di devozione dell'*Amore annientato di Gesù* e delle *Santissime Piaghe di N. S. G. C.*, aggiungevamo in nota sembrarci una forma di devozione simile a queste « quella dell'*Amore riconoscente di Gesù*, abbastanza nota e diffusa, ma poi cessata forse in grazia del decreto della S. C. del S. Offizio ».

La nostra indicazione ed asserzione non era esatta come non lo erano le informazioni che ci erano state date intorno alla nuova devozione.

Per fortuna ci è capitato sott'occhi l'ultimo fascicolo del Bollettino della Pia Unione, edizione italiana, che porta la data e l'*Imprimatur* del 20 marzo 1940 e « riassume i documenti essenziali dell'edizione francese del 1938 e 1939 ». Ne approfittiamo per rettificare quanto di non esatto abbiamo detto e per dare qualche più ampia notizia sull'Opera.

Va intanto notato che non si tratta di Amore riconoscente *di Gesù* a Dio, ma dell'uomo verso Dio *in Gesù*, o come si esprime il Bollettino della Pia Unione, « dell'Amore riconoscente per ringraziare Dio con il Cuore di Gesù mediante la Messa di azione di grazie il secondo venerdì del mese ». Questa devo-

zione dunque è ben diversa da quella dell'Amore annientato e delle Cinque Piaghe proibite dal Sant'Offizio.

Va pure notato che l'Opera non ha cessato in questi due ultimi anni, ma ha continuato ed anzi è andata ognor più crescendo. Il Bollettino segna la decima erezione canonica avvenuta nella diocesi di Reims il 1° ottobre 1937 e informa che la Cattedrale nuovamente consacrata della città è divenuta il centro dell'Opera in quella diocesi. Nomina pure altri luoghi, sia della Francia come del Belgio, dove la Pia Unione funziona. Quanto all'Italia, fa i nomi di Roma, Milano, Torino, Genova, Como, Novara, Bergamo, Biella, Savona, Varazze. Ricorda pure i nomi di parecchi eminenti personaggi favorevoli all'Opera, come i Cardinali Laurenti, Serafini e Minoretti. Della santa memoria di Pio XI scrive che « sin dall'inizio del suo Pontificato S. S. degnavasi benedire l'Apostolato che venivagli presentato col nome di *Amore Riconoscente* dal defunto Mons. Monnier, Vescovo di Troyes. Il S. Padre esprimeva tutta la sua paterna simpatia all'Opera nascente con queste parole: « *Occorre pregar molto, affinchè si conosca, si comprenda, si realizzi questo desiderio del Cuore di Gesù* ».

Alla domanda « Che ne pensa la Chiesa della devozione dell'Amore Riconoscente? » il Bollettino risponde distinguendo tra la sostanza di questa divozione e la forma che prende nell'ora presente. Per sostanza intende il sentimento, o meglio la virtù della riconoscenza, la quale « non è nella religione una cosa facoltativa o di supererogazione », ma « una cosa grave e seria », in quanto « è un dovere od un precetto così della legge naturale come della legge rivelata, è uno degli atti essenziali e fondamentali della religione ». Donde ne viene che « la Chiesa non solo ha approvato l'amore di riconoscenza verso Dio, ma non ha mai cessato dietro l'esempio di Gesù Cristo e dopo gli Apostoli, di praticarlo ufficialmente e di attirarvi i fedeli ». La Chiesa ha imitato l'esempio del suo divin Fondatore e conservata la tradizione degli Apostoli con adempiere solennemente ogni giorno durante la S. Messa il precetto del ringraziamento proclamandone la necessità (*Prefazio* e *Vere dignum*) e con una cerimonia speciale in rendimento di grazia (*Te Deum*).

Circa la forma attuale della Pia Unione raccogliamo dal Bollettino questi elementi:

1) Tutti i giorni dell'anno sono buoni per ringraziare Dio, ma in modo speciale è stato consacrato il secondo venerdì d'ogni mese al rendimento di grazie.

2) Le pratiche sono la S. Messa nel secondo venerdì del mese, l'Ora santa e l'Ora d'azione di grazie. Per santificare il secondo venerdì del mese e farne esercizi d'amore e di riconoscenza sono pure consigliate le seguenti pratiche: Orazione mentale, Ufficio divino, Via crucis, Rosario, Visita a Gesù sacramentato.

3) L'Amore riconoscente in Gesù, pure servendosi di pratiche antiche,

viene proposto in una forma nuova e costituito in Pia Unione per meglio combattere e vincere l'enorme ingratitudine degli uomini presenti e la loro grande trascuranza nel ringraziare Iddio.

4) L'azione di grazie viene offerta a Dio nel Cuore sacratissimo di Gesù, perchè da lui è provenuto al mondo il tesoro de' suoi meriti infiniti, del suo esempio, del Sacramento e del Sacrificio eucaristico.

5) Nella Pia Unione dell'Amore Riconoscente vi sono tre gradi distinti: *a*) l'espansione esterna (Messe celebrate, alle quali si uniscono i fedeli); *b*) gli apostoli (sacerdoti e Congregazioni religiose che si dedicano a questo apostolato); *c*) le « piccole anime » dell'Amore Riconoscente (quelli cioè che offrono la loro vita nascosta in Dio per la diffusione della Riconoscenza in tutto il mondo).

Ecco esposti in breve, quali risultano dall'ultimo Bollettino, la natura e il fondamento teologico della Pia Unione dell'Amore Riconoscente, le sue pratiche e la sua costituzione, la sua opportunità, diffusione ed estimazione.

Aggiungiamo che la persona che ha sollevato questo movimento di riconoscenza vive una vita molto modesta e nascosta, e ciò nonostante da alcuni anni a questa parte ha ottenuto che fossero celebrate più di centomila Messe di ringraziamento. Questa circostanza, collegata a quanto si è detto, fa pensare che la sua opera abbia il sigillo di Dio.

Ben venga dunque e si dilati sempre più questa Pia Unione, così opportuna ne' suoi mezzi e così semplice e necessaria nel suo fine, che è appunto di richiamare il grande dovere della riconoscenza, onde praticamente si rendano grazie a Dio. Essa a ragione ricorda ancora che Gesù come uomo ci ha dato l'esempio del ringraziamento « gratias egit » e che dopo la fine del mondo, quando in cielo non vi sarà più preghiera di domanda, nè sulla terra e in purgatorio preghiera di riparazione, vi sarà per tutta l'eternità nell'anima dei beati comprensori un culto di ringraziamento e di adorazione.

L. P.

Circa la indicazione della nazionalità e della razza per gli atti di matrimonio

A conferma della dottrina esposta nel *Monitore* di marzo 1940, p. 64, riferiamo, togliendola dal *Bollettino del Clero* dell'archidiocesi di Salerno, 1940, p. 342, la seguente risposta della S. C. dei Sacramenti:

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS

Prot. N. 5321/40

Roma, 13 marzo 1940

Ill.mo e Rev.mo Signore,

In risposta alla lettera della S.V. Ill.ma e Rev.ma n. 287 del giorno 8 corr. circa la richiesta degli Ufficiali di Stato Civile che venga indicata negli

atti di matrimonio la nazionalità e la razza dei contraenti, debbo significarle che da fonte autorevole è stato ufficialmente comunicato a questa S. Congregazione che tali indicazioni non riguardano i documenti parrocchiali dei matrimoni concordatari.

Con sensi di distinta stima mi professo

di V.S. Ill.ma e Rev.ma
dev.mo per servirla
f.to F. Bracci, *Segret.*

I Parroci pertanto non debbono modificare o aggiungere nulla a quanto è indicato nel Modulo del quale si sono serviti finora.

Del giuramento sui Riti malabarici

Colla soppressione dell'obbligo del giuramento sui Riti cinesi dichiarata dalla recente Istruzione della S. C. di Propaganda Fide riferita dal *Monitore* 1940, p. 26, s'intende soppresso anche il giuramento sui Riti malabarici?

Risponde a questa domanda la *Nouvelle Revue Théologique* di Lovanio, 1940, p. 210. Dice in sostanza che le ragioni addotte dall'Istruzione: pacificazione delle antiche controversie e prontezza filiale dei missionari nell'obbedire agli ordini della Santa Sede, valgono tanto per l'India quanto per la Cina. Inoltre nella Costituzione *Ex quo singulari,* Benedetto XIV impone il giuramento ai sacerdoti « che sono in Cina o nei regni adiacenti ». Tuttavia sembra chiaro che l'Istruzione non fa cenno di questo giuramento. Essa deroga solamente alla Costituzione *Ex quo singulari,* senza fare menzione alcuna della Bolla *Omnium sollicitudinum* del medesimo Benedetto XIV (12 settembre 1744) che riprende e di nuovo impone il giuramento prescritto da Clemente XII (*Collectanea S. Congr. de Prop. Fide,* n. 347). L'oggetto e la formula del giuramento sui Riti malabarici differiscono da quelli riguardanti i Riti cinesi, e non potrebbe essere il caso di estendere l'Istruzione di Propaganda Fide a un caso così dissimile.

Legittimazione di prole non ammessa

A proposito di legittimazione di prole, riferiamo dal *Foglio Diocesano* di Trento, aprile 1940, i termini di un rescritto della S. C. dei Sacramenti al Vicario Generale della diocesi di Cremona in data 24 gennaio 1934, che dice così:

« Relativamente alla sua domanda per regolarsi nel caso che gli sposi nell'atto del matrimonio vogliano legittimare della prole che di fatto è soltanto della sposa e lo sposo, che non è il vero padre, si presta alla legittimazione presentandosi all'Ufficiale con una comune dichiarazione; codesta Curia deve far

di tutto per impedire ciò. Siccome poi le parti, ad ottenere il loro intento, facilmente sogliono compiere il solo atto civile rimandando il matrimonio religioso, codesta Curia deve sapere che in questi casi non potrà darsi luogo a grazia di dispensa alcuna da qualsiasi impedimento, nè si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio e sarà necessario ricorrere a questa Sacra Congregazione, cui spetta di decidere e prendere provvedimenti opportuni ».

A questa norma si sono attenuti in casi recentissimi alcuni Ecc.mi Ordinari, ed è la norma che devono seguire i Parroci, pei quali non esistono nè presunte disposizioni di legge nè pareri di Uffici di Consulenza, ma le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica, che tutela i diritti della moralità pubblica (cfr. l'*Amico del Clero,* 1940, p. 146 s.).

DUBBI

5.

Forma necessaria per la procura matrimoniale.

Per il matrimonio di una giovane con un operaio residente in Africa Orientale è stata inviata una procura fatta davanti al notaro pubblico, nella quale dicesi espressamente che si rinunzia alla presenza dei testimoni in modo che essa è sottoscritta solo dal mandante e dal notaio. *Quid agendum?*

1. — Prima di rispondere al quesito è bene premettere alcune nozioni al riguardo. Nei matrimoni concordatari, perchè la procura sia valida e validamente usata, è necessario osservare quanto prescrive il can. 1089. Anticamente non vi era una forma prescritta « ad validitatem » dalle leggi ecclesiastiche, e quindi bastava per es. una semplice lettera dichiarativa. Oggi invece col Codice di Diritto canonico nessun mandato procuratorio per la celebrazione di matrimoni è valido se non è redatto in forma legale, con atto, che possiamo dire pubblico. Si richiede infatti che il mandante sottoscriva il mandato assieme al parroco, ovvero all'Ordinario del luogo, od anche ad un sacerdote delegato da uno dei due. La procura è pure valida se sottoscritta dal mandante e (invece del parroco od Ordinario o sacerdote delegato) da due testimoni. Se il mandante non sa firmare, è necessario, sotto pena di nullità, che se ne faccia menzione nel mandato e che, invece di lui, firmi un altro testimone, oltre agli indicati.

Il mandato deve indicare chiaramente e distintamente sia il nome, cognome e paternità del mandante, sia quelli dell'altro contraente. A meglio determinare le persone è opportuno aggiungere per ciascuno l'età (o data di nascita) e il domicilio. Il mandante poi, oltre a designare la persona del procuratore, deve dargli la procura esplicitamente *per contrarre matrimonio* in vece sua. Non basta pertanto che dica di incaricarlo « per gli atti riguardanti il suo matrimonio », potendosi con simile espressione generica escludere l'atto di esprimere il consenso matrimoniale. Similmente è opportuno, sebbene il citato canone non lo prescriva, apporre la data alla procura, per qualsiasi eventuale contestazione.

Oltre a queste condizioni, esplicite od implicite, del Codice riguardanti la validità della procura, devonsi pure osservare le prescrizioni diocesane al riguardo, se ve ne sono; come ad es. se l'Ordinario richiedesse che ogni procura matrimoniale portasse anche il visto della Curia.

Circa l'uso poi della procura, è assolutamente necessario che il procuratore eseguisca *personalmente* il mandato, ancorchè il mandante lo abbia autorizzato a farsi sostituire, e che il mandante stesso al momento del matrimonio non abbia revocato il suo consenso o perduto l'uso delle facoltà mentali.

Da tutto ciò ne segue che la procura di cui al quesito, se da una parte è conforme alle leggi civili italiane, non può considerarsi valida agli effetti canonici. In essa infatti non si ha che la sottoscrizione del mandante e di un solo teste (sia pure qualificato), e deve pertanto essere rifatta a norma del Diritto Canonico. Questo inconveniente avviene o per ignoranza degli interessati, i quali, quasi in poenam, sciupano i soldi della carta bollata e degli onorari (che poi negano per la Chiesa), o da incuria del notaro pubblico, il quale non riflette che, dovendo simili procure servire per matrimoni regolati dal Diritto Canonico, esse pure devono a questo esser conformi, e non dovrebbe quindi escludere i testi, ma ammetterne almeno uno, in modo che assieme a lui si abbia nella sostanza il numero prescritto.

Nel caso indicato si poteva rimediare in Africa stessa facendo apporre il visto dal parroco o dall'Ordinario alla procura così fatta o aggiungendo il teste mancante. In patria invece, nel caso di *vera urgenza,* si potrebbe ottenere una sanazione del difetto di forma ricorrendo alla S. C. dei Sacramenti.

6.

Circa gl'impegni richiesti nella celebrazione dei matrimoni per procura.

Un operaio italiano, che al momento risiede in Germania, vuole contrarre matrimonio con una sua concittadina a mezzo di procura. Ma egli, date le attuali circostanze, invece di promettere di richiamare subito presso di sè la futura moglie, come è prescritto, promette di far ritorno al paese natio nel prossimo autunno. Si può procedere alla celebrazione del matrimonio?

Non vi è dubbio che il matrimonio possa contrarsi anche a mezzo di procuratore, il quale, al momento in cui si compie il sacramento, esprima il consenso non revocato del mandante. Questa forma di matrimonio però, secondo la mente della Chiesa, è del tutto eccezionale. Non è quindi da credersi, come pare si vada diffondendo la mentalità in mezzo al popolo, che i contraenti possano a loro discrezione scegliere tra la forma ordinaria o quella straordinaria per procura, secondo i loro comodi o i loro desideri. Se ne ha una prova evidente nella proibizione che il Codice di Diritto Canonico (can. 1091) fa ai parroci di assistere a simili matrimoni. Ciò dimostra che è necessario attenersi il più che si può alla forma ordinaria di esprimere personalmente il consenso. I casi eccezionali, in cui è permessa la celebrazione per procura, vengono subito indi-

cati nello stesso canone: per essi si richiede una giusta causa e che consti senza alcun dubbio dell'autenticità del mandato procuratorio. È inoltre fatta ingiunzione al parroco di ottenere, se c'è il tempo, il permesso preventivo dell'Ordinario.

Queste condizioni riguardano, è vero, la liceità del matrimonio, giacchè per la validità basta che la procura sia redatta a norma del can. 1089 §§ 1, 2, e che il procuratore agisca giusta i §§ 3, 4 dello stesso canone. Ma ognun vede a quali gravissimi inconvenienti si esporrebbe il sacramento se fosse lecito ad un parroco omettere le tre condizioni richieste sub gravi dalla legge. Basta considerarle anche brevemente. E su questo la S. C. dei Sacramenti ha insistito in una sua Circolare inviata agli Ordinari d'Italia il 1° maggio 1932.

1° È richiesta anzitutto una giusta causa, causa che logicamente deve essere anche « proportionate gravis ». La giusta causa comunemente consiste nella *impossibilità* per i due contraenti di trovarsi insieme a prestare il loro consenso, vale a dire quando gli impedimenti frapposti non possono superarsi senza gravi incomodi o danni. Così non può dirsi impossibilità la detenzione in carcere di uno dei contraenti, o il solo trovarsi in diversi comuni trattenuti per motivi di affari o altri doveri personali. A questa impossibilità *deve* esser congiunta la morale necessità che il matrimonio sia contratto con *urgenza,* come sarebbe per es. nel caso di pericolo di morte, di un grave scandalo da togliere o da impedire, ecc. È chiaro poi (e lo richiede la stessa natura del sacramento) come la causa sia veramente giusta quando si tratta di giovare alle anime; diversamente si correrebbe il rischio di maltrattare ciò che è sacro, subordinandolo a scopi puramenti materiali, se pure non disonesti. Non può quindi e non deve a questo prestarsi il parroco o l'Ordinario, e perciò non si dovrebbero mai permettere matrimoni da celebrarsi per procura, quando essi servono unicamente a far ottenere sussidi o pensioni od anche altri utili economici. Si osserva anche che in tali casi i contraenti sono d'ordinario disposti a rimanere a lungo separati senza formare la famiglia, come richiederebbe lo scopo per cui Dio ha istituito il matrimonio, e forse anche coll'idea di chiedere poi, cessato il comodo, la dispensa dallo stesso matrimonio per inconsumazione. Senza dire che una protratta separazione dei due coniugi espone ambedue (e specialmente la donna, la quale non sa se considerarsi nubile o maritata) a serii pericoli di incontinenza, con le tristi conseguenze che facilmente si comprendono. Sapientemente perciò la S. C. dei Sacramenti nella citata Circolare impone fra l'altro che non si proceda alla celebrazione del matrimonio per procura, se prima non si ha la possibilità e l'impegno del mandante, debitamente scritto e giurato, di richiamare subito la propria moglie.

2° La seconda condizione è che non vi sia alcun dubbio sulla autenticità dell'atto di procura. Non basta quindi che questa sia stata fatta validamente;

ma è necessaria la diligenza da parte del parroco di accertarsi in modo sicuro della autenticità del documento. In tal modo crediamo possa essere accettata sia una procura nel suo originale con tutti i caratteri di validità e di autenticità, sia pure una copia conforme di essa, autenticata dall'Ordinario, che volesse conservare l'originale nel suo archivio. Le garanzie si equivalgono.

3° Giova molto per tutto ciò la terza condizione, vale a dire il permesso preventivo dell'Ordinario, il quale, come è suo dovere, deve giudicare se nel caso esiste la giusta causa e se è valido ed autentico il mandato procuratorio a norma del diritto (can. 1089); come pure se vi siano altri motivi di prudenza che sconsiglino la celebrazione del matrimonio. Da notare inoltre che la stessa ingiunzione di ottenere il permesso dell'Ordinario « se c'è il tempo », indica, come sopra si è detto, che in simili casi deve trattarsi di cosa urgente.

Da quanto si è esposto apparisce chiaro come rispondere al quesito. Se la sposa non può o non vuole raggiungere lo sposo appena celebrato il matrimonio, e d'altra parte lo sposo fra alcuni mesi tornerà in Italia, è opportuno rimandare le nozze alla venuta di lui per celebrarle nella forma ordinaria. A meno che gravissimi motivi di urgenza non consiglino l'Ordinario ad accettare dall'uomo, invece dell'impegno di richiamare la sposa, quello di raggiungerla nel prossimo autunno, impegni che nello spirito delle superiori disposizioni, come crediamo, si equivalgono. Supposto sempre che la promessa sia veramente seria ed attendibile, e sia escluso qualsiasi dubbio di frode.

7.

Abito ed insegne corali.

Il Canonico X. del Capitolo Cattedrale di N. è stato faltato perchè non indossando, come gli altri Capitolari, la cappa magna con ermellino, dal faltiere è stato ritenuto assente.

In favore della falta si citano i seguenti articoli delle vigenti costituzioni del detto Capitolo, approvate dall'Ordinario del tempo il 1° agosto 1925.

« Art. 8. Le Dignità, i Canonici ed i Mansionari sono tenuti, indossando le insegne stabilite, intervenire al Coro ed ai Divini Uffici, tutti nelle solennità di Primo Ordine, di secondo ordine, in tutte le domeniche ed anche nelle feste soppresse; metà a turno alternativamente per settimana nei giorni feriali.

« Art. 10. Il Rev.mo Capitolo è altresì tenuto ad adempiere quanto altro non è prescritto nelle presenti Costituzioni, ma è previsto dal Diritto Canonico per i Capitoli Cattedrali e quello che si è introdotto nel nostro Capitolo dalle lodevoli secolari consuetudini, non contrarie al Diritto.

« Art. 11. Per gli assenti ed inadempienti il proprio dovere vi è la falta, come pure a norma delle leggi canoniche saranno ritenuti assenti quelli che non indossano l'abito corale, che non recitano il divino Ufficio, nè si prestano al canto.

« Art. 12. Le insegne proprie del Capitolo Cattedrale di N. sono: mozzetta col cappuccetto, di color violaceo e nero, secondo il tempo, ed il rocchetto, — la cappa

magna con ermellino e lo strascico, che si lascia disciolto nella processione del Venerdì Santo e nell'adorazione della S. Croce, — la mitra e l'anello con unica pietra preziosa, — calzette di seta e collarino di color violaceo.

« Art. 23. L'Arcidiacono, udito il parere del Decano e del Cantore, infliggerà la multa ed il castigo a quei capitolari e persone addette al servizio della Cattedrale, che non solo non adempiano i loro doveri, ma sono riottosi e commettono atti di insubordinazione, disturbano la quiete e provocano disordini nel Capitolo ».

Un Rescritto della S. C. dei Riti del 12 dicembre 1923 concede l'uso delle insegne che sono quelle stesse di cui al riportato art. 12 delle Costituzioni.

Contro la falta inflitta si afferma che quando il can. 409 § 2 dice: « vestem choralem aut specialia insignia capitularia », poichè la congiunzione *aut* ha evidentemente senso disgiuntivo, credesi che il detto canone distingua tra veste corale e insegne.

La congiunzione *aut* non può avere senso dichiarativo, altrimenti sarebbe stata posta, ragionevolmente, al paragrafo 1° dello stesso canone, anche per evitare incertezze di interpretazione.

La verità è che le *insegne*, secondo la loro natura, vengono considerate come qualcosa di accessorio.

Si rileva ancora che le parole *abito corale* dell'art. 11 non possono significare le *insegne* dell'art. 8, e ciò non solo per quanto sopra è detto e che esclude la identità tra *veste corale* e *insegne*, ma ancora perchè la differenza di dizione tra *abito corale*, di cui all'art. 11, e *insegne*, di cui agli articoli 8 (che precede) e 12 (che segue), manifesta evidente l'intendimento di voler distinguere tra *insegne* e *abito corale*.

Le insegne del Capitolo di N. sono, come s'è detto, quelle del citato Rescritto della S. C. R., ed allora la *veste corale* in quanto tale, poichè nè una Bolla d'erezione, nè un apostolico indulto, nè le stesse Costituzioni Capitolari la assegnano, *essa*, nel Capitolo di N. è costituita dalla sola cotta.

Ciò ammesso, poichè per l'art. 11 debbono ritenersi assenti solo quelli che non indossano *l'abito corale*, che è quanto dire *veste corale* (data l'equivalenza tra l'una e l'altra dizione), ne consegue che assenti non potranno ritenersi, a norma delle Costituzioni, quelli che non indossano le insegne.

L'art. 8 dice che le Dignità, i Canonici ed i Mansionari sono tenuti, indossando le insegne stabilite, ad intervenire al coro.

Ma tra questo obbligo (che non risulta sanzionato) e la falta per gli inadempienti ci corre parecchio.

La falta, dunque, è comminata per quelli che non indossano *l'abito corale*, cioè la *veste corale*, e, nel caso, per quanto sopra è detto, *la cotta*.

L'opportuna uniformità nell'uso delle insegne da parte dei Capitolari potrà essere ottenuta dal Capo del Capitolo con quegli altri mezzi che mette a sua disposizione il citato art. 23 delle Costituzioni.

Si fa presente poi che i capitolari non indossano la cappa magna con ermellino nell'adorazione della S. Croce e mai è stata applicata la falta; che talora da qualcuno non è stata usata la mitra, come da tutti non vien portato quasi mai l'anello, e niente falta; e che, infine, nessuno, quasi abitualmente, porta le calzette di seta e pochi il collarino di color violaceo, e di falta « ne verbum quidem ».

Ed allora, perchè una discriminazione a danno di chi non indossa la cappa magna con ermellino?

Sarebbe fuor di luogo voler fare appello ad una tradizione perchè il Rescritto di cui sopra, del 1° agosto 1925, pone sullo stesso piede d'eguaglianza tutte le insegne.

Conclusione: le Costituzioni non comminano la falta a chi non indossa le insegne ed il Canonico X. non poteva, per conseguenza, esser faltato per non aver indossato l'insegna della cappa magna con ermellino.

Quid dicendum in casu?

A norma del can. 391 C. J. C. lo scopo dei Capitoli in generale è quello di prestare nella Chiesa un culto più solenne a Dio. La parte principale di tale culto, dopo il S. Sacrificio, è la preghiera ufficiale e pubblica della Chiesa: le ore canoniche in comune cantate o recitate.

Come in tutti gli altri ministeri di culto pubblico e ufficiale i ministri sacri sono tenuti a indossare vesti sacre proprie, così anche nel Coro i Capitolari sono tenuti a portare la veste corale.

Il can. 409, che parla di veste corale, non ne dà le caratteristiche, perchè, essendo questa una materia molto soggetta a variazione, non è prescritta una veste comune a tutti i Capitoli; ed il canone allora si esprime così: « quelli che sono costituiti in dignità vescovile portino in coro la veste vescovile; tutti gli altri, dignità, canonici e beneficiari, la veste loro assegnata nella bolla d'erezione o concessa per indulto apostolico; in caso diverso si riterranno come assenti ».

Le Costituzioni del Capitolo in questione dicono: art. 8: « Le Dignità, i Canonici e i Mansionari sono tenuti, *indossando le insegne stabilite,* intervenire al Coro... »; all'art. 10: « Il Rev.mo Capitolo è altresì tenuto ad adempiere quant'altro non è prescritto nelle presenti Costituzioni, ma è previsto dal Diritto Canonico per i Capitoli Cattedrali, e quello che si è introdotto nel nostro Capitolo *dalle lodevoli consuetudini secolari,* non contrarie al Diritto », all'art. 11: « ... saranno ritenuti assenti quelli che non indossano l'*abito corale* .. »; all'art. 12: « Le *insegne proprie* del Capitolo Cattedrale.... sono: mozzetta col cappuccetto di color violaceo e nero, secondo il tempo, ed il rocchetto; la cappa magna con ermellino e lo strascico, he si lascia disciolto nella processione del Venerdì Santo e nell'adorazione della S. Croce; la mitra e l'anello con unica pietra preziosa; calze di seta e collarino color violaceo ».

Da quanto sopra è evidente che la veste corale è lasciata « inter mundanas varietates », cioè da un minimo, consistente nel rocchetto e cotta, si estende per una gradazione di pelosità e di colori non facilmente misurabile. E questa distinzione è necessaria tener presente. Infatti molti Capitoli hanno insegne veramente insigni, mentre un neo canonico d'una insigne Collegiata nel ricevere le congratulazioni si rammaricava di essere insigne senza insegne.

Tali insegne costituiscono privilegi della comunità e non personali: sono quindi onori per chi li ha chiesti, o se ne compiace o per lo meno non se ne dispiace; possono diventare anche oneri per chi, aspirando a qualche cosa di più sodo, vede in essi solo la parte di peso o meglio di alleggerimento. Tuttavia, se è con-

cesso, a norma del can. 69, di rinunziare a un privilegio personale, non è concesso a un privato, can. 72 § 3, rinunziare a un privilegio concesso alla comunità. Di modo che tali insegne si identificano con l'abito corale. Abito corale che come varia da Capitolo a Capitolo, varia pure nello stesso Capitolo da festività a festività, da tempo a tempo: così vi potrà essere un abito corale estivo ed uno invernale, uno festivo e uno feriale, ecc. E difatti vi sono.

Così si spiega la espressione del can. 409, § 2, che dice: « Vestem choralem aut specialia insignia capitularia... ». Perchè mentre in Coro è obbligatoria la veste corale, fuori Coro, in Diocesi, si usa talora una parte di tale veste (per es.: la Mitra nell'ingresso dalla sacrestia all'altare): cosa che a norma del citato paragrafo del canone non è ammessa fuori Diocesi, cioè la veste corale o speciali insegne capitolari possono essere usate in Diocesi, ma non fuori.

Nè vale l'uso della disgiuntiva « aut », la quale nel linguaggio ecclesiastico ha meglio il valore dichiarativo; mentre la scelta, diciamo così, tra due cose è espressa dall'uso di « vel » (es.: « cum pluviali *vel* sine casula »). L'« aut » vorrebbe significare la veste corale, compresa ogni speciale insegna che potrebbe risultare non solo da differenze da Capitolo a Capitolo, ma da differenza tra dignità e canonici, ecc.

Le Costituzioni del Capitolo in parola impongono la presenza in Coro con le insegne stabilite (art. 8); le consuetudini lodevoli (art. 10); la falta per quelli che non indossano l'abito corale (art. 11); e subito dopo, a spiegazione del significato di abito corale, enumerano le insegne capitolari (art. 12). E che debba esser così risulta dal non stabilire, in difformità con le insegne capitolari, la forma dell'abito corale, che del resto non è sancita neppure dai canoni, perchè varia secondo le bolle d'erezione o le concessioni per indulto apostolico, cioè varia secondo la varia concessione d'insegne.

Che poi i Capitolari non indossino la cappa magna nell'adorazione della S. Croce, ciò rientra nell'uso della diversa veste corale a seconda del variare delle festività. E poichè l'uso della veste corale ha anche evidente motivo di uniformità, non può esser lasciato ad arbitrio dei singoli variarla più o meno. Mentre il non portar l'anello, o le calze e il collarino paonazzo, che sono poco o nulla visibili, potrebbe essere interpretato come una concessione sancita da un uso ormai invalso, non sembra opportuno e decoroso che tra i Canonici in Coro alcuni portino la mitra ed altri no.

Questo in linea di diritto. Ma anche le consuetudini di fatto non sono meno rigorose.

Così per recare un esempio di non poco valore, in Roma il Capitolo Vaticano ha come veste corale per i sei mesi estivi: il rocchetto e la cotta; per i sei mesi invernali: il rocchetto e la cappa con ermellino; mentre per le fibbie alle scarpe non hanno obbligo stretto se non coloro che fanno servizio all'al-

tare. L'inadempiente è passibile di multa, a discrezione del capo del Capitolo, che a volte va dal quintuplo al decuplo della falta ordinaria.

Concludendo: La cappa magna, con ermellino fa parte della veste capitolare e quindi chi non l'indossa in coro è da ritenersi assente: ciò nel nostro caso è comprovato anche dal fatto che tutti gli altri Canonici hanno sentito il dovere d'indossarla.

Per le altre insegne meno o niente appariscenti vi potrebbe essere la discriminante d'una consuetudine precedente al Rescritto del 1925, continuata anche dopo, e consentita dal silenzio sia dell'Autorità Ordinaria sia dello stesso Capitolo.

Se poi tale consuetudine dovesse esser causa di litigio, il Rev.mo Arcidiacono potrà e dovrà provvedere a norma dell'art. 23.

Ma il meglio sarebbe di pensare a tante anime che si perdono perchè abbandonate, invece di cavillare su questioni non propriamente di apostolato e nemmeno di carità.

D. G. G.

8.

Messa funebre in Domenica « absente cadavere ».

In una domenica comune dell'anno si vuol fare un ufficio solenne con Messa cantata da morto per una Camicia nera, morto in A.O.I. due mesi fa. Alla solenne funzione assisteranno tutte le Autorità, tanto più che in quel giorno cade pure una festa nazionale. Stonerebbe proprio colla chiesa tutta parata a nero la Messa della Domenica. Notisi che la Messa della Domenica verrebbe celebrata più volte: solo quella in suffragio del defunto sarebbe in paramenti neri. Date le circostanze esposte, liturgicamente è permesso? E in caso contrario se ne potrebbe ottenere l'indulto della S. C. dei Riti?

Il proponente non dice se, in occasione della morte della Camicia nera, gli siano stati fatti i funerali, ma facilmente si comprende ed è per questo che nel caso non vale la rubrica che dice: « Missa unica cantata (vel etiam, pro pauperibus lecta) pro die obitus .. permittitur in ecclesia ubi exsequiale funus defuncti agitur »; poichè infatti la chiesa nella quale si vuol fare la solenne funzione non è la chiesa « ubi exsequiale funus defuncti agitur ».

Invece nel caso vale l'altra rubrica così espressa: « Missa unica cantata vel lecta... opportuniori die post acceptum mortis nuntium, permittitur in qualibet ecclesia, dummodo non occurrant dies qui Missas privatas pro die obitus impediant ». A tenore di questa legge non è permesso cantare o dire la Messa « de requie » di cui nel caso, perchè tutte le Domeniche, comprese le comuni,

le escludono secondo che dice la rubrica: « Missae privatae in Ecclesia aut oratorio publico ubi exsequiale funus defuncti solemniter agitur ipsa die... prohibentur... in Dominicis aut festis de praecepto licet suppressis etc. ».

Contro questa proibizione non valgono le circostanze riferite sopra, cioè la chiesa parata a lutto, il concorso delle Autorità, la ricorrenza d'una festa civile, e il trattarsi di un militare morto in guerra od in attività di servizio.

Quanto alla possibilità di ottenere l'indulto di dire la Messa da morto, il P. Gregorio de Antoñana nella *Illustracion del Clero* di Madrid, aprile 1940, p. 145, scrive che per un caso isolato « con un po' di benevolenza e buona volontà si potrebbero facilmente addurre motivi e circostanze che coonestino o consiglino una indulgente dispensa e in qualche caso di grave urgenza, anche una ragionevole epicheia » Ma, se pure si adducessero tali motivi e circostanze, abbiamo motivo di pensare che la S. Congregazione dei Riti non concederebbe l'indulto. Fino dal tempo di Benedetto XV e secondo la mente di lui essa è contraria a permettere troppo facilmente funzioni funebri per militari defunti, la cui salma è assente, in giorno di Domenica, perchè verrebbero di fatto, se non di diritto, a ledere o, se frequenti, a soppiantare la liturgia domenicale, rimessa in onore dalla riforma Piana.

Tale è pure il pensiero del citato ch. P. de Antoñana; e notare che si tratta di caso isolato, talvolta urgente, come pare sia quello proposto. Molto meno quindi sarebbe da sperare l'indulto se si trattasse di casi frequenti, preveduti e a data fissa, come sarebbe di poter cantare la Messa di requie in Domenica in tutti gli anniversari dei caduti in guerra.

Se la funzione si facesse « praesente cadavere », il caso sarebbe diverso; ma non risulta che tale sia quello del dubbio proposto Sicchè, in pratica, se non si può rimandare ad altro giorno l'accennata funzione solenne, non resta che di cantare o leggere la Messa della Domenica coi paramenti del relativo colore e poi, con funzione distinta, dare solennemente l'assoluzione funebre al tumulo o « castrum doloris ».

LEGISLAZIONE CIVILE

Legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (*)

CAPO VIII. — *Sanzioni.*

Art. 58. — I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, il ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del ministro e rimessa, a mezzo dell'intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59. — Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute nell'art. 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000.

Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60. — Chiunque, contro il divieto del sopraintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il sopraintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61. — Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

---

* Cfr. il *Monitore* 1940, p. 69.

Resta sempre salva la facoltà del ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli art. 31 e 32.

Art. 62. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.

Art. 63. — Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64. — Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli art. 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Art. 65. — Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli art. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66. — E' punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti il ministero per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64.

Art. 67. — Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli art. 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.

Art. 68. — Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli art. 45, 47 e 48 è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69. — Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a lire 5000.

Art. 70. — Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

Art. 71. — Il ministro per l'educazione nazionale, nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli art. 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72. — Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche exfidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, nfl 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonchè lebbellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73. — Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Diario della Curia Romana

Udienze solenni. — Il Santo Padre Pio XII ha ricevuto in speciale privata udienza

— Il Preside della Provincia di Roma Grand'Uff. Avv. Gualtiero Faschetti, con il Rettore, il Segretario generale e il Capo di gabinetto.

— La mattina del 20 gennaio scorso, S. A. R. il Principe Don Gabriele Borbone-Due Sicilie con la famiglia ed il seguito. Al termine dell'udienza Sua Altezza si recò a far visita al Signor Cardinale Segretario di Stato.

— S. E. il Sen. Cav. Luigi Federzoni, con la famiglia. L'illustre visitatore si è poi recato a far visita a S. Em. il Card. Segretario di Stato.

— Il 9 febbraio, S. A. R. il Principe Don Ferdinando di Borbone, Duca di Calabria, con la famiglia e il seguito. Dopo l'udienza, i regali visitatori si sono recati a far visita al Signor Cardinale Segretario di Stato.

— La missione tecnico-militare argentina guidata dal Generale Giovanni Pistorini: in tutto 57 persone, accompagnate dall'Ambasciatore argentino presso la Santa Sede. Il Papa ha rivolto ai presenti un discorso in lingua spagnola.

— Lady Halifax, consorte del Ministro degli affari esteri d'Inghilterra, col figlio. Dopo l'udienza pontificia Lady Halifax ha fatto visita al Cardinale Segretario di Stato. La gentildonna era accompagnata dal Ministro di Gran Bretagna presso la Santa Sede.

— Il Ministro Sidorovici, Capo delle organizzazioni giovanili romene. All'indirizzo di omaggio rivoltogli dal Ministro Sua Santità ha risposto benevolmente, pure in latino. Al termine dell'udienza il Ministro si è recato a far visita al Card. Segretario di Stato.

— S. E. Taylor, Rappresentante del Presidente degli Stati Uniti presso il Santo Padre. Al termine dell'udienza S. E. Taylor si è recato a far visita al Card. Segretario di Stato, che nel pomeriggio ha restituito la visita.

— Il Generale di Corpo d'Armata Barco.

— Gli Ecc.mi Vescovi Romeni convenuti in Roma, pronunciando un elevato discorso, con l'augurio per il mondo e per la Romania in particolare della desiderata pace.

— La missione militare spagnola, accompagnata dall'Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede. Nelle brevi parole a loro rivolte il Papa ha ricordato l'immenso contributo dato in ogni tempo dalla Spagna alla propagazione e alla difesa della Fede.

— Il Ministro germanico degli Esteri, von Ribbentropp. L'udienza si è protratta per lo spazio di oltre un'ora.

— Duemila Dame della Carità di S. Vincenzo de' Paoli di Roma. Nel lungo discorso che ha rivolto loro si è diffuso a parlare della carità e dell'opera caritativa dalle stesse Dame svolta con tanta efficacia, e tanto spirito vincenziano.

— Il giorno 18 marzo S. E. Sumner Welles, Sottosegretario al dipartimento degli esteri degli Stati Uniti.

— Subito dopo questa udienza, l'ex Presidente della Repubblica di Finlandia Svinufhud, col quale ha avuto un lungo e cordiale colloquio. Tra la Finlandia e la Santa Sede non esistono rapporti diplomatici, ma solo un accordo verbale rimontante al 1918

secondo il quale ogni eventuale comunicazione di una delle due Parti sarebbe stata sempre ricevuta dall'altra con cordialità e simpatia.

— Nella stessa mattinata, l'Arciduchessa Stefania del Belgio.

— Il giorno 28 marzo, S. E. il Conte Teleki d'Ungheria, al quale il S. Padre rivolgeva nobili e affettuose parole, specialmente ricordando i giorni del Congresso di Budapest. Il conte Teleki, al termine dell'udienza, si è recato a far visita al Cardinale Segretario di Stato.

— Il 20 aprile, l'ex Regina Amelia del Portogallo. Al termine dell'udienza, l'ex Regina si è recata a far visita al Card. Segretario di Stato.

— Il 16 aprile, il prof. Costantino Giurescu, Ministro della Propaganda nazionale in Romania, accompagnato da Sua Ecc. il dott. Nicola Petuxu Comnène, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Romenia.

S. C. di Propaganda Fide. - Nomine. — 19 *dicembre* 1939. R.mo Mons. Giovanni Macmillan, *membro del Consiglio superiore generale della P. O. della Propagazione della Fede in Inghilterra*

8 *gennaio* 1940. R.mo D. Edvardo Nécsey, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per la Slovacchia.*

16 *gennaio* 1940. R.mo Mons. Dionisio Mc Daid, *Membro del Consiglio Superiore generale della P. O. della Propagazione della Fede per l'Irlanda.*

Sacra Congregazione dei Riti — 3 *gennaio* 1940. Congregazione *generale* alla presenza del S. Padre, per il voto su due miracoli presentati per la beatificazione della V. S. di Dio Gioacchina de Vedruna de Mas, fondatrice dell'Istituto delle Suore Carmelitane della Carità.

16 id. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli presentati per la canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, Confondatrice della Congregazione delle Figlie della Croce o di S. Andrea.

30 id. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maddalena marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità.

13 *gennaio* 1940. Congregazione *generale* per il voto: 1) sul *Tuto* alla beatificazione delle Venerabili Serve di Dio Gioacchina de Vedruna vedova de Mas, fondatrice delle Carmelitane del S. Cuore, e Filippina Duchesne, della Società delle Suore del S. Cuore; 2) su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Maria Crocifissa Di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità.

20 *id.* Congregazione preparatoria per discutere i due miracoli, proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Anna Maria Javouhey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione.

27 *id.* Congregazione *ordinaria* e *ordinaria particolare* per discutere:

1) Sulla introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Elisabetta Anna Bayley, ved. Seton, fondatrice della Congr. delle Suore della Carità di S. Giuseppe in America (Stati Uniti).

2) Sul *non culto* di alcuni Servi di Dio.

3) Sulla validità dei processi sopra i miracoli di alcuni Beati.

Id., id. Congregazione *ordinaria,* nella quale fu discusso sugli scritti di dodici Servi di Dio.

5 *marzo* 1940. Congregazione *generale* per il voto: 1) sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice della Congregazione delle Ancelle della Carità di Brescia. 2) Sopra due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Maria Guglielma Emilia Rodat, Fondatrice delle Suore della S. Famiglia.

NOMINE. — 19 *gennaio* 1940. R.mo Mons. Luigi Haver, Prelato Chierico della Rev. Camera Apostolica.

26 *id.* R.mo Mons. Alberto di Jorio e R.mi Padri Anselmo di S. Andrea Corsini, C. Sc., e Giuseppe Rousseau, O.M.I., *Consultori della S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi.*

17 *febbraio* 1940. R.mo Mons. Ermenegildo Florit e Rev.mi Padri Arnoldo van Lantschoot, O. Praem., Atanasio Miller, O.S.B., e Antonio Casamassa, O.E.S.A., *Consultori della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici.*

19 *id.* R.mo Mons. Pietro Coffano, *Prelato Votante del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.*

20 *id.* S.E. R.ma Mons. Giuseppe Beltrami, Arcivesc. eletto di Damasco, *Nunzio Apostolico nelle Repubbliche del Guatemala e del Salvador.*

CARDINALI PROTETTORI. — 21 *gennaio* 1940. E.mo Card. Luigi Maglione, *della Congr. delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore* (Città di Castello).

29 *id.* E.mo Card. Vincenzo La Puma, *della Congr. dei Fratelli Celliti o Alessiani di Aquisgrana.*

19 *febbraio* 1940. E.mo Card. Eugenio Tisserant, *dell'Istituto delle Dame di Santa Clotilde, di Parigi.*

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — 15 *gennaio* 1940. S.E. R.ma Mons. Stefano Hanauer Vesc. di Vicz.

29 *id.* S.E. R.ma Mons. Luigi Ermini, Vesc. di Fabriano e Matelica.

NECROLOGIO. — I. IL CARD. VERDIER. Inaspettatamente, dopo un'operazione chirurgica, nella notte dall'8 al 9 aprile, spirava il Card. Giovanni Verdier, Arcivescovo di Parigi.

Nacque a La Croix-Barres, dioc. di Rodez, il 19 febbraio 1864; nel 1886 entrò a Parigi tra i Sulpiziani, donde inviato a Roma vi conseguiva la laurea in Teologia e Diritto Canonico. Insegnò filosofia nel Seminario di Périglieux e in quello di Lione, del quale nel 1898 divenne rettore. Passò poi alla scuola di teologia in S. Sulpizio a Parigi. Nel 1912 era fatto rettore del *Grand Séminaire des Carmes;* nel 1920 diveniva professore di Teologia morale all'Istituto Cattolico e nel 1923 Canonico della Metropolitana di Parigi. Nel 1929 era eletto Superiore Generale della sua Congregazione. Divenuto Vicario Generale dell'archidiocesi, il 18 novembre dello stesso anno succedeva al Card. Dubois nella Sede Metropolitana di Parigi e da Pio XI elevato alla S. Porpora il 16 dicembre successivo.

Ebbe zelo illuminato, mente aperta ai bisogni del tempo e cuore caritatevole. Promosse grandemente tutte le opere di apostolato specialmente l'Azione Cattolica. Si fece un grande merito nella costruzione delle nuove chiese nella periferia della Metropoli. Fu oratore e scrittore fecondo e forbito, ascoltato e letto volentieri anche da persone lontane da Dio e dalla Chiesa. Fu più volte Legato Pontificio in solenni celebrazioni di Francia e d'altri paesi.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in ogni ceto di persone per la popolarità che l'Emo Porporato s'era acquistato con le sue doti di pastore e di padre.

II. VESCOVI. — Nell'Episcopato cattolico si hanno a deplorare le seguenti perdite:

29 *gennaio* 1940. Mons. *Carlo Lamarche,* Vesc. di Chicoutimi.

30 *id.* Mons. *Pietro Celestino Cézérac,* Arcivesc. di Albi.

30 *id.* Mons. *Gustavo Lazzaro Garnier,* Vesc. di Luçon.

31 *id.* Mons. *Giustino Guitart, Vilardebò,* Vesc. di Urgel.

7 *febbraio* 1940. Mons. *Paolo Nègre,* Vesc. tit. di Cibistra.

9 *id.* Mons *Giuseppe Rumeau,* Vesc. di Angers

10 *id.* Mons. *Paulino Ladeuze,* Vesc. tit. di Tiberiade, Preside dell'Università Cattolica di Lovanio.

id., id. Mons. *Edoardo Giuseppe Byrne,* Arcivesc. di Dublino.

13 *id.* Mons. *Giovanni Giacinto Chassagnon,* Vesc. di Autun.

14 *id.* Mons. *Abramo Elias,* Congr. Miss., Arcivesc. di Sena dei Caldei.

16 *id.* Mons. *Casimiro Nicola Michalkiewicz,* Vesc. tit. di Tiatira.

id., id. Mons. *Isidoro Maria Dumortier.* Vesc. tit. di Lipara.

17 *id.* Mons. *Epifanio Scianow,* Vesc. tit. di Liviade.

19 *id.* Mons. *Ettore Fronzi,* Vesc. tit di Melitene.

8 *morzo* 1940. Mons. *Michele Vielly,* Arcivesc. di Sydney.

18 *id.* Mons. *Gustavo Carlo de Majlath,* Arcivesc. tit. di Soteropoli.

28 *id.* Mons. *Emanuele Hanisch,* Vesc. tit. di Gor.

14 *id.* Mons. *Giovanni Onorato Carcaterra,* Vesc. tit. di Ipso.

2 *aprile* 1940. Mons. *Renato Pontes,* Vesc. di Valencia nel Brasile.

14 *id.* Mons. *Dionisio Njaradi,* Vesc. di Crisio.

id. id. Mons. *Nicola Cola,* Vesc. di Nocera e Gualdo Tadino.

III. — Sono pure passati a miglior vita:

Il 31 dicembre 1939. poco prima di mezzogiorno, per improvviso malore, l'accademico d'Italia *Lucio d'Ambra.*

Il 3 gennaio 1940. dopo breve violenta malattia, Mons. *Giovanni M. Vidal,* Consigliere Canonista dell'Ambasciata di Francia presso la S. Sede.

All'alba del giorno 23 gennaio spirava a Berna l'on. *Giuseppe Motta,* Presidente della Confederazione Elvetica, confortato dai carismi della Religione e illuminato dalla luce di quella Fede Cattolica che lo accompagnò in tutte le vicende della sua vita. La scomparsa di questo saggio uomo di Stato ha destato ovunque un profondo senso di cordoglio.

S. E. *Agostino Depretis,* confortato da una speciale Benedizione Apostolica, è spirato piamente il 23 gennaio, dopo penosa malattia sostenuta con forza e rassegnazione.

A Milano, la sera del 31 dicembre 1939 è spirato piamente l'On. Avv. *Filippo Meda.* Su i piu importanti quotidiani italiani sono apparsi ampi articoli rievocanti l'attività politica e letteraria dell'illustre scomparso, che per un quarantennio, come cattolico militante, come scrittore e come uomo di Stato, ebbe tanta parte nella vita cattolica e nazionale italiana. La sua nobile figura è stata pure illustrata in commemorazioni fatte presso vari Istituti.

La sera del 14 marzo, alle ore 22,40, nella villa Santa Clotilde a San Remo è spirato santamente il sacerdote *Don Luigi Orione,* fondatore e superiore della Piccola Opera della Divina Provvidenza che ha la sua casa madre nella città di Tortona.

Il trionfale trasporto della sua salma da S. Remo a Genova, poi a Milano e quindi alla sede del suo Istituto ha dato luogo a grandi, generali dimostrazioni di venerazione e di compianto ed è sembrato un lieto preludio della sua futura glorificazione.

Successore di Don Orione è stato nominato Don Carlo Sterpi, che prima di ora occupava la carica di Vicario generale della Congregazione.

A Parigi, nella veneranda età di novantasei anni l'accademico pontificio *Edoardo Branly,* uno dei pionieri della telegrafia senza fili.

A Bouchay nel Belgio *Don Pio Mortara,* della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi. Il suo nome è passato alla storia per le circostanze in cui avvenne il suo battesimo, conferitogli nella natia Bologna dalla domestica, mentre per una gravissima malattia versava in pericolo di vita.

BREVI NOTIZIE

VATICANO

Sua Santità Pio XII ha fatto inviare una lettera di benedizione e di augurio per il *XIII Congresso Nazionale Eucaristico* che, come è noto, quest'anno avrà luogo a Pompei.

Sua Santità Pio XII si è degnato di affidare alla Biblioteca Vaticana una serie di sette *bellissimi ritratti attribuiti a Carlo Maratta* e allo stesso Santo Padre donata dal Nobile Conte Dreesmann di Amsterdam, Cameriere Segreto di Spada e Cappa.

In occasione della festa di S. Sebastiano, Patrono della Guardia Nobile Pontificia, ha avuto luogo la solenne cerimonia della *consegna del Supremo Ordine del Cristo* al Comandante della stessa Guardia Nobile, Principe Francesco Chigi Albani.

Con lettera del Card. Segretario di Stato, Sua Santità ha inviata una affettuosa benedizione al sorgente *Collegio Francescano Etiopico di Brindisi*. Per la bella opera le LL. MM. la Regina d'Italia e la Regina di Bulgaria hanno destinato una cospicua somma in danaro.

In occasione del 26° centenario, ricorrente quest'anno della *fondazione dell'Impero giapponese* il Santo Padre si è degnato inviare al Mikado un lungo telegramma, esprimendo i suoi migliori voti per quell'impero e i sensi di riconoscenza per la benignità del governo verso i cattolici

I giornali sottolineano con particolare cura come alla celebrazione di queste feste hanno partecipato nel modo più formale le autorità cattoliche del Giappone.

All'*Esposizione mondiale del* 1942 *parteciperà anche il Vaticano* con un suo padiglione, che sarà formato di un vasto edificio di un solo piano, avente sulla facciata un larghissimo porticato che si estenderà per oltre sessanta metri. La distribuzione dei vani è stata concepita in modo che i visitatori, dopo una visione d'insieme della Roma imperiale agli albori del Cristianesimo, possano seguire la lunga secolare elaborazione dell'iconografia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Per la circostanza della *nascita della principessina Maria Gabriella di Savoia,* Sua Santità ha inviato ad Umberto di Savoia l'espressione della sua compiacenza, formulando i migliori voti per la Dinastia Sabauda.

Ricorrendo il *XX anniversario della nomina di S. A. l'Ammiraglio Horthy a reggente di Ungheria,* il Sommo Pontefice si è compiaciuto d'inviare all'illustre Capo di Stato un messaggio di felicitazioni augurali.

In occasione del *V Centenario della morte di S. Francesca Romana* il Sommo Pontefice Pio XII si è degnato d'inviare una Lettera alla Madre Presidente delle Nobili Oblate di Tor de' Specchi in Roma. In onore della popolare Santa si svolse in Roma un ciclo di solennissime feste, onorate della presenza di E.mi Cardinali e di S. A. Reale la Principessa di Piemonte.

Nella mattina del 3 marzo, *giorno anniversario della elezione di S. S. Pio XII,* il S. Padre scendeva nella Basilica di S. Pietro a celebrarvi la Santa Messa per il popolo romano. Il S. Padre ha rivolto, al Vangelo, un elevato discorso ai 40 mila fedeli che erano presenti.

Il *primo anniversario della incoronazione di Sua Santità Pio XII* si è celebrato con una solenne cerimonia nella Basilica di San Pietro. Per la circostanza sono pervenute a S. S. gli omaggi di numerose case regnanti e di capi di Stato. In tutto il mondo cattolico l'avvenimento è stato celebrato con la più commovente venerazione per la Santa Sede e il Regnante Pontefice.

Inaugurandosi la *X Campagna antitubercolare*, Sua Santità si è degnato inviare alla Presidenza un nobile messaggio di consenso e di paterna benedizione.

Il *principe Don Marcantonio Colonna* è stato decorato delle insegne del Supremo Ordine di Cristo, per le mani di S. Em. il Cardinale Luigi Maglione.

Il Sommo Pontefice ha fatto pervenire al Vescovo dell'Istria, per tramite del Cardinale Segretario di Stato, una nobilissima lettera con la quale, oltre all'apostolica benedizione per le *famiglie dei caduti nelle miniere dell'Arsa*, assegnava una cospicua somma da elargire alle famiglie più bisognose. Il caritatevole gesto di Sua Santità è stato accolto con la più viva riconoscenza.

Nel giorno di Pasqua Sua Santità ha celebrato in San Pietro un solenne Pontificale, seguito dall'attenta devozione di oltre cinquantamila fedeli. Dopo il Vangelo Sua Santità ha pronunciato in latino un'elevata omelia invocando la pace, e additandone la via al mondo in discordia. Al termine della funzione, ha impartito dalla loggia esterna della Basilica la Benedizione « Urbi et orbi ».

Ad iniziativa del Comando della Guardia nobile pontificia si costituirà nelle sale del Quartiere un *Museo dell'Esercito Pontificio*, che conterrà materiale fino ai nostri giorni.

Il giorno 17 aprile l'E.mo Card. Segretario di Stato e il Dott. Ruiz Guinazu, Ambasciatore della Repubblica Argentina, hanno firmato una *convenzione per la spedizione delle rispettive valigie diplomatiche della Santa Sede e della Repubblica Argentina*. E' da notare che questo è il primo atto bilaterale e pubblico fra la Santa Sede e la Repubblica Argentina.

Il Santo Padre ha inviato una *Lettera al Card. Luigi Maglione*, suo Segretario di Stato, nella quale ricorda che lo scorso anno quando rumore di armi teneva tutti in trepidazione egli gli indirizzò una lettera per esortare il popolo cristiano ad innalzare nel mese di Maggio fervidi voti alla Madre di Dio affinchè placati gli animi, fosse ristabilita la pace fra i popoli. Essendo ora scoppiata una terribile guerra, il Papa scongiura nuovamente tutti i cattolici sparsi nel mondo e specialmente i bambini a riunirsi tutti i giorni del prossimo Maggio attorno all'altare della Vergine ed elevare fervide preci. Pio XII ripone la sua speranza in Dio che tutto può, e perciò desidera che tutti intreccino le loro alle sue preghiere affinchè Dio affretti il termine di questa calamitosa procella. Il Papa conclude pregando il Cardinale di portare queste sue esortazioni a conoscenza di tutti e specialmente dei Sacri Pastori delle Diocesi di tutto l'Orbe cattolico.

Il fatto di quale si allude è l'occupazione della Danimarca e della Norvegia da parte della Germania e la guerra scoppiata sulle coste e nel territorio della Norvegia tra la Francia e l'Inghilterra alleate e la Germania. A questo è seguita l'occupazione del Lussemburgo, dell'Olanda e del Belgio e lo spostamento del teatro della guerra micidiale.

Nella basilica di San Pietro è stata ripresa in calco la porta di bronzo dell'ingresso centrale, la famosa porta del Filarete. Il calco figurerà nella III Mostra d'Oltremare.

Il Tribunale della Sacra Romana Rota ha pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis* 1040, p. 84, l'elenco delle *cause trattate durante l'anno* 1939. Sono in tutto 99 cause, delle quali 59 con sentenza definitiva, 40 transatte oppure terminate senza definitiva sentenza. Sul totale, ben 86 riguardano la nullità del matrimonio, le restanti 13 appartengono a diversi titoli.

E' stata istituita una *nuova Amministrazione Ecclesiastica* per l'Albania meridionale e ne è stato nominato Amministratore il Delegato Apostolico nell'Albania Mons. Leone Nigris. La nuova Amministrazione Apostolica comprende i distretti civili di Elbassan, Korça, Berat, Valona e Argirocastro.

ROMA

Quest'anno ricorre il 70° anniversario della Proclamazione di S. Giuseppe a Patrono della Chiesa Universale, avvenuta l'8 dicembre 1870.

In quest'anno 1940 ricorre il IV Centenario della istituzione della benemerita e valorosa *Compagnia di Gesù*. La ricorrenza è stata commemorata con ammirati articoli dei nostri migliori quotidiani.

Si apprende da fonte ben informata che il *processo di canonizzazione* del *Cardinale Andrea Ferrari*, Arivesc. di Milano, avrà inizio entro l'anno venturo, ventesimo anniversario della sua morte.

Statistiche fornite dall'Agenzia « Fides » ci informano che i *cattolici del Congo Belga* sono, in un solo anno aumentati di 186.086 unità.

Dal 3 al 7 gennaio si è svolto a Roma un *Convegno nazionale di Studio* per le Suore insegnanti, inaugurato dall'Em.mo Card. Pizzardo. Le varie relazioni, svolte da spiccate personalità del mondo cattolico, furono interessanti ed attuali.

Si sono svolte a Roma, dal 5 al 7 gennaio 1940, delle *giornate di preghiera e di studio* per i laureati cattolici, con un folto programma di interessanti relazioni.

S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, ha destinato ingenti somme di denaro per la *restaurazione di molte chiese e basiliche d'Italia*, tra cui specialmente le Cattedrali di Firenze e di Pisa.

Domenica 7 gennaio si sono chiusi con universale soddisfazione i lavori del *IV Convegno dei laureati cattolici d'Italia*. Vi hanno preso parte oltre trecento professionisti, e S. Ecc. Mons. A. Bernareggi lo ha presieduto.

Ai primi di gennaio si è felicemente svolta la *XII Settimana di Studio delle Associazioni Universitarie di Azione Cattolica*. Una speciale importanza è stata data alle questioni di liturgia, su cui il Prof. Don Siri di Genova ha tenuto ben quattro lezioni.

Nella seconda metà di gennaio è stata celebrata con particolare devozione in tutto il mondo cattolico l'*Ottava di preghiere per l'unità delle chiese*, alla quale ha voluto prendere parte personalmente lo stesso Pontefice.

Nella *ricorrenza anniversaria della morte di Pio XI* è stato celebrato in San Pietro un solenne e austero rito funebre con l'assistenza al soglio del Santo Padre, che al termine ha impartita l'assoluzione al tumulo, alla presenza di alte personalità, e di un imponente gruppo di oltre settecento milanesi, espressamente venuti da Milano per la circostanza, con il loro E.mo Pastore, il Card. Schuster.

Con un applaudito discorso dell'Em.mo Card. Pellegrinetti si è solennemente concluso nella sala della Basilica dei Santi Cosma e Damiano, il corso di *Conferenze sul « Problema dell'unità della Chiesa »* che illustri personalità ecclesiastiche e docenti specializzati nel soggetto hanno svolto, sotto l'alto patronato di S. Em. il Card. Tisserant, Segretario della S. C. per la Chiesa Orientale.

Nella prossima Esposizione Universale di Roma la Santa Sede esporrà il plastico di un grandioso *progetto per la ricostruzione della Basilica del Santo Sepolcro*. L'accademico d'Italia Marangoni, incaricato degli studi necessari, si è già recato a Gerusalemme per preparare sul posto il progetto.

L'*Istituto cattolico per la Stampa* ha pubblicato un volume dal titolo « L'opera della Santa Sede per la pace » come omaggio a S. S. Pio XII in occasione del compiersi del suo primo anno di Pontificato.

Gli scavi praticati nella zona dell'E. 42 hanno messo alla luce una interessante *basilica costantiniana* nelle adiacenze di Ostia, nella quale, secondo l'opinione dei periti, avrebbero pregato il giovane S. Agostino con la Madre Monica.

Per la solerte e provvida sollecitudine della Pontificia *Opera della Preservazione della Fede* nelle zone periferiche della città di Roma verranno fra breve costruite ben dieci chiese nuove.

All'augusta presenza di Sua Maestà la Regina Imperatrice ha avuto luogo nell'aula magna del Pontificio Istituto Internazionale « Angelicum » la *prima celebrazione in onore di Santa Caterina da Siena.*

Nell'intento di conferire all'*Istituto delle Maestre Pie Filippine,* tanto benemerito dell'istruzione della gioventù femminile, una disciplina giuridica unitaria corrispondente alle attuali finalità, è stato disposto un disegno di legge, nel quale revocati gli anteriori provvedimenti, si riconosce all'intero Istituto, agli effetti civili, la personalità giuridica di Associazione Religiosa a termini dell'articolo 29 lettera *b*) del Concordato con la Santa Sede.

ITALIA

L'*undecimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi* è stato celebrato in tutta Italia solennemente. Ovunque sono state celebrate Messe e « Te Deum » cui hanno assistito autorità, gerarchie, rappresentanze e folte masse di cittadini. I giornali sottolineano con particolare rilievo i discorsi pronunziati all'Università Gregoriana in Roma dal Card. Pellegrinetti, e a Lione dal Card. Gerlier ambedue esaltanti lo storico evento e le due alte personalità che ne furono i realizzatori. Alla sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede è stato offerto nello stesso giorno un grande ricevimento.

Ricorre in quest'anno l'*VIII Centenario della basilica del Santo ad Assisi.* Pel prossimo agosto si stanno organizzando solenni celebrazioni religiose. Intanto si sta provvedendo a dei restauri.

La Regina Imperatrice ha fatto pervenire al podestà di Bari una sua offerta in denaro per i *restauri della basilica reale di San Nicola.*

In occasione della festa di S. Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti, è stata inaugurata a Bologna, nelle sede dell'« Avvenire d'Italia » una *lapide alla memoria di Pio XI.* Alla cerimonia presenziavano gli Eminentissimi Pizzardo e Nasalli Rocca. Nel pomeriggio dello stesso giorno S. E. il Card. Pizzardo esaltava in un alto discorso la figura del grande Pontefice scomparso e la missione della stampa cattolica.

Nella restaurata basilica di S. Afra in Brescia sono state ufficialmente inaugurate dal Vescovo diocesano le speciali solennità indette per quest'anno, *centenario della morte di Sant'Angela Merici.*

Le ossa da lungo tempo ricercate del grande umanista e poeta insigne *Angiolo Poliziano* sono state finalmente rinvenute sotto all'antico pavimento della chiesa domenicana di San Marco. Sono pure venute in luce le tombe di *Pico della Mirandola* e di *Giacomo Benivieni* i cui scheletri sono in buono stato di conservazione.

L'arcivescovo di Messina, *S. E. Mons. Paino,* con spirito di generosa carità, ha riscattato al Monte di Pietà tutti i pegni in biancheria, per la vistosa somma di sessantaduemila lire.

In seguito ad alcuni scavi fatti eseguire da S. E. il Card. Schuster sotto il Duomo

di Milano è venuto alla luce *un sarcofago di pietra* entro il quale, in cassette di piombo, erano custodite le ossa di sei Santi, e cioè San Mona, San Dionigi, Sant'Aurelio, San Galdino, primo Arcivescovo di Milano, Sant'Arialdo e Sant'Erlembaldo. Il culto di questi santi sarà nuovamente ripristinato.

L'Em.mo Card Ildefonso Schuster ha emanato l'Editto per la raccolta di tutti gli *scritti del Servo di Dio Ludovico Necchi*, allo scopo dell'esame canonico all'inizio del processo diocesano.

E' stata inaugurata a Milano, il 19 gennaio 1940, la *nuova sede della Scuola Superiore d'Arte Cristiana « Beato Angelico »*.

Preparata in antecedenza da una vasta campagna pubblicitaria e onorata dall'intervento delle più distinte personalità nel campo degli studi e dell'apostolato, si è svolta a Milano, nella Sede della Università Cattolica del Sacro Cuore la *VI Settimana per l'Oriente Cristiano*. In erudite conferenze e in ardenti discorsi si è manifestato abbondantemente quanto oggi il problema di una intesa e della riunione delle due Chiese stia a cuore a quanti sono in cerca della verità

Con l'approvazione del Vescovo diocesano e sotto il nome di *Sodalizio di S. Vigilio*, si è costituita a Trento una nuova Società di sacerdoti predicatori, che ispirandosi ad una simile di Verona, si è prefissa lo scopo di « dare gratuitamente esercizi spirituali, tridui o giornate di predicazione alle parrocchie della diocesi specialmente in conformità alle esigenze moderne della cura d'anime ed ai bisogni dell'Azione Cattolica ». La nuova Società vuol essere pure « una palestra di apostolato sacerdotale specialmente per giovani sacerdoti, che potranno trovarvi il campo e i mezzi opportuni per svolgere il loro zelo nei limiti concessi dalle loro ordinarie occupazioni ».

Dai dati statistici dell'ultimo censimento del 1936 risulta che in Italia vi sono 66.798 *ministri del culto cattolico* (esclusi i seminaristi) dei quali 42.730 appartenenti al clero secolare e 24.068 appartenenti al clero regolare. Di suore in Italia se ne contano 93.082.

Una bella iniziativa è quella promossa da Mons. Origene Rogari di Gubbio per l'assistenza delle mamme e delle sorelle anziane, rimaste povere e sole, di sacerdoti defunti. Egli ha rivolto un appello a sacerdoti e fedeli perchè concorrano a costruire e a dotare dei fondi necessari una Casa che le possa ospitare, sostentare e confortare, sottraendole all'abbandono e all'indigenza. Ricordando l'ammirabile dedizione della mamma di Don Bosco, la quale, lasciata la quiete della casa natia si fece madre dei fanciulli del suo Oratorio di Torino, Mons. Rogari pensa di dedicarle la Casa e di intitolarla appunto « *Casa Mamma Margherita* per le mamme e vecchie sorelle — povere e sole — di sacerdoti italiani morti ». Il Rettore Maggiore dei Salesiani, plaudendo all'iniziativa, si è impegnato ad offrire il medaglione marmoreo esprimente la vera effigie della mamma di Don Bosco.

Con solenne cerimonia è stato inaugurato, verso la metà del gennaio il *nuovo Santuario-Basilica* in cui era stata trasformata la casa natale di S. Francesco di Paola.

Con grandioso concorso di devote moltitudini provenienti da tutta Italia si è svolta a Pompei una solenne *giornata eucaristico-mariana* con la quale si apre il periodo di preparazione al XIII Congresso Eucaristico Nazionale Italiano.

Presso la Curia Arcivescovile di Torino ha avuto inizio il *Processo informativo* per la beatificazione del capitano di fanteria Guido Negri, caduto da prode sul monte Colombara il 27 giugno 1916.

Il 30 gennaio si sono concluse nella Pro-Cattedrale di Addis Abeba le *celebrazioni commemorative dei Grandi Martiri e Missionari italiani* in terra d'Etiopia. La loro vita di eroico apostolato è stata ampiamente illustrata, a volta a volta, con l'intervento dei

Vicari Apostolici dei diversi Governi dell'Impero e alla presenza sempre di moltissima folla.

ESTERO

In un discorso alla radio sulla *situazione della Spagna* e sul programma di ricostruzione nazionale, il Caudillo ha riaffermato con particolare insistenza la sua adesione « alla Suprema Autorità della Chiesa Cattolica e a quella della diletta sorella, l'Italia imperiale, per propugnare la fine di una lotta che se continuerà aprirà alla barbarie asiatica il passo verso l'Occidente ».

Secondo una recente disposizione del Bollettino Ufficiale dello Stato spagnolo, la *Basilica di Nostra Signora del Pilar* a Madrid è elevata a Tempio nazionale e porterà il titolo di Santuario della Razza.

Il « Bollettino ufficiale dello Stato » spagnolo ha pubblicato l'ordine di *restituzione alla Compagnia di Gesu* di tutti i beni dei quali fu spodestata in conseguenza del decreto 23 febbraio 1932 che ordinava lo scioglimento della Compagnia stessa.

Nei primi giorni dello scorso mese di febbraio ha avuto luogo a Madrid la *Settimana di studio delle donne di Azione Cattolica,* presieduta dal Card. Primate e da Donna Carmen Franco, moglie del Caudillo

A Madrid, col patrocinio del Ministero degli Esteri, si è costituito il *Consiglio Superiore delle missioni cattoliche* spagnole all'estero attraverso il quale lo Stato darà il suo appoggio morale e materiale all'opera missionaria propagatrice della civiltà e della cultura cattolica nel mondo.

Fin dal settembre 1939 con la particolare benedizione del S. Padre è sorta a Parigi una benefica opera, denominata: *Oeuvre de secours aux Eglises devastées et d'aide aux Prêtres*. Essa raccoglie e trasmette agli Eccmi Ordinari elemosine di Messe, prepara gli altari da campo per i Cappellani militari, riceve con riconoscenza indumenti invernali per seminaristi e preti soldati.

Il signor Herriot nel discorso di saluto che ha rivolto alla Camera nel prendere possesso dell'alta carica a cui è stato rieletto, ha reso un eloquente *omaggio ai principî proclamati da Sua Santità Pio XII*. Il « dolce Pontefice » — come lo ha chiamato il Presidente — ha offerto al mondo un orientamento che sarà altamente utile per il domani.

Nonostante le difficoltà dell'ora presente, anche quest'anno si è riunito a Saint Cloud il *Consiglio Nazionale francese della J.O.C.F.* (Gioventù Operaia Cattolica Femminile) a cui hanno preso parte ben duecento dirigenti federali.

L'« *Ere nouvelle* » pubblica un articolo del noto scienziato Einstein nel quale di notevole troviamo questo passo: « Finora non mi sono mai interessato della Chiesa cattolica, ma oggi ne ho un'altissima stima perchè questa Chiesa è la sola che ha il coraggio di affermare la verità spirituale e la libertà morale ».

La Federazione nazionale francese dei sindacati diocesani d'insegnamento libero, pur avendo dovuto, per necessità di cose, rimandare il suo congresso annuale, tuttavia ha tenuto all'Istituto Cattolico di Parigi una riuscitissima *conferenza generale* che ha discusso ampiamente il tema dell'insegnamento libero.

Nel celebre monastero carmelitano di Lisieux si è spenta piamente a ottanta anni di età *Suor Maria del Sacro Cuore,* la sorella maggiore di Santa Teresa del Bambino Gesù. Della Santa vivono ancora due sorelle nello stesso monastero di Lisieux e una terza, nel monastero della Visitazione a Caen.

Con una speciale benedizione del Santo Padre e l'alta approvazione di re Giorgio d'Inghilterra si sono riuniti a Birmingham da ogni parte della nazione centoventi diri-

genti dei *Young Christian Workers*, allo scopo di studiare i più importanti problemi familiari.

☙ Sua Eminenza il Card. Hinsley, Arcivescovo di Westminster, ha rinnovato la *consacrazione dell'Inghilterra a Nostra Signora di Lourdes* durante una imponente funzione celebrata nella sua chiesa cattedrale.

☙ Il *Catholic Herald* di Londra offre ai suoi lettori un interessante quadro sullo *sviluppo del cattolicismo in Inghilterra* in questi ultimi tre anni. Da esso risulta, tra l'altro, che ogni anno si è avuto una media di diecimila convertiti.

☙ Tutto l'*Episcopato cattolico inglese*, per la prima volta dopo lo scoppio della attuale guerra, si è riunito a Westminster per l'esame delle questioni normali e dei nuovi problemi inerenti al conflitto.

☙ Nella sua lettera pastorale pubblicata in occasione del nuovo anno, il Card. Teodoro Innitzer elogia altamente la *generosità che i fedeli di Vienna hanno dimostrato* per i bisogni del culto dopo che alla Chiesa Cattolica tutti i sussidi dello Stato venivano ritirati.

☙ E' stato tenuto con successo a Copenaghen un *Congresso di Musica Sacra* a cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i paesi nordici. Le relazioni presentate al Congresso hanno messo in evidenza la forte influenza del canto gregoriano corale della Chiesa cattolica anche sulla musica sacra della Chiesa protestante. Questi contatti della musica sacra cattolica e protestante sulla base del canto gregoriano vogliono significare un nuovo progresso sulla via dell'unità religiosa

☙ A Mosca una *Circolare del commissariato del popolo per l'arte e la cultura popolare* stabilisce che le cattedre d'insegnamento nelle scuole superiori e negli istituti scientifici devono essere coperte da docenti i quali dimostrino di far parte dell'associazione degli atei, come membri attivi e militanti.

☙ Il « Catholic Telegraph-Register », organo ufficiale dell'Archidiocesi di Cincinnati, facendo una relazione della *beneficenza dei sette ospedali cattolici* della città, sottolinea il fatto che durante lo scorso anno 1939 essi hanno speso oltre venti milioni di lire per l'assistenza ospitaliera.

☙ A New York il *Consiglio Superiore delle Donne Cattoliche di America*, riunitosi recentemente, ha esaminati i vari problemi a cui l'Associazione dedica le sue cure, precisando che essa non ha affatto carattere politico. Il numero delle Ascritte ammonta a duecentomila.

☙ L'Università Cattolica di Washington, aderendo al desiderio che Pio XI di v. m. esprimeva nella lettera all'Episcopato degli Stati Uniti all'inizio dell'anno cinquantenario dell'Università stessa, — ha costituita una *speciale Commissione* con lo scopo di diffondere le direttive pontificie in ordine al benessere sociale, dandone la presidenza allo stesso Rettore dell'Università, Mons. Corrigan.

☙ Con un gesto di coraggio, di saggezza e di responsabilità, la *Giunta per l'educazione pubblica di Pittsburg* ha decretato che i ragazzi delle scuole pubbliche non rimangano più senza istruzione religiosa nei loro studi, ma che seguano un corso o protestante o cattolico o ebraico, che lo frequentino ogni giorno, e che alla fine dei corsi ricevano una votazione regolare come per le altre materie di studio.

☙ « Circa una metà dei ragazzi e dei giovani d'America, cioè 16 milioni di anime, non ricevono alcuna istruzione religiosa ». Questa è la conclusione di un *Rapporto preparato per la Casa Bianca*. « Eppure — sottolinea il rapporto — la religione è riconosciuta come un elemento essenziale per la vita civile del Paese. L'insegnamento religioso della Gioventù della Federazione è definito un problema senza soluzione ». Il rap-

porto conclude dicendo che i giornali hanno incominciato a discutere i vari aspetti del grave problema.

Nello scorso dicembre si è svolto con felice esito a Buenos Aires il *I Congresso di Sociologia e Medicina del Lavoro*, organizzato dalla Associazione Argentina di Biotipologia e sotto l'alto patronato del Governo della Repubblica. Intervennero distinte personalità del mondo officiale, ecclesiastico, diplomatico e scientifico.

All'Avana, il giorno 3 febbraio nella Chiesa Cattedrale di Cienfuegos fu solennemente inaugurato il *I Congresso Eucaristico diocesano*, che si potrasse fino a tutto il giorno 7, sotto la presidenza del Vescovo della Diocesi, Mons. Edoardo Martinez Dalman, efficacemente coadiuvato dal Sac. Miguel Angel Portuondo.

A Pechino, il governo di Ciang Kai Shek ha decretato al Delegato Apostolico in Cina, Mons. Mario Zanin, l'alta *onorificenza della giada brillante* col grande nastro azzurro, in riconoscenza delle sue altissime benemerenze nel campo della carità durante il conflitto nippo-cinese.

Per la prossima ricorrenza del *Centenario del martirio del B. Gabriele Perboyre*, C. M., il Delegato Apostolico in Cina, S. E. Mons. Zanin, ha indirizzato ai Missionari della Congregazione della Missione, alla quale il Beato appartenne, una sua lettera per invitarli a solennizzare nel miglior modo questa fausta ricorrenza.

RECENSIONI

Codicis Iuris Canonici Schemata. Lib. IV - De Processibus, digessit Franciscus Roberti, Auditor Sacrae Romanae Rotae. I *De iudiciis in genere*. Volumen in folio 27/38, pagg. 480. Typis Polyglottis Vaticanis, 1940. Romae L. 70, in Italia L. 73,50, in Ext. Reg. L. 84.

Il volume che annunziamo contiene gli « schemata », ossia i lavori preparatori, del Codice di Diritto Canonico relativi alla prima parte (de judiciis in genere) del IV libro *de processibus*.

Mons. Roberti ebbe a parlarne già in una comunicazione fatta, nel novembre del 1934, al Congresso Giuridico Internazionale che si tenne in Roma in commemorazione del VII Secolo delle Decretali di Gregorio IX e del XIV Secolo del Codice di Giustiniano. Ed invero, con lettera della Segreteria di Stato del 20 ottobre 1933 (firmata dall'allora Cardinale Segretario Em.mo Pacelli), la S. Sede aveva concesso al Pontificio Istituto « Utriusque Iuris » lo speciale e prezioso privilegio di pubblicare i lavori preparatori del Codice, fino allora tenuti segreti.

Questa notizia e questa premessa rallegrarono l'animo degli studiosi; senonchè gravi difficoltà si dovettero superare prima di vederle realizzate. Si trattava infatti di coordinare e raggruppare in un solo volume, facile alla consultazione, così le diverse redazioni attraverso le quali i canoni erano passati prima di giungere alla formulazione definitiva contenuta nel C.I.C., come di riferire le più importanti osservazioni dei Consultori.

Le difficoltà erano particolarmente gravi per il IV Libro i cui canoni, prima di rivestire la loro forma definitiva erano passati attraverso ben undici progetti.

Da un'ampia relazione e studio critico del Prof. Roberti, stampato nel IV Libro degli atti del Congresso Giuridico Internazionale del 1934 (pag. 29-42) si ricavano tra l'altro i seguenti dati relativi alla elaborazione dei canoni « de processibus ».

Il primo progetto, formato di 440 canoni fu redatto nel 1907 dal Rev. P. Noval. Il secondo progetto del Rev.do P. Many, di 335 canoni, è pure del 1907. Nel 1908 si ebbe un terzo progetto (252 canoni) la cui prima parte fu redatta dal Cardinal De Lai; la seconda dal Prof. Ottone Fischer. Il IV progetto del 1909 risulta dalla fusione dei primi tre e consta di 374 canoni.

Negli anni 1909, 1910 e 1912 si ebbero, rispettivamente, il V, il VI ed il VII progetto. Nessuno di questi tre progetti presenta caratteristiche notevoli di originalità rispetto ai precedenti, ma piuttosto di modificazioni formali. L'VIII progetto (del 1913) di 432 canoni fu quello sottoposto alle osservazioni degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi e dei Superiori maggiori degli Ordini Religiosi. Alcune di queste osservazioni furono molto acute e profonde e specialmente sono degne di menzione quelle dell'Arcivescovo di Strigonia, stampate, tra i lavori preparatori, in un fascicolo a parte.

La Commissione tenne conto delle osservazioni dei Vescovi e così nel 1914 fu redatto un IX progetto formato di 429 canoni.

Seguono negli anni 1915-1917 due progetti (il X e XI); per altro questi progetti tendono piuttosto a migliorare la formulazione letteraria, ad evitare le ripetizioni, a coordinare gli istituti, non implicano però vere innovazioni rispetto al precedente.

Così si arriva all'ultima redazione del 1917, formata di 373 canoni, redazione che costituì il IV libro del C.I.C.

Lo scopo prefissosi da Mons. Roberti con la pubblicazione degli « Schemata » del IV Libro era quello di offrire ai Giuristi non una pura e semplice divulgazione materiale dei lavori preparatori, ma un lavoro organico, di pronta e facile consultazione, e perciò necessariamente sinottico, e per di più non eccessivamente voluminoso.

Questo scopo è stato pienamente realizzato. Vari problemi, però, l'illustre Autore ha dovuto superare.

Si trattava in primo luogo di eliminare la stampa dei progetti meno significativi e privi di originalità. Sono stati così eliminati il VI e il VII ed il X e XI; la pubblicazione pertanto riferisce il testo del I, del II, del III, del IV, del V, dell'VIII, del IX, progetto, nonchè del XII, definitivo e cioè il testo del IV Libro del Codice. Questi progetti sono pertanto stampati in colonna, l'uno accanto all'altro, e designati con queste denominazioni: Schema A, B, C, D, E, F, G, Codex.

Si trattava in secondo luogo di riferire le osservazioni più notevoli espresse dai redattori, dai consultori, dagli Ecc.mi Ordinari; lavoro particolarmente arduo data la gran massa del materiale. Mons. Roberti, da par suo, con la grande conoscenza del diritto processuale canonico, del quale è insigne maestro, ha saputo scegliere le osservazioni più afferenti in ordine agli svariati problemi del processo canonico. Una cernita siffatta non poteva essere compiuta se non da chi avesse conosciuto perfettamente i termini e lo stato delle questioni che si sono agitate e si agitano in dottrina e in giurisprudenza in ordine ai complessi istituti di diritto processuale canonico.

Le osservazioni di coloro che collaborarono alla preparazione del Codice (come abbiamo detto, le più notevoli) sono dunque trascritte in calce ai vari progetti ed in relazione ai singoli canoni. Per altro, accanto a queste osservazioni proprie dei collabo-

ratori, Mons. Roberti non poteva, di volta in volta, non aggiungere i suoi commenti. La distinzione tra osservazioni proprie dei collaboratori e commenti di Mons. Roberti è risolta felicemente anche con caratteristiche di indole tipografica.

In terzo luogo era da considerare che l'ordine dei canoni, nei vari progetti, assai spesso differiva dall'ordine definitivo del Codice. Pertanto se si fossero stampati nel loro ordine, l'uno accanto all'altro, nelle rispettive colonne, i canoni dei vari progetti, rare volte si sarebbe potuta verificare tra i medesimi una qualche coordinazione.

Per conseguenza l'Autore, prendendo le mosse dal testo del Codice (ultima colonna) ha stampato in relazione ai canoni del Codice i canoni, corrispondenti, dei vari progetti, modificando pertanto l'ordine e quindi l'enumerazione dei medesimi. Lavoro e fatica non soltanto materiale, ma anche e soprattutto scientifica presupponente anch'essa una piena e perfetta conoscenza del diritto processuale antico e vigente.

Questa opera, dunque, edita in folio con grande eleganza e precisione tipografica è frutto di un lavoro molto diligente, ma sopratutto molto acuto. Essa va segnalata agli studiosi del diritto processuale canonico che troveranno in essa larga messe non solo di materiale, ma di osservazioni, di raffronti, di commenti grandemente utili ed anzi indispensabili per la esatta conoscenza del IV Libro del Codice. L'opera riuscirà altresì utile ad avvocati, magistrati e giudici ecclesiastici perchè varrà ad aiutarli, con sicuro ausilio, nella interpretazione degli istituti del vigente diritto processuale canonico.

È in corso di preparazione un secondo volume nel quale oltre agli schemi relativi alle ulteriori parti del IV Libro (giudizi speciali, cause di beatificazione e canonizzazione, processi amministrativi), sarà contenuta una appendice critica, nonchè vari indici e quadri sinottici coordinatori del materiale pubblicato.

Noi ci auguriamo di cuore che questo secondo volume veda presto la luce.

C. Bernardini

Il Sacerdozio (Quaderni de *Il Solco*, n. 2). In-8° di p. 80. S.A.L.E.S., Piazza Pasquale Paoli, 18. Roma, 1940. L. 4.

Questi diciassette studi, ricchi più di cose che di parole, toccano tutti gli aspetti del Sacerdozio, dalla sua funzione nel corpo mistico di Cristo, ai suoi poteri, alla sua dignità, alla sua missione ecc., fino ai chierichetti del Santuario, alle vocazioni ecclesiastiche ed alla pedagogia più adatta a suscitarle. Sacerdoti e laici, uomini e donne, tutti specializzati nel loro tema, hanno collaborato alla esauriente trattazione dell'importante argomento generale.

Alla bellezza della sostanza va unita quella della forma. Ecco, a mo' d'esempio quanto vi si legge:

« Il sacerdozio è il tessuto connettivo del Corpo mistico, o meglio ne è il cervello, come ne è medesimamente il cuore e l'elemento propulsore della volontà » (Portaluppi, p. 6).

« Il Seminarista è un cuore che si prepara a diventare un trono da cui si leverà l'altare per l'ostia del sacrificio, è la fierezza dell'umanità, la speranza della Chiesa, il gaudio e la corona del Primo Prete, il Papa. A lui è serbato il calice per la conservazione del sangue del suo interiore martirio » (De Simone, p. 11, 12).

« Bisogna avvicinare il parroco e farlo entrare nella comunità familiare come il migliore degli amici possibili, come il più ascoltato dei consiglieri augurabili, come il più grande dei protettori desiderabili » (Lucatello, p. 19).

« È assolutamente richiesto nella vita sociale il dono di un consacratore, di un sacerdote che rappresenti il *sovrumano* nel tormento immane dell'ora presente. L'avvicinamento del sacerdote alla vita si deve operare mediante una più larga diffusione di *moralità professionale*. È la nostra *competenza*, la nostra *dirittura*, la nostra inalterabile *onestà*, la nostra estrema *delicatezza* in tutto quanto concerne la giustizia, la nostra *prontezza* nell'ascoltare la equità, che faranno di noi i *preparatori* del sacerdote nella vita sociale » (Montini, p. 24).

« Preti e ragazzi se la dicono facilmente.. E quello che è più singolare è la spontaneità del rapporto, nel quale è un senso di paternità da un lato e di filiazione dall'altra. La ragione? Perchè l'infanzia è attratta da chi ama davvero, aspira all'ascesa della perfezione, sente il bisogno della formazione, gusta il profumo della purezza. Un fanciullo abituato a star vicino al sacerdote ha un mezzo potente per mantenersi puro. Tra questi due stremi, del bimbo e del moribondo, è la vita. Beato chi compie la parabola guidato e sostenuto dal calore e dalla fermezza d'un cuore e d'una mano sacerdotali » (Cardini, p. 40).

E potremmo aggiungerne altri. Ci limitiamo a riferire quanto dice una mamma intorno alla vocazione sacerdotale de' suoi due figli:

« Che cosa aveva non dico originato — chè le vocazioni vengono da Dio — ma favorito lo svolgersi di queste chiamate divine? Non certo un ambiente di concentrata pietà, non una vita di inesorabili rinunzie, penitenze, sacrifici, costrizioni, non altarini, preghiere senza fine, ma facendo in modo che le loro anime fresche e pure fossero difese dall'influsso del male; che respirassero la vita cristiana e si nutrissero quotidianamente della divina Eucaristia; che facessero la loro breve meditazione ogni giorno, senza esasperarli con soverchie oppressioni, che gioissero del dono della vita, delle bellezze della natura nei cimenti di escursioni, di ascensioni, in compagnie sane e confacenti ai nostri principii; che amassero lealmente e con entusiasmo la Patria e le sue istituzioni e i doveri che sono ad esse connessi; che conoscessero la religione nelle sue basi e nelle sue vette e la servissero con la coerenza. Ecco tutto » (M. B. Q., p. 44).

La lettura del prezioso Quaderno potrà essere non meno utile che dilettevole tanto ai fedeli, quanto ai seminaristi ed al clero.

Prof. A. Albanesi, Avv. C. Gioffrè: *Il Matrimonio canonico e le cause di nullità*. Manuale di Diritto e Procedura ecclesiastica. In-8° di p. 172. Roma, S. Tip. A. Manuzio, 1935. L. 15.

Secondo l'enunciazione del titolo, quest'opera si divide in tre parti principali: I. Diritto matrimoniale canonico (essenza e qualifiche, consenso, *vis et metus*, errore, impedimenti dirimenti e impedienti, forma del matrimonio, dispensa, convalida); II. Diritto processuale canonico (giudizio in genere, tribunali in genere e tribunali ecclesiastici, parti in causa, preliminari del giudizio, istruttoria, conclusione e decisione della causa, impugnazione, norme per la dispensa da rato e non consumato); III. Questioni di Diritto canonico-civile.

Sebbene non più recente l'abbiamo annunciata volentieri, perchè lodata per profondità di pensiero e di dottrina e per chiarezza di esposizione, che la rende utilissima per la conoscenza di una materia quanto mai delicata e di alta importanza morale, oltrechè (nel senso stretto) giuridica. Breve e completa, costruita in forma di vero manuale, che ne rende facile la consultazione, propone essa stessa e risolve i vari pro-

blemi e questioni chiarendo gli aspetti della materia che sono necessari per una esatta conoscenza. Quindi guida autorevole nel campo del diritto e della procedura ecclesiastica in rapporto alla legislazione matrimoniale italiana dopo il Concordato.

P. Lett. P. CAPOBIANCO, O. F. M., *Il diritto dei Regolari d'accompagnare i cadaveri alla sepoltura, secondo il can.* 1233 § 1 *e le decisioni delle Congregazioni Romane*. In-8° di p. 24. Angri, Tip. C. Contieri, 1939.

L'opuscolo offre l'oggettiva interpretazione del can. 1233 § 1, puramente in base ai documenti citati in nota al Codice di D. C., senza sfoggiare superflua erudizione ed omettendo di proposito gli autori che hanno trattato superficialmente dell'argomento. Secondo questa norma, dopo aver dichiarato il senso del canone, esamina e stabilisce partitamente ed in correlazione i diritti del Parroco, della famiglia del defunto, dei Regolari e del Clero addetto alla chiesa funerante. Sarà utile riferirne le conclusioni.

I. *Il Parroco*: 1) nell'ambito del suo territorio ha il diritto e il dovere di intervenire alle esequie, salvo i casi eccettuati dal legislatore; 2) contro la volontà dei dolenti o degli eredi del defunto non può arrogarsi il diritto di invitare o meno alle esequie i Regolari; 3) non può pretendere che per ogni Ordine invitato ai funerali dagli eredi del defunto siano invitati alcuni sacerdoti; 4) non può escludere dai funerali i Religiosi invitati dagli eredi a sua insaputa; 5) non spetta a lui determinare quanti Regolari possano intervenire ai funerali, bensì agli eredi del defunto; 6) non può, per la partecipazione dei Regolari alle esequie, esigere una doppia elemosina dagli eredi del defunto; 7) non può esercitare coazione alcuna per allontanare i Regolari invitati dalla famiglia del defunto.

II. *Gli eredi del defunto*: 1) possono invitare alle esequie i chierici del clero secolare e non sono tenuti a chiamare tutto il Clero locale, eccettuato sempre il Parroco; 2) possono invitare i Regolari indipendentemente dal Parroco ed anche contro la volontà di lui o contro eventuali decreti diocesani.

III. *I Regolari*: 1) se invitati, hanno il diritto di prendere parte alle esequie; 2) indipendentemente dal Clero secolare, possono partecipare alle esequie nel numero stabilito dai dolenti, e non dal Parroco, o da altri; 3) possono essere invitati alle esequie in numero maggiore dei chierici secolari.

IV. *Il Clero della chiesa funerante*: 1) i chierici addetti alla chiesa funerante devono essere preferiti agli altri chierici secolari; 2) i Canonici per sè non sono compresi nei « clerici ecclesiae addicti ».

Quanto all'ora dei funerali, sta la regola che « i Regolari trascorsa un'ora, al massimo un'ora e un quarto dall'ora fissata, possono procedere alle esequie, anche senza l'intervento del Parroco ».

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19